



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 38

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 luglio 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 14
3 ^a - Affari esteri	» 25
5 ^a - Bilancio	» 27
6 ^a - Finanze e tesoro	» 594
7 ^a - Istruzione	» 596
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 600
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 612
11 ^a - Lavoro	» 617
12 ^a - Igiene e sanità	» 631
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 639
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 641

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 5
-----------------------------------------------------------------------	---------------

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera)	<i>Pag.</i> 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 658
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 664
Per l'infanzia	» 666

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 668</i>
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>» 669</i>
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	<i>» 671</i>
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 672</i>

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 30 luglio 2008

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il senatore CASSON (PD) osserva che è stato assegnato in data odierna alle Commissioni riunite 2^a e 3^a il disegno di legge n. 816, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Di tale disegno di legge sollecita la calendarizzazione.

Il presidente DINI fa presente che il disegno di legge n. 586 d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri è stato fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, ragion per cui le Commissioni riunite ne hanno iniziato l'esame, congiuntamente al disegno di legge di iniziativa governativa di identico contenuto, con tempestività.

Prende comunque atto della sollecitazione formulata dal senatore Casson relativamente all'esame del disegno di legge n. 816.

IN SEDE REFERENTE

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in partico-

lare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DIVINA (*LNP*), relatore per la 3^a Commissione, riferisce sui disegni di legge in titolo per i profili di competenza. Osserva innanzitutto che le proposte legislative di iniziativa parlamentare e governativa hanno identico contenuto, eccezion fatta per le norme di copertura finanziaria. I provvedimenti riproducono i contenuti di analogo disegno di legge (Atto Senato n. 1877) d'iniziativa governativa, presentato nella scorsa legislatura, ma non esaminato.

Riferisce che i disegni di legge si compongono di quattro Capi: il Capo I reca le disposizioni generali; il Capo II prevede l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; il Capo III ha ad oggetto lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione; il Capo IV reca le disposizioni finali. Essi non consistono pertanto nella mera autorizzazione alla ratifica del Trattato di Prum, ma provvedono altresì all'adeguamento della normativa interna al fine di consentire l'adesione dell'Italia.

Dal punto di vista contenutistico, ricorda che l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia e Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, che reca l'ordine di esecuzione del Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione e sull'articolo 3, il quale prevede che con lo strumento flessibile e di agevole modificazione costituito da un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia si individuino le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato. Ai sensi dell'articolo 4 quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al Trattato.

Dopo aver richiamato i contenuti del Capo II, che riguarda la creazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per

la banca dati del DNA, fa presente che ulteriori profili di competenza della Commissione sono recati dalle disposizioni di cui al Capo III dei disegni di legge, sullo scambio di informazioni ed altre forme di cooperazione.

In particolare, rileva che l'articolo 19 è finalizzato a garantire che gli obblighi previsti dal Trattato di Prum in materia di scambio di informazioni siano adempiuti nel pieno rispetto della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati personali, mentre l'articolo 20 riguarda le disposizioni del Trattato che disciplinano i cosiddetti *sky marshals*, ossia le scorte armate imbarcate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

Osserva quindi che l'articolo 21 dà attuazione all'articolo 24 del Trattato, il quale prevede che le parti contraenti possano istituire, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i reati, pattuglie comuni o altre forme di intervento comuni, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica, partecipano ad interventi sul territorio di un'altra parte.

Con riferimento all'articolo 22, ricorda che esso dà attuazione all'articolo 25 del Trattato, il quale stabilisce che in situazioni d'urgenza, i funzionari di un paese contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell'altro paese contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona di confine, delle misure provvisorie necessarie ad allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone.

Passa quindi a commentare il Capo IV dei disegni di legge, recante le disposizioni finali, ricordando che il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, deve informare annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi.

Con specifico riferimento, invece, al contenuto del Trattato di Prum, fa presente che si tratta di un trattato multilaterale negoziato e concluso da alcuni paesi membri dell'Unione europea al di fuori dello spazio giuridico della UE. Esso non trova la sua base giuridica nell'ambito delle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (il cosiddetto terzo pilastro). Pur essendo stato concluso solo tra alcuni degli Stati membri, il Trattato si prefigge lo scopo di conseguire un miglioramento della UE – complessivamente considerata – per quanto riguarda lo scambio di informazioni e, più in generale, la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al terrorismo, alla immigrazione clandestina e alle attività criminali transfrontaliere.

Per tale motivo l'articolo 1 del Trattato afferma che l'adesione allo stesso è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (comma 2) e che al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del Trattato verrà presentata un'iniziativa che preveda la trasposizione delle sue disposizioni nel

quadro giuridico dell'Unione europea (comma 4). Ricorda peraltro al riguardo che una proposta di decisione è stata, il mese scorso, adottata dal Consiglio dell'Unione europea.

Descrive quindi la struttura del Trattato, composto da 52 articoli, suddivisi in 8 capitoli. Per ciascuno degli strumenti di cooperazione il Trattato di Prum si limita a stabilire i principi generali, rimandando per la specifica disciplina degli istituti ad una serie di accordi di implementazione da stipularsi tra le competenti autorità delle parti.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo, con particolare riferimento alle parti di competenza della Commissione giustizia. Dopo aver brevemente ricordato il contenuto e le finalità dei disegni di legge in esame, si sofferma sulle norme di cui al Capo II.

Con riferimento all'articolo 5 osserva che esso, dando attuazione all'obbligo giuridico previsto dall'articolo 2 del Trattato di Prum, prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia. Dopo aver ricordato che la banca dati del DNA è istituita allo specifico fine «di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti», svolge talune considerazioni sul parere reso dal Garante della *privacy* su tale tematica. In tale occasione il suddetto soggetto ha ammonito il Comitato parlamentare di controllo, rilevando che in Italia non esistono ufficialmente né banche dati genetiche né tantomeno leggi che le prevedano.

Illustra quindi l'articolo 6 il quale fornisce le definizioni, ai fini dei disegni di legge, dei termini di disciplina biologica necessari alla comprensione ed interpretazione del testo.

Dà quindi conto dell'articolo 7, il quale indica le finalità della banca dati nazionale del DNA e ne detta i confini operativi. Al riguardo osserva che uno dei motivi di maggiore delicatezza dei dati genetici sta nel fatto che il loro profilo consente di ottenere informazioni su di un intero gruppo di consanguinei.

Con riferimento all'articolo 8, sottolinea che esso reca le finalità del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, il quale provvede alla tipizzazione (ossia estrazione) del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 e alla conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati profili del DNA. Si sofferma quindi sull'articolo 9, il quale rappresenta la disposizione più delicata dal punto di vista della tutela dei diritti. Tale norma è dedicata al primo «polmone di alimentazione» della banca dati del DNA, ovvero i profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Al riguardo fa presente che, sebbene ciò non venga affermato esplicitamente, il prelievo in questione sembrerebbe poter essere effettuato anche coattivamente. Ricorda che, secondo la relazione illustrativa, tale restrizione della libertà personale sarebbe giustificata dal fatto che una persona già privata della libertà personale ben può essere sottoposta ad altra

limitazione, che a confronto, si ritiene minima. Segnala a tale proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996 nella quale si richiede, però, una previsione normativa idonea ad ancorare ad un criterio obiettivamente riconoscibile la restrizione della libertà personale. Ricorda, infine, che nell'ordinamento sono già presenti casi di accertamento coattivo come quelli previsti dagli articoli 186 e 187 del nuovo Codice della strada.

L'articolo 10 si occupa del secondo «polmone di alimentazione» della banca dati, quello relativo alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali.

Nel caso in cui reperti biologici siano stati acquisiti e tipizzati nel corso di un procedimento penale a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi direttamente alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

La finalità della banca dati è quella di stabilire l'appartenenza dei reperti acquisiti sulla scena del delitto, da ciò si desume che l'obbligo non può riguardare i campioni biologici eventualmente prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini.

Segnala poi che i disegni di legge non dedicano una disciplina particolare al terzo e ultimo «polmone di alimentazione» della banca dati, quello relativo ai profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

Illustra, quindi, l'articolo 11, il quale da un lato disciplina l'individuazione dei metodi di analisi dei reperti e dei campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati e dall'altro prevede che al fine di evitare violazioni della riservatezza, i sistemi di analisi devono essere applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

Ai sensi dell'articolo 12, poi, i profili del DNA ed i relativi campioni devono contenere informazioni che consentano l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati e nel laboratorio centrale è consentito alla polizia giudiziaria ed all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale e di collaborazione internazionale di polizia.

Riferisce poi sull'articolo 13, il quale stabilisce la durata della conservazione dei dati. La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici è disposta, anche d'ufficio, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Ai sensi dell'articolo 14, il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni violando le prescrizioni di cui ai disegni di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni, ovvero, se il fatto è commesso per colpa, con la reclusione fino a sei mesi.

In relazione all'articolo 15, osserva che esso conferisce il controllo sulla banca dati al Garante per la protezione dei dati personali, che lo

esercita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. Per quanto concerne invece il laboratorio centrale, precisa l'oratore, è il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) che deve garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale ed eseguire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

L'articolo 16 rimette ad uno o più regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, la disciplina di dettaglio circa il funzionamento concreto del nuovo sistema.

L'articolo 17 reca disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame, prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria, siano trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Conclude illustrando l'articolo 18, con il quale il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.

Il presidente DINI fa presente che i provvedimenti sono di vasta portata e incidono su delicati profili attinenti alle libertà individuali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) svolge talune considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, espressamente richiamata dal relatore Mugnai, la quale ha determinato un evidente vuoto normativo nell'ordinamento processuale penale. Al riguardo sottolinea poi che al fine di colmare tale lacuna legislativa, è stato presentato il disegno di legge n. 580, il quale riproduce peraltro un disegno di legge governativo già esaminato nel corso della passata legislatura. Tenendo conto delle evidenti connessioni fra il suddetto disegno di legge e i provvedimenti in esame, invita la Presidenza a valutare l'opportunità di procedere ad una trattazione congiunta dei medesimi.

Il senatore BERSELLI (*PdL*), presidente della 2^a Commissione, fa presente che tale provvedimento risulta attualmente assegnato alla sola Commissione giustizia, sarebbe pertanto necessario sollevare la questione

di competenza e richiederne alla Presidenza del Senato la riassegnazione alle Commissioni riunite. Ritiene tuttavia che si possa ottenere il medesimo risultato attraverso la presentazione di puntuali emendamenti ai disegni di legge in esame, volti ad inserire nel testo le più opportune modifiche al codice di procedura penale necessarie per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici.

Il senatore CASSON (*PD*), nel prendere atto della delicatezza anche sul piano della costituzionalità della questione testè affrontata, condivide la soluzione prospettata da ultimo dal presidente Berselli.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 643, recante norme sull'introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico e la legge quadro per la creazione della banca dati di DNA, il quale riproduce i contenuti dell'analogo disegno di legge n. 1886 presentato nella scorsa legislatura dai senatori Del Pennino, Biondi e Ziccone. Fa presente che la predisposizione di una normativa volta a introdurre l'esame coattivo del materiale biologico è un momento prodromico indispensabile per la creazione di banche dati di DNA e, quindi, per la possibilità di ratifica del Trattato di Prum.

Rileva peraltro come la tematica del prelievo coattivo di materiale biologico debba essere trattata nel rigoroso rispetto dei limiti posti dall'articolo 13 della Carta costituzionale a tutela della libertà personale, per cui qualsiasi restrizione della stessa è ammessa per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge, mentre è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.

Fa notare che il disegno di legge a propria firma individua quale idonea modalità di prelievo coattivo quella della puntura digitale, che ha la caratteristica di presentare un basso livello di invasività.

Preannuncia pertanto la presentazione d'una proposta emendativa che riproduca i contenuti del proprio disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 luglio 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
CURSI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico e che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzare tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente CURSI avverte altresì che di tale procedura verrà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende il seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 9 luglio scorso, dal Ministro dello sviluppo economico sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

Intervengono per porre alcuni quesiti al Ministro i deputati VIGNALI (*PdL*), COLANINNO (*PD*), Anna Teresa FORMISANO (*UdC*), nonché i senatori TOMASELLI (*PD*) e GARRAFFA (*PD*).

Il ministro SCAJOLA svolge la propria replica rispondendo ai quesiti posti nel corso dell'intero dibattito.

Richiedono ulteriori precisazioni il senatore BUBBICO (*PD*) e i deputati TORAZZI (*LNP*), VERSACE (*PdL*), ABRIGNANI (*PdL*), PORTAS (*PD*) e COLANINNO (*PD*).

Dopo che il ministro SCAJOLA ha fornito i richiesti chiarimenti, il presidente CURSI lo ringrazia e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

29^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Continua la discussione generale.

La senatrice INCOSTANTE (PD) manifesta preoccupazione per la riduzione di risorse al comparto delle forze dell'ordine, che contraddice le dichiarazioni del Governo e della maggioranza sulla priorità della questione sicurezza. Inoltre, numerose disposizioni del provvedimento scoraggiano l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro soprattutto nel Mezzogiorno.

La senatrice BASTICO (PD) ricorda la riduzione delle risorse destinate agli enti locali e sottolinea l'ulteriore aggravio, in particolare per i comuni, che si determinerà in conseguenza dei tagli nei settori della sanità e della scuola. Inoltre, la drastica compressione del fondo per il funzionamento delle comunità montane – che si aggiunge alla razionalizzazione già operata con la legge finanziaria per il 2008 – determinerà, a suo avviso, gravi difficoltà per la redazione dei bilanci per il 2009 e il dissesto

di quegli enti con ricadute negative ancora una volta sulle amministrazioni locali e sui cittadini che vivono in zone di montagna.

Rileva poi un'attitudine pregiudiziale e vessatoria del Governo nei confronti del pubblico impiego. In particolare, la soppressione del fondo di incentivazione contraddice l'intento di introdurre meccanismi di premiazione del merito, mentre appaiono del tutto insufficienti le risorse per il rinnovo contrattuale. Inoltre, la manovra economica si concentra su misure simboliche di penalizzazione dei pubblici dipendenti, che a suo avviso sono ingestibili e inefficaci ai fini di una vera riforma del pubblico impiego.

Quanto alla revisione della disciplina per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'articolo 23-*bis* costituisce un regresso nel processo di liberalizzazione avviato nella scorsa legislatura, introducendo deroghe eccessivamente generiche, senza sostanziali contrappesi, all'obbligo di procedere attraverso gara pubblica.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che la riduzione delle risorse per le comunità montane colpisca, tra l'altro, la tutela degli usi civici consuetudinari conservati dalle popolazioni della montagna. Si sofferma, quindi, sulle conseguenze negative sul sistema dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica che derivano, tra l'altro, dalla trasformazione delle università in fondazioni private e dalla drastica contrazione del rapporto tra studenti e docenti con conseguente blocco del *turnover*. Inoltre, a suo avviso, l'indiscriminata introduzione dei finanziamenti privati nelle università potrebbe condizionare i percorsi didattici e favorire l'interesse alla liquidazione e alienazione di importanti patrimoni di proprietà degli atenei.

Si passa quindi alla votazione del parere favorevole proposto dal relatore.

Il senatore VITALI (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore e ribadisce le considerazioni contenute nel parere contrario da lui presentato insieme ad altri senatori. Prende atto della correzione che il Governo intende apportare all'articolo 60, limitando all'esercizio 2009 la facoltà di rimodulare le autorizzazioni di spesa con decreto ministeriale, ma osserva che tale modifica non risolve i dubbi di costituzionalità. Inoltre, apprende con soddisfazione la preannunciata modifica dell'articolo 21, in modo da eliminare un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Infine, ricorda le obiezioni sulla trasformazione delle università in fondazioni private, sui tagli di risorse nel comparto delle forze dell'ordine, sulla compressione dell'autonomia degli enti locali, sulle norme vessatorie dei dipendenti pubblici e sull'arretramento nel percorso di liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore. Il parere proposto

dal senatore Bianco e da altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, risulta quindi precluso.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per esaminare la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 735-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), già approvato dal Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(265-693-730-734-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D'Alia; Bricolo ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore BIANCO (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. All'articolo 2 (composizione della Commissione) la nuova formulazione rimette ai componenti della Commissione l'onere di dichiarare alla presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel cosiddetto codice etico approvato dalla Commissione antimafia nella scorsa legislatura. All'articolo 4, ai fini dell'opponibilità del segreto di Stato, il testo approvato dalla Camera dei deputati fa espresso rinvio alla legge 3 agosto 2007, n. 124, di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e di disciplina del segreto di Stato.

Ritiene che, per quanto riguarda l'articolo 2 fosse preferibile il testo già approvato dal Senato, in base al quale i presidenti delle Camere nell'esercizio del potere di nomina, avrebbero dovuto tener conto – tra l'altro – del «codice etico» e ricorda che su quella soluzione si era determinato un consenso generale. Tuttavia, tenuto conto che è necessario costituire tempestivamente la Commissione come segnale del Parlamento nella lotta alla criminalità organizzata, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti presentati – tra i quali vi sono proposte condivisibili – per evitare un'ulteriore lettura dell'altro ramo del Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) giudica opportuna la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 4: infatti l'esplicito richiamo alla legge di riforma del segreto di Stato, n. 124 del 2007, consente di escludere l'opponibilità del segreto di Stato per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Al contrario, giudica superficiale e contraddittoria la nuova formulazione dell'articolo 2: infatti si abbandona la formulazione equilibrata introdotta dal Senato che aveva, a suo avviso, una chiara copertura costituzionale, senza introdurre una effettiva sanzione per l'ipotesi in cui il parlamentare si trovi in una delle condizioni critiche previste dal «codice etico».

In ogni caso, anch'egli ritiene preferibile procedere all'approvazione definitiva, pur apprezzando le proposte di modifica avanzate dai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ritiene che il testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati indebolisca la funzione della Commissione antimafia. Tuttavia, sebbene alcuni emendamenti presentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori siano apprezzabili, anch'egli ritiene opportuno procedere tempestivamente all'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il senatore PASTORE (*PdL*) manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e ritiene opportuno approvare il testo, non solo per ragioni di urgenza, ma anche perché risulta migliorato nel merito.

Il senatore PARDI (*IdV*) sottolinea la contrarietà del suo Gruppo alla nuova formulazione dell'articolo 2: la soluzione scelta dalla Camera dei deputati che si rimette alla sensibilità del parlamentare ai fini di un'eventuale rinuncia per motivi etici, non è condivisibile. Tuttavia, seppure nell'imbarazzo e nella sofferenza di fronte a tale modifica, accoglie l'invito del relatore e ritira gli emendamenti da lui presentanti insieme ad altri senatori del Gruppo.

Il relatore BIANCO (*PD*) ringrazia il senatore Pardi, le cui perplessità sono generalmente condivise. In proposito, ricorda che la Commissione giustizia ha espresso parere contrario sulla formulazione dell'articolo 2 approvata dalla Camera dei deputati, giudicando preferibile il testo a suo tempo deliberato dal Senato.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia la Commissione per la tempestività con cui procede all'approvazione del disegno di legge istitutivo della Commissione antimafia e sottolinea la necessità per il Governo di interloquire al più presto con quell'organo parlamentare.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) condivide la necessità, sottolineata dal relatore, di preferire una rapida approvazione del disegno di legge a un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ringrazia quindi il senatore Pardi per il ritiro degli emendamenti e auspica la tempestiva costituzione della Commissione antimafia.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti, riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pubblicati in allegato, sono stati ritirati dai proponenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni la Commissione approva gli articoli 2 e 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ribadendo le perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati su cui ha espresso un giudizio negativo anche la Commissione giustizia del Senato.

Il senatore PARDI (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione per le ragioni esposte nel dibattito.

Il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, viene posto in votazione ed è approvato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 847 E N. 746 IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO

Il presidente VIZZINI ricorda che per la seduta pomeridiana di oggi, convocata alle ore 14, è previsto il seguito della discussione generale sui disegni di legge in titolo, nella quale sono iscritti a parlare i senatori Saltamartini, Pardi, De Sena, Adamo, Malan, Vitali, Mauro Maria Marino, Nerozzi e Treu. Avverte, inoltre, che sarà presente il Ministro per l'amministrazione pubblica e l'innovazione.

La senatrice ADAMO (*PD*) e il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) preannunciano che si riservano di intervenire in una seduta successiva, a causa di impegni concomitanti in altre Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che ci sarà comunque un'altra seduta dedicata alla discussione generale.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la prevista seduta della Sottocommissione per i pareri, convocata alle ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

30^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro-pubblico

(746) ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Continua la discussione generale.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che l'obiettivo di una convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato si presta a interpretazioni non univoche, mentre l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di nominare i componenti dell'organo centrale per la definizione dei sistemi di valutazione, a suo avviso perpetui una inopportuna concentrazione di prerogative; in senso analogo, esprime

perplessità sull'ampliamento dei poteri disciplinari assegnati ai dirigenti. In proposito, invita a considerare le insidie attuative che possono celarsi dietro meccanismi premiali eccessivamente generici.

Infine, esprime dubbi sulla possibilità di individuare nel concreto un danno per l'immagine della pubblica amministrazione, che sembra riferirsi a una concezione solo apparente dell'efficienza.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di favorire la partecipazione dei dipendenti pubblici al progetto di riforma, tenendo conto che tradizionalmente il pubblico impiego è stato utilizzato anche in funzione di ammortizzatore sociale, penalizzando la crescita della professionalità dei dipendenti.

Commentando le disposizioni del disegno di legge n. 847, osserva che la riforma della pubblica amministrazione dovrebbe coinvolgere anche i settori per i quali è stata esclusa la contrattualizzazione (forze dell'ordine, forze armate, avvocatura dello Stato e magistrati). In particolare, si dovrebbe rafforzare il rapporto tra motivazione e responsabilità dei pubblici dipendenti e concentrare l'attenzione su alcuni fattori critici: l'orario di lavoro, che dovrebbe essere reso omogeneo per tutta la pubblica amministrazione; una maggiore flessibilità e mobilità del personale pubblico all'interno e tra i comparti in modo da consentire una più efficace gestione delle risorse; una valutazione efficace anche dei dirigenti pubblici con l'eventuale reintroduzione dei rapporti informativi; l'adozione di meccanismi premiali per i più meritevoli; infine, l'attuazione integrale dell'articolo 39 della Costituzione, che prevede la stipula di contratti collettivi con efficacia *erga omnes* attraverso l'intervento di una delegazione unitaria delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Sollecita anche una maggiore attenzione alla omogeneità delle retribuzioni nella pubblica amministrazione, evitando progressioni in carriera non basate su una selezione concorsuale.

Infine, rivolgendosi al ministro Brunetta, chiede di indicare quale sia la quantità congrua di dipendenti pubblici per un ottimale funzionamento dell'Amministrazione.

Il senatore DE SENA (*PD*) giudica apprezzabile l'iniziativa riformatrice del Governo. Essa dovrebbe preoccuparsi di correggere la generale inaffidabilità della pubblica amministrazione, soprattutto nelle regioni in cui è più invasiva la presenza della criminalità organizzata. Il disegno riformatore dovrebbe prestare attenzione alle esigenze del cittadino contribuente e rafforzare la responsabilità e la consapevolezza della dirigenza, che spesso assume atteggiamenti arroganti e autoreferenziali. A tale riguardo, osserva che le disfunzioni della pubblica amministrazione sono state favorite anche dai comportamenti politici, che spesso hanno favorito le rendite di posizione e determinato una situazione paradossale, per cui la pubblica amministrazione talvolta non rispetta la legalità.

Nel merito del disegno di legge n. 847, sottolinea l'opportunità di istituire un organo collegiale per la valutazione, la cui autorevolezza, a

suo avviso, non sarebbe compatibile con una composizione basata sulla partecipazione a titolo gratuito di funzionari della pubblica amministrazione.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ritiene che le proposte condivisibili contenute nel disegno di legge n. 847 siano smentite dai recenti provvedimenti assunti dal Governo, in particolare da alcune disposizioni del decreto-legge n. 112, segnatamente le misure vessatorie che colpiscono indiscriminatamente i pubblici dipendenti e le riduzioni di risorse disposte con modalità non selettive, che ignorano la complessità e la diversità dei comparti della pubblica amministrazione; inoltre, non sono previste iniziative nei confronti dei dirigenti che hanno causato il fallimento di alcuni settori della pubblica amministrazione, come quello delle poste.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 847, esprimendo dissenso sull'ipotesi di rilegificare la regolazione di alcuni comparti, che potrebbe determinare nuovamente una commistione fra la politica e la pubblica amministrazione.

Interviene quindi il ministro BRUNETTA. Riservandosi di fornire risposte in dettaglio nella replica al termine della discussione generale, egli conferma la volontà del Governo di favorire una convergenza tra maggioranza e opposizione sulla riforma della pubblica amministrazione, analogamente a quanto auspicato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini di una partecipazione degli enti territoriali.

Commentando l'intervento del senatore Nerozzi, osserva che la riduzione di risorse con modalità non selettive è giustificata anche dallo stato in cui versa la pubblica amministrazione, dove non è facile differenziare né introdurre misure per premiare i comportamenti virtuosi e penalizzare le anomalie. In proposito, ritiene che l'attuazione del federalismo fiscale rappresenti un'occasione per elevare il livello di responsabilità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che vi sono elementi di fallimento sia negli ambiti soggetti alla disciplina legislativa sia in quelli regolati dai contratti, per cui è opportuno introdurre flessibilità e mobilità nel confine fra quei due regimi: in tale prospettiva, ritiene che il progetto di una grande riforma della pubblica amministrazione suggerisca il ricorso anche a strumenti inediti.

Sottolinea quindi l'utilità di rivedere le modalità di attribuzione degli incentivi, anche sulla base dei risultati, e assume l'impegno a estendere il principio della valutazione del merito anche ai livelli dirigenziali più alti.

Infine, precisa che la riforma ha lo scopo primario di tutelare la dignità della grande maggioranza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore TREU (*PD*) condivide l'opinione che l'esperienza della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego non abbia prodotto i risultati attesi: di qui la riproposizione del tema con l'iniziativa legislativa da lui presentata insieme al senatore Ichino e ad altri senatori (A.S.

746). In particolare, sottolinea l'esigenza di strumenti di misurazione e valutazione del lavoro pubblico, attraverso l'istituzione di una autorità indipendente dal potere politico. Inoltre, è importante aumentare il grado di trasparenza e preservare le competenze dirigenziali dall'invadenza della contrattazione collettiva, rafforzando l'autonomia dei dirigenti pubblici sia nei confronti della politica sia rispetto alle organizzazioni sindacali. In proposito, anziché ipotizzare la rilegificazione di alcuni settori, ritiene preferibile ricorrere al principio di responsabilità finanziaria dei dirigenti.

Infine, osserva che la convergenza di maggioranza e opposizione sui principi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione trova un ostacolo nelle misure contenute nei recenti provvedimenti economici del Governo che, a suo giudizio, operano in senso contrario.

Il PRESIDENTE ricorda che nella discussione generale sono ancora iscritti a parlare la senatrice Marilena Adamo e i senatori Malan, Vitali e Mauro Maria Marino e propone di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, ipotizzando che nella settimana in cui riprenderanno i lavori delle Commissioni sia compiuto il ciclo delle audizioni informali e conclusa la discussione generale, mentre alla ripresa delle sedute dell'Assemblea si svolgano le repliche, considerando in quell'occasione anche un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 847, da assumere quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 316
(NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE)*

Il PRESIDENTE informa che è stato risolto il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, recante «Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (Atto Senato 316), già deferito alle Commissioni riunite 5^a e 6^a. Nonostante una prassi consolidata, che non conosce in Senato precedenti di assegnazione, per procedure legislative, a più di due Commissioni riunite, e nella considerazione che il federalismo fiscale costituisca elemento qualificante della nuova ripartizione tra i poteri dello Stato e gli enti territoriali definita dal Titolo V della Costituzione, il Presidente del Senato ha rivalutato l'intera questione e deferito il disegno di legge alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 265-693-730-734-B**

Art. 2.

2.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «I componenti» fino a: «se nei loro» con le seguenti: «Della Commissione non può far parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale e di cui ai titoli II e III del libro secondo del codice penale. Le stesse limitazioni valgono per i parlamentari che assistono legalmente ovvero prestano la loro consulenza professionale, a qualsiasi titolo, a soggetti sottoposti a tali procedimenti. Della Commissione non può far parte altresì alcun componente che entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina che abbia omesso di presentare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei propri confronti».

2.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «I componenti della Commissione dichiarano» con le seguenti: «La nomina è subordinata alla presentazione da parte dei componenti designati della dichiarazione».

2.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate» con le seguenti: «, nonché delle indicazioni contenute».

2.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «I componenti della Commissione» inserire le seguenti: «, a pena di decadenza in caso di falsa od omessa dichiarazione».

2.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «appartenenza» aggiungere le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, improrogabilmente entro 7 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.».

Art. 4.**4.1**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo la parola: «opposto» inserire le seguenti: «il segreto di Stato o».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

12^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(937) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) informa che è pervenuto il parere non ostativo con presupposto della Commissione programmazione economica, bilancio, chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui profili di copertura finanziaria.

Il Presidente, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) fa presente come la tematica dell'identificazione dei soggetti appartenenti alla popolazione Rom soggiornanti sul territorio nazionale rivesta particolare rilevanza per le competenze della Commissione. Richiama le rassicurazioni fornite dal ministro Frattini circa la correttezza e legittimità dell'operato del Governo in materia nel corso dell'esposizione delle linee programmatiche del Dicastero nella seduta

congiunta delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati del 23 luglio scorso; osserva, tuttavia, come in sede comunitaria siano stati avanzati da più parti rilievi critici nei confronti dell'Italia. A tale proposito, ricorda la posizione assunta dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Hammarberg a seguito della visita in Italia del giugno scorso e la mozione approvata dal Parlamento europeo con una larga maggioranza, comprensiva anche di alcuni voti di astensione di componenti del Partito popolare europeo.

Sottolinea pertanto come il forte impegno professato dal Governo italiano sul fronte della tutela dei diritti umani rischi di risultare sconfessato dalle valutazioni espresse dal Consiglio d'Europa relativamente alla gestione a livello nazionale degli insediamenti Rom, con una compromissione del prestigio italiano in campo internazionale.

Auspica quindi che la Commissione adotti idonee iniziative sia a livello informativo nei confronti del Governo, sia sul piano della disciplina normativa. Del resto, il fenomeno delle migrazioni e dei movimenti di popolazioni costituisce un tema di primaria importanza della politica estera italiana.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) osserva come, ferma restando la rilevanza del tema richiamato dal senatore Livi Bacci, non sia questa la sede opportuna per la trattazione dello stesso.

Il senatore MARCENARO (*PD*) prende atto del rilievo del senatore Bettamio e, tuttavia, fa presente come la tematica del trattamento della popolazione Rom in Italia posta all'attenzione della Commissione da parte del senatore Livi Bacci risulti non solo rilevante, ma anche sicuramente attinente alle problematiche di politica estera, al di là di polemiche politiche pretestuose.

Il presidente DINI condivide l'importanza della problematica sottoposta all'attenzione della Commissione da parte del senatore Livi Bacci. Fa peraltro presente come il tema del trattamento della popolazione Rom si inserisca in un contesto più ampio che coinvolge profili anche di ordine pubblico. Reputa pertanto opportuno valutare in quali sedi nel prossimo futuro il Governo dovrà essere chiamato a riferire al Parlamento sul punto.

Avverte infine che è a disposizione dei senatori la relazione sulla missione a Parigi svoltasi dal 21 al 22 luglio scorsi, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni esteri dei parlamenti dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 10,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

34^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era terminata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 50 incluso. Comunica che si procederà all'illustrazione, all'espressione dei pareri e quindi alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli dal 51 al 59.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 51.1, volto a rendere più efficace il meccanismo della notificazione degli atti giudiziari per via telematica. Nel condividere il principio contenuto nell'articolo 51, ritiene infatti che le modalità ivi previste non siano sufficientemente chiare e che occorra verificare la reale funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, nella prospettiva di assicurare certezza e speditezza.

Il senatore MORANDO (*PD*) dà conto dell'emendamento 51.2, ispirato alle medesime finalità dell'emendamento 51.1, nell'ottica di accele-

rare ulteriormente il processo di modernizzazione dell'amministrazione. La proposta emendativa mira infatti ad imporre agli avvocati una organizzazione corrispondente all'adozione del processo telematico, onde rendere effettiva e capillare tale innovazione. Reputa poi che dette misure, a differenza dei tagli lineari, migliorino realmente la *performance* delle pubbliche amministrazioni senza costi aggiuntivi, riducendo gli oneri connessi alla circolazione delle informazioni.

L'emendamento 51.01.1 si dà per illustrato.

Sull'emendamento 51.0.2 prende la parola il senatore LUMIA, il quale fa presente che esso è finalizzato a garantire la gestione sicura del processo telematico mediante l'allocazione di tutte le attrezzature informatiche in apposite sale.

L'emendamento 53.1 si dà per illustrato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dà conto dell'emendamento 54.1 che ha lo scopo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 54 in quanto esso non affronta in maniera adeguata la questione della lentezza del processo amministrativo. In proposito ritiene necessario un intervento radicale e incisivo, al contrario di ciò che propone l'articolo 50, che a suo giudizio è assolutamente inefficace.

Gli emendamenti 54.2, 54.3, 54.4 si danno per illustrati.

Prende la parola il senatore LUSI (*PD*) per illustrare l'emendamento 54.5 che sopprime il comma 3 dell'articolo 54. Reputa infatti anomalo il meccanismo previsto dall'articolo 54, secondo cui si attribuisce al presidente del Consiglio di Stato il potere di indicare quante e quali sezioni svolgono funzioni consultive o giurisdizionali, nonché di designare al contempo i membri dell'adunanza plenaria. Detta norma lede a suo giudizio il principio della certezza del diritto e del giudice naturale poiché consente una eccessiva mobilità nell'utilizzo delle funzioni del Consiglio di Stato concentrando tutti i poteri nelle mani di un unico soggetto. L'articolo 54 provoca quindi a suo avviso un *vulnus* nel sistema costituzionale in quanto affida alla discrezionalità soggettiva del presidente la determinazione dei compiti e delle funzioni dell'organo, senza alcun vincolo di carattere normativo. Ritiene peraltro che le proposte dell'Esecutivo in materia di giustizia siano prive di un'idea organica ma testimonino, a loro volta, un disegno assolutamente discrezionale.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 55.1, interamente soppressivo dell'articolo 55, in quanto quest'ultimo rischia di produrre un effetto – a suo giudizio – gratuito di sanatoria nei confronti degli evasori. L'attribuzione agli uffici di dichiarare estinto un processo in seguito ad una mera attività omissiva, costituisce infatti un potenziale condono, asso-

lutamente pericoloso in quanto legato all'arbitrio, come dimostra la mancanza di un obbligo di motivazione.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha illustrato brevemente le finalità dell'emendamento 55.0.1, l'emendamento 57.1 si dà per illustrato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'emendamento 57.2 è inammissibile, mentre l'emendamento 57.3 si dà per illustrato.

Sull'emendamento 58.1 interviene il senatore Nicola ROSSI il quale ritiene indispensabile stabilire un termine entro cui gli enti locali devono predisporre l'elenco dei beni oggetto di valorizzazione, nonché precise norme in caso di inadempienza, altrimenti l'articolo 58 rischia di essere inefficace.

Gli emendamenti 58.2, 58.3, 58.4, 58.5 e 58.6 si danno per illustrati, mentre l'emendamento 58.7 è inammissibile. L'emendamento 59.1 si dà per illustrato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli da 51 a 59.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 51 a 59 in quanto ritiene che, pur apprezzando le finalità sottese alle proposte emendative illustrate, le disposizioni contenute nel provvedimento offrano già soluzioni adeguate per fronteggiare la lentezza delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento 51.1, posto ai voti, non è approvato.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 51.2 interviene il senatore MORANDO (*PD*), il quale, nel raccomandarne l'approvazione ribadisce che la disposizione è volta ad incentivare il processo di modernizzazione dell'amministrazione ed infatti si tratta di una proposta emendativa aggiuntiva.

Posto ai voti, l'emendamento 51.2 non è approvato.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 53.1, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4 e 54.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 55.1 prende la parola il senatore LEGNINI (*PD*), il quale richiama l'attenzione sull'inefficacia dell'articolo 55, al quale non è stato dedicato ampio spazio. La norma infatti rischia a suo giudizio di far dipendere dalla casualità e dall'inerzia la rinuncia a pretese erariali nei confronti dei contribuenti, per cui occorre la soppressione.

Posto ai voti, l'emendamento 55.1 non è approvato.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 55.0.1, 57.1 e 57.3.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 58.1, atteso che esso impone precise condizioni agli enti locali affinché essi adempiano agli obblighi previsti dalla legge.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 58.1 in quanto, pur condividendone la prima parte relativa alla previsione del termine per adempiere, dissente dalla seconda parte, poiché rischia di rendere automatica la dismissione dei beni immobili provocando ulteriori danni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 58.1 interviene il senatore MORANDO (*PD*), il quale rammenta anzitutto che nei programmi elettorali delle due principali coalizioni si attribuiva un notevole ruolo alle politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico, che include i beni dell'Amministrazione centrale e di quella periferica. Fa presente infatti che il valore del patrimonio italiano potrebbe consentire la riduzione dell'ingente debito pubblico, liberando risorse per altre finalità. Precisa peraltro che detto processo incontra difficoltà tanto di tipo cognitivo, legate alla stima precisa del patrimonio, quanto di tipo organizzativo, poiché occorre accomunare l'Amministrazione centrale e quelle locali in un'unica strategia di valorizzazione. Pur riconoscendo che l'articolo 58 mira a risolvere alcuni problemi, reputa che esso sia privo di effetti se non è accompagnato da un termine e dei vincoli per sopperire ad eventuali inadempienze, che contrastano a suo avviso con l'interesse generale.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore MORANDO (*PD*), sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 58.1 e 58.2, che risultano respinti dalla Commissione.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 58.3, 58.4, 58.5, 58.6 e 59.1.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre nuovi emendamenti a firma del relatore, il 20.1000 il 21.1000 e l'82.1000. Comunica altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 60.1000 (testo 2), in

sostituzione di quello precedentemente presentato. Propone dunque di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VEGAS dà conto dell'emendamento 60.1000 (testo 2) volto a stabilire ulteriori cautele sulla natura sperimentale, per l'anno 2009 delle variazioni delle missioni.

Il relatore FLERES (*PdL*), nel dare per illustrati gli emendamenti 20.1000 e 82.1000, si sofferma sull'emendamento 21.1000 finalizzato a circoscrivere la portata della norma.

Il senatore LUSI (*PD*) nega il carattere innovativo dell'emendamento 21.1000, in quanto esso riproduce sostanzialmente i contenuti delle norme precedenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 60, al fine di una trattazione unitaria che ricomprenda altresì la proposta del Governo presentata in un testo 2 ed i relativi subemendamenti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra la proposta 61.6, rilevando come il comma 20 della disposizione del decreto-legge in materia di *ticket* sanitario ponga profili problematici sulla copertura finanziaria, posto che l'onere viene previsto per un notevole importo a carico delle Regioni già gravate sul piano della spesa sanitaria. La proposta emendativa propone quindi una diversa copertura mediante un inasprimento della cosiddetta *Robin tax*.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra le proposte 61.9, 61.10 e 61.11, rilevando la necessità di ripristinare le dotazioni del fondo per i beni confiscati, sottolineando la grave situazione che interessa altresì il fondo per la legalità e che rischia di danneggiare la situazione dei parenti delle vittime della mafia. E' necessario dunque rivedere gli interventi normativi in materia attribuendo priorità a tale tema.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 61.13 volto a sopprimere il comma 25 dell'articolo 61 e dunque a ripristinare il fondo per la legalità che mira a sostenere progetti per il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree più interessate da fenomeni di criminalità organizzata.

Dopo che i restanti emendamenti all'articolo 61, nonché i relativi emendamenti aggiuntivi e gli emendamenti riferiti all'articolo 62 si danno

per illustrati, si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante di Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 61 e all'articolo 62, precisando, in relazione al tema sollevato dal senatore LUMIA (*PD*), l'opportunità di una attenta verifica della normativa nell'ambito della quale gli interventi dettati dal decreto costituiscono comunque un primo momento di un percorso per la conferma dell'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al Relatore, precisando che le disposizioni abrogate non determinano effetti pregiudizievole sui parenti e sulle vittime delle mafie, concordando comunque con il relatore sull'opportunità di una complessiva verifica della normativa in materia; conferma altresì l'importanza dell'intervento adottato dal Governo in materia di *ticket* sanitario.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 61.1 a 61.4.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 61.5 alla quale chiede di aggiungere la firma, sottolineando l'importanza di sviluppare l'attività investigativa al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata.

Posto ai voti l'emendamento 61.5 viene respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 61.6, rilevando la necessità di una misura di partecipazione ai costi in materia sanitaria che sappia distinguere tra le diverse realtà e non preveda misure indistinte di scarsa efficacia. Sottolinea dunque la necessità di un intervento organico in materia.

Posta ai voti la proposta 61.6 risulta respinta, così come le proposte 61.7 e 61.8.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulle proposte 61.9, 61.10 e 61.11, ricordando la rilevanza della questione di tutelare le vittime della mafia, nonché l'opportunità di prevedere una apposita agenzia per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati, superando l'attribuzione di funzioni attualmente in capo al demanio.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 61.10 a 61.13 nonché la proposta 61.0.1 e gli emendamenti 62.1 e 62.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 63 e all'articolo 63-*bis*, nonché ai relativi emendamenti aggiuntivi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra le proposte 63.1 e 63.2 in materia di missioni dell'Italia all'estero, volte a prevedere che il Ministro della difesa riferisca alle Commissioni parlamentari interessate.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 63.7 volta a prevedere la realizzazione dell'opera ferroviaria di collegamento tra la regione Abruzzo e la città di Roma, di cui sottolinea il carattere prioritario ai fini dell'ammodernamento infrastrutturale delle aree interessate. Invita dunque la maggioranza ed il Governo a porre particolare attenzione sulla proposta emendativa in questione valutando l'urgenza dell'opera.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra la proposta 63.13 volta a dare seguito alla decisione assunta dall'INAIL in ordine alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra la proposta 63.17 volta all'esclusione del personale militare e delle forze di polizia dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 69 del decreto, nonché la proposta 63.29 tesa a sostenere gli agricoltori della regione Sicilia in relazione ai danni provocati sulla produzione vinicola dalla malattia connessa alla peronospora. Sottolinea a riguardo l'importanza che siano ripristinati i relativi stanziamenti, non risultando sufficienti meri ordini del giorno.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 63.22, in materia di sostegno al trasporto pubblico locale, nonché l'emendamento 63-*bis*.0.1, che reca interventi di sostegno ai pensionati e la proposta 63-*bis*.0.8 volta ad adeguare la quota detraibile in relazione ai figli a carico.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del GOVERNO per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 63 e all'articolo 63-*bis* nonché sui relativi emendamenti aggiuntivi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Con separate votazione sono respinte le proposte dal 63.1 a 63.6.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 63.7, raccomandandone l'approvazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale su richiesta del senatore Legnini, la proposta 63.7 posta ai voti risulta quindi respinta.

Risultano respinte le proposte da 63.8 a 63.29, nonché le proposte 63.0.1 e 63.0.2.

Posti separatamente ai voti sono respinte le proposte da 63-bis.0.1 a 63-bis.0.5.

Il senatore MERCATALI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 63-bis.0.6, volta ad aumentare la somma deducibile in relazione al mutuo per la prima casa.

Verificata la presenza del prescritto numero legale su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), la proposta 63-bis.0.6 posta ai voti risulta respinta.

Risultano altresì respinte le proposte da 63-bis.0.7 a 63-bis.0.10, mentre la proposta 63-bis.0.11 è stata dichiarata inammissibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ODIERNA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che è altresì convocata una Sottocommissione per i pareri al termine della seduta plenaria pomeridiana, per l'esame del disegno di legge n. 735-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

35^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64; dichiara quindi inammissibili le seguenti proposte emendative, relativamente agli emendamenti riferiti fino all'articolo 83: 64.2, 64.29, 68.3, 71.2, 71.3, 71.13, 71.14, 72.1, 72.2, 72.4, 72.6, 72.7, 72.10, 72.15, 74.2, 74.5, 77-bis.1, 77-bis.7, 77-ter.1, 78.0.1, 83.2, 83.0.1.

La senatrice CARLONI (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti 64.1 e 64.4, esprimendo alcune considerazioni critiche in ordine al disegno di revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo della scuola avuto di mira dal Governo. In particolare, rileva in termini negativi che la linea di intervento contenuta nell'articolo 64 assume a riferimento un sistema scolastico prigioniero di una logica meramente burocratica e incapace di valorizzare la qualità dell'insegnamento e della formazione degli alunni, disattendendo anche rilevanti parametri costituzionali relativi al principio di pieno sviluppo della personalità umana.

Rammenta, quindi, come il sistema scolastico italiano si sia sempre caratterizzato per la qualità del servizio reso agli alunni e per il pluralismo dell'attività didattica, nella prospettiva di integrare anche gli studenti provenienti da aree extraeuropee oppure diversamente abili.

Il tenore delle misure proposte dal Governo si contrassegna negativamente per una indiscriminata riduzione delle dotazioni organiche del personale docente, adducendo a giustificazione di tale scelta il raggiungimento dell'obiettivo di avvicinare il rapporto alunni/docente alla media europea: al contrario, l'oratrice ravvisa l'esigenza di un approccio maggiormente organico e razionale, che, pur nel perseguimento di condivisibili economie di spesa, sia comunque in grado di orientare tali decisioni secondo criteri selettivi e mirati.

Sottolineando in termini critici l'atteggiamento generale tenuto dal Governo nei confronti dell'organizzazione scolastica, richiama i contenuti dell'intervento svolto in sede di discussione generale dalla senatrice Maria Pia Garavaglia riguardo all'introduzione, con la manovra all'esame del Parlamento, di modalità alternative di fruizione dei libri di testo scolastici che non sembrano assolutamente adeguate rispetto all'obiettivo di conseguire una riduzione della spesa per i soggetti interessati.

Nel rilevare che l'intervento della senatrice Carloni ha enucleato le ragioni di merito che motivano la contrarietà del Gruppo parlamentare del Partito democratico ai contenuti dell'articolo 64, il senatore LEGNINI (PD) illustra l'emendamento 64.3, dichiarandosi, in linea di principio, non aprioristicamente contrario all'obiettivo del contenimento della spesa nell'ambito del settore del pubblico impiego, alla cui realizzazione ritiene che possa utilmente contribuire anche il sistema scolastico.

In termini generali, non disconosce l'esigenza di una revisione del rapporto alunni/docente, ma osserva che il modello operativo assunto dal Governo non risulta assolutamente efficace rispetto al perseguimento di tale finalità, prospettando una riduzione indiscriminata e puramente quantitativa delle risorse relative al settore scolastico.

Esprime quindi il timore che le misure proposte determineranno pesanti effetti negativi sui comuni di minori dimensioni, nei quali non sia possibile realizzare l'incremento percentuale del predetto rapporto. Valuta criticamente anche la decisione di affidare ai dirigenti scolastici la realizzazione del processo di razionalizzazione del sistema nel suo complesso, giudicando al riguardo improprio il richiamo alla figura della responsabilità dirigenziale.

Fa dunque presente che la stima delle economie di spesa correlate all'attuazione del disegno di riorganizzazione in questione prospetta un autentico smantellamento del sistema scolastico pubblico: al contrario, avrebbe preferito l'elaborazione di un programma organico e razionale, capace di operare una riduzione selettiva anche delle dotazioni organiche del personale docente.

Il senatore LUMIA (PD) illustra congiuntamente le proposte 64.8 e 64.9, alle quali aggiunge la propria firma. L'obiettivo è quello di preservare i comuni di minori dimensioni dal rischio della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici ivi ubicati, in conseguenza dell'attuazione delle misure contenute nell'articolo 64. In generale, osserva criticamente

che la manovra del Governo appare ispirata alla logica di ridimensionare il modello di Stato sociale attualmente presente, rilevando altresì che il recupero di efficienza nella spesa pubblica non si consegue con l'introduzione di una indiscriminata riduzione delle risorse pubbliche che rischia di incidere negativamente sulla complessiva operatività del sistema e sulla qualità del servizio. In proposito, richiama, a titolo di esempio positivo, gli interventi puntuali e mirati adottati dal precedente Governo a sostegno della scuola.

In relazione all'emendamento 64.9, fa presente che esso mira a preservare le competenze normative attribuite alla regione Sicilia dalle norme statutarie, nella razionalizzazione del sistema scolastico regionale.

Il senatore MORANDO (*PD*), nell'illustrare le finalità dell'emendamento 64.23, sottolinea che esso si differenzia dallo spirito delle altre proposte presentate dalla propria parte politica, non ripudiando pregiudizialmente il presupposto dal quale muovono le misure introdotte dal Governo. Pur non disconoscendo, in termini astratti, il rilievo dell'ipotesi di prevedere che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, rimarca tuttavia l'incompletezza di tale approccio che richiede, a suo avviso, un intervento correttivo. Al riguardo, precisa che l'emendamento in illustrazione soddisfa l'esigenza di subordinare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione alla condizione che sia certificato il conseguimento, da parte degli interessati, di un adeguato livello di competenza, in esito alla frequenza del corso di formazione.

Svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, richiama i contenuti del dibattito effettuato con riferimento alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica. Sottolinea quindi il rilievo del lavoro di analisi compiuto da tale organismo sul rapporto tra alunni e docenti su base provinciale: esso ha evidenziato significative differenze, in termini percentuali, di tale indicatore, nell'ambito di aree territoriali sostanzialmente omogenee dal punto di vista sociale ed economico. Giudica quindi di estremo interesse le spiegazioni del fenomeno fornite dall'organismo ministeriale, a riprova della validità e utilità dell'approfondita attività di studio da esso condotta.

In relazione al disegno di riorganizzazione del sistema scolastico, esprime la propria preferenza per l'adozione di un sistema fondato sull'individuazione degli obiettivi e degli strumenti da adottare per il miglioramento e la razionalizzazione del servizio scolastico, anche valorizzando la responsabilità decisionale dei dirigenti e l'autonomia didattica degli istituti.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 64.

Si procede all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) si pronuncia in senso contrario a tutte le proposte presentate all'articolo 64, pur riconoscendo l'opportunità di un approfondimento sulla riforma dell'assetto ordinamentale della scuola pubblica, anche se ribadisce che in tale sede non vi sono spazi per condurre tale analisi.

Nell'associarsi al parere del relatore, il sottosegretario VEGAS precisa che, con le misure contenute nell'articolo 64, il Governo ha inteso porre rimedio ad una situazione di anomalia che interessa il sistema scolastico italiano: si tratta del crescente squilibrio del rapporto tra docenti e alunni, pur in presenza di un continuo decremento demografico. In proposito, conferma l'utilità dell'obiettivo di avvicinare alla media europea tale indicatore, nella prospettiva di una complessiva riqualificazione del servizio scolastico.

Ritiene, pertanto, infondati i timori riguardo alla complessiva tenuta del sistema, con particolare riferimento al livello dell'insegnamento e alla tutela delle esigenze degli alunni diversamente abili.

Per quanto concerne le problematiche relative ai comuni di minori dimensioni, invita a condurre tale analisi considerando anche ulteriori profili, quali la qualità e l'articolazione del servizio di trasporto locale. Ritiene di aver così motivato il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 64.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 64.

Con separate e distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti dal 64.1 al 64.22.

Nel preannunciare il voto favorevole alla proposta 64.23, il senatore MORANDO (*PD*) ritiene in parte condivisibili i rilievi svolti dal sottosegretario Vegas relativamente al conseguimento dell'obiettivo di allineare alla media europea il rapporto tra alunni e docenti della scuola italiana. Tuttavia, ribadisce il proprio giudizio critico in ordine alla mancanza di un complessivo disegno di riforma che tenga conto di obiettivi più specifici e della necessità di commisurare gli interventi proposti alle particolari esigenze delle singole realtà territoriali nelle quali hanno sede gli istituti scolastici, richiamando anche l'opportunità di favorire la responsabilizzazione dei dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta individuati.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 64.23, interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) per rivendicare la bontà delle scelte operate dal Governo con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 64 che risultano più funzionali a risolvere i problemi delle famiglie.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 64.23 a 64.31.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite agli articoli da 65 a 69.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 65.1, richiamando le ragioni della contrarietà della propria parte politica rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 65. Illustra poi la proposta 66.9 volta ad escludere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle norme sul *turn over*.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 65 a 69.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 65.1, rilevando come anche in questo caso i tagli orizzontali risultano uno strumento di risparmio inefficace. Sarebbe stato preferibile definire degli obiettivi di medio e lungo termine in concomitanza con l'adozione di misure organizzative volte a razionalizzare la spesa. Anche in questo caso, ricorda quanto sia stato prezioso il contributo informativo offerto dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica sulla revisione della spesa. Conclude rilevando come le norme del decreto-legge non consentano di adottare un modello organizzativo adeguato, né il conseguimento di risparmi effettivi.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 65.1 a 66.6.

Il senatore LUSI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto per invitare la Commissione ad accogliere la proposta 66.7.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 66.7 a 69.2

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 70 a 71, che sono date per illustrate.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte ed il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 70.1 a 71.16.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 72 e 73.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 72.3 che rende ancora più chiara la portata delle norme contenute nell'articolo 72. Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore FLERES (*PdL*) esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Ad esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 72.3 a 73.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 74, che sono dati per illustrati.

Dopo l'intervento del relatore FLERES (*PdL*), volto a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, prende la parola il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso conforme al relatore.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 74.1 a 74.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 76 a 77-*quater*.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra la proposta 76.7, lamentando che i tagli imposti dal centro-destra risultano inaccettabili per le comunità montane. La riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane rivolto prioritariamente a quelle che si trovano ad un'altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare premia alcune specifiche parti del paese che si trovano sull'arco alpino. Ritiene questa una inaccettabile e indebita penalizzazione per alcune realtà che forniscono servizi essenziali per la popolazione. Sarebbe stato preferibile ripartire il taglio in modo più equo su tutto il territorio nazionale. Illustra poi la proposta 77-*bis*.9 rilevando che il Governo dovrà comunque intervenire a compensare i comuni per la restituzione integrale delle risorse corrispondenti al mancato oggetto relativo all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

Dichiara poi di dichiarare l'emendamento 77-ter.6 per trasformarlo in ordine del giorno.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Dopo l'intervento del relatore FLERES (*PdL*), volto a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, prende la parola il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso conforme al relatore. Rileva poi che il patto di stabilità interno è impostato generalmente su tagli proporzionali alla spesa effettuata con una cadenza triennale. In questo caso il riferimento al saldo finanziario obiettivo è limitato all'anno 2007 per evitare problemi applicativi, secondo le indicazioni provenienti dal sistema delle autonomie. Fa presente, poi, che la novità introdotta con il provvedimento riguarda il fatto di aver previsto quattro tipologie diverse di comuni per consentire una differenziazione delle regole premiando i comportamenti più meritevoli. Grazie all'accordo con i sindacati ritiene che si è realizzato un contesto di regole sufficientemente stabile. I tagli imposti alle comunità montane in realtà rientrano in un meccanismo più generale volto a favorire comportamenti non distorti nell'allocazione delle risorse. Conclude rilevando di non concordare con le osservazioni del senatore Legnini, per quanto riguarda l'incertezza sui flussi di risorse dei comuni dopo l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Le norme previste dal Governo definiscono i trasferimenti dando certezza di risorse.

Si passa alle votazioni.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 76.1, interviene il senatore MERCATALI (*PD*) che, pur riconoscendo al Governo di aver introdotto meccanismi premiali per i comuni meritevoli, fa presente che la successione di interventi legislativi hanno determinato grandi difficoltà al sistema delle autonomie locali. Auspica che il dibattito sul federalismo fiscale che si aprirà alla ripresa dei lavori parlamentari consenta di stabilizzare i rapporti finanziari tra i livelli decentrati di Governo. Conclude auspicando l'approvazione dell'emendamento e concordando con le osservazioni svolte dal senatore Legnini in relazione al fatto che l'abrogazione dell'ICI sull'abitazione principale ha già determinato un ritardo nell'incasso di entrate da parte dei comuni.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 76.1 a 77.0.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 77-bis.2 volta a reintrodurre un riferimento triennale al saldo obiettivo valido ai fini del patto di stabilità interno in luogo del riferimento al solo anno 2007. Prende atto che il riferimento ad un singolo anno, il 2007, va incontro alle richieste del sistema delle autonomie locali. Ciò vuol dire che le scelte operate in quell'anno dal Governo di

centro-sinistra non hanno penalizzato affatto gli enti locali. Auspica l'accoglimento dell'emendamento che reintroduce il riferimento triennale che, a suo avviso, appare preferibile per tener conto delle differenziate situazioni che possono aver avuto manifestazione nei comuni italiani.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 77-bis.2 a 77-quater.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 78 e 79.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 78.2 volta a chiarire l'importo delle risorse da destinare al Comune di Roma che, secondo la relazione tecnica presentata a corredo dell'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, dovrebbe essere pari a 500 milioni di euro. L'opportunità di specificare l'importo citato nel testo del decreto-legge nasce dal fatto che il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – contenuto nel comma 10 dell'articolo 63 – è finalizzato anche ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Le somme quindi sono destinate a due finalità senza chiarire quanta parte è destinata per ciascuna di esse. Rileva che un'eventuale reiezione della proposta emendativa rappresenterebbe un'implicita ammissione da parte del Governo dell'indisponibilità della somma citata per interventi a favore di Roma capitale.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore FLERES (*PdL*), pur riconoscendo che le questioni sollevate dal senatore Lusi sono meritevoli di considerazione, esprime tuttavia parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che in una prima versione del comma 10 dell'articolo 63 erano stati previsti 500 milioni di euro per Roma capitale anche per gli anni successivi al 2008. Di conseguenza, l'articolo è stato riformulato al fine di destinare 400 milioni di euro per gli anni 2009 e successivi per la proroga di agevolazioni fiscali al settore agricolo. Conferma, quindi, lo stanziamento di 500 milioni di euro per Roma capitale. Esprime, pertanto, avviso conforme al relatore anche sulla proposta 78.2 in quanto, dal punto di vista finanziario, non introduce alcuna innovazione rispetto al testo e, d'altro canto, sostituisce le altre disposizioni dell'articolo 78.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 78.1.

Sulla proposta 78.2 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MILANA (*PD*) sottolineando come la proposta faccia chiarezza

sui profili finanziari dell'anticipazione al Comune di Roma. Inoltre, l'emendamento, in quanto sostitutivo dell'articolo 78, espunge dal testo una procedura commissariale speciale per Roma che si differenzia dalla procedura di dissesto tradizionale per una totale assenza di controllo. Invitando la Commissione ad approvare l'emendamento, chiede al Governo di rivedere il regime commissariale contenuto nell'articolo 78 secondo regole più corrette.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 78.2 in quanto, pur partendo da intenti meritevoli, abroga una procedura eccezionale proposta per affrontare una situazione altrettanto eccezionale.

La Commissione respinge la proposta 78.2.

Sull'emendamento 78.3, il senatore MORANDO (*PD*) preannuncia la propria astensione dal voto, rilevando come la copertura di alcune disposizioni contenute nell'articolo 78 a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, come previsto dal comma 10 dell'articolo 63, presenta profili finanziari critici segnalati dal Servizio del bilancio in relazione ai dati esposti nell'allegato contenente gli effetti finanziari delle norme del decreto-legge. In particolare, vi sono effetti negativi differenziati sul saldo netto da finanziari, sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Con distinta votazione, la Commissione respinge le proposte dal 78.3 a 79.7.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 80, nonché quelli riferiti all'articolo 81.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 78.11 volta a prevedere la ripartizione delle risorse del Fondo speciale di cui al comma 29 del medesimo articolo 78 alle Regioni e dalle Regioni ai comuni, in quanto enti più capaci di rilevare le situazioni di bisogno.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente per rilevare l'opportunità di effettuare nei primi mesi dell'anno prossimo una verifica

sull'efficacia del piano straordinario di verifica per le invalidità civili. Rileva, infatti, che nonostante i successivi provvedimenti legislativi in materia non sia mai stato esperito un tentativo di verificare l'efficacia di tali piani.

Il sottosegretario VEGAS rileva che la spesa per le invalidità civili è significativamente aumentata negli ultimi anni. Ciò è in parte dovuto al meccanismo più semplice per l'attivazione delle prestazioni, dall'altro, tuttavia, richiede un attento monitoraggio.

Il presidente AZZOLLINI dichiara la disponibilità a farsi tramite con il Governo di attivare le procedure necessarie per rispondere alle richieste avanzate dal senatore Morando. Preannuncia altresì un'analogha iniziativa concernente il monitoraggio del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico avanzata dal senatore Nicola Rossi.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge le proposte dal 80.0.1 a 81.10.

Sull'emendamento 81.11, interviene, in dichiarazione di voto favorevole, il senatore BARBOLINI (PD).

La Commissione respinge poi le proposte 81.11 e 81.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 82 e di quelli diretti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo lo stesso articolo.

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 82.1, in materia di incentivazione della contrattazione di secondo livello, sottolineando che con essa si introduce una misura di riduzione del prelievo fiscale sulle componenti della retribuzione previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. Richiamandosi ai contenuti del proprio intervento in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ribadisce il rilievo della misura proposta, in chiave di promozione della competitività e della crescita della produttività a livello aziendale. Paventando il rischio di un esito negativo delle trattative tra le parti sociali, evidenzia che la propria iniziativa tende a operare sul versante fiscale con contenuti oneri a carico delle finanze pubbliche, introducendo una misura più efficace della tassazione agevolata proposta dal Governo con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario.

In sede di illustrazione della proposta 82.6, il senatore BARBOLINI (PD) precisa che essa riconduce a equità la misura del prelievo introdotto sui fondi immobiliari familiari, a fronte di probabili effetti distorsivi nell'ambito della fiscalità generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) evidenzia il tenore oppressivo del proprio emendamento 82.14, in riferimento alla misura, introdotta dalla Camera dei deputati, che esclude dalla revisione per la certificazione dei requisiti mutualistici le società cooperative che presentano un volume d'affari inferiore a un milione di euro su base annua. Al contrario, ribadisce l'esigenza, su tale specifico versante, di un controllo rigoroso e trasparente in chiave di contrasto alla diffusione di comportamenti illegali.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all'articolo 83 nonché quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 83 e sugli articoli aggiuntivi.

Il relatore FLERES (*PdL*) condivide il rilievo della questione sollevata con l'emendamento del senatore Lumia, facendo presente che la propria proposta 82.1000 intende operare nel senso auspicato da più parti politiche, con la soppressione della disposizione introdotta presso l'altro ramo del Parlamento. Valuta quindi con favore la proposta 82.14, così come gli altri emendamenti volti a sopprimere il comma 29-*bis* dell'articolo 82. Il parere è invece contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS si esprime in senso conforme al relatore.

Con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti dall'82.1 all'82.13.

In accoglimento di una proposta avanzata dal presidente AZZOLINI, i senatori LUMIA (*PD*) e BARBOLINI (*PD*) riformulano gli emendamenti 82.14 e 82.18 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), espungendo la disposizione consequenziale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 82.1000 del relatore, con conseguente assorbimento delle proposte dall'82.14 all'82.18.

Risultano quindi respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 82.19, 82.0.1, 82.0.2, 82.0.3 e 82.0.4.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 83 fino a quelli volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo l'articolo 84.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra congiuntamente le proposte 83.3, 83.4 e 83.5. Con la prima si intende accrescere l'attività della Guardia di finanza nell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, prevedendo uno specifico stanziamento per l'incremento

delle dotazioni organiche da destinare in via prioritaria alla lotta all'evasione.

Con il secondo emendamento in illustrazione, si intende porre rimedio alla disciplina sulla mobilità dei dirigenti delle agenzie fiscali, la quale sembra rispondere a un'impropria logica di *spoil system*, prospettando misure ingiustificatamente vessatorie nel caso di rifiuto all'assunzione dell'incarico proposto.

Con l'emendamento 83.5, si propone la soppressione della norma che istituisce, presso il Ministero degli affari esteri, il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, osservando criticamente come ne appaiono alquanto incerti la composizione, l'organizzazione e i compiti istituzionali.

Si danno dunque per illustrati tutti i restanti emendamenti, fino a quelli volti a inserire disposizioni aggiuntive dopo l'articolo 84.

Su tutti gli emendamenti testé illustrati, il relatore FLERES (*PdL*) e il sottosegretario VEGAS esprimono un parere contrario.

Si passa quindi alle votazioni.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 83.1 e 83.2.

Insistendo comunque per la votazione della proposta 83.3, il senatore BARBOLINI (*PD*) si dichiara disponibile a presentare un ordine del giorno che contenga la questione con esso sollevata, a condizione che il Governo si dichiari disponibile ad accoglierlo.

Il sottosegretario VEGAS si riserva una valutazione dell'atto di indirizzo al momento della sua effettiva presentazione.

In esito a distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti dall'83.3 all'84.0.2.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) presenta e illustra l'ordine del giorno 949/158/5, in ordine al quale il sottosegretario VEGAS dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo come mera raccomandazione, salvo che non venga riformulata la parte dispositiva con l'inserimento della locuzione «a valutare l'opportunità di».

Dopo che il senatore BARBOLINI (*PD*) ha riformulato il proprio ordine del giorno in un testo 2, in accoglimento della predetta richiesta di modifica, il sottosegretario VEGAS accoglie l'ordine del giorno riformulato.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di procedere alla votazione dell'emendamento 24.1000 presentato dal Governo, volto a modificare l'allegato A, del comma 1, dell'articolo 24.

Posto ai voti, l'emendamento 24.1000 è accolto.

Il presidente AZZOLLINI propone altresì di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20, accantonati in precedenza, e, al riguardo, revoca l'inammissibilità dichiarata con riferimento all'emendamento 20.8.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il subemendamento 20.1000/2, che sottoscrive, condividendo, in linea di principio, la necessità di un'azione di contrasto al fenomeno dei ricongiungimenti fittizi, da parte di cittadini extracomunitari, al fine di fruire indebitamente delle prestazioni di carattere assistenziale come l'assegno sociale. Tuttavia, rimarca criticamente che la misura di cui all'articolo 20, comma 10, appare eccessivamente severa, pur nel conseguimento del predetto obiettivo. Sottolinea che di ciò si è avveduto lo stesso relatore, proponendo l'eliminazione del requisito reddituale. Con il subemendamento in illustrazione, si intende ridurre da 10 a 3 anni il requisito del soggiorno legale in Italia per essere ammessi alla fruizione del beneficio economico.

Il senatore LEGNINI (*PD*), illustrando il subemendamento 20.1000/3, sottolinea criticamente la circostanza che la disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 20 determinerà effetti negativi per i cittadini italiani emigrati all'estero e costretti al rientro in Italia per un pressante stato di necessità, ai quali non potrà essere corrisposto l'assegno sociale per difetto del requisito del soggiorno decennale nel territorio dello Stato. La proposta in illustrazione intende porre rimedio a tali effetti distortivi, escludendo, dall'ambito di applicazione della misura del Governo i cittadini italiani interessati dalla predetta situazione. Considerato il rilievo socio-economico della questione sollevata, invita le forze politiche a rivedere il loro orientamento negativo con riferimento alla proposta.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all'articolo 20

Si passa all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Pur non disconoscendo la delicatezza del problema denunciato dal senatore Legnini, il relatore FLERES (*PdL*), anticipando l'espressione del proprio parere sul subemendamento 20.1000/3, preannuncia che intende rimettersi al Governo, in considerazione anche della possibilità che la predetta proposta potrebbe presentare profili finanziari problematici. Dopo

aver dato per illustrato il proprio emendamento 20.1000, preannuncia l'espressione di un avviso negativo sugli altri subemendamenti ad esso relativi nonché su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 20.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge, comprende unicamente i lavoratori immigrati in Italia, senza modificare il vigente quadro normativo concernente la platea dei beneficiari dell'assegno sociale: ritiene pertanto ingiustificati i rilievi critici espressi e preannuncia un parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 20.1000 del relatore, sul quale invece l'avviso è favorevole. Preannuncia altresì una valutazione negativa di tutte le altre proposte riferite all'articolo 20.

Si passa quindi alle votazioni.

Con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti dal 20.1 al 20.4, così come risultano respinti anche i subemendamenti 20.1000/1 e 20.1000/2.

Interviene quindi il senatore LEGNINI (*PD*) per raccomandare l'approvazione del subemendamento 20.1000/3, ribadendo che la misura proposta dal Governo non lascia alcuno spazio a dubbi interpretativi in merito al disconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale a danno dei cittadini italiani emigrati all'estero.

La Commissione respinge il subemendamento 20.1000/3, mentre approva l'emendamento del relatore 20.1000, con conseguente assorbimento della proposta 20.8.

Vengono quindi respinti tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 20.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di procedere all'esame dell'emendamento 21.4, accantonato in precedenza che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 21.1000 del relatore e dei relativi subemendamenti.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra il subemendamento 21.1000/3, sottolineando come le misure proposte dal Governo all'articolo 21 in materia di rapporto di lavoro a termine, amplino in maniera eccessiva la sfera di operatività della predetta tipologia di prestazione lavorativa, con effetti negativi per il mercato del lavoro nel suo complesso. Osserva peraltro criticamente che l'emendamento 21.1000 del relatore presenta palesi profili di incostituzionalità, con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento, diversificando il trattamento giurisdizionale e normativo delle controversie insorte, secondo che il relativo giudizio sia stato definito o

meno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In generale, egli preferirebbe un intervento soppressivo della normativa d'urgenza in esame, ma in considerazione della limitata modificabilità del testo del decreto-legge, osserva come una possibile linea di intervento sia rappresentata dalla limitazione della disciplina discriminatoria alle sole imprese che impiegano meno di 15 dipendenti, anche alla luce della circostanza che per esse non trovano applicazione talune misure di tutela previste dallo Statuto dei lavoratori.

In conclusione, ritiene fondato il timore che il complesso normativo introdotto dal Governo e che il Senato si accinge a modificare in maniera ulteriormente peggiorativa, inciderà sensibilmente sullo *stock* di contenzioso esistente tra la società Poste italiane S.p.A. e i prestatori di lavoro che hanno chiesto la trasformazione del proprio rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il senatore MORANDO (*PD*) con riferimento alla proposta 21.1000 rileva che la stessa non sembra poter far riferimento alla situazione relativa alla Società Poste italiane, atteso che quest'ultimo ha già siglato un accordo per la definizione in sede sindacale della controversia in corso. Rileva inoltre che la norma si espone a evidenti censure di costituzionalità in relazione alla difformità di trattamento di situazioni analoghe, per cui appare problematica e risulterebbe necessario espungere in tal senso la lettera *a*) dell'emendamento del relatore.

Si passa dunque all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte subemendative riferite all'emendamento 21.1000, rimettendosi al riguardo alle osservazioni già svolte nel corso della discussione sul provvedimento. Il parere è favorevole sulla proposta 21.1000.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore, facendo presente che la proposta emendativa 21.1000 risulta migliorativa rispetto al testo della Camera in quanto limita la sfera applicativa della norma rispetto al contenzioso in atto, assumendo dunque un carattere transattivo che non sembra profilare dubbi di costituzionalità.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 21.1000.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 21.1000.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 60 e ai relativi subemendamenti.

Il senatore DI STEFANO (*PdL*) ritira le proposte 60.1000 (testo 2)/1 e 60.1000 (testo 2)/2.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta 60.1000/1, originariamente presentata con riferimento alla formulazione iniziale dell'emendamento governativo 60.1000, che viene ritenuta dal Presidente riferibile anche alla riformulazione in un testo 2 della proposta in questione. Rileva la necessità di intervenire tempestivamente per una riforma della legge di contabilità, risultando tuttavia necessario a tal fine il ricorso ad un provvedimento organico. Richiama le norme contenute nei decreti n. 93 e n. 112 in materia di flessibilità del bilancio e circa i contenuti propri della legge finanziaria, che non rispondono alle esigenze di un intervento sistematico e complessivo nella materia. Rileva che il testo dell'emendamento 60.1000 (testo 2) pur costituendo un miglioramento rispetto all'originaria formulazione della norma del decreto-legge, in ciò accogliendo i contenuti del dibattito e le osservazioni svolte anche dall'opposizione, non costituisce tuttavia lo strumento idoneo ai fini di una riforma e non può dunque trovare il favore dell'opposizione. Manifesta, comunque, la disponibilità della propria parte politica a collaborare nel futuro per la definizione di un testo modificativo della legge di contabilità, esprimendo a tal fine l'auspicio a che non si ricorra più a decretazione d'urgenza per legiferare in tale materia.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per i contenuti della proposta emendativa 60.1000 (testo 2), che costituisce un punto di equilibrio tra l'esigenza di flessibilità nella gestione di bilancio manifestata dal Governo e l'osservanza delle prerogative del Parlamento in materia. Auspica che si addivenga in tempi celeri ad un provvedimento di ridefinizione organica della materia non solo in ordine alle regole della sessione di bilancio, ma anche con riferimento ai contenuti propri della legge finanziaria, sottolineando, peraltro, che non appare condivisibile l'adozione in materia di discipline dal carattere transitorio. In tale quadro è necessaria una riflessione anche in merito all'articolo 81, comma 3, della Costituzione, delineando una ridefinizione sistematica della materia, che possa contemperare le esigenze governative sulla capacità di gestione del bilancio e il ruolo decisionale del Parlamento.

Il sottosegretario VEGAS esprime apprezzamento per la volontà manifestata dal Presidente Azzollini e dal senatore Morando di poter pervenire ad una novella organica della legge n. 468 del 1978, anche considerando la struttura del nuovo bilancio riclassificato per missioni e programmi. In tal senso va altresì rivisto l'articolo 81 della Costituzione in relazione al comma 3 ove si prevede la natura di legge meramente formale del bilancio, che risulta non più conciliabile con la mutata struttura del medesimo. È necessario dunque delineare la possibilità che il Governo operi variazioni quantitative nell'ambito della gestione del bilancio, in un'ottica di responsabilità dell'Esecutivo e di razionalizzazione della spesa

pubblica. Conferma, quindi, la disponibilità del Governo ad un confronto con le diverse parti politiche su tale profilo, in un'ottica di trasparenza, confermando che le misure previste dal provvedimento in esame risultano comunque temporanee e volte ad un contenimento della spesa pubblica e ad una definizione restrittiva del contenuto della legge finanziaria.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 60.28 in materia di disavanzi delle Regioni relativi alla spesa sanitaria, sottolineando l'importanza della proposta che è volta a consentire alle Regioni l'individuazione di strumenti per il ripiano dei disavanzi, mediante la possibilità di una riduzione dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo, tuttavia, una corrispondente, idonea copertura congrua ad assicurare, comunque, il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto dal Piano di rientro. La proposta risulta in linea con il contrasto ai disavanzi e non produce effetti onerosi, risultando tuttavia una norma di salvaguarda a favore delle Regioni più virtuose.

Le restanti proposte emendative relative all'articolo 60 si danno quindi per illustrate. Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 60 ad eccezione che sulla proposta 6.28, per la quale si rimette al Governo, nonché ad eccezione della proposta 60.1000 (testo 2) sulla quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario VEGAS esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte riferite all'articolo 60, ad eccezione che sulla proposta 60.1000 su cui il parere è favorevole.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 60 e dei relativi subemendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinte le proposte da 60.1 a 60.27.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 60.28, che risulta coerente con l'autonomia delle Regioni e il rispetto dei vincoli posti di Piani di rientro del disavanzo in materia sanitaria. Invita comunque il senatore Lusi a considerare la trasformazione della medesima in un apposito ordine del giorno.

Dopo che il senatore LUSI (*PD*) si è riservato a presentare un ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta emendativa 60.28, la stessa, posta ai voti, risulta respinta.

Sono altresì respinte, con separate votazioni, le proposte da 60.29 a 60.38.

Posta ai voti, è altresì respinta la proposta 60.1000/1 a firma del senatore Morando, che viene comunque riferita al testo 2 dell'emendamento 60.1000.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 60.1000 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 949

al testo del decreto-legge

Art. 20.**20.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate, ancorché a totale capitale pubblico, sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

2. Il secondo comma dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma 1 che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».

Conseguentemente: «dopo il comma 6», aggiungere il seguente:

«6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

- 30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- 70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
- 100 per cento dal 1° gennaio 2011.

All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

20.2

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti locali privatizzati» con le seguenti: «quelle partecipate dagli enti locali».

20.3

MARITATI

Sopprimere il comma 10.

20.4

LIVI BACCI, MARCENARO, TREU

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,0».

20.5

MARITATI

Al comma 10, dopo le parole: «aventi diritto» inserire le seguenti: «cittadini provenienti da Stati extracomunitari».

20.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI,
GIARETTA, DELLA MONICA

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e sostituire la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

20.7

CARLINO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorano legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» ed infine, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

20.1000/1

CARLINO, MASCITELLI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indi è sostituita la parola "dieci" con la seguente: "tre"».

20.1000/2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre"».

20.1000/3

LEGNINI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "I limiti di cui al presente comma non si applicano ai cittadini italiani già emigrati all'estero residenti in Italia da almeno un anno."».

20.1000

IL RELATORE

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.8

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10 sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Sostituire l'articolo 41, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

"1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."».

20.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di la-

voro a fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009».

20.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dallo gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto

dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata».

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

20.12

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

14-ter. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 14-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.».

Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

20.0.1

FIORONI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi imprenditoria giovanile)

1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 10 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posizione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

20.0.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo I di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per gli anni 2009-2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 21.

21.4

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

21.1000/1

CARLINO, MASCITELLI

All'emendamento 21.1000, sopprimere la lettera a), indi alla lettera b) dopo la parole: «1 commi 1-bis,» aggiungere le seguenti: «1-ter».

21.1000/2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 21.1000, lettera a), sostituire le parole da: «sostituito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «soppresso».

21.1000/3

LEGNINI

All'emendamento 21.1000, lettera a), dopo le parole da: «il datore di lavoro» inserire le seguenti: «con meno di quindici dipendenti».

21.1000

IL RELATORE

All'articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-bis. - (*Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine*). – Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni";

b) i commi 1-bis, 1-quater e 3-bis sono soppressi».

Art. 51.**51.1**

MARITATI

Al comma 2 sostituire le parole da: «previa verifica» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo aver garantito la reale funzionalità dei servizi di comunicazione di documenti informatici degli uffici giudiziari, conferendo precedenza assoluta ai tribunali delle sedi del capoluogo

di distretto e contestualmente a quelli in cui trovino già applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

51.2

MARITATI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ogni esercente la professione forense, nonché gli ordini professionali forensi, dovranno essere in possesso di autonomi punti di accesso certificati nella rete telematica. Entro lo stesso termine, gli ordini forensi dovranno trasmettere al Ministero della giustizia l'elenco degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica certificati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001. In caso di inosservanza di tale prescrizione, agli iscritti agli albi professionali forensi, non in regola con il punto di accesso certificato all'interno della rete telematica per la posta elettronica, tutte le notifiche attinenti alle procedure giudiziarie verranno effettuate mediante deposito dell'atto da notificare in cancelleria, ai sensi dell'articolo 170, comma terzo, del codice di procedura civile.

Tale sistema di notifica verrà effettuato fino al giorno in cui gli interessati avranno comuni al ministro della giustizia ed agli uffici giudiziari del distretto di appartenenza, il relativo in di posta elettronica certificato.».

51.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n.499 recante:

"Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".».

51.0.2

MARITATI

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sale server)

1. Tutte le attrezzature informatiche del Ministero della giustizia predisposte per la realizzazione il funzionamento del processo telematico dovranno essere allocate in apposite sale, sotto il controllo e la gestione del Ministero e di relativi uffici giudiziari territoriali, su base distrettuale».

Art. 53.**53.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

54.1

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 2.

54.2

PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: "I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono deliberati dal Consiglio di Presidenza e trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, che li adotta con proprio decreto".

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche ai procedimenti in corso ed aventi il medesimo oggetto».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

54.3

PARDI

Sopprimere il comma 3.

54.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 3.

54.5

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 3.

Art. 55.

55.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere l'articolo.

55.0.1

GARRAFFA

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo vittime dell'usura e del racket)

1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 57.**57.1**

PISTORIO, OLIVA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Previa intesa con le Regioni interessate, da raggiungersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di navigazione SpA nelle società Caremar – Compagnia Regionale Marittima Spa, Saremmar Sardegna Regionale Marittima Spa, Toremar – Toscana Regionale Marittima Spa, Siremar – Sicilia Regionale Marittima, può essere trasferita a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. L'intesa di cui al primo periodo deve contenere un articolato piano che garantisca alle Regioni interessate dal trasferimento nessun onere aggiuntivo a loro ca-

rico, inclusa l'assunzione di costi di gestione e di personale o anche di oneri patrimoniali relativi alle citate società di cabotaggio».

Conseguentemente: «all'articolo 60, comma 8», *sostituire la parola:* «100» *con la seguente:* «90», *e la parola:* «300» *è sostituita dalla seguente:* «290».

57.2

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì trasferiti a titolo gratuito il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzati dalle medesime società e viene garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente alle medesime regioni nonché a quelle indicate nel presente articolo che abbiano fatto richiesta viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo per lo svolgimento dei servizi in misura pari a quello erogato nell'anno precedente a Tirrenia S.p.a per lo svolgimento dei medesimi collegamenti».

57.3

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando la salvaguardia del patrimonio professionale, occupazionale nonché delle valenze economiche che le società ricoprono nel sistema dei collegamenti marittimi regionali».

Art. 58.

58.1

Nicola Rossi

Al comma 1, dopo le parole: «dell'organo di Governo individua» *aggiungere le seguenti:* «entro il 30 giugno 2009», *e, dopo le parole:* «ovvero di dismissione» *aggiungere le parole:* «In assenza di detta delibera l'intero complesso dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza sarà considerato non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibile quindi di dismissione».

58.2

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «funzioni istituzionali» aggiungere le seguenti: «e non destinati ad attività di rilevante interesse sociale e culturale».

58.3

LANNUTTI, PARDI, RUSSO, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, viene inviato per un parere motivato alla Soprintendenza per i beni architettonici competente, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di parere negativo relativamente a singoli beni immobili, questi devono considerarsi espunti dal suddetto Piano».

58.4

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, MASCITELLI

Sopprimere il comma 2.

58.5

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ne determina» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni immobili di particolare valore artistico, architettonico e storico».

58.6

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo le parole: «destinazione urbanistica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità urbanistica e ambientale».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «e dell'integrità urbanistica e ambientale».

58.7

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Aggiungere il seguente comma:

«9-bis. I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».

Art. 59.**59.1**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

Art. 60.**60.1**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le parole: «escluso il Ministero della giustizia,».

Conseguentemente:

al medesimo comma, elenco 1, sopprimere le voci relative al Ministero della giustizia.

all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.2

PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le seguenti: « fatta eccezione per il Ministero della Difesa,».

Conseguentemente, al medesimo comma, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero della Difesa» e gli importi relativi a ciascuna missione.

Conseguentemente all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

60.3

VITA, Marco FILIPPI

Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la voce: «001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei Ministri» e i relativi importi.

Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote

di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 127,976 milioni di euro per l'anno 2009, di 159,118 milioni di euro per l'anno 2010 e di 262,385 milioni di euro per l'anno 2011».

60.3a

INCOSTANTE

All'elenco n. 1, di cui al comma 1 sopprimere la Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza ovunque ricorra.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con la seguente: «95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.5

INCOSTANTE

All'elenco n. 1, di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 13.512;

2010: - 13.997;

2011: - 24.770.

Ministero dell'Interno
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 254.125;

2010: - 270.408;

2011: - 480.101.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 13.110;
2010: - 15.749;
2011: - 27.844.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 3.215;
2010: - 3.886;
2011: - 6.879.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.6

Marco FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «013 Diritto alla mobilità».

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.7

MAGISTRELLI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «015 Comunicazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.8

VITA, Marco FILIPPI

Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: «015 Comunicazioni» apportare le seguenti variazioni:

2009: – 80.138;
2010: – 95.945;
2011: – 169.352.

Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80,138 milioni di euro per l'anno 2009, di 95,945 milioni di euro per l'anno 2010 e di 169,352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

60.9

MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dello sviluppo economico, alla voce: «017 – Ricerca e innovazione sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate per l'anno 2009» con la seguente: «0» apportare le seguenti variazioni:

Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010

e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.10

CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI

Al comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la voce: «Ministero della Giustizia, Missione 006 Giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «148.660.000 euro per l'anno 2009, 207.502.000 euro per l'anno 2010 e 44.416.000 per l'anno 2011».

60.11

INCOSTANTE

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 alla voce: «Ministero della Giustizia» sopprimere la Missione 006 Giustizia

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

60.12

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO, PEDICA, PARDI

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero della giustizia» alla Missione «006 - Giustizia» sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 94 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

60.13

INCOSTANTE

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:

Ministero della Giustizia Missione 006 Giustizia:

2009: - 174.890;

2010: - 212.530;

2011: - 375.505.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

60.14

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE, PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca» alla Missione 023 – Istruzione università sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.15

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca» alla Missione 022 – Istruzione scolastica sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, Elenco 1, voce: «Ministero dell'interno», sopprimere la «Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.17

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Interno» alla Missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.18

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, Elenco 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», e i relativi importi.

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370».

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.19

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sopprimere la missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica.

Conseguentemente:

a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.20

VITA, MARCUCCI

Al comma 1, elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», e gli importi relativi a ciascuna missione.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.21

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PEDICA, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, RUSSO, CARLINO, CAFORIO

Al comma 2, dopo le parole: «natura obbligatoria;» inserire le seguenti: «dei trasferimenti a favore della protezione civile».

60.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio,

al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono espone le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario al fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nel corso dell'esame parlamentare, le rimodulazioni proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nel rispetto dei limiti di cui al comma 6.

6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organico delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008».

60.1000 (Testo 2)/1

DI STEFANO, TANCREDI

All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni" la frase: "ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa" è soppressa e sostituita dalla seguente: "che abbiano un presentato ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive

modificazioni ed integrazioni» *la frase: «che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007» è sostituita dalla seguente: «che si conclude nell'anno scolastico 2007/2008».*

60.1000 (Testo 2)/2

DI STEFANO

All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 386 dell'articolo 1. - (Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati) è così sostituito:

"1. L'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è estesa per l'annualità 2008 agli enti locali per i quali negli anni 2004, 2005 e 2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Relativamente alle spese per il personale non si applicano a questi enti le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente diminuire tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a compensazione degli oneri.

60.1000 (Testo 2)

IL GOVERNO

All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque

non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro competente.»;

3) il terzo periodo è soppresso;

4) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978».

60.1000/1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, CARLONI, LUMIA, MILANA, Nicola ROSSI

All'emendamento 60.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «al prossimo esercizio finanziario», con le parole: «all'esercizio finanziario 2009»

alla lettera b):

al punto 1), sostituire la parola: «di cui al comma 3», con le parole: «previste al comma 3, con riferimento al solo esercizio finanziario 2009», e tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dalle medesime leggi;

al punto 2), sostituire le parole: «il secondo periodo è soppresso», con le parole: «il secondo periodo è così modificato: "In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge di bilancio e di assestamento e degli altri provvedimenti di cui al citato articolo 17, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreti dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione"»;

al punto 3), sostituire interamente con le parole: «il terzo periodo è soppresso», e conseguentemente sostituire tutti i periodi successivi al terzo.

60.1000

IL GOVERNO

All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: «di cui al collina 3» sono inserite le seguenti: «, tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi,».

60.24

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via sperimentale, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, le rimodulazioni di spesa di cui al comma 3 possono essere proposte, all'interno dei programmi, con il rispetto dei limiti indicati al comma 3, nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Eventuali anticipazioni delle rimodulazioni, sia per quanto riguarda quelle indicate al comma 3 che quelle di cui al presente comma, proposte con decreto dal ministro competente, acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di bilancio, con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi del citato articolo 17, si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso».

e sopprimere il comma 5.

60.25

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

60.26

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 6.

60.27

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2009-2011, possono essere rimodulate tra le unità previsionale di base le dotazioni finanziarie di ciascun programma di spesa, anche interessando unità previsionali relative a diverse categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario».

60.28

LUSI, GUSTAVINO, PINOTTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso.».

60.29

PISTORIO, OLIVA

All'articolo 77-ter, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui una Regione o Provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea o finanziamenti dello Stato, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

Conseguentemente: all'articolo 60, comma 8, sopprimere la parola: «100» con la seguente: «300» è sostituita dalla seguente: «260».

60.30

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, RUSSO, CARLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 77, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2009, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le partecipazioni dei comuni e delle province al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono incrementate di una somma pari a 1.340 milioni di euro per i comuni ed a 310 milioni di euro per le province.

1-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma precedente, tali incrementi del gettito partecipato è ripartito fra i singoli comuni e le singole province secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere conto del gettito Irpef relativo alle persone fisiche residenti nei diversi territori comunali e provinciali e di finalità perequative. La ripartizione dell'incremento del gettito partecipato sarà comunque effettuata nel 2009 esclusivamente a favore dei comuni e delle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.

all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;

all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali»;

all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

all'articolo 82, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.31

PEDICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. il comma 1 dell'articolo 34, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito con il seguente:

"1. Alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle Vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206".

Conseguentemente al Carticoln 60 cmma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.32

PEDICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.33

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, RUSSO, PARDI, CAFORIO, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217/2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

4-ter. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a tale fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.34

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, LI GOTTI, CARLINO

Al comma 6, sopprimere la lettera a), inoltre, al comma 6-bis, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettera b)».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 96 milioni di euro per l'anno 2009, 296 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.35

MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 79, sostituire i commi 1 e 1-bis, con i seguenti:

«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definito secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative».

All'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;

all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali»;

all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4,» sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.36

PEDICA, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: »nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.37

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.38

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

Art. 61.**61.1**

FONTANA, BARBOLINI, FIORONI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

61.2

ADAMO, VITALI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

61.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GHEDINI, BLAZINA, FONTANA, BUBBICO, BARBOLINI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

61.4

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

61.5

PISTORIO, OLIVA, LUMIA

Al comma 17 sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Una quota del fondo, non inferiore al 15 per cento, è destinata ad assicurare la dotazione di una idonea strumentazione, anche di avanzata tecnologia, alle strutture territoriali delle forze dell'ordine nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia al fine di svilupparne l'attività investigativa».

61.6

Ignazio MARINO, MERCATALI, LEGNINI, CHITI, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 834 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011.».

Conseguentemente,

*al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 21.*

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

61.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 22 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali risorse sono destinate prioritariamente a garantire la copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine, in particolare nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia».

61.8

OLIVA, PISTORIO

Al comma 22 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino all'intero completo esaurimento.».

61.9

LUMIA

Al comma 23, sopprimere le parole: «Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

61.10

LUMIA

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«Comma 23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un con-

tributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

61.11

LUMIA

Al comma 24, dopo le parole: «per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia,» aggiungere le seguenti: «, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche, alla diffusione della cultura della legalità, all'implemento del Fondo vittime di mafia, alla ristrutturazione e all'avvio di investimenti produttivi e sociali.»

61.12

LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO, BELISARIO, ASTORE

Sopprimere il comma 25.

61.13

INCOSTANTE

Sopprimere il comma 25.

61.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.***(Disciplina di riduzione delle collaborazioni)*

1. il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

2. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, tenute ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.

3. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Gli amministratori che non adempiono alle disposizioni dei commi 1 e 2 sono puniti con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 62.**62.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA, PARDI

*Sostituire l'articolo 62, con il seguente:***«Art. 62.**

"Art. 62. - *(Limiti all'utilizzo di strumenti derivati nonché a garanzia della massima trasparenza dei medesimi contratti sottoscritti da parte degli enti locali).* - 1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni, stabilendo comunque il divieto di sottoscrivere contratti su strumenti finanziari derivati ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

3. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 381, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 736 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

b) il comma 383, è sostituito dai seguenti:

"383. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia di tali contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

383-bis. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

383-ter. Ai fini del comma 383, la Consob, sentite le associazioni degli intermediari bancari, l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

382-quater. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischio del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma».

4. All'articolo 42, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché, autorizzazione a stipulare, nei casi consentiti dalla legislazione vigente, contratti su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;»

62.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO, PARDI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale

costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

2. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento di contratti aventi per oggetto operazioni in strumenti derivati da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali deve essere preceduto da invio di almeno tre concorrenti in contemporanea, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I soggetti sollecitati in gara dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

2-bis. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti locali sono consentite le operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito solamente ove i flussi con esse ricevute dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sotto stante passività e non implicino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori di singoli flussi di pagamento. È dunque fatto espresso divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di effettuare operazioni in strumenti derivati che prevedano un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni.

2-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali che fanno ricorso a strumenti finanziari di tipo derivato hanno l'obbligo di prevedere contrattualmente al momento dell'affidamento di contratti aventi ad oggetto operazioni in strumenti derivati, un impegno della controparte a fornire loro – con cadenza per lo meno mensile e comunque al momento della sottoscrizione – una riduzione del prezzo unitario del derivato, o *mark to market*, inteso come il valore effettivo al quale la controparte è disposta, nelle condizioni di mercato al momento della valutazione, a chiudere l'operazione».

Art. 63.

63.1

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

63.2

NEGRI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

63.3 (testo corretto)

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica più urgenti registrate nel corso dell'anno 2008 nella regione Basilicata è stanziata la somma di 6,5 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2008».

63.4

PERTOLDI, ANTEZZA, DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

63.5

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

63.6

OLIVA, PISTORIO

Al comma 4 dopo le parole: «è definita la destinazione del contributo» aggiungere le seguenti: «, in particolare sono stabiliti gli interventi da avviare o completare, individuando prioritariamente quelli indifferibili da realizzare nel Mezzogiorno».

63.7

LUSI, MARINI, LEGNINI, BARBOLINI, GIARETTA, MILANA, D'UBALDO, LEDDI, CARLONI, MORANDO, MUSI, MASCITELLI, MERCATALI, Nicola ROSSI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 36 milioni di euro per il 2008 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Valori in migliaia di euro

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	3.000	6.000	
Ministero degli affari esteri	10.000	10.000	25.000
Ministero dell'interno	20.000	20.000	10.000
Ministero della salute	2.000		25.000
Ministero dei trasporti	1.000		
Ministero delle politiche sociali		30.000	6.000
TOTALE	36.000	66.000	66.000

63.8

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 apportare le seguenti modifiche:

a) all'allegato di cui al comma 1, elenco 1, alla voce: "Legge n. 244 del 2007" sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa: "articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551";

b) sopprimere il comma 6;

c) al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, per l'anno 2008 di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.015 milioni di euro per l'anno 2009 e di 255 milioni di euro per l'anno 2010.».

63.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nella provincia autonoma di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza della provincia. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità all'ordinamento finanziario della provincia autonoma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma, 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

63.10

DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101, è abrogato».

63.11

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «, esclusivamente per il limite del 20 per cento della spesa di personale cessato l'anno precedente».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) *all'articolo 82:*
 - al comma 1, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
 - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
 - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
 - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.12

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le università che rispettano il vincolo stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera il solo limite del 20 per cento sulla spesa di personale cessato l'anno precedente».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) all'articolo 82:*

al comma 1, capoverso »d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.13

MUSI

Al comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «825 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'art.2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail) è autorizzato a procedere, in forma diretta,

alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli"».

63.14

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 20 milioni di euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e per il 2010 di 40 milioni di euro.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, 35 milioni di euro per l'anno 2009 e 40 milioni di euro per l'anno 2010».

63.15

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Il fondo eventi sportivi, di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

63.16

PETERLINI, PINZGER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Al Comune di Egna, provincia di Bolzano, è concesso un contributo di 450 mila euro per l'acquisto di terreni per la realizzazione del »Palazzetto del Ghiaccio«, quale sede di eventi sportivi.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 9-ter, pari a 450 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

63.17

AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare».

Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: «e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «, di 2.736 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

63.18

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: "e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti: ", di 2.733 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.700 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.608 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

63.19

CASSON, PEGORER, Marco FILIPPI

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-*quater*. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato dell'importo di 20 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.292».

63.20

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:

«Art. 63-ter.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.325» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.295».

63.21

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:

«Art. 63-ter.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento

di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il co-finanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.290» e la parola: «2.310 » con la seguente: «2.260».

63.22

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DELLA SETA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 12, sostituire le parole da: «di 113 milioni di euro» fino a: «e di 110 milioni di euro» con le seguenti: «di 263 milioni di euro per l'anno 2008, di 280 milioni di euro per l'anno 2009 e di 410 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.23

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per le attività di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le risorse di cui all'articolo I, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».

63.24

LUSI, LEGNINI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee».

13-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-bis, valutati in 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Valori in migliaia di euro

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	5.000		
Ministero dell'interno	7.000	6.000	7.000
Ministero della salute		6.000	6.000
TOTALE	12.000	12.000	12.000

63.25

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, SBARBATI, MORRI, MAGISTRELLI, DELLA MONICA, AMATI, TONINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, le medesime regioni sono autorizzate a contrarre mutui a fronte

dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 80 milioni dall'anno 2009, di euro 80 milioni dall'anno 2010 e 80 milioni dall'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

63.26

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2006 n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

63.27

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 13, inserire il comma 14, con il seguente testo:

«14. il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296 del 2006 è incrementato per l'anno 2009 di 100 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

63.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

«13-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

63.29

LUMIA

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

63.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 1, comma 240 della legge le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

63.0.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro.

2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2008, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 63-bis.**63-bis.0.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:***Art. 63-bis.1.**

1. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63-bis.0.2

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244" *sopprimere la voce: articolo 2, comma 70"».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.3

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera b) è *soppressa».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.4

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera *b*), sopprimere il numero 1)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.5

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera *b*), sopprimere il numero 3)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

63-bis.0.7

GARRAFFA

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-octies*) inserire la seguente:

"i-octies.1) le spese documentate sostenute per il soggiorno estivo dei componenti del nucleo familiare negli alberghi situati nel territorio italiano, per un importo complessivamente non superiore a 250 euro annui per ciascun componente del nucleo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.8

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63-bis.0.9

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: "e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

63-bis.0.10

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, si applicano anche per gli anni successivi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

63-bis.0.11

BAIO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-quater*) inserire la seguente:

"l-quinquies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi"».

Art. 64.**64.1**

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.2

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, PARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente: al comma 3 sostituire le parole: «Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e della valorizzazione sia del personale docente sia di quello amministrativo tecnico ed ausiliario»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attuazione del piano di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008»;

al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

«f-quater) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».

64.3

RUSCONI, Maria Pia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 6, la parola: «;456» è sostituita dalla seguente: «118», la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: 471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: 823», la parola «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.4

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di una piena valorizzazione professionale del personale docente».

64.5

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei».

64.6

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «standard europei» inserire le seguenti: «nonche delle aree interne investite da processi di spopolamento ovvero abitate da minoranze linguistiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482,».

64.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

64.8

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Maria Pia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

64.9

OLIVA, PISTORIO, LUMIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Previa intesa con la Regione Sicilia, che ha la titolarità della responsabilità della razionalizzazione della rete scolastica regionale, si definisce un piano organico di interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico siciliano adeguato agli standard nazionali».

64.10

Maria Pia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «3 e 4».

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

c) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.11

RUSCONI, Maria Pia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «obbligatorio».

64.12

RUSCONI, Maria Pia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione e razionalizzazione delle classi di concorso, in relazione ai contenuti dei titoli di studio universitari di cui al decreto n. 270 del 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei conseguenti decreti applicativi, al fine di garantire effettiva competenza dei docenti e maggiore efficacia nel loro impiego.».

64.13

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «per una maggiore flessibilità nell'impegno dei docenti».

64.14

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'impostazione dei percorsi di formazione iniziale».

64.15

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere la lettera b).

64.16

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 59/2004 della legge n. 53 del 2003 e del decreto-legge n. 147 del 2007».

64.17

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto della necessità di attivare un sistema integrato di educazione per tutto l'arco della vita, cui ci richiama l'Europa, e che trova nei percorsi d'istruzione per gli adulti un punto di forza».

64.18

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4, sopprimere la lettera f-bis).

64.19

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

Sopprimere la lettera f-bis).

64.20

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, CARLINO

Al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

«f-quater) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera f-quater) del comma 4.».

64.21

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le scuole d'insegnamento slovena istituite in base agli accordi internazionali con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012 e 22 dicembre 1973, n. 932, le disposizioni di cui al presente comma sono attuate nel rispetto della legge 23 febbraio, 2001, n. 38».

64.22

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 4-bis.

64.23

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che sia certificata da appositi atti regionali la garanzia che in tali percorsi di istruzione e formazione professionale siano comunque acquisiti da parte degli studenti i livelli di saperi e di competenze di cui al predetto regolamento del Ministro della pubblica istruzione».

64.24

VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di reazzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223.000.000,00 di euro».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

64.25

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 4-ter.

64.26

VITA

Sostituire il comma 4-ter con il seguente:

«4-ter. Il numero di posti disponibili presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario attivate presso le Università, come determinato dal decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica 7 maggio 2008, viene modificato secondo il seguente criterio: per ognuna delle Classi di abilitazioni previste, il numero di posti viene ridotto al

50% qualora nelle corrispondenti graduatorie permanenti, di cui alla legge n. 124/1999, della Regione in cui ha sede l'Ateneo sia presente, alla data di entrata in vigore della presente legge, un numero di insegnanti superiore rispetto al numero di insegnanti che dalle graduatorie stesse sono stati assunti a tempo indeterminato nel corso dell'ultimo triennio. Resta ferma la validità del titolo di specializzazione al solo fine abilitante, quale titolo necessario per la partecipazione alle future procedure concorsuali di reclutamento, e non al fine di un ingresso nelle graduatorie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis. – Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

64.27

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. La provincia autonoma di Bolzano disciplina l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di Stato».

64.28

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

c) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso »5-bis«, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.29

Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 9, sostituire le parole: «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento,» con le seguenti: «Le economie di spesa di cui la comma 6 sono destinate alla formazione dei docenti in servizio, all'implementazione del sistema di valutazione della scuola e».

64.30

Vittoria FRANCO, Maria Pia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con O.M. del 6 agosto 1999, svoltesi il 15 giugno 2000 e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza nel requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-09, qualora ricorra la seguente circostanza:

a) il requisito di servizio di 360 giorni non era oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento».

64.31

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Maria Pia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nell'ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333».

Art. 65.**65.1**

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

65.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, sopprimere le parole: «del 7 per cento per l'anno 2009».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: «per la parte eccedente il 7 per cento»,

all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiunge il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre

2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2009».

65.0.1

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2008.».

Art. 66.

66.1

OLIVA, PISTORIO

Al comma 3, dopo le parole: «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» inserire le seguenti: «ad esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le altre: «80 milioni».

66.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 50 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia».

Conseguentemente:

al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 70 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;

al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 90 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;

all'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni a decorrere dall'anno 2012».

66.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 66, comma 6, pari 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

66.4

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, DE LUCA

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva per i nuovi Enti Parco nazionali la cui dotazione organica è stata approvata per la prima volta nel 2008 la possibilità di procedere direttamente alla copertura dei posti previsti secondo la programmazione triennale approvata per gli anni 2008, 2009 e 2010. Alla copertura si provvede sugli esistenti stanziamenti di bilancio del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

66.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui ai commi 3, 7 e 9 devono prevedere prioritariamente il completo assorbimento di tutto il personale volontario di truppa, nonché degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, proveniente dalla professionalizzazione delle Forze Armate.».

66.6

RUSCONI, CERUTI, Maria Pia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 14, dopo le parole: «enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e le università».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

66.7

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

66.8

CHIURAZZI

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 90, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "anteriormente alla data del 28 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007"».

Conseguentemente: all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

66.9

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

66.10

DELLA SETA, PINOTTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

66.11

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 67.

67.6

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

67.1

MUSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79 e successive modificazioni, per un importo pari a 20 milioni di euro sono destinate al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960 n. 1265».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e alle Agenzie fiscali».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 1 e comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

67.2

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tenuto conto che le funzioni del personale delle Forze Armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 sono caratterizzate da una specificità d'impiego non riscontrabile in altri settori della pubblica amministrazionee per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto, è istituito un Fondo presso il Ministero della pubblica amministrazionee l'innovazione, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere annualmente rideterminate d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con: «0,25 per cento».

67.3

DEL VECCHIO, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione di quanto disposto con l'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008.».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze Armate e alle Forze di poa ad ordinamento civile ed militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

67.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

67.5

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

Art. 68.

68.1

SERRA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

68.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

68.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 6 dell'articolo 68 è inserito il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 144-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 144-ter. – (*Alto Commissario per la lotta alla contraffazione*) -
1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;

c) iniziativa d'ufficio e per segnalazione per lo svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, l'Alto Commissario opera sentite le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione; opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

5. L'Alto Commissario dura in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni.

6. L'Alto Commissario è collocato obbligatoriamente fuori molo o in aspettativa retribuita dalla propria amministrazione o organo di auto go-

verno, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e ad eventuali quote.

7. Il compenso dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non può in ogni caso essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di 15 unità, di cui al massimo 2 dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

9. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

10. L'Alto Commissario definisce, con proprio regolamento, l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

11. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia, su proposta delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni rappresentative di marchi e brevetti registrati. L'incarico è gratuito e dura cinque anni"».

Art. 69.

69.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla

tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

69.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, le parole: "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo", sono soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 70.

70.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

70.2

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Art. 71.**71.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

71.2

SBARBATI, MUSI, Maria Pia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere l'articolo.

71.3

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 71. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

71.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

71.5

SIRCANÀ, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «ogni altro trattamento accessorio.» inserire le seguenti: «Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la decurtazione giornaliera non può superare il valore medio di quella applicata all'insieme dei pubblici dipendenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,25 per cento».

71.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Forze di Polizia la riduzione del trattamento economico previsto dal presente comma incide esclusivamente sull'indennità di presenza».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

71.7

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Al comma 1-bis, dopo le parole: «al comparto sicurezza e difesa» aggiungere le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

71.8

GASBARRI, SIRCANA, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

Al comma 1-bis sopprimere le seguenti parole: «per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

71.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

71.10

GRANAIOLA, NEROZZI, ADAMO, PASSONI, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MAURO MARINO, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi».

71.11

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20» con le seguenti: «dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19».

71.12

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuite».

71.13

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze» aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,».

71.14

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze», aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio.».

71.15

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

71.16

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Sono fatte salve diverse determinazioni statuite da contratti o accordi collettivi».

Art. 72.**72.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

72.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 72. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di esonero dal servizio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

72.3

GRANAIOLA, NEROZZI, ADAMO, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MAURO MARINO, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «anzianità massima contributiva di 40 anni» aggiungere le seguenti: «a prescindere dall'età del lavoratore».

72.4

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo l'ultima frase del comma 6 inserire la seguente: «Le nuove assunzioni disposte ai sensi della presente norma dal Ministero della giustizia sono consentite in aggiunta a quelle già consentite in tale anno e comunque entro il limite complessivo delle dotazioni organiche».

72.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

72.6

MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 11.

72.7

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 11.

72.8

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 11, primo capoverso, dopo le parole: «del personale dipendente,» inserire le seguenti: «ovvero di 40 anni di servizio effettivamente prestato del personale dei comparti sicurezza e difesa.»

Conseguentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

72.9

ANDRIA

Al comma 11, alle parole: «40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 8».

72.10

DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.»

72.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e al personale militare e delle Forze dell'Ordine.» ri-

durre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno.

72.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri dell'interno e della difesa» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare».

72.13

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 11, dopo le parole: «compatti sicurezza, difesa» aggiungere la seguente: «, interno».

72.14

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro prioritariamente per il personale con maggiore anzianità anagrafica».

72.15

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 11, all'ultimo periodo, dopo le parole: «magistrati», aggiungere le seguenti: «, prefetti».

72.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale militare collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo 12-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni».

72.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" *aggiungere, in fine:* «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 72, comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

72.18

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, PEGORER, DEL VECCHIO, NEGRI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le norme relative al comma 11 del presente articolo trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato e riconoscendo gli istituti previsti per il pensionamento per limiti di età».

Conseguentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

72.0.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1 gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di la-

voro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

72.0.2

PEDICA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici)

1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995 l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

3. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335 del 1995 l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.

4. La facoltà di riscatto di cui al precedente comma 3 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5. Gli oneri da riscatto di cui ai precedenti commi possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi 4 e 5 sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

Art. 73.

73.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del *part-time* del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datati di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

73.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 1.

73.3

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le modifiche, di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni qualora facciano parte del loro nucleo familiare un minore di anni 5, un portatore di handicap od un anziano non autosufficiente. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione definisce con proprio decreto le modalità dell'esenzione di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

73.4

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego"».

Art. 74.**74.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione ai compiti istituzionali in materia di soccorso pubblico e di sicurezza della collettività, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis. dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

74.2

MUSI

Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

La norma è finalizzata al ripristino delle procedure concorsuali autorizzate dall'articolo 1, comma 346 delle legge finanziaria 2008 per l'assunzione degli idonei da parte dell'Agenzia delle Dogane.

74.3

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con il seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.290».

74.4

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 6-bis dopo le parole: «del comparto sicurezza», aggiungere le seguenti: «e quelle dipendenti dall'» Autorità nazionale di pubblica sicurezza,».

Conseguentemente: all'articolo 82. comma 11. lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

74.5

DELLA SETA, PINOTTI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

74.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-ter. Il presente articolo non si applica agli enti e alle istituzioni di ricerca finanziati con il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, purché la spesa complessiva relativa al personale sia mantenuta entro il limite dell'80 per cento del trasferimento dal fondo ordinario sommato al 50 per cento delle altre entrate correnti diverse dal fondo ordinario, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

74.0.1

BUBBICO

Dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Adempimenti connessi al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia di distretti idrografici)

1. Nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui al titolo primo della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, adottano tutti gli atti e i provvedimenti di competenza« delle suddette Autorità di bacino distrettuali previsti nel suddetto decreto legislativo».

Art. 76.**76.1**

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo le spese di personale finanziate con le risorse dell'unione Europea, il Fondo per le aree sottoutilizzate e, limitatamente dalle autonomie regionali e locali, con altri fondi statali».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

76.2

LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

76.3

MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 4, premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2009».

76.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4 secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008».

76.5

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: «con correlati obiettivi differenziati di risarmio» aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».

76.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo parole: «con correlati obiettivi differenziati di risparmio aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».

76.7

LEGNINI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,
Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, BARBOLINI, BASTICO

Sopprimere il comma 6-bis.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «2.340» con le seguenti: «2.310» e le parole: «2.310» con le seguenti: «2.280».

76.8

MARCUCCI

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2009, le risorse del fondo ordinario e del fondo consolidato di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, decurtate dell'importo di cui al comma 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, sono assegnate annualmente alle regioni, in proporzione alle risorse già spettanti alle comunità montane presenti sul territorio regionale alla data del 1° gennaio 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

76.9

BASTICO, LEGNINI, VITALI, BARBOLINI, MARCUCCI

Al comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.310» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.280».

Art. 77.**77.0.1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

1. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE.».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento».

77-bis.1

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

77-bis.2

GHEDINI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dell'anno 2007» con le seguenti: «del triennio 2005-2007».

77-bis.3

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato è assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato».

77-bis.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il saldo 2007, ai soli fini di cui al comma 3, può essere ridotto di un importo pari alle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o da dismissioni del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

77-bis.5

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 20, primo periodo dopo le parole: «sono ridotti» aggiungere le parole: «, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il

saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore» e sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità».

77-bis.6

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 21, dopo le parole: «articolo 76» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

77-bis.7

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 23, premettere le parole: «A decorrere dall'anno 2008» e sopprimere le parole: «di cui al comma 24.» fino alla fine del comma.

77-bis.8

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 25.

77-bis.9

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 32, dopo le parole: «Ai fini» aggiungere le seguenti: «di garantire la restituzione integrale delle risorse corrispondenti al mancato gettito relativo all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e».

77-bis.10

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

Art. 77-ter.**77-ter.1**

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

77-ter.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equili-

brio economico finanziario di ciascuna regione. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna regione.

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

Conseguentemente, al comma 9, terzo periodo del presente articolo, alle parole: «Per le regioni a statuto speciale», sono anteposte le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6».

77-ter.3

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata, comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative: realtà regionali e ai livelli di reddito *pro capite*. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento

dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6,».

77-ter.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'unione europea o finanziamenti dello stato non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 30 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

77-ter.5

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

77-ter.6

LEGNINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

"46. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta altresì alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, la parola: «0,30», è sostituita dalla seguente: «0,20».

77-ter.7

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:

«20-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali e con le norme di attuazione».

77-ter.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:

«Art. 77-ter.1.

(Erogazione del contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia)

1. Nelle more della redazione del piano economico, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo di solidarietà relativo all'anno 2008, di cui al primo periodo, del medesimo comma, è comunque erogato alla Regione Siciliana entro e non oltre il 30 novembre 2008».

77-ter.0.2

OLIVA, PISTORIO

Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:

«Art. 77-ter.1.

1. In attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2010 e 2011 mediante la riduzione lineare, fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 77-quater.**77-quater.1**

OLIVA, PISTORIO

Al comma 7 aggiungere in fine, le parole: «con esclusione delle somme costituenti entrata della Regione siciliana a norma degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a norma dell'articolo 38 di detto Statuto».

77-quater.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Alla fine del comma 7, dopo le parole: «province autonome», *aggiungere le seguenti:* «con esclusione delle somme costituenti entrata della regione siciliana a norma degli articoli 36 e 37 dello statuto della regione stessa e del decreto del presidente della repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto».

Art. 78.**78.1**

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

78.2

D'UBALDO, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 78. – La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria».

78.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere il comma 8.

78.0.1

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:***«Art. 78-bis.***(Comuni di Palermo e Catania)*

1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequilibrio dei rispettivi bilanci nonchè a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150.000 migliaia di euro ciascuno.
2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, sono autorizzati due limiti di impegno ventennali di 7.500 migliaia di euro.

3. I comuni di Palermo e Catania, per le finalità del presente articolo, sono autorizzati ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei limiti di impegno previsti al comma precedente».

78.0.2

OLIVA, PISTORIO

Dolo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Comuni di Palermo e Catania)

1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequilibrio dei rispettivi bilanci nonché a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150 milioni di euro ciascuno.

2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo di 300 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro nel 2008, si provvede mediante la riduzione lineare fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

78.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Liberalizzazione della vendita del tabacco)

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sulle attività e i servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successivamente attribuite all'Ente tabacchi italiani dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sono abolite per la parte riguardante la vendita di tabacchi al consumatore finale. I soggetti titolari di concessione per tale vendita possono continuare l'atti-

vità dandone comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. La vendita di tabacchi lavorati al consumatore finale è attività liberamente esercitata sulla base di vigenti e future licenze, autorizzazioni, nulla-osta o dichiarazioni di inizio attività in materia di vendita di beni, nonché di somministrazione di bevande e/o cibi e di offerta di alloggio ai sensi della legge n. 135 del 29 marzo 2001. L'attività di vendita di tabacchi è preventivamente comunicata all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

78.0.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis

(Articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana)

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 78-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Art. 79.**79.1**

BASSOLI, BOSONE, Ignazio MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «103.945 milioni» e: «106.265» con le seguenti: «900.000» e: «1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

79.2

BASSOLI, BOSONE, Ignazio MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso: 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: 88 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

79.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Il comma 832 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è così sostituito:

"832. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

79.4

BOSONE

*Al comma 1-quinquies, lettera d), numero 3, sostituire il capoverso 2-*quater* con il seguente:*

«2-*quater*. Le regioni stipulano accordi con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, definiti secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso: «2-*quinquies*».*

Conseguentemente, all'articolo 82:

*al comma 1, capoverso: «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

79.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-*octies*. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta, a decorrere dal 2008, la

retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

79.6

Ignazio MARINO, BASSOLI, LEGNINI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 3.

79.7

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

Art. 80.**80.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Gli introiti della componente tariffaria A3 sul prezzo dell'energia elettrica destinati all'incentivazione delle fonti assimilate alle rinnovabili che usufruiscono del regime di convenzione ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono destinati esclusivamente all'istituzione di tariffe agevolate a favore dei soli clienti economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge

18 giugno 2007, n. 73, con particolare riferimento ai pensionati a basso reddito e alle famiglie con figli. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1117 e 1118 sono sostituiti dal seguente:

"1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992, è soppressa"».

80.0.2

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

«780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, Capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: « 95 per cento»;*
- c) *al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento», ovunque ricorrono;*
- d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».*

80.0.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario della gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, viene accertato l'andamento della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL. A tale riguardo, in presenza di un avanzo di gestione superiore a 300 milioni di euro è prevista la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo pari al cinquanta per cento delle risorse a disposizione.

2. Alla riduzione dei premi di cui al comma 1 si provvederà con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. La riduzione dei premi di cui al comma 2 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

4. Fermo restando la previsione di cui al comma 1, al fine di realizzare specifici percorsi di formazione, informazione e promozione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane, saranno stanziati, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne definirà anche le modalità di utilizzo, risorse per un ammontare massimo pari al 5 per cento dell'avanzo della gestione artigiani presso l'INAIL, a favore degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

5. Per consentire la realizzazione delle attività di cui al comma 4 e conseguire un efficace coordinamento, i singoli enti bilaterali o, in alternativa, gli enti bilaterali regionali, dovranno stipulare apposite convenzioni con le competenti articolazioni territoriali INAIL. Le convenzioni in oggetto dovranno contenere un programma dettagliato in relazione alle azioni che si intendono intraprendere. In particolare, gli enti bilaterali sono tenuti ad informare, attraverso tempi e modalità individuati nella convenzione, le sedi INAIL competenti circa l'andamento e i risultati dell'attività implementata».

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento ovunque ricorrano»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».*

Art. 81.

81.1

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

All'articolo 83-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 23, dopo le parole: «a interventi» inserire le seguenti: «finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese di autotra-*

sporto», e sostituire le parole: «in materia di riduzione dei» con le seguenti: «ed a ridurre i».

b) dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. È riconosciuto un credito di imposta, usufruibile fino a dieci anni, nei limiti delle risorse di cui al comma seguente, per il triennio 2009-2011, alle imprese di autotrasporto in caso di loro fusione o acquisizione di automezzi ad altre imprese del settore, qualora le imprese confluenti o l'impresa acquisitrice abbiano un parco di automezzi inferiore alle 10 unità. il credito d'imposta di cui al presente comma è pari al 50 per cento del valore di mercato degli automezzi acquisiti oppure al 50 per cento del valore di mercato della società tra quelle confluenti con un minor numero di automezzi di proprietà.

24-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene assegnata una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per le finalità di cui al comma precedente.

24-quater. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-bis è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

81.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 16, primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti», con le parole: «5,61 punti»;

alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione» sostituire le parole: «c) produzione o commercializzazione di energia elettrica» con le seguenti: «c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma.

Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio

2000, numero 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;

d) produzione o commercializzazione di energia elettrica».

81.3

OLIVA

Al comma 16 primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti» con le parole: «5,61 punti»;

alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione».

81.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "articolo 6" del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative"».

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».

81.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.6

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 10 gennaio 2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gen-

naio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

24-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.

81.7

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: «2.840,51 euro» è sostituita dalla seguente: «6.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.8

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia»

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

81.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 34, sostituire le parole da: «può avvalersi fino alla fine del comma,» con le seguenti: «si avvale dei Comuni;».

Consequentemente sopprimere i commi 35 e 36;

dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

«38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

81.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«38-quater. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è tenuto ad aggiornare gli attuali limiti prestazionali, dimensionali e ponderali dei veicoli di cui all'articolo 196, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495».

Art. 82.**82.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Incentivazione della contrattazione di secondo livello)

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sostituiti dai seguenti:

"67. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore"».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

82.2

RANUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le aziende che investono in beni strumentali e creano nuovi posti di lavoro, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili nella misura massima del 20 per cento del totale in ciascun periodo d'imposta a partire dal 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

82.3

RANUCCI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

«28-quinquies-1. In via transitoria nel periodo 2009-2011, l'aliquota IVA sui servizi alberghieri è ridotta dal 10 per cento al 5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

82.4

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma».

82.5

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente:

al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento»;

sopprimere il comma 21.

82.7

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere infine le seguenti parole: «Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento».

82.8

LEGNINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

82.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nella tariffa, parte II, è inserito il seguente articolo 2-ter:

«2-ter. Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 18, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 17 è dovuta» inserire le seguenti: «ad esclusione degli enti pubblici».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «enti pubblici ed», ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

82.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta la seguente lettera:

"h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

82.12

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

27-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui al-

l'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008».

82.13

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Al comma 28, sostituire le parole: «per la quota del 55 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

82.14 (testo 2)

LUMIA

Sopprimere il comma 29-bis.

82.14

LUMIA

Il comma 29-bis è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'al-

legato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

82.1000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 29-bis.

82.15

STRADIOTTO

Sopprimere il comma 29-bis.

82.16

D'UBALDO, MILANA

Sopprimere il comma 29-bis.

82.17

D'ALIA, CUFFARO

Sopprimere il comma 29-bis.

82.18 (testo 2)

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Sopprimere il comma 29-bis.

82.18

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Sopprimere il comma 29-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

82.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«29-ter. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

«1. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le lettere da a) a e), con le seguenti:

a) fino a 7.500 euro, 0 per cento;

- b) oltre a 7.500 euro fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- c) oltre a 15.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- d) oltre a 28.000 euro fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- e) oltre a 55.000 euro fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- f) oltre a 75.000 euro, 43 per cento.

2. A decorrere dal 1° settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

2. A decorrere dal 1° settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 20 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Art. 83.

83.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 102, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del pro-

gramma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

83.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti:

"2)-bis ai veicoli e alle autovetture strumentali all'esercizio dell'impresa;

2)-ter per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;". *Conseguentemente sopprimere la lettera b-bis);*

b) al comma 1, lettera b), le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

83.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai

prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

83.4

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 12.

83.5

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 25.

83.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies aggiungere il seguente:

«28-quinquies-1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

«28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola: "all'acquisto" sono inserite le seguenti: "o alla costruzione"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

«28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

«28-sexies. Le deduzioni previste dall'articolo 1, comma 266, lettera a), numero 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementate di 3.000 euro».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 223 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

83.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sostituire le parole: "immatricolati prima del 10 gennaio 1997" con le seguenti: "immatricolati prima del 1° gennaio 1999"».

Art. 83-bis.**83-bis.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 17, dopo la parola: «mercato», inserire le seguenti: «con decorrenza 1° gennaio 2009».

83-bis.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 83-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 83-ter.

(Modifica alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 84.

84.0.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norma di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

84.0.2

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, GIAI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione».

ORDINE DEL GIORNO

G/949/158/5

BARBOLINI

La 5^a Commissione,

valutata l'opportunità di assicurare alla Guardia di finanza le più efficaci condizioni operative per sostenere l'azione nella lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere risorse integrative rispetto agli stanziamenti già assegnati, da destinare prioritariamente al potenziamento delle dotazioni strumentali e di copertura organica del Corpo della guardia di finanza.

24.1000

IL GOVERNO

Allegato A Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO
1	LEGGE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA
3	LEGGE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N. 2984
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
5	LEGGE	2933	17/05/1866	ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI
9	LEGGE	1387	29/05/1873	LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
10	LEGGE	1952	03/06/1874	TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
11	LEGGE	2779	27/05/1875	ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
13	LEGGE	3195	30/07/1876	SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
14	LEGGE	3212	07/07/1876	LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
16	LEGGE	4642	11/12/1878	LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
17	LEGGE	5188	18/12/1879	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
18	LEGGE	874	05/07/1882	ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
19	LEGGE	1482	08/07/1883	GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA
20	LEGGE	1489	08/07/1883	LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA
23	LEGGE	2518	16/07/1884	LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE
24	LEGGE	2644	10/08/1884	LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
26	LEGGE	3962	04/07/1886	ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI I CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI	
27	LEGGE	5192	02/02/1888	LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE	
28	LEGGE	5849	22/12/1888	LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA	
29	LEGGE	5873	27/12/1888	RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI	
30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
31	LEGGE	6214	11/07/1889	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI	
32	LEGGE	6216	11/07/1889	MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO	
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'	
34	LEGGE	6837	01/05/1890	ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	
35	LEGGE	6980	20/07/1890	LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA	
36	LEGGE	7321	21/12/1890	LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA	
37	LEGGE	184	30/03/1893	PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE	
38	LEGGE	279	15/06/1893	LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI	
39	LEGGE	232	07/06/1894	LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE	
40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI	
41	LEGGE	183	04/06/1896	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955	
42	LEGGE	218	21/06/1896	COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI	
43	LEGGE	343	30/07/1896	LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA	
44	LEGGE	561	27/12/1896	REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA	
45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO	
46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI	
47	LEGGE	334	22/07/1897	LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO	
48	LEGGE	110	07/04/1898	MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI	
49	LEGGE	446	21/12/1899	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51	LEGGE	211	31/05/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
52	LEGGE	23	31/01/1901	LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54	LEGGE	523	12/12/1901	APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
55	LEGGE	518	26/12/1901	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI I CATEGORIA
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58	LEGGE	238	02/07/1902	REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59	LEGGE	290	07/07/1902	CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
60	LEGGE	304	07/07/1902	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO
62	LEGGE	50	12/02/1903	PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
63	LEGGE	103	29/03/1903	ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
64	LEGGE	197	24/05/1903	DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI
65	LEGGE	321	08/07/1903	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA
66	LEGGE	474	13/12/1903	BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
67	LEGGE	36	14/02/1904	DISPOSIZIONI SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI
68	LEGGE	178	12/05/1904	MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
70	LEGGE	313	03/07/1904	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL 1903
71	LEGGE	320	08/07/1904	PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA
73	LEGGE	390	18/07/1904	ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
74	LEGGE	674	29/12/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
77	LEGGE	261	25/06/1905	PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO
79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.
80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO
81	LEGGE	126	19/04/1906	DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE
82	LEGGE	272	30/06/1906	DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRETE
83	LEGGE	327	15/07/1906	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE
84	LEGGE	346	15/07/1906	AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA
85	LEGGE	360	15/07/1906	RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA
86	LEGGE	441	15/07/1906	CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI
87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
88	LEGGE	112	21/03/1907	AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE
89	LEGGE	110	24/03/1907	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
90	LEGGE	403	13/06/1907	L'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE
91	LEGGE	502	11/07/1907	PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907	IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
93	LEGGE	794	22/12/1907	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO
94	LEGGE	10	05/01/1908	RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI
95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908	TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
96	LEGGE	71	27/02/1908	ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962 DEL CODICE CIVILE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
97	LEGGE	111	05/04/1908	APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908	TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
99	LEGGE	415	02/07/1908	CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO
100	LEGGE	405	09/07/1908	CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
101	LEGGE	444	12/07/1908	CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
103	LEGGE	364	20/06/1909	NORME PER L'INALIENABILITÀ DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI
104	LEGGE	372	25/06/1909	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
105	LEGGE	443	11/07/1909	APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI
106	LEGGE	524	15/07/1909	COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
107	LEGGE	5	02/01/1910	COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383
108	LEGGE	9	02/01/1910	LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
109	LEGGE	121	20/03/1910	RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO
110	LEGGE	277	02/06/1910	PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA
111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO
112	LEGGE	491	17/07/1910	PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
113	LEGGE	855	11/12/1910	LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE
114	LEGGE	543	18/06/1911	MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO-CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA
115	LEGGE	725	02/07/1911	RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
116	LEGGE	848	21/07/1911	
117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO
118	LEGGE	298	31/03/1912	OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA
119	LEGGE	305	04/04/1912	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI
120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
121	LEGGE	748	02/07/1912	RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE
122	LEGGE	869	06/07/1912	PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
123	LEGGE	812	12/07/1912	CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE
124	LEGGE	835	14/07/1912	CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE.
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE
126	LEGGE	1346	29/12/1912	PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA
127	LEGGE	468	22/05/1913	DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
128	LEGGE	632	19/06/1913	VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
129	LEGGE	641	19/06/1913	OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
130	LEGGE	770	19/06/1913	VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE"
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
135	LEGGE	1362	16/12/1914	SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO
136	LEGGE	1376	20/12/1914	TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
137	LEGGE	947	16/07/1916	DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE
140	LEGGE	1363	26/09/1920	DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE
141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
142	LEGGE	312	24/03/1921	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
143	LEGGE	378	31/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI
144	LEGGE	368	07/04/1921	NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME
145	LEGGE	369	07/04/1921	DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
146	LEGGE	370	07/04/1921	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
147	LEGGE	541	14/04/1921	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N. 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI
148	LEGGE	1312	21/08/1921	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE
149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
150	REGIO DECRETO	1688	19/11/1921	CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA
151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI
152	LEGGE	1158	06/07/1922	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDARIO
153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922	RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
155	LEGGE	1636	03/12/1922	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922	CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI
157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PER GLI UFFICI ALL'ESTERO
158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA	
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205	
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI	
162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO	
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA	
165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO	
166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE	
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LA VORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246	
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E ARTISTICO	
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA	
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI	
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA	
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO	
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA	
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO
176	LEGGE	1512	28/06/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME-BACCHI DA SETA
177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO _MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
178	LEGGE	1511	12/07/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE-SALONE
180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI
181	REGIO DECRETO	1876	20/08/1923	NORME PER I MILITARI DELLA R. GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI SENTINELLA, DI VEDETTA, DI APPOSTAMENTO O DI PERLUSTRAZIONE NELLE ZONE DI VIGILANZA DOGANALE
182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA
183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO
185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME
187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923	ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCE.
198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923	CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923	NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
201	LEGGE	2814	30/12/1923	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCE.
202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923	DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
204	REGIO DECRETO	2889	30/12/1923	RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI
205	REGIO DECRETO	2917	30/12/1923	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
206	REGIO DECRETO	2948	30/12/1923	REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
207	REGIO DECRETO	2994	30/12/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1772
208	REGIO DECRETO	3047	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
209	REGIO DECRETO	3197	30/12/1923	MODIFICAZIONE DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
210	REGIO DECRETO	3203	30/12/1923	PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA
211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA
212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.
213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO
214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE
215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI
216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923	ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE
217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923	ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE
219	REGIO DECRETO	3123	31/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA
220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO
221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
222	REGIO DECRETO	3	03/01/1924	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
223	REGIO DECRETO	9	13/01/1924	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHE' ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
224	REGIO DECRETO	965	30/04/1924	ORDINAMENTO INTERNO DELLE GIUNTE E DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA
225	LEGGE	891	15/05/1924	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.
227	REGIO DECRETO	1256	10/07/1924	IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE
228	REGIO DECRETO	1589	02/10/1924	ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI
229	REGIO DECRETO	1765	09/10/1924	COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.
230	REGIO DECRETO	2035	30/11/1924	INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI
226	REGIO DECRETO	2271	28/12/1924	TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE
231	REGIO DECRETO	356	11/01/1925	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
232	LEGGE	88	08/02/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N.1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1327, RIGUARDANTE NOMINE A TITOLO DI PROVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO AL GRADO DI VICE-SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, E 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
233	REGIO DECRETO	394	01/03/1925	DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
234	REGIO DECRETO	591	01/05/1925	PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
235	LEGGE	819	24/05/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA, PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI
236	REGIO DECRETO	958	24/05/1925	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA.
237	LEGGE	1094	18/06/1925	COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE
238	REGIO DECRETO	1196	02/07/1925	ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO
239	REGIO DECRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON R.DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N.1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LA VORAZIONI NELLE QUALI, PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, E' CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI 48 SETTIMANALI
240	REGIO DECRETO	2266	29/11/1925	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI
241	REGIO DECRETO	2583	29/11/1925	MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA.
242	LEGGE	2260	24/12/1925	DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTA' DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.
243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920)

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI RELATIVE ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LA VORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SEZIONE (GENOVA 1920)
245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LA VORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LA VORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA SESSIONE (GINEVRA 1921)
246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925	NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI
247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI RIVENDITORI
248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
251	LEGGE	562	18/03/1926	CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO
252	LEGGE	563	03/04/1926	DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LA VORO
253	LEGGE	695	03/04/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO
255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE.
256	LEGGE	731	18/04/1926	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO
258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE
260	LEGGE	1013	27/05/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926		MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E QUELLA LOCALE.
262	LEGGE	1121	17/06/1926		CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI
263	LEGGE	1187	17/06/1926		RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
264	LEGGE	1262	25/06/1926		CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI
265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926		ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.
266	LEGGE	1162	09/07/1926		RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO
267	LEGGE	1585	15/07/1926		APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI
268	LEGGE	1866	15/07/1926		CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926		DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
270	REGIO DECRETO	1914	16/08/1926		ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO
271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926		NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
272	REGIO DECRETO	1978	04/11/1926		COSTITUZIONE DI UN REGIO ISTITUTO SPERIMENTALE MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELL'ISTITUTO SUPERIORE POSTALE TELEGRAFICO TELEFONICO
273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926		ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI
274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926		RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
275	LEGGE	2236	12/12/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA
276	REGIO DECRETO	2206	12/12/1926	NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA
277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO RELATIVO
278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
279	LEGGE	292	10/02/1927	MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI DISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVORE
282	LEGGE	605	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.
283	LEGGE	634	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDUSTRIALMENTE LE ACQUE SALSO-BROMO-IODICHE
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI DISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMINILI E DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE PER L'EDUCAZIONE DEI CIECHI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	GRATUITA' DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DA PARTE DEI REGI AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI
286	LEGGE	833	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, TRA CUI ALCUNE SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST-BELLICO, NONCHÉ SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E NUOVE NORME PER UNA PIÙ EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE IMPOSTE MEDESIME
287	LEGGE	862	02/06/1927	ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE
288	LEGGE	950	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927	TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
290	LEGGE	878	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA
291	LEGGE	984	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTÀ E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
292	LEGGE	1082	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
293	LEGGE	1119	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.
294	LEGGE	1132	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, RELATIVO AL CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE
295	LEGGE	1171	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.
296	LEGGE	1274	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE
297	LEGGE	1275	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI.
298	REGIO DECRETO	1255	16/06/1927	DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO
299	REGIO DECRETO	1036	18/06/1927	TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE
300	LEGGE	1107	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
301	LEGGE	1108	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
302	LEGGE	1187	23/06/1927	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCE DEL REGNO
303	LEGGE	1276	23/06/1927	PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI
304	REGIO DECRETO	1925	12/08/1927	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
305	REGIO DECRETO	1612	19/08/1927	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRANSITO DEI TABACCHI
306	REGIO DECRETO	1699	26/08/1927	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
307	REGIO DECRETO	1762	26/08/1927	DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO
308	REGIO DECRETO	2146	23/10/1927	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE
309	REGIO DECRETO	2127	27/10/1927	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO
310	LEGGE	2542	15/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE
311	REGIO DECRETO	2800	15/12/1927	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA
312	REGIO DECRETO	2210	16/12/1927	ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
313	LEGGE	2501	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
314	LEGGE	2536	18/12/1927	EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
315	LEGGE	2545	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE
316	LEGGE	2683	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI
317	LEGGE	2537	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA
318	LEGGE	2582	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 201, CONTENENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD AUMENTARE LE DISPONIBILITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
319	LEGGE	2583	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1927, N. 296, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
320	LEGGE	2684	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 359, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI QUOTE A FAVORE DEI COMITATI PER L'USO DI BIGLIETTI FERROVIARI DI ANDATA E RITORNO A RIDUZIONE
321	REGIO DECRETO	2452	29/12/1927	DETERMINAZIONE DELLE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
322	LEGGE	92	05/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 197, CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.	
323	REGIO DECRETO	10	05/01/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 15 AGOSTO 1926, N. 1733, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI	
324	LEGGE	97	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN SARDEGNA	
325	LEGGE	125	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTU' DI TRATTATI	
326	REGIO DECRETO	288	05/02/1928	AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART.1 DEL R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692	
327	REGIO DECRETO	460	05/02/1928	AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DAL REGNO	
328	REGIO DECRETO	577	05/02/1928	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI E DELLE NORME GIURIDICHE, EMANATE IN VIRTU' DELL'ART. 1, N. 3, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100, SULLA ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE, E SULLE SUE OPERE DI INTEGRAZIONE.	
329	LEGGE	209	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064.	
330	LEGGE	516	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI	
331	LEGGE	439	23/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LA VORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A FUOCO CONTINUO	
332	REGIO DECRETO	252	26/02/1928	DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITA' IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA	
333	LEGGE	413	04/03/1928	RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA'	
334	REGIO DECRETO	1038	08/03/1928	DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO-CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO
335	LEGGE	833	15/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA.
336	LEGGE	631	29/03/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.
337	LEGGE	632	29/03/1928	AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
338	LEGGE	858	29/03/1928	DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE
339	REGIO DECRETO	799	03/04/1928	NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO O LETTERARIO
340	REGIO DECRETO	1292	10/05/1928	SCIoglimento DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE
341	REGIO DECRETO	1418	10/05/1928	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA AGRARIA
342	LEGGE	1120	13/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA
343	LEGGE	1094	17/05/1928	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA
344	LEGGE	1143	17/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI
345	REGIO DECRETO	1293	20/05/1928	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
346	LEGGE	1349	07/06/1928	DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI PRIVATI
347	LEGGE	1453	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITA' IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA
348	LEGGE	1352	14/06/1928	NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE
349	LEGGE	1384	14/06/1928	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
350	LEGGE	1398	14/06/1928	AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO
352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A' SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
353	LEGGE	1473	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE
354	LEGGE	1577	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA
355	LEGGE	1587	21/06/1928	PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA
357	LEGGE	1760	05/07/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO NEL REGNO
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E DEL RELATIVO PERSONALE
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE
363	REGIO DECRETO	2232	20/09/1928	NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO.
364	REGIO DECRETO	2400	04/10/1928	MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
365	REGIO DECRETO	2479	04/10/1928	CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI
366	REGIO DECRETO	2422	18/10/1928	AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO FEMMINILE
367	REGIO DECRETO	2661	15/11/1928	NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI
368	LEGGE	2690	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
369	LEGGE	2840	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE	
370	LEGGE	2678	22/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.	
371	LEGGE	2786	29/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO.	
372	LEGGE	2796	02/12/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO	
373	LEGGE	2744	06/12/1928	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	
374	LEGGE	2758	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE LIGNITI ITALIANE	
375	LEGGE	3045	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570, RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE COMUNICAZIONI	
376	LEGGE	3474	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258, RELATIVO ALL'AUTONOMIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO	
377	REGIO DECRETO	2982	06/12/1928	ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO	
378	LEGGE	3040	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PARTE DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI	
379	LEGGE	3086	13/12/1928	NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI	
380	LEGGE	3107	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO	
381	LEGGE	3141	13/12/1928	DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO	
382	LEGGE	3233	13/12/1928	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE	
383	LEGGE	3042	16/12/1928	ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
384	LEGGE	3479	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO
385	LEGGE	3134	24/12/1928	PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.
386	LEGGE	3487	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA'ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927
387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POSTALI
388	LEGGE	3234	31/12/1928	APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608.
389	LEGGE	94	03/01/1929	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI
390	LEGGE	8	07/01/1929	COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
391	LEGGE	175	17/01/1929	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO
392	REGIO DECRETO	358	11/02/1929	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE
393	REGIO DECRETO	221	14/02/1929	AGGIUNTA ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI CON CUI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692
394	REGIO DECRETO	371	21/03/1929	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI
395	REGIO DECRETO	883	25/04/1929	AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
396	REGIO DECRETO	967	25/04/1929	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA
397	REGIO DECRETO	763	06/05/1929	ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
398	REGIO DECRETO	836	13/05/1929	PARTICIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929	COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
400	LEGGE	1095	17/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI-LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORietà DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVIMERCANTILI
401	LEGGE	1120	24/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE ROSSA
402	LEGGE	1366	29/06/1929	LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
403	LEGGE	1152	02/07/1929	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE
404	LEGGE	1342	08/07/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
405	LEGGE	1260	11/07/1929	STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA
406	REGIO DECRETO	1302	11/07/1929	NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE
407	REGIO DECRETO	1661	12/09/1929	TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE
408	REGIO DECRETO	2350	14/11/1929	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929.
409	LEGGE	2238	21/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
410	LEGGE	2328	30/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
411	LEGGE	279	31/03/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E FORESTALI
412	LEGGE	478	26/04/1930	NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA
413	LEGGE	610	01/05/1930	PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO
414	REGIO DECRETO	740	15/05/1930	NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDI E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI
415	LEGGE	825	30/05/1930	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
416	LEGGE	824	05/06/1930	INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI DISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA
417	LEGGE	943	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI
418	LEGGE	951	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE
419	LEGGE	940	03/07/1930	REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
420	LEGGE	995	10/07/1930	DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI
421	REGIO DECRETO	1563	23/10/1930	PROVVEDIMENTI PER LE SUORE ADDETTE AGLI STABILIMENTI SANITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA.
422	LEGGE	1696	15/12/1930	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
423	LEGGE	1798	15/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1930, N.1296, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLA ISCRIZIONE DEGLI INGEGNERI-ARCHITETTI NEGLI ALBI DEGLI INGEGNERI.
424	LEGGE	1809	22/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
425	LEGGE	1839	27/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE
426	LEGGE	1737	29/12/1930	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA
427	LEGGE	22	06/01/1931	PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.
429	LEGGE	17	08/01/1931	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGNOMOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI MERCANTILI.
430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTI VI.
431	LEGGE	188	16/02/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.964, CONTENENTE NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA E IN CHIMICA INDUSTRIALE.
432	LEGGE	377	16/03/1931	NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE.
433	LEGGE	361	09/04/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONI CON ACCETTAZIONI BANCARIE.
434	LEGGE	422	09/04/1931	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI FIUME.
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930.
436	LEGGE	997	04/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE.
437	LEGGE	795	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI.
438	LEGGE	813	12/06/1931	ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHEITTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E PER LE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE.
439	LEGGE	929	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E ALL'ESTERO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
440	LEGGE	874	18/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTE
441	LEGGE	1108	29/07/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE
442	REGIO DECRETO	1030	21/08/1931	DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI DEL CONSIGLIO DI STATO
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
446	LEGGE	1580	03/12/1931	NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E MANICOMIALI
447	LEGGE	1667	17/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO DAL LEGNO DI CASTAGNO.
448	LEGGE	1771	28/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI INSEGNANTI MEDI
450	LEGGE	270	24/03/1932	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO
451	LEGGE	273	24/03/1932	MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
452	LEGGE	490	22/04/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO
453	LEGGE	476	02/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
454	REGIO DECRETO	640	09/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETA' MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO
455	LEGGE	557	16/05/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
456	LEGGE	841	19/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL 12 OTTOBRE 1929
457	LEGGE	598	26/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
458	LEGGE	638	26/05/1932	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO, SENZA AVERNE DIRITTO
459	LEGGE	668	30/05/1932	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIÙ DI UN ETTARO DI TERRENO
460	LEGGE	720	30/05/1932	PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI
461	REGIO DECRETO	1365	28/07/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA.
462	REGIO DECRETO	1391	22/09/1932	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE
463	REGIO DECRETO	1595	17/11/1932	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
464	REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
466	LEGGE	1884	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE
467	LEGGE	2057	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO
468	LEGGE	1701	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA
469	LEGGE	1710	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITA' PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DI PRESTITI
470	LEGGE	1823	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITA' PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
471	LEGGE	1933	22/12/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI
472	LEGGE	1946	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.
473	LEGGE	118	05/01/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO
474	LEGGE	260	16/03/1933	ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
475	LEGGE	353	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO
476	LEGGE	442	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.
477	LEGGE	522	10/04/1933	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI
478	LEGGE	397	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE
479	LEGGE	434	13/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE.
480	LEGGE	467	20/04/1933	ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE
481	LEGGE	504	20/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO E VALUTE
482	LEGGE	512	03/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
483	LEGGE	624	08/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL TRAFFICO.
484	LEGGE	665	05/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERREMOTI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
485	LEGGE	773	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
486	LEGGE	826	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO
487	LEGGE	1119	08/06/1933	TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCE ALLO STATO
488	LEGGE	778	15/06/1933	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914
489	LEGGE	818	15/06/1933	NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO
490	LEGGE	947	06/07/1933	CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.
492	LEGGE	1832	21/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO
493	LEGGE	1941	28/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
494	LEGGE	45	04/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI.
495	LEGGE	83	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE.
496	LEGGE	120	18/01/1934	PERIODICITA' DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
497	LEGGE	170	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI DI INTERESSE DEI MUTUI FONDIARI
498	LEGGE	211	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI PER VIA AEREA
499	LEGGE	316	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 1639, RIGUARDANTE LA ESECUZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA
500	LEGGE	121	22/01/1934	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI PER CAUSA DI SERVIZIO.
501	LEGGE	244	22/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
502	LEGGE	225	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI FORMAGGIO
503	LEGGE	233	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N.1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO
504	LEGGE	234	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N.1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO.
505	LEGGE	332	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272
506	LEGGE	307	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE
507	LEGGE	391	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
508	LEGGE	331	08/02/1934	STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA
509	LEGGE	370	22/02/1934	RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
510	LEGGE	995	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL LITTORIO 5 PER CENTO.
511	LEGGE	1036	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI
512	LEGGE	1062	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CORSA PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL'ART. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447.
513	LEGGE	1088	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L. E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO.
514	LEGGE	1090	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELLE NORME PER IL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO
515	LEGGE	1158	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N.1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
516	LEGGE	1253	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE E' STATA CONFERITA LA PERSONALITA' GIURIDICA ALL'ISTITUTO COTONIERO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO.
517	LEGGE	1607	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N.454, CONTENENTE NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE MOSTRE, FIERE ED CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
518	LEGGE	2167	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI SPECIALI ED I COLTIVATORI DI TABACCO
519	LEGGE	2298	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
520	LEGGE	353	25/03/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA INTEGRALE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER L'AGRO PONTINO
521	LEGGE	898	01/04/1935	ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E SUCCESSIVI FINO AL 1920
522	LEGGE	454	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1935, N.105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI DEL REGNO
523	LEGGE	563	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
524	LEGGE	806	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DA FACOLTA' AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANARE LE NORME DA OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO
525	LEGGE	881	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1934, N. 1948, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DI NUOVE CONDIZIONI E TARIFFE PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO
526	LEGGE	911	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1175, RELATIVO ALLE FACILITAZIONI, A TITOLO DI RECIPROCIITA', CONCERNENTI I PASSAPORTI TURISTICI DI DURATA LIMITATA E I BUONI ALBERGHIERI
527	LEGGE	770	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1128, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE DEGLI ZOLFI GREGGI
528	LEGGE	688	08/04/1935	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
529	LEGGE	810	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 1934, N. 2126, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN PREMIO A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO
530	LEGGE	818	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1137, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE E DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUI PRODOTTI CHINACEI CHE SI ESPORTANO
531	REGIO DECRETO	575	11/04/1935	NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.
532	LEGGE	617	11/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1935, N. 58, RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI REGI ISTITUTI E DELLE REGIE SCUOLE D'ARTE
533	LEGGE	995	11/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1763, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E D'ANALISI DEI FORMAGGI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATA IN ROMA IL 26 APRILE 1934
534	LEGGE	1269	11/04/1935	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA ALL'AIA IL 12 APRILE 1933
535	LEGGE	931	18/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1178, CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE CONGRUE
536	LEGGE	915	06/05/1935	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.
537	LEGGE	1125	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE.
538	REGIO DECRETO	1240	03/06/1935	ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE POPOLARI
539	LEGGE	1142	06/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ISPettorato DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.
540	LEGGE	1084	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO
541	LEGGE	1213	13/06/1935	AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI SYLOS DA CEREALI
542	LEGGE	1220	13/06/1935	ISTITUZIONE DEGLI ISPettorati PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
543	LEGGE	1346	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETA' PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
544	LEGGE	1250	20/06/1935	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
545	LEGGE	1251	20/06/1935	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA
546	LEGGE	1320	20/06/1935	NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA
547	REGIO DECRETO	1196	20/06/1935	DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI
548	REGIO DECRETO	1525	11/07/1935	PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.
549	REGIO DECRETO	1677	16/07/1935	SOSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA
550	REGIO DECRETO	2428	12/12/1935	NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI
551	LEGGE	2393	23/12/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO
552	LEGGE	82	02/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA
553	LEGGE	116	06/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO
554	LEGGE	118	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO
555	LEGGE	140	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO
556	LEGGE	202	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE STESSO.
557	LEGGE	255	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
558	LEGGE	190	13/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N. 1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONITALIANI (A.C.A.I.) CON SEDE IN ROMA.
559	REGIO DECRETO	801	16/01/1936	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
560	LEGGE	413	03/02/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER IL TURISMO.
561	LEGGE	688	03/02/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1935, N. 1573, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE E DELLA VENDITA DEI QUADERNI SCOLASTICI
562	REGIO DECRETO	1029	27/02/1936	NORME PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE, TONNARELLE E MUCCINARE
563	LEGGE	489	16/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULL'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE ED ARTISTICA
564	LEGGE	498	16/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA ISTRUZIONE ARTISTICA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO.
565	LEGGE	526	26/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049, CONTENENTE NORME PER REGOLARE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI
566	LEGGE	689	26/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1935, N. 1935, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO
567	LEGGE	798	16/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 337, CONTENENTE NORME PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO MARITTIMO A TEMPO INDETERMINATO
568	LEGGE	848	16/04/1936	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
569	LEGGE	849	16/04/1936	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1934, N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA
570	LEGGE	935	14/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO DEI LEBBROSI
571	LEGGE	1156	18/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE
572	LEGGE	1037	25/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ESPLODENTI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
573	REGIO DECRETO	1042	25/05/1936	SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI DELL'I.R.I.
574	LEGGE	1027	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE
575	LEGGE	1128	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
576	LEGGE	1302	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÉ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI
577	LEGGE	1318	02/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.
578	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO
579	LEGGE	1333	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETA' RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDI PROFONDITA'.
580	LEGGE	1342	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI TUBETTI PER SIGARETTE
581	LEGGE	1511	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1936, N.270, CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE DEGLI OLI LEGGERI DERIVATI DAL CARBON FOSSILE
582	LEGGE	1521	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N.418, CONTENENTE NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIO-DIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI
583	LEGGE	1231	08/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 CONCERNENTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, E DEL R.D.L. 13 GENNAIO 1936, N. 120 CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 PORTANTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (STRALCIO)

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
584	REGIO DECRETO	1313	08/06/1936	1313	COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE DI CUI AL R.D. 24 NOVEMBRE 1932, N. 1550
585	REGIO DECRETO	1528	18/06/1936	1528	MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO 10 NOVEMBRE 1905, N. 647, SULLE VERIFICAZIONI DELLE OPERE IN AGRO ROMANO
586	REGIO DECRETO	1413	02/07/1936	1413	COSTITUZIONE, CON SEDE IN ROMA, DEL CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
587	REGIO DECRETO	1634	16/07/1936	1634	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI
588	REGIO DECRETO	1720	07/08/1936	1720	APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE E' CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI NECESSARIE
589	REGIO DECRETO	1895	08/10/1936	1895	APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO STESSO
590	REGIO DECRETO	1926	08/10/1936	1926	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITA', E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITA', STIPULATI A PARIGI IL 22 DICEMBRE 1934
591	LEGGE	2386	26/12/1936	2386	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936
592	LEGGE	2424	28/12/1936	2424	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA
593	LEGGE	2416	31/12/1936	2416	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA AERONAUTICA.
594	LEGGE	2427	31/12/1936	2427	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE DI VOLO A VELA.
595	LEGGE	205	04/01/1937	205	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1933
596	LEGGE	50	04/01/1937	50	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI RISPARMIO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
597	LEGGE	300	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1750, PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, CESSATO DAL SERVIZIO, SENZA DIRITTO A PENSIONE, DI CONTINUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA
598	LEGGE	402	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPOPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI.
599	LEGGE	403	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUI CANALI DEMANIALI
600	LEGGE	169	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI
601	LEGGE	193	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO TEATRALE.
602	LEGGE	208	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2172, CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
603	LEGGE	314	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N.799, CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
604	LEGGE	218	25/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE
605	REGIO DECRETO	327	22/02/1937	NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA
606	LEGGE	921	25/03/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE
607	LEGGE	517	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI
608	LEGGE	830	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
609	LEGGE	594	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DA UN NUOVO ASSETTO ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI COME CARBURANTE
610	LEGGE	640	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.), CON SEDE IN ROMA
611	LEGGE	704	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO ERARIALE
612	REGIO DECRETO	431	08/04/1937	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE COLONIE.
613	REGIO DECRETO	862	22/04/1937	MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
614	REGIO DECRETO	752	27/05/1937	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA
615	LEGGE	847	03/06/1937	ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
616	LEGGE	1153	03/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIAI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
617	LEGGE	1228	03/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ZAFFERANO
618	LEGGE	1016	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI
619	LEGGE	1019	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE COL REGIME DEGLI ALCOLI
620	LEGGE	1168	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA
621	LEGGE	2726	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI COMPITI E DEI MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO
622	LEGGE	1002	10/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2081, RECANTE UN NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
623	LEGGE	1074	10/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2082, RECANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI IN RAPPORTO AL NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
624	LEGGE	1266	10/06/1937	PROVVEDIMENTI PER LA VITICOLTURA E LA PRODUZIONE VINICOLA
625	LEGGE	1004	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1937, N. 226, CHE RECA MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'ALCOOL IMPIEGATO NELLA PREPARAZIONE DEL MARSALA, DEL VERMUT, DELL'LIQUORI, DEL COGNAC E DI ALTRI PRODOTTI ALCOOLICI.
626	LEGGE	1112	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526, SULLA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.
627	LEGGE	1221	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI CONDOMINI TEATRALI
628	LEGGE	1250	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN ROMA
629	REGIO DECRETO	1516	08/07/1937	NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
630	REGIO DECRETO	1588	21/08/1937	DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI PETROLIO
631	REGIO DECRETO	1706	26/08/1937	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE
632	REGIO DECRETO	2039	27/10/1937	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E LINGUISTICHE
633	REGIO DECRETO	2160	27/10/1937	RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI CAPRI
634	REGIO DECRETO	2031	05/11/1937	DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
635	LEGGE	2352	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO
636	LEGGE	2539	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 925, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA TURISTICA ALL'ESTERO
637	LEGGE	2592	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1937, N. 670, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DEL R. DECRETO 29 DICEMBRE 1927, N. 2452, RIGUARDANTI LE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
638	LEGGE	2647	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1520, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
639	LEGGE	2320	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.
640	LEGGE	2387	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER CONTRARRE MATRIMONIO
641	LEGGE	2563	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
642	LEGGE	2640	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI BIETOLE ZUCCHERINE
643	LEGGE	2538	30/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE E' INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
644	LEGGE	2651	30/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI E DELLE PENSIONI
645	LEGGE	11	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
646	LEGGE	97	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE INTERESSE
647	LEGGE	148	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI SALARI E SUGLI STIPENDI NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI ESAME
649	REGIO DECRETO	329	24/02/1938	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
650	REGIO DECRETO	400	24/02/1938	DISCIPLINA DEL TRAFFICO MARITTIMO NELLE ACQUE DELL'ESTUARIO DI LA MADDALENA
651	REGIO DECRETO	337	07/03/1938	NORME PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE DEI RII E CANALI
652	REGIO DECRETO	1054	10/03/1938	DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
653	REGIO DECRETO	391	14/03/1938	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILO ITALIANA
654	REGIO DECRETO	643	14/03/1938	DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
655	REGIO DECRETO	746	14/03/1938	ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI TECNICI NAUTICI
656	LEGGE	542	31/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA CONIGLICOLTURA
657	LEGGE	472	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESA A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE NAZIONALE
658	LEGGE	473	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E L'EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO
659	LEGGE	475	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO
660	LEGGE	636	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 LUGLIO 1937, N. 1400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA
661	LEGGE	707	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
662	LEGGE	498	11/04/1938	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
663	LEGGE	510	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1937, N. 2232, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.).
664	LEGGE	569	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
665	LEGGE	612	11/04/1938	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
666	LEGGE	723	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO
667	LEGGE	546	28/04/1938	ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VARIETA' STESSE
668	REGIO DECRETO	1165	28/04/1938	ARTT. DA 118 A 138 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
669	LEGGE	745	10/05/1938	ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO
670	LEGGE	886	17/05/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI MOBILITAZIONE
671	LEGGE	778	03/06/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1 ^a CATEGORIA
672	LEGGE	851	16/06/1938	NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DEL LATTE
673	REGIO DECRETO	1530	05/09/1938	NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
674	REGIO DECRETO	1652	30/09/1938	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
675	LEGGE	2224	22/12/1938	DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI PUBBLICI ANTAEREI
676	LEGGE	2082	30/12/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
677	LEGGE	58	03/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO INDUSTRIALE
678	LEGGE	7	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI CARICO NEI BINARI DI RACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
679	LEGGE	9	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1938, N. 664, CONCERNENTE LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E L'AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO.
680	LEGGE	15	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 928, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA
681	LEGGE	18	05/01/1939	PASSAGGIO DEI SERVIZI GEOFISICI DAL REGIO UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEOFISICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
682	LEGGE	24	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 828, PER LA COSTRUZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE DI ROMA
683	LEGGE	25	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1168, CONCERNENTE LA PROROGA DI UN ANNO DEL TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 847, ISTITUTIVA DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA.
684	LEGGE	35	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1094, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE E PER QUELLI MIGLIORATI
685	LEGGE	61	05/01/1939	MODIFICAZIONI DELLA DATA DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE
686	LEGGE	96	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1465, CHE RECA PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EX MILITARI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO-UNGARICO E DEL LORO CONGIUNTI PERTINENTI AI TERRITORI ANNESSI AL REGNO.
687	LEGGE	123	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 781, CHE AUTORIZZA AD APPORTARE MODIFICAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE ALL'ELENCO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.
688	LEGGE	133	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 871, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA INTERNA DI PREVIDENZA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), CON SEDE IN ROMA, AD ESERCITARE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ATLETI
689	LEGGE	136	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1494, CONTENENTE NORME PER L'ECONOMIA ED IL MAGGIOR IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI NAZIONALI NEGLI IMPIANTI TERMICI
690	LEGGE	137	05/01/1939	NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI BONIFICATI
691	LEGGE	368	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA-SESTRI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
692	LEGGE	422	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA COMBUSTIBILI LIQUIDI.
693	LEGGE	142	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI MERCI A PREZZO UNICO
694	LEGGE	380	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO
695	LEGGE	74	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO STESSO
696	LEGGE	226	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI UNIVERSITARI
697	LEGGE	290	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI
698	LEGGE	446	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE RURALI
699	LEGGE	382	18/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE
700	LEGGE	458	18/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NAZIONALE
701	LEGGE	214	19/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
702	LEGGE	340	19/01/1939	NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA
703	LEGGE	485	19/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183, RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCÀ, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604.
704	LEGGE	159	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N.1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI
705	LEGGE	374	02/02/1939	NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI
706	LEGGE	396	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE VENDITE DEI FORMAGGI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
707	LEGGE	467	02/02/1939	RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI DA INCIDERSI SUI DISCHI
708	REGIO DECRETO	902	04/04/1939	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.
709	REGIO DECRETO	905	04/04/1939	ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA
710	REGIO DECRETO	720	08/04/1939	DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE SOVVENZIONATI DALLO STATO.
711	LEGGE	809	15/05/1939	CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE
712	LEGGE	831	15/05/1939	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939
713	LEGGE	762	19/05/1939	PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE
714	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA
715	LEGGE	812	22/05/1939	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI
716	LEGGE	815	22/05/1939	NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON REGIO DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, E SUE ATTRIBUZIONI
717	LEGGE	823	22/05/1939	RIORDINAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E ALL'ARTE
718	LEGGE	845	22/05/1939	PROROGA DI TERMINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908
719	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA
720	LEGGE	781	25/05/1939	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1939, DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
721	LEGGE	918	25/05/1939	PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO IL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
722	LEGGE	927	29/05/1939	COSTITUZIONE, NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DI UNA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
723	LEGGE	928	01/06/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA DEL BOLLO CHIUDILETTERA
724	LEGGE	930	06/06/1939	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
725	LEGGE	942	16/06/1939	ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI ALBERGHI
726	LEGGE	1112	16/06/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PERFEQUAZIONE TRIBUTARIA
727	LEGGE	916	23/06/1939	PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
728	LEGGE	1497	29/06/1939	ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE DEI CONTI
729	LEGGE	993	06/07/1939	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE DI SCUOLE MEDIE
730	LEGGE	1120	13/07/1939	AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
731	LEGGE	1123	13/07/1939	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TITOLO I E AL TITOLO II DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1956, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1158, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DEL SEME BACCHI E LA STUFATURA ED ESSICCAGIONE DEI BOZZOLI, CONTENUTE NEL R.D.L. 15 APRILE 1937, N. 812, CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2623
732	LEGGE	1222	13/07/1939	ESECUTORIETA' DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 25 APRILE 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DELLE SPECIALITA' MEDICINALI
733	LEGGE	1232	13/07/1939	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LICENZE DI VENDITA E DI VINCOLI SULLA CIRCOLAZIONE DELL'ALCOLE, DEI PRODOTTI ALCOLICI E DEGLI ESTRATTI PER LIQUORI
734	LEGGE	1096	22/07/1939	COSTITUZIONE DI UN ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA DISCHIA
735	LEGGE	1450	22/07/1939	DURATA DEGLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE PER LE QUALI NON SONO PREVISTE CATTEDRE DI RUOLO NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA
736	LEGGE	1626	22/07/1939	RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED ASSIMILATI
737	LEGGE	1436	28/07/1939	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
738	LEGGE	1822	28/09/1939	DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
739	REGIO DECRETO	1746	05/10/1939	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.
740	LEGGE	1797	16/11/1939	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDARIO
741	LEGGE	1911	20/11/1939	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE
742	LEGGE	1886	30/11/1939	ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
743	LEGGE	2016	30/11/1939	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA NEI DUE PAESI
744	LEGGE	1913	04/12/1939	DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRAZIONI DEI TITOLI A TERMINE
745	LEGGE	1922	14/12/1939	NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO
746	LEGGE	2194	22/12/1939	MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
747	LEGGE	165	22/02/1940	ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN ROMA
748	LEGGE	233	20/03/1940	CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI
749	LEGGE	364	20/03/1940	DISPOSIZIONI SULLA PESCA
750	LEGGE	384	20/03/1940	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA
751	LEGGE	283	23/03/1940	IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI
752	LEGGE	295	29/03/1940	PRODUZIONE NEL REGNO DELLA SACCARINA
753	LEGGE	465	29/03/1940	ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI
754	LEGGE	486	29/03/1940	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI
755	LEGGE	287	02/04/1940	ISTITUZIONE DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.)
756	LEGGE	332	02/04/1940	PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
757	LEGGE	336	04/04/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NA VI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
758	LEGGE	406	04/04/1940	CLASSIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.
759	LEGGE	860	04/04/1940	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
760	LEGGE	325	08/04/1940	NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTEZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.
761	LEGGE	475	11/04/1940	RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA', A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA.
762	REGIO DECRETO	452	15/04/1940	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
763	LEGGE	494	18/04/1940	DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA FRONTIERA COMPIUTO DA MILITARI
764	LEGGE	500	06/05/1940	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI
765	LEGGE	554	06/05/1940	DISCIPLINA DELL'USO DEGLI AEREI ESTERNI PER AUDIZIONI RADIOFONICHE
766	LEGGE	725	06/05/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
767	LEGGE	416	21/05/1940	ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
768	LEGGE	627	27/05/1940	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI
769	LEGGE	581	30/05/1940	NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO RADIOELETTRO A BORDO DEGLI AEROMOBILI
770	LEGGE	694	30/05/1940	ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORE CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI SPEZZATE
771	LEGGE	713	03/06/1940	TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI DI STRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
772	LEGGE	767	03/06/1940	DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO 1940

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
773	REGIO DECRETO	724	06/06/1940	APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE
774	LEGGE	868	13/06/1940	MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA
775	LEGGE	762	19/06/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
776	LEGGE	853	21/06/1940	CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA'
777	LEGGE	872	06/07/1940	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI
778	LEGGE	900	06/07/1940	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI
779	LEGGE	952	06/07/1940	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX-GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
780	LEGGE	1038	06/07/1940	ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE
781	REGIO DECRETO	1157	12/07/1940	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO
782	LEGGE	1139	12/07/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
783	LEGGE	1199	12/07/1940	ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUTI E MESSA IN ESAZIONE DI TRIBUTI O CONTRIBUTI LEGALMENTE NON DOVUTI
784	LEGGE	1109	16/07/1940	ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGISLATIVE SULLA TUTELA DEL LA VORO ALLE ESIGENZE DELLA NAZIONE IN GUERRA
785	LEGGE	1334	13/08/1940	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1940, N. 588, CONCERNENTE IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
786	LEGGE	1289	21/08/1940	CESSIONE AL COMUNE DI MESSINA DELLE AREE, BARACCHE E CASE ECONOMICHE POPOLARI E ULTRA POPOLARI FINORA IN GESTIONE DELLO STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO
787	LEGGE	1393	21/08/1940	DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI NEGLI ABITATI MINACCIATI DA FRANE
788	LEGGE	1382	25/08/1940	PAGAMENTO DI PARTE DI INDENNITA' CAPITALE IN CASO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER I DETERMINATI DA ESIGENZE MILITARI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
789	LEGGE	1458	25/09/1940	ESTENSIONE AGLI INVALIDI E AGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI NELL'ATTUALE GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI A FAVORE DEGLI INVALIDI, DEGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA
790	LEGGE	1477	14/10/1940	PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
791	LEGGE	1518	21/10/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N.856, CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO IN PERIODO DI GUERRA
792	LEGGE	1676	26/10/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
793	LEGGE	1606	30/10/1940	CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCE DELLA VENEZIA GIULIA
794	LEGGE	1724	30/10/1940	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA VENDITA DELLA CAMOMILLA
795	LEGGE	1677	01/11/1940	ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTA' DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.
796	LEGGE	1767	13/11/1940	ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI
797	LEGGE	1965	05/12/1940	MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI
798	LEGGE	1913	19/12/1940	ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE AERONAUTICA MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928, N. 2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE
799	LEGGE	1868	23/12/1940	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
800	LEGGE	52	23/01/1941	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI
801	LEGGE	286	27/01/1941	SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO
802	LEGGE	148	30/01/1941	SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
803	LEGGE	153	03/02/1941	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
804	LEGGE	499	03/04/1941	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.
805	LEGGE	266	07/04/1941	TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA

Allegato A.				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
806	LEGGE	319	11/04/1941	NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UEDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
807	LEGGE	393	24/04/1941	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
808	LEGGE	422	01/05/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
809	REGIO DECRETO	639	19/05/1941	COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESE DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA
810	LEGGE	737	04/07/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
811	LEGGE	770	04/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
812	LEGGE	786	04/07/1941	RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI
813	LEGGE	685	11/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO
814	LEGGE	733	11/07/1941	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI LITTORIA
815	LEGGE	735	11/07/1941	AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE LIRICO E DRAMMATICO
816	LEGGE	867	19/07/1941	MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
817	LEGGE	1041	25/07/1941	NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
818	LEGGE	1137	08/08/1941	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE.
819	LEGGE	1058	29/08/1941	ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE
820	REGIO DECRETO	1173	10/10/1941	INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
821	LEGGE	1338	29/11/1941	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1941, N. 856, CONCERNENTE IL RIASSETTO DEI SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI
822	LEGGE	1540	05/12/1941	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 27, 106, 297, 369, 373 E 376 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 28 APRILE 1938, N. 1165
823	LEGGE	1476	05/12/1941	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO
824	LEGGE	1478	05/12/1941	MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 1032, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 84, RECANTE NORME PER DISCIPLINARE LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE PER IL PERSONALE STATALE DESTITUITO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
825	LEGGE	1490	05/12/1941	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SUGLI AUTOSERVIZI DI LINEA
826	LEGGE	1567	08/12/1941	DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEI CONSORZI
827	LEGGE	1649	27/12/1941	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA A) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
828	LEGGE	24	19/01/1942	ISTITUZIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)
829	LEGGE	86	19/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' E DI ABILITAZIONE
830	LEGGE	92	22/01/1942	NOTE CARATTERISTICHE E RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO
831	LEGGE	187	22/01/1942	VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI
832	LEGGE	52	26/01/1942	CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
833	LEGGE	78	26/01/1942	ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART. 13.
834	LEGGE	128	06/02/1942	NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOLETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
835	LEGGE	96	09/02/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI
836	LEGGE	165	12/02/1942	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AVICOLO NAZIONALE
837	LEGGE	218	16/02/1942	ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
838	LEGGE	133	19/02/1942	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639
839	REGIO DECRETO	310	19/02/1942	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO
840	LEGGE	427	12/03/1942	DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA' NELLA DONNA
841	LEGGE	294	16/03/1942	AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114.
842	REGIO DECRETO	481	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
843	LEGGE	397	19/03/1942	MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N.794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380.
844	LEGGE	406	26/03/1942	AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI POPOLARI
845	REGIO DECRETO	239	29/03/1942	NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE COMPLEMENTARI DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1972, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI.
846	LEGGE	511	30/03/1942	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
847	REGIO DECRETO	442	30/03/1942	NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
848	REGIO DECRETO	458	30/03/1942	TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
849	LEGGE	514	15/04/1942	DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA INTEGRALE
850	LEGGE	515	15/04/1942	NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI COMPRESORI DI BONIFICA
851	LEGGE	797	12/05/1942	NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITA' DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITA' DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE NAVI STESSE
852	LEGGE	625	15/05/1942	PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSICOLO
853	REGIO DECRETO	941	18/05/1942	SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
854	LEGGE	846	26/05/1942	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
855	REGIO DECRETO	745	26/05/1942	ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
856	LEGGE	1070	08/06/1942	APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
857	LEGGE	840	21/06/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.
858	LEGGE	897	27/06/1942	PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
859	LEGGE	799	03/07/1942	PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITIMI
860	REGIO DECRETO	1101	03/07/1942	ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDEELLI DELLE REGIE SCUOLE MEDIE
861	REGIO DECRETO	861	24/07/1942	NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER AZIONI
862	REGIO DECRETO	1122	24/07/1942	INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
863	LEGGE	1128	04/08/1942	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
864	LEGGE	1145	08/08/1942	RIORDINAMENTO DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI
865	REGIO DECRETO	1097	17/08/1942	NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA
866	REGIO DECRETO	1091	24/08/1942	SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E ARTISTICO
867	REGIO DECRETO	1192	24/08/1942	MODIFICAZIONI AL CALENDARIO SCOLASTICO
868	REGIO DECRETO	1319	05/09/1942	ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER ALCUNI CORSI DI LAUREA
869	LEGGE	1251	02/10/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LA VORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
870	LEGGE	1328	09/10/1942	RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
871	LEGGE	1407	18/10/1942	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI
872	LEGGE	1426	18/10/1942	SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE
873	LEGGE	1434	18/10/1942	ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
874	LEGGE	1423	31/10/1942	NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI NEGLI OSPEDALI
875	REGIO DECRETO	1849	31/10/1942	SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL SERVIZIO STESSO
876	LEGGE	1528	07/11/1942	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
877	LEGGE	1670	20/11/1942	NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI OSTETRICA CONDOTTA
878	REGIO DECRETO	1501	23/11/1942	MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
879	LEGGE	1548	03/12/1942	NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI NEI PROCEDIMENTI CIVILI
880	LEGGE	35	07/01/1943	PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
881	LEGGE	102	21/01/1943	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME PER LA NOMINA A NOTAIO
882	REGIO DECRETO	24	06/02/1943	ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA
883	LEGGE	351	08/03/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI DI LIGNITE
884	LEGGE	193	25/03/1943	CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E 1933
885	REGIO DECRETO	471	19/04/1943	MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N. 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA MILITARE
886	LEGGE	419	29/04/1943	CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1940-1945

Allegato A
Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
887	REGIO DECRETO	400	06/05/1943	DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE DELL' «ENTE MUTUALITÀ FASCISTA» ISTITUITO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE PROVINCE
888	LEGGE	569	31/05/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1942, N. 1665, RECANTE NORME PER L'AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE-CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE.
889	LEGGE	570	31/05/1943	COLLOCAMENTO DEI DIRETTORI DIDATTICI NEL GRADO 9, GRUPPO B, SISTEMAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI INCARICATI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE RURALI E PASSAGGIO ALLA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI DELLE SCUOLE GESTITE DALL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA E DALL'ENTE "LE SCUOLE PER I CONTADINI DELL'AGRO ROMANO"
890	REGIO DECRETO	651	07/06/1943	ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO.
891	LEGGE	609	28/06/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1943, N. 86, CONCERNENTE DIRITTI ERARIALI PER LE CORSE DI CAVALLI ED ALTRE GARE
892	LEGGE	666	28/06/1943	IMPOSTE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE PER LA ESECUZIONE DEI PIANI REGOLATORI
893	REGIO DECRETO	714	04/08/1943	ESTENSIONE DELLO STATO DI GUERRA A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO
894	REGIO DECRETO	142	29/05/1944	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE IN QUELLA DI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
895	D.LGS. LGT.	772	07/09/1945	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO NELLA PARTE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA
896	D.LGS. LGT.	601	05/05/1946	NORME PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE SOTTRATTE DALLA GERMANIA DURANTE LA GUERRA.
897	REGIO D. LGS.	534	27/05/1946	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.
898	REGIO D. LGS.	535	27/05/1946	RIASSUNZIONE IN RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
899	LEGGE	478	23/12/1946	MODIFICAZIONE DELLE FORMULE DI GIURAMENTO
900	LEGGE	512	16/05/1947	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO CIRCA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'EGITTO PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI MILITARI SVOLTESI NEL SUO TERRITORIO ED IL DISSEQUESTRO DEI BENI ITALIANI IN EGITTO.
901	LEGGE	530	09/06/1947	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
902	D. LGS. C.P.S.	1048	25/07/1947	NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
903	D. LGS. C.P.S.	1510	26/11/1947	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
904	D. LGS. C.P.S.	1501	06/12/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
905	LEGGE	1379	12/12/1947	NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
906	LEGGE	1477	30/12/1947	RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
907	LEGGE	1629	31/12/1947	NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA
908	DECRETO LEGISLATIVO	3	18/01/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE
909	DECRETO LEGISLATIVO	19	20/01/1948	MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
910	DECRETO LEGISLATIVO	86	30/01/1948	FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA
911	DECRETO LEGISLATIVO	99	30/01/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12
912	DECRETO LEGISLATIVO	218	30/01/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI
913	DECRETO LEGISLATIVO	109	31/01/1948	CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
914	LEGGE	25	04/02/1948	NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
915	DECRETO LEGISLATIVO	61	05/02/1948	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI LOCALI
916	DECRETO LEGISLATIVO	168	14/02/1948	TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
917	DECRETO LEGISLATIVO	159	15/02/1948	RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL BESTIAME DA MACELLO
918	DECRETO LEGISLATIVO	215	17/02/1948	RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
919	DECRETO LEGISLATIVO	62	20/02/1948	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO
920	DECRETO LEGISLATIVO	264	25/02/1948	RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
921	DECRETO LEGISLATIVO	107	26/02/1948	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
922	DECRETO LEGISLATIVO	315	27/02/1948	CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
923	DECRETO LEGISLATIVO	161	02/03/1948	PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI
924	DECRETO LEGISLATIVO	145	04/03/1948	MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
925	DECRETO LEGISLATIVO	333	05/03/1948	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE
926	DECRETO LEGISLATIVO	284	06/03/1948	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
927	DECRETO LEGISLATIVO	341	06/03/1948	MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
928	DECRETO LEGISLATIVO	451	09/03/1948	INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO MARE
929	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	757	17/03/1948	RIPRISTINO DELL'ISPettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina
930	DECRETO LEGISLATIVO	558	17/03/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E DELLO STELVIO
931	DECRETO LEGISLATIVO	410	18/03/1948	REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
932	DECRETO LEGISLATIVO	249	19/03/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITÀ E AI CITTADINI AVENTI BENEMERENZE FASCISTE
933	DECRETO LEGISLATIVO	735	19/03/1948	AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183
934	DECRETO LEGISLATIVO	212	24/03/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
935	DECRETO LEGISLATIVO	711	25/03/1948	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI SCOMPARSI
935	DECRETO LEGISLATIVO	397	27/03/1948	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO STATALE.
936	DECRETO LEGISLATIVO	398	01/04/1948	NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI MACCHINE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
937	DECRETO LEGISLATIVO	371	03/04/1948	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA
938	DECRETO LEGISLATIVO	752	06/04/1948	INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI LABORATORI SCUOLA
939	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE
940	DECRETO LEGISLATIVO	486	09/04/1948	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE
941	DECRETO LEGISLATIVO	524	09/04/1948	NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
942	DECRETO LEGISLATIVO	1156	10/04/1948	ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
943	DECRETO LEGISLATIVO	487	12/04/1948	PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI
944	DECRETO LEGISLATIVO	1010	12/04/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATE DA EVENTI CALAMITOSI
945	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	511	14/04/1948	CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI CITTADINI JUGOSLAVI
946	DECRETO LEGISLATIVO	538	15/04/1948	AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE
947	DECRETO LEGISLATIVO	463	16/04/1948	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE "LUCE"
948	DECRETO LEGISLATIVO	540	16/04/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA
949	DECRETO LEGISLATIVO	551	16/04/1948	ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI
950	DECRETO LEGISLATIVO	576	16/04/1948	SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI DEI CONVITTI NAZIONALI
951	DECRETO LEGISLATIVO	525	17/04/1948	RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI"
952	DECRETO LEGISLATIVO	736	17/04/1948	RICOstruzione DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI
953	DECRETO LEGISLATIVO	774	17/04/1948	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
954	DECRETO LEGISLATIVO	1029	17/04/1948	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
955	DECRETO LEGISLATIVO	571	21/04/1948	RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATE E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO DI PACE
956	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
957	DECRETO LEGISLATIVO	578	21/04/1948	AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI PUBBLICI LOCALI
958	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
959	DECRETO LEGISLATIVO	689	24/04/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
960	DECRETO LEGISLATIVO	896	24/04/1948	RICONSEGNA DEI BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI.
961	DECRETO LEGISLATIVO	534	03/05/1948	PROVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A PASSO RIDOTTO
962	DECRETO LEGISLATIVO	668	03/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO
963	DECRETO LEGISLATIVO	799	03/05/1948	NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
964	DECRETO LEGISLATIVO	801	03/05/1948	PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO
965	DECRETO LEGISLATIVO	821	03/05/1948	ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI
966	DECRETO LEGISLATIVO	843	03/05/1948	ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATAI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI MARITTIMI
967	DECRETO LEGISLATIVO	844	03/05/1948	LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO
968	DECRETO LEGISLATIVO	937	03/05/1948	RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA
969	DECRETO LEGISLATIVO	949	03/05/1948	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
970	DECRETO LEGISLATIVO	502	05/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
971	DECRETO LEGISLATIVO	527	05/05/1948	TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI
972	DECRETO LEGISLATIVO	589	05/05/1948	RIASSEGNO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI
973	DECRETO LEGISLATIVO	596	05/05/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI
974	DECRETO LEGISLATIVO	1242	05/05/1948	MODIFICAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONTENENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA, E 5 MARZO 1948, N. 121, CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE REGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE
975	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE
976	DECRETO LEGISLATIVO	545	07/05/1948	NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA
977	DECRETO LEGISLATIVO	546	07/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
978	DECRETO LEGISLATIVO	636	07/05/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
979	DECRETO LEGISLATIVO	657	07/05/1948	INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DI RUOLO DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, DEL PERSONALE EFFETTIVO DI AUTOFILOVIE ESERCITATE DA AZIENDE TRAMVIARIE NELLO STESSO CENTRO URBANO
980	DECRETO LEGISLATIVO	702	07/05/1948	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121
981	DECRETO LEGISLATIVO	810	07/05/1948	COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA E DISPENSA DAL SERVIZIO, A DOMANDA O D'AUTORITA', DEGLI UFFICIALI INFERIORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA
982	DECRETO LEGISLATIVO	811	07/05/1948	VARIAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
983	DECRETO LEGISLATIVO	825	07/05/1948	VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
984	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE
985	DECRETO LEGISLATIVO	878	07/05/1948	LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
986	DECRETO LEGISLATIVO	1033	07/05/1948	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULLA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
987	DECRETO LEGISLATIVO	1038	07/05/1948	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI EDUCANDATI GOVERNATIVI FEMMINILI
988	DECRETO LEGISLATIVO	1042	07/05/1948	AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRANVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE DALLO STATO
989	DECRETO LEGISLATIVO	1114	07/05/1948	INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIÀ ISCRITTO NEL RUOLO EGEO
990	DECRETO LEGISLATIVO	1173	07/05/1948	TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI
991	DECRETO LEGISLATIVO	1235	07/05/1948	ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
992	DECRETO LEGISLATIVO	1233	07/05/1948	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.
993	DECRETO LEGISLATIVO	1347	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE
994	DECRETO LEGISLATIVO	1204	08/05/1948	MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANTA PUBBLICA
996	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1125	21/06/1948	MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE.
997	LEGGE	1100	13/07/1948	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
998	LEGGE	1094	04/08/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E PARTECIPAZIONE
999	LEGGE	1095	06/08/1948	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948-49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E 26 APRILE 1946, N. 597
1000	LEGGE	1140	18/08/1948	CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO
1001	LEGGE	1363	10/11/1948	ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA DI PUBBLICA UTILITA' ALLE OPERE FERROVIARIE
1002	LEGGE	1387	03/12/1948	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1003	LEGGE	1440	21/12/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1004	LEGGE	1443	21/12/1948	NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
1005	LEGGE	1456	22/12/1948	DISPOSIZIONI PER LE MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE E DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO
1006	LEGGE	1471	30/12/1948	PROROGA DELLE VICENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
1007	LEGGE	1	07/01/1949	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1008	LEGGE	23	12/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
1009	LEGGE	48	14/02/1949	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX-GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
1010	LEGGE	33	15/02/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE
1011	LEGGE	27	18/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
1012	LEGGE	86	26/02/1949	NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITA' NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA PERCHE' CELIBI
1013	LEGGE	43	28/02/1949	PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LA VORATORI
1014	LEGGE	76	01/03/1949	ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1015	LEGGE	74	03/03/1949	SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N.949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
1016	LEGGE	106	09/03/1949	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO SOGGETTI A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1017	LEGGE	88	15/03/1949	DETERMINAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DELLA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA DI CINECITTA'
1018	LEGGE	162	29/03/1949	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1019	LEGGE	94	01/04/1949	TRASFERIMENTO A CAPITALE DEI SALDI ATTIVI DELLE RIVALUTAZIONI PER CONGUAGLIO MONETARIO OPERATO A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 49
1020	LEGGE	165	23/04/1949	UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI
1021	LEGGE	160	29/04/1949	PROROGA DELLE VICENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1022	LEGGE	217	07/05/1949	CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANCA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
1023	LEGGE	206	12/05/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI
1024	LEGGE	321	03/06/1949	PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO
1025	LEGGE	422	04/06/1949	COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
1026	LEGGE	605	08/06/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA
1027	LEGGE	353	25/06/1949	PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTICIPAZIONE, NONCHI DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE
1028	LEGGE	329	27/06/1949	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI
1029	LEGGE	477	30/06/1949	CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA SOVRANITA'
1030	LEGGE	417	01/07/1949	AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ART. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
1031	LEGGE	439	08/07/1949	ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI INTERPRETI
1032	LEGGE	995	24/07/1949	ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI SULL'EMIGRAZIONE
1033	LEGGE	448	26/07/1949	COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA ITALIANA
1034	LEGGE	473	29/07/1949	NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1035	LEGGE	585	29/07/1949	ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, RELATIVO AI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI POSTALI E TELEGRAFICI

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
1036	LEGGE	476	03/08/1949		PROROGA PER L'ANNATA AGRARIA 1948-49 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
1037	LEGGE	522	03/08/1949		CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STATALE AL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
1038	LEGGE	700	20/08/1949		MODIFICAZIONI ALLE PENALITÀ PER LE CONTRAVVENZIONI ED IL CONTRABBANDO SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE E LE TASSE DI LICENZA PER LA FABBRICAZIONE E VENDITA DEGLI STESSI
1039	LEGGE	681	23/08/1949		DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI
1040	LEGGE	840	20/10/1949		MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
1041	LEGGE	789	29/10/1949		NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI
1042	LEGGE	826	29/10/1949		AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SULLA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA
1043	LEGGE	806	04/11/1949		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1949, N. 644, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE NORME PER OPERARE IL RAGGUAGLIO IN LIRE ITALIANE DELLE DIVISE ESTERE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AD VALOREM, DELLA TASSA DI BOLLO, DELLA IMPOSTA DI ASSICURAZIONE E DELLA RELATIVA IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA
1044	LEGGE	866	10/11/1949		AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO", CON SEDE IN TORINO
1045	LEGGE	858	21/11/1949		ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MAGGIO 1946, N. 356, CIRCA L'IMPIEGO DELLA SACCARINA E DELLA DULCINA NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, GELATI, CONSERVE, CONCENTRATI DI FRUTTA E BIBITE ANALCOOLICHE E DELLA DULCINA PER USI FARMACEUTICI
1046	LEGGE	870	06/12/1949		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1949, N. 707, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI
1047	LEGGE	1137	15/12/1949		AUMENTO DEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 APRILE 1940, N. 496, PER LE CAUZIONI DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI
1048	LEGGE	1051	19/12/1949		PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
1049	LEGGE	940	24/12/1949		REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE NATURALI ED ARTIFICIALI
1050	LEGGE	941	24/12/1949		IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO, RISO, ORZO, SEGALA ED OLI VEGETALI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1051	LEGGE	968	24/12/1949	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI.
1052	LEGGE	993	24/12/1949	DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI
1053	LEGGE	955	29/12/1949	NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1054	LEGGE	958	29/12/1949	DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA
1055	LEGGE	959	29/12/1949	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL TEATRO
1056	LEGGE	23	05/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N.1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
1057	LEGGE	89	10/01/1950	AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI
1058	LEGGE	22	11/01/1950	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399 E 17 APRILE 1948, N. 1029, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1059	LEGGE	72	15/02/1950	AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI COMANDANTI DI PORTO
1060	LEGGE	54	20/02/1950	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI
1061	LEGGE	101	20/02/1950	VARIAZIONI DEL COMPENSO DOVUTO ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE, PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI
1062	LEGGE	93	23/02/1950	PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO
1063	LEGGE	103	06/03/1950	PROROGA AL 30 GIUGNO 1950 DEL TERMINE FISSATO CON L'ART. 34 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, RIGUARDANTE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1064	LEGGE	181	06/03/1950	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA E PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DI LICENZA PER TALUNI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI
1065	LEGGE	109	13/03/1950	COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI DAI TERRITORI ATTUALMENTE NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' DELL'ITALIA IN FORZA DEL TRATTATO DI PACE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1066	LEGGE	144	22/03/1950	RATIFICA, SENZA MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 1242 E RATIFICA CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1067	LEGGE	189	23/03/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1948, N. 264, CONCERNENTE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
1068	LEGGE	228	25/03/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, RELATIVO A PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI
1069	LEGGE	328	02/04/1950	MODIFICAZIONI ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE MOSTRE D'ARTE
1070	LEGGE	224	04/04/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1253, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.
1071	LEGGE	199	18/04/1950	NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI CONTADINI
1072	LEGGE	261	09/05/1950	AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1073	LEGGE	308	12/05/1950	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E DEI DETERSIVI
1074	LEGGE	333	19/05/1950	APPLICABILITA' ALLE PROVINCE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1075	LEGGE	367	19/05/1950	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI
1076	LEGGE	253	23/05/1950	DISPOSIZIONI PER LE LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1077	LEGGE	310	25/05/1950	RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO"
1078	LEGGE	373	25/05/1950	MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI DI BONIFICA
1079	LEGGE	392	03/06/1950	RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI A GRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTICIPAZIONE
1080	LEGGE	376	15/06/1950	ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE, DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI
1081	LEGGE	399	22/06/1950	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1082	LEGGE	471	22/06/1950	AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951-52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950-51
1083	LEGGE	452	05/07/1950	APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892
1084	LEGGE	484	08/07/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE
1085	LEGGE	674	15/07/1950	ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1086	LEGGE	505	15/07/1950	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTICIPAZIONE E AFFITTO DI FONDI RUSTICI
1087	LEGGE	592	15/07/1950	ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI COMUNI
1088	LEGGE	525	25/07/1950	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI IONICI CONTERMINI
1089	LEGGE	689	28/07/1950	NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LA VORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1090	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	733	30/07/1950	FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI DEBITO PUBBLICO
1091	LEGGE	575	30/07/1950	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
1092	LEGGE	630	30/07/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
1093	LEGGE	647	10/08/1950	ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1094	LEGGE	793	21/08/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA
1095	LEGGE	860	26/08/1950	TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1096	LEGGE	835	06/10/1950	RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPrendersI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1097	LEGGE	842	10/10/1950	DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI
1098	LEGGE	907	10/10/1950	AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844
1099	LEGGE	920	18/10/1950	PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI
1100	LEGGE	943	21/10/1950	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SA VONA-PIEMONTE
1101	LEGGE	990	21/10/1950	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1948, NUMERO 249, E DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1949, N. 20, CIRCA PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO FATTO PARTE DI FORMAZIONI ANTIFRANCHISTE.
1102	LEGGE	1073	21/10/1950	AUMENTO ED ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1103	LEGGE	910	27/10/1950	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA
1104	LEGGE	1068	04/11/1950	NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPOICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA"
1105	LEGGE	978	09/11/1950	MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579
1106	LEGGE	992	09/11/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1107	LEGGE	927	16/11/1950	MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATE SINI
1108	LEGGE	1030	21/11/1950	AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE
1109	LEGGE	1031	30/11/1950	COMPLETAMENTO DELLA PRIMA LINEA METROPOLITANA DI ROMA
1110	LEGGE	986	12/12/1950	DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI, GESTANTI E PUERPERE
1111	LEGGE	987	12/12/1950	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1951 DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 26, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860, CONCERNENTE LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1112	LEGGE	1106	14/12/1950	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIONI PER NUOVO APPORTO STATALE ALLA "CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA"

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1113	LEGGE	1151	14/12/1950	AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER QUANTO HA RIFERIMENTO ALL'ACETO
1114	LEGGE	1020	28/12/1950	PROROGA DI DURATA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA
1115	LEGGE	5	04/01/1951	SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMBUSTIBILI LIQUIDI
1116	LEGGE	56	11/01/1951	NORME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE ESATTORIALE
1117	LEGGE	19	17/01/1951	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE PRO VITTIME POLITICHE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 50 MILIONI
1118	LEGGE	22	29/01/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI.
1119	LEGGE	114	03/02/1951	ISTITUZIONE DEGLI ISPEZZORATI COMPARTIMENTALI AGRARI DI GENOVA E PERUGIA
1120	LEGGE	126	06/02/1951	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL CONTROLLO STATALE
1121	LEGGE	161	06/02/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI SUCCURSALI)
1122	LEGGE	143	07/02/1951	NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951-52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA
1123	LEGGE	144	14/02/1951	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1945, N. 475, CONCERNENTE IL DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO
1124	LEGGE	94	22/02/1951	NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
1125	LEGGE	189	03/03/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTI VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
1126	LEGGE	105	09/03/1951	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI
1127	LEGGE	293	15/03/1951	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI
1128	LEGGE	205	22/03/1951	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1129	LEGGE	337	22/03/1951	CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI
1130	LEGGE	210	29/03/1951	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1131	LEGGE	226	02/04/1951	MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPECTACOLO
1132	LEGGE	252	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
1133	LEGGE	291	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
1134	LEGGE	299	02/04/1951	MISURA DELLE INDENNITÀ AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.
1135	LEGGE	316	28/04/1951	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI
1136	LEGGE	341	05/05/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
1137	LEGGE	367	11/05/1951	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI
1138	LEGGE	328	18/05/1951	ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
1139	LEGGE	333	18/05/1951	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI
1140	LEGGE	388	21/05/1951	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA LIRE 750.000 A LIRE 20.000.000
1141	LEGGE	391	21/05/1951	AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI AUTORI E SCRITTORI E DEI MUSICISTI
1142	LEGGE	394	23/05/1951	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI
1143	LEGGE	357	23/05/1951	PROROGA DEGLI SFRATTI NEI COMUNI CHE PRESENTANO ECCEZIONALE PENURIA DI ABITAZIONI
1144	LEGGE	394	23/05/1951	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI
1145	LEGGE	358	29/05/1951	DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA
1146	LEGGE	444	29/05/1951	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1147	LEGGE	539	29/05/1951	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1912, N. 612, RECANTE NORME PER IL TRANSITO ED IL SOGGIORNO DELLE NAVI MERCANTILI LUNGO LE COSTE DELLO STATO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO
1148	LEGGE	541	10/07/1951	ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA AGRARIA 1950-1951
1149	LEGGE	594	10/07/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1150	LEGGE	961	30/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1948, N. 1372, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
1151	LEGGE	628	08/08/1951	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE NORME PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI
1152	LEGGE	940	30/08/1951	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
1153	LEGGE	950	30/08/1951	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1951, N. 490, RECANTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE PRIME PER COSTITUZIONE DI RISERVE DI PROPRIETA' DELLO STATO
1154	LEGGE	1141	01/10/1951	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E ALLA LEGGE 15 GIUGNO 1950, N. 569, CONCERNENTI RICOSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1155	LEGGE	1130	09/10/1951	MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
1156	LEGGE	1186	19/10/1951	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1157	LEGGE	1152	19/10/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1158	LEGGE	1173	19/10/1951	AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE-CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE
1159	LEGGE	1183	20/10/1951	PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI
1160	LEGGE	1188	04/11/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1161	LEGGE	1504	04/11/1951	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1950, N. 591, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLE CAUZIONI COMMERCIALI
1162	LEGGE	1297	20/11/1951	AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI
1163	LEGGE	1354	20/11/1951	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RATIFICATO CON LA LEGGE 22 MARZO 1950, N. 144, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1164	LEGGE	1512	20/11/1951	AUMENTO DEL LIMITE DI SOMMA PREVISTO PER L'EMMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PERCETTE E DI DIRITTI SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO
1165	LEGGE	1324	24/11/1951	MODIFICAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, SUL RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE
1166	LEGGE	1611	27/11/1951	MODIFICAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, NUMERO 1482, CONTENENTE "NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE"
1167	LEGGE	1630	07/12/1951	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1934, N. 653, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PERIODO DI LA VORO NOTTURNO VIETATO ALLE DONNE E AGLI ADOLESCENTI
1168	LEGGE	1572	07/12/1951	AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, A FAVORE DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE DI TRIESTE
1169	LEGGE	1551	18/12/1951	AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI;
1170	LEGGE	1569	18/12/1951	ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE.
1171	LEGGE	1585	24/12/1951	INTEGRAZIONE DEL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1933, N. 786, E DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1934, N. 1352, CIRCA IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEI COMUNI AUTONOMI
1172	LEGGE	1669	24/12/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 341, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
1173	LEGGE	10	02/01/1952	SOSTITUZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
1174	LEGGE	19	02/01/1952	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
				PROVVIDENZE PER LA FABBRICAZIONE DI SANTA MARIA DEL FIORE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1175	LEGGE	32	08/01/1952	CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1176	LEGGE	53	08/01/1952	DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
1177	LEGGE	3	10/01/1952	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951
1178	LEGGE	16	10/01/1952	RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI
1179	LEGGE	33	11/01/1952	MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
1180	LEGGE	37	23/01/1952	PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO
1181	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	180	26/01/1952	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETA' PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI TELEDIFFUSIONE SU FILO
1182	LEGGE	49	09/02/1952	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
1183	LEGGE	60	09/02/1952	REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO
1184	LEGGE	69	11/02/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL POPOLO"
1185	LEGGE	70	11/02/1952	NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI ESPROPRIATI
1186	LEGGE	71	11/02/1952	ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO
1187	LEGGE	74	11/02/1952	NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER CONGUAGLIO MONETARIO
1188	LEGGE	58	16/02/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO ALBERGHIERO
1189	LEGGE	136	26/02/1952	AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951-52 AL 1955-56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI
1190	LEGGE	113	01/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165
1191	LEGGE	110	04/03/1952	MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1192	LEGGE	196	14/03/1952	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645
1193	LEGGE	213	14/03/1952	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA
1194	LEGGE	184	19/03/1952	PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
1195	LEGGE	202	19/03/1952	AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL-OLIO)
1196	LEGGE	175	22/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA
1197	LEGGE	397	22/03/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
1198	LEGGE	347	27/03/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
1199	LEGGE	200	28/03/1952	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE ULTRAPOPOLARI
1200	LEGGE	339	02/04/1952	NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N. 333
1201	LEGGE	234	05/04/1952	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL VINCOLO ALBERGHIERO
1202	LEGGE	341	05/04/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1203	LEGGE	357	09/04/1952	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 1165"
1204	LEGGE	403	14/04/1952	AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO
1205	LEGGE	415	23/04/1952	MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO È ELEVATO A SEI MESI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1206	LEGGE	472	23/04/1952	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA PREVIDENZA
1207	LEGGE	527	23/04/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 28 MARZO 1951, N. 266
1208	LEGGE	456	15/05/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI
1209	LEGGE	572	17/05/1952	PASSAGGIO DEI SERVIZI STATISTICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI
1210	LEGGE	619	17/05/1952	RISANAMENTO DEI RIONI DEI "SASSI" NELL'ABITATO DEL COMUNE DI MATERA
1211	LEGGE	624	23/05/1952	NUOVA ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1952, N. 9, CONCERNENTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE DISASTRATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E DELL'AUTUNNO 1951 IN CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA, PUGLIA E CAMPANIA
1212	LEGGE	630	23/05/1952	STANZIAMENTO DI 750 MILIONI DI LIRE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO
1213	LEGGE	635	27/05/1952	AUMENTO DELLA TASSA D'INGRESSO, ATTUALMENTE IN VIGORE, PER L'ACCESSO DEI VISITATORI AI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO
1214	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1984	04/06/1952	ISTITUZIONE DELL'ISPettorato DI FRONTIERA, PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO, NELLE CITTÀ DI VENEZIA E DI BRINDISI
1215	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1985	04/06/1952	SOPPRESSIONE DELL'ISPettorato DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI VENTIMIGLIA
1216	LEGGE	678	06/06/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA
1217	LEGGE	693	13/06/1952	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954-1963 E MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI
1218	LEGGE	810	13/06/1952	ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1951, N. 164
1219	LEGGE	724	20/06/1952	NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
1220	LEGGE	677	28/06/1952	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO
1221	LEGGE	1050	29/06/1952	PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1222	LEGGE	813	30/06/1952	RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.L.GS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE AL TRE FIBRE VEGETALI
1223	LEGGE	864	01/07/1952	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165
1224	LEGGE	703	02/07/1952	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
1225	LEGGE	964	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000
1226	LEGGE	965	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F. A. O.
1227	LEGGE	1641	11/07/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907
1228	LEGGE	1006	20/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETRICITA'
1229	LEGGE	1008	20/07/1952	NORME A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA
1230	LEGGE	998	25/07/1952	PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO)
1231	LEGGE	1229	25/07/1952	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
1232	LEGGE	1090	31/07/1952	PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO
1233	LEGGE	1131	31/07/1952	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE SOMME DOVUTE DALLA JUGOSLAVIA PER LA PERDITA DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA, O ESISTENTI NEL SUO ANTICO TERRITORIO
1234	LEGGE	1206	16/08/1952	INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, RECANTE NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI
1235	LEGGE	1348	20/10/1952	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPettorato DEL LAVORO
1236	LEGGE	1901	31/10/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 13 SETTEMBRE 1946, N.90, E 8 SETTEMBRE 1947, N.1045, CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI CONSUMO E LA CONCESSIONE DI RELATIVI FINANZIAMENTI
1237	LEGGE	1902	03/11/1952	MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1238	LEGGE	1973	03/11/1952	MODIFICAZIONE TEMPORANEA ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1942, N. 128, IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
1239	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4471	12/11/1952	REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI DAL GRADO 7 AL 6 DEL FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
1240	LEGGE	1904	15/11/1952	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 860 DEL 26 AGOSTO 1950, SULLA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1241	LEGGE	2379	15/11/1952	CONFERIMENTO DI POSTI DI IMPIEGO CIVILE AI SOTTOUFFICIALI, ALLE GUARDIE SCELTE ED ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1242	LEGGE	1995	29/11/1952	ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1243	LEGGE	1846	07/12/1952	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART.2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993
1244	LEGGE	2467	11/12/1952	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915
1245	LEGGE	2520	11/12/1952	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1246	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4433	11/12/1952	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, CHE MODIFICA LA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1947, N. 820, CONCERNENTE NORME PER UN CONCORSO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIÀ TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHÉ AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI
1248	LEGGE	2467	11/12/1952	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915
1249	LEGGE	2521	11/12/1952	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A COSTRUIRE EDIFICI PER ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE DA CONCEDERE IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1250	LEGGE	2529	11/12/1952	AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A PROVVEDERE ALL'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE AVENTI PARTICOLARE IMPORTANZA, E A CONCORRERE ALLA SPESA PER GLI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1251	LEGGE	3096	11/12/1952	ELEVAZIONE DELLA MISURA DEL PREMIO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1935, N. 861
1252	LEGGE	2989	18/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1253	LEGGE	3088	18/12/1952	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1254	LEGGE	3089	18/12/1952	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN SCIENZE COLONIALI FRA I TITOLI DI STUDIO AMMESSI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO COMMISSARIATO.
1255	LEGGE	3136	18/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1256	LEGGE	2390	19/12/1952	RIORGANIZZAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
1257	LEGGE	2377	20/12/1952	NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI RIFORMA FONDARIA
1258	LEGGE	3137	22/12/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1947, N. 883, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI SERVIZI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
1259	LEGGE	3595	22/12/1952	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 221, SULL'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ORDINARIE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE STATALE DEL DAZIO DI CONSUMO DI ROMA, NAPOLI, PALERMO E VENEZIA, TRASFERITO AI COMUNI E NON ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA FRA GLI ENTI LOCALI
1260	LEGGE	2524	27/12/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1946, N. 94, CONCERNENTE CONCESSIONE AI PARTIGIANI COMBATTENTI DI PROMOZIONE ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA E DI TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA NELLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO, E DEI SOTTUFFICIALI IN CARRIERA CONTINUATIVA
1261	LEGGE	3596	27/12/1952	DELEGA AL GOVERNO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE IMPOSTE SUL BOLLO E SULLA PUBBLICITA'
1262	LEGGE	4436	28/12/1952	NORME INTEGRATIVE E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAI TERREMOTI FRA IL 1908 E IL 1936
1263	LEGGE	30	05/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1264	LEGGE	32	05/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1265	LEGGE	33	05/01/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 1946, N. 39, CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE
1266	LEGGE	34	05/01/1953	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE
1267	LEGGE	48	31/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1268	LEGGE	68	31/01/1953	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI
1269	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	232	10/02/1953	NUOVI PUNZIONI PER LA BOLLATURA DI PESI E MISURE DI PICCOLE DIMENSIONI, AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE E PARTICOLARE DELICATEZZA
1270	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	251	10/02/1953	NORME PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE
1271	LEGGE	59	10/02/1953	DISPOSIZIONI PER L'ESTENSIONE AGLI ENTE STRANIERI DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA LIBERALITA' A SCOPO DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE OD EDUCAZIONE
1272	LEGGE	69	10/02/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1273	LEGGE	79	10/02/1953	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1947, N. 134, CONCERNENTE ISTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AD INTEGRARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE
1274	LEGGE	83	15/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 433, CONCERNENTE ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI
1275	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
1276	LEGGE	90	24/02/1953	NORME PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE IN DENARO
1277	LEGGE	95	24/02/1953	MODIFICAZIONI ALLE QUOTE DI SURROGAZIONE E DI APOGGIO STABILITE DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 689
1278	LEGGE	108	24/02/1953	ESTENSIONE AL PERSONALE ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886.
1279	LEGGE	143	24/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI
1280	LEGGE	86	28/02/1953	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1281	LEGGE	149	28/02/1953	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
1282	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	363	11/03/1953	EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO
1283	LEGGE	150	11/03/1953	DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
1284	LEGGE	180	11/03/1953	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
1285	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	112	20/03/1953	TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1286	LEGGE	168	21/03/1953	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI
1287	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1288	LEGGE	224	21/03/1953	PAGAMENTI DELL'INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1289	LEGGE	230	21/03/1953	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONSEGUIRE LA RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO DEI BENI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI QUELLI DESTINATI AD USO DI BENEFICENZA ED ASSISTENZA, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI BELLICI
1290	LEGGE	290	21/03/1953	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1947, N. 568, CONCERNENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1291	LEGGE	211	25/03/1953	NORME PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENTE SARDO DI COLONIZZAZIONE (GIA' ENTE FERRARESE DI COLONIZZAZIONE) DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA
1292	LEGGE	245	27/03/1953	MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296
1293	LEGGE	261	04/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI DI CREDITO DEI MUTUI E DEGLI APPALTI
1294	LEGGE	285	04/04/1953	ESENZIONE FISCALE PER LA PROIEZIONE NELLE SCUOLE E LA IMPORTAZIONE DI FILMS DIDATTICI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1295	LEGGE	213	09/04/1953	MIGLIORAMENTO DEL SUSSIDIO POST-SANATORIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI ANTITUBERCOLARI
1296	LEGGE	296	09/04/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1947, N. 1006, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A.
1297	LEGGE	297	09/04/1953	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI
1298	LEGGE	310	09/04/1953	CONCESSIONI DI UNA INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLLO STATO O DA ENTI PUBBLICI
1299	LEGGE	318	09/04/1953	AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1300	LEGGE	308	11/04/1953	AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1301	LEGGE	309	11/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1302	LEGGE	312	11/04/1953	LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
1303	LEGGE	340	13/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO
1304	LEGGE	320	16/04/1953	REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA
1305	LEGGE	321	16/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
1306	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	492	25/06/1953	NUOVE NORME SUL' IMPOSTA DI BOLLO
1307	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	693	09/07/1953	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO DIPENDENTI STABILITI IN ITALIA
1308	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	495	11/07/1953	NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI
1309	LEGGE	588	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1952-53
1310	LEGGE	589	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1311	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	988	21/10/1953	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN LUCCA
1312	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1067	27/10/1953	ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
1313	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1068	27/10/1953	ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
1314	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	842	17/11/1953	RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA CANAPICOLTURA
1315	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	859	18/11/1953	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO
1316	LEGGE	900	01/12/1953	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22
1317	LEGGE	901	01/12/1953	AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE DI IMPEGNO DI L. 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1318	LEGGE	952	16/12/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1943, N. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DI COMMERCIO
1319	LEGGE	935	17/12/1953	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 01952, N. 677, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA
1320	LEGGE	937	17/12/1953	MODIFICAZIONE DELL'ART. 255 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
1321	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	27/12/1953	NUOVE TABELLE DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO NEI QUALI I VETTORI DI EMIGRANTI SONO AUTORIZZATI AD ISTITUIRE UN LORO RAPPRESENTANTE
1322	LEGGE	938	27/12/1953	PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA
1323	LEGGE	949	27/12/1953	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI LIQUIDI
1324	LEGGE	5	14/02/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1325	LEGGE	32	02/03/1954	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO
1326	LEGGE	79	20/03/1954	ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165
1327	LEGGE	73	23/03/1954	AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
1328	LEGGE	117	31/03/1954	DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI	
1329	LEGGE	100	07/04/1954	AUMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, DA DESTINARSI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "GIUSEPPE VERDI"	
1330	LEGGE	104	08/04/1954	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE IN TERRITORIO OCCUPATO A SEGUITO DI EVENTI BELLICI	
1331	LEGGE	84	10/04/1954	APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUITO CON LA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 1954	
1332	LEGGE	129	10/04/1954	SOSTITUZIONE DELLA TABELLA C ANNESSA AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA	
1333	LEGGE	189	10/04/1954	DISCIPLINA E FINALITA' DEI DUE FONDI DI RISERVA ESISTENTI PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI	
1334	LEGGE	108	16/04/1954	AUMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI LIRE 3 MILIARDI	
1335	LEGGE	112	16/04/1954	PROROGA DI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA	
1336	LEGGE	169	22/04/1954	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1500 MILIONI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER L'ESERCIZIO 1953-54	
1337	LEGGE	148	26/04/1954	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA	
1338	LEGGE	190	26/04/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI	
1339	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	195	07/05/1954	NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297	
1340	LEGGE	211	07/05/1954	MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949	
1341	LEGGE	232	15/05/1954	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO	
1342	LEGGE	262	15/05/1954	AUMENTO DELLE PENALITA' PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA	
1343	LEGGE	263	15/05/1954	NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIA' VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1344	LEGGE	272	15/05/1954	CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETA' TRAMVIE E FERROVIE ELETTRICHE DI ROMA (S.T.E.F.E.R.)
1345	LEGGE	336	15/05/1954	AUMENTO DEL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO CON LA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 737, CONCERNENTE COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
1346	LEGGE	303	19/05/1954	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
1347	LEGGE	325	29/05/1954	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO
1348	LEGGE	380	05/06/1954	APPORTO DI NUOVI FONDI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1349	LEGGE	382	05/06/1954	ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1350	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	847	10/06/1954	APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MODALITA' DELLE PROVE DI ESAMI DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'ARMA AERONAUTICA
1351	LEGGE	343	18/06/1954	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 150, PER LA DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
1352	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	575	22/06/1954	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEGLI STRUMENTI AUTOMATICI DESTINATI A PESARE MATERIE TRASPORTATE DA UN NASTRO IN MOTO CONTINUO
1353	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	342	24/06/1954	NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI PUBBLICITA'
1354	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	368	24/06/1954	NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI NEI CONCORSI PER LE CARRIERE STATALI
1355	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	728	26/06/1954	ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE
1356	LEGGE	549	30/06/1954	RIFORMA DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI
1357	LEGGE	439	13/07/1954	DISPOSIZIONI SUI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE
1358	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	747	13/07/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
1359	LEGGE	551	13/07/1954	PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE RELATIVE AI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRI A NORMA DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.230 E 21 OTTOBRE 1950, N.841, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1360	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	845	15/07/1954	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA SUI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.)
1361	LEGGE	543	15/07/1954	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1362	LEGGE	648	17/07/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 305, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI DEI METALLI PREZIOSI
1363	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	908	31/07/1954	PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA DEI TENENTI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SPECIALISTI, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE, NONCHI I PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ ED A SCELTA DEI CAPITANI DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE
1364	LEGGE	608	31/07/1954	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE RENDITE DEGLI ENTI DI MANOMORTA
1365	LEGGE	723	31/07/1954	NORME CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1366	LEGGE	861	31/07/1954	ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' IL 25 MAGGIO 1951
1367	LEGGE	718	06/08/1954	MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1182, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
1368	LEGGE	816	06/08/1954	ESONERO DEI PROPRIETARI, IL CUI REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO NON SUPERI LE 1500 LIRE DELLA STIMA CATASTALE 1937-1939, DAL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LETTERA B) DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1947, N. 1629
1369	LEGGE	705	09/08/1954	AUTORIZZAZIONE DI LIMITI D'IMPEGNO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI, PER GLI ESERCIZI DAL 1954-55 AL 1958-59
1370	LEGGE	642	09/08/1954	ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555
1371	LEGGE	636	09/08/1954	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE REGIONI COLPITE DA ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO 1951 AL 15 LUGLIO 1954

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1372	LEGGE	638	09/08/1954	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 68, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI CON RIFERIMENTO AL PIANO ORIENTATIVO DI CUI ALLA LEGGE 19 MARZO 1952, N. 184
1373	LEGGE	639	09/08/1954	MODIFICAZIONE ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDARIA ED AGRARIA NEL TERRITORIO DEL FUCINO
1374	LEGGE	642	09/08/1954	ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555
1375	LEGGE	649	09/08/1954	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184
1376	LEGGE	653	09/08/1954	ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ANESTESIA NEGLI OSPEDALI
1377	LEGGE	657	09/08/1954	PROVVEDIMENTI RELATIVI A LAVORATORI TUBERCOLOTICI E LORO FAMILIARI, ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO E DISCIPLINA DELLA INDENNITA' POST-SANATORIALE A FAVORE DEI COLONI E MEZZADRI
1378	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	676	14/08/1954	APPROVAZIONE DELLE TABELLE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI
1379	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	30/08/1954	NORME PER IL CONCORSO DI MERITO DISTINTO PER LA PROMOZIONE ANTICIPATA DEI PROFESSORI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AL GRADO FINALE DELLA CARRIERA
1380	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1137	16/10/1954	MODIFICAZIONE ALL'ART. 58 DEL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1933, N. 704, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AI PENSIONATI RICOVERATI IN STABILIMENTI DI CURA
1381	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1183	16/10/1954	MODIFICAZIONI ALLA VOCE N. 29 DELLA TABELLA III DELLE ATTIVITA' NELLE QUALI E' AMMESSO IL RIPOSO SETTIMANALE PER TURNO, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 22 GIUGNO 1935
1382	LEGGE	989	16/10/1954	PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI SEMENTI SELEZIONATE
1383	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	20/10/1954	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA CHE ABBA OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A CONTRATTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1954, N. 431
1384	LEGGE	1044	20/10/1954	MODIFICAZIONE AL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DEGLI IMPONIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE
1385	LEGGE	1048	29/10/1954	PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE E LA PRESCRIZIONE DEI BIGLIETTI DI STATO DA L. 1 A L. 100 E LA SOSTITUZIONE DI ESSI CON LE NUOVE MONETE METALLICHE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1386	LEGGE	1075	29/10/1954	NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
1387	LEGGE	1082	29/10/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1388	LEGGE	1087	10/11/1954	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE
1389	LEGGE	1142	10/11/1954	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO
1390	LEGGE	1107	22/11/1954	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI
1391	LEGGE	1108	22/11/1954	ABROGAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 11 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTE LA PIANTA ORGANICA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA
1392	LEGGE	1121	22/11/1954	NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 FEBBRAIO 1948, N. 48, PER LA SISTEMAZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITARI PROSCIOLTI NEL GIUDIZIO DI EPURAZIONE.
1393	LEGGE	1129	22/11/1954	NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' PER DANNI ALLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
1394	LEGGE	1169	27/11/1954	ISCRIZIONE DEL CANALE MAROZZO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 ^a CLASSE
1395	LEGGE	1440	27/11/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE
1396	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1255	30/11/1954	ISTITUZIONE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DI PRIMA CATEGORIA A CONTRATTO TIPO ED A CONTRATTO SPECIALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO PR IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA
1397	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1451	30/11/1954	ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ANCHE SANITARIO DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA
1398	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1452	30/11/1954	ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO CON RAPPORTO STABILE D'IMPIEGO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LIBIA, L'UFFICIO ERITREO DELL'ECONOMIA, IL COMITATO DELL'ECONOMIA DELLA SOMALIA E GLI UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA
1399	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1466	30/11/1954	APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DELL'ART. 2 DELLA L. 9 LUGLIO 1954, N. 431, RECANTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1400	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1496	30/11/1954	NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI RUOLI ORGANICI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA ALLE DIPENDENZE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESSE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO
1401	LEGGE	1164	10/12/1954	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1402	LEGGE	1165	10/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1067, CONCERNENTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLA BIRRA
1403	LEGGE	1167	10/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1071, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESIONE
1404	LEGGE	1219	20/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1954, N. 1080, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE AI 12 C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI
1405	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1217	22/12/1954	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI
1406	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1510	22/12/1954	MODIFICAZIONI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 16 GENNAIO 1927, N. 126
1407	LEGGE	4	05/01/1955	NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1950, N. 505
1408	LEGGE	5	05/01/1955	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
1409	LEGGE	6	05/01/1955	DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI BONIFICA
1410	LEGGE	21	13/01/1955	MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	330	22/01/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE
1412	LEGGE	22	27/01/1955	PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
1413	LEGGE	27	02/02/1955	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1414	LEGGE	80	02/02/1955	RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	59	12/02/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE 12 NOVEMBRE 1952, N. 4471, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI AL GRADO 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
1416	LEGGE	37	12/02/1955	INTEGRAZIONE DELLE NORME DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1950, N. 1030 E 27 GIUGNO 1952, N. 861, RECANTI AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE
1417	LEGGE	38	12/02/1955	FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1418	LEGGE	43	12/02/1955	AGGIUNTE E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA
1419	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	450	27/02/1955	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI TALASSOGRAFICI
1420	LEGGE	83	27/02/1955	COMPENSO PER LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1421	LEGGE	97	10/03/1955	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI
1422	LEGGE	102	10/03/1955	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI UN PRIMO TRONCO (MILANO-PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA CLASSE MILANO- VENEZIA
1423	LEGGE	110	10/03/1955	NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO.
1424	LEGGE	112	19/03/1955	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLÌ
1425	LEGGE	188	19/03/1955	RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
1426	LEGGE	190	31/03/1955	CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO" (C.I.R.M.)
1427	LEGGE	209	31/03/1955	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
1428	LEGGE	265	31/03/1955	PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
1429	LEGGE	279	09/04/1955	NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1430	LEGGE	368	01/05/1955	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1431	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	448	03/05/1955	SITUEAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1432	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	449	03/05/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE)
1433	LEGGE	406	03/05/1955	ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793
1434	LEGGE	427	03/05/1955	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.)
1435	LEGGE	509	10/05/1955	AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"
1436	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	502	06/06/1955	ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO"
1437	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	854	10/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
1438	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	987	10/06/1955	DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
1439	LEGGE	481	12/06/1955	NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DELL'ORO E DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO
1440	LEGGE	532	19/06/1955	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 15, LETTERA D), E 19, LETTERA B), DEL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 547, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LA L. 2 GENNAIO 1952, N. 41, RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO DELL'A.N.A.S. E CONFERIMENTO DEI POSTI DI ECONOMO-CASSIERE E VICE ECONOMO-CASSIERE DELL'A.N.A.S. STESSA
1441	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	619	28/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1442	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	630	28/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMMISSARIATO PER IL TURISMO
1443	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	771	28/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
1444	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	766	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1445	LEGGE	550	01/07/1955	DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL 70 ANNO DI ETÀ' DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI
1446	LEGGE	553	01/07/1955	DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE
1447	LEGGE	556	01/07/1955	MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1448	LEGGE	688	04/08/1955	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1449	LEGGE	698	04/08/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.
1450	LEGGE	703	04/08/1955	CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104
1451	LEGGE	729	04/08/1955	CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955
1452	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1298	22/09/1955	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO"
1453	LEGGE	930	18/10/1955	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIoglIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI
1454	LEGGE	1062	30/10/1955	PROROGA DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO
1455	LEGGE	1053	31/10/1955	DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO CIVILE AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI RIPRISTINO
1457	LEGGE	1108	21/11/1955	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE
1458	LEGGE	1148	26/11/1955	L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1459	LEGGE	1109	26/11/1955	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIAI SUI PUBBLICI SPETTACOLI
1460	LEGGE	1148	26/11/1955	PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1461	LEGGE	1225	26/11/1955	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1462	LEGGE	1317	26/11/1955	MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.
1463	LEGGE	1417	30/11/1955	STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.)
1464	LEGGE	1110	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA ERARIALE SUL GAS METANO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO
1465	LEGGE	1111	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE-LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI LUBRIFICANTI
1466	LEGGE	1112	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL CAFFE'
1467	LEGGE	1226	05/12/1955	ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA FONDARIA
1468	LEGGE	1288	05/12/1955	ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO
1469	LEGGE	1297	05/12/1955	VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 AGOSTO 1946, N. 70
1470	LEGGE	1319	14/12/1955	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N. 720, CONTENENTE PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI.
1471	LEGGE	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
1472	LEGGE	1329	21/12/1955	MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947, N. 1664.
1473	LEGGE	1339	21/12/1955	APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
1474	LEGGE	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
1475	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1550	24/12/1955	FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI.
1476	LEGGE	1	05/01/1956	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1951, N. 25, SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.
1477	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4	11/01/1956	AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN PARTICOLARI SITUAZIONI.
1478	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	6	11/01/1956	DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO.
1479	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	11	11/01/1956	CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STRAORDINARIO GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI.
1480	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	21	11/01/1956	CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI AEROPORTO CIVILE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1481	LEGGE	33	04/02/1956	MODIFICA ALLE NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINO, OVINO, SUINO ED EQUINO.
1482	LEGGE	36	10/02/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N.1227, CONCERNENTE PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA.
1483	LEGGE	55	10/02/1956	VENDITA ALLE INDUSTRIE DI TUTTI I TIPI DI SALE PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
1484	LEGGE	46	15/02/1956	ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOLEFATI NEI VINI.
1485	LEGGE	68	20/02/1956	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI OSPEDALIERI DI RUOLO.
1486	LEGGE	70	20/02/1956	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'ART.9, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N.165, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.
1487	LEGGE	144	20/02/1956	TRASFERIMENTO DI BENI RUSTICI PATRIMONIALI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.
1488	LEGGE	147	25/02/1956	TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1952, N. 328
1489	LEGGE	156	15/03/1956	NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA.
1490	LEGGE	166	15/03/1956	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
1491	LEGGE	210	15/03/1956	ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI TRA LORO INTERCONNESSI.
1492	LEGGE	137	23/03/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI.
1493	LEGGE	265	24/03/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956, N.23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.
1494	LEGGE	277	29/03/1956	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO DI TRIESTE.
1495	LEGGE	267	31/03/1956	NORME SULLA CORRESPONDE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PRODUTTORI.
1496	LEGGE	286	31/03/1956	MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROFILICO ED ISOPROPILICO.
1497	LEGGE	287	31/03/1956	DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI 2ª CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTÀ DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2ª CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO-VOLTABARZO-SAN GREGORIO-PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA-PADOVA-FUSINA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1498	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	533	14/04/1956	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO NAZIONALE DEI MUSICISTI.
1499	LEGGE	402	03/05/1956	PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA.
1500	LEGGE	487	03/05/1956	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 114.
1501	LEGGE	511	03/05/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI VIAGGIATORI
1502	LEGGE	503	16/05/1956	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA REVUCA DELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE DALL'N.C.I.S. E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
1503	LEGGE	513	16/05/1956	ESTENSIONE DELL'ART.156 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912 N.1447, AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI NAVIGAZIONE INTERNA.
1504	LEGGE	703	25/06/1956	DISTACCO DI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRE ARMI PRESSO IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	583	28/06/1956	DETERMINAZIONE DELLA FORMA, DEI TAGLI ED ALTRE CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI FOGLIETTI BOLLATI PER CONTRATTI DI BORSA A TERMINE E DI RIPORTO SU TITOLI.
1506	LEGGE	778	11/07/1956	PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI MOLINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1949, N. 857
1507	LEGGE	754	18/07/1956	MODIFICA DELL'ART.18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N.987, SUL DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE RIGUARDANTI LA CACCIA.
1508	LEGGE	761	18/07/1956	AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.
1509	LEGGE	823	25/07/1956	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
1510	LEGGE	837	25/07/1956	RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
1511	LEGGE	924	25/07/1956	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API
1512	LEGGE	839	26/07/1956	PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1513	LEGGE	872	31/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
1514	LEGGE	897	31/07/1956	MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.
1515	LEGGE	1001	31/07/1956	AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA.
1516	LEGGE	1016	31/07/1956	MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA.
1517	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1250	09/08/1956	APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE.
1518	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1278	10/10/1956	STAZZATURA DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA.
1519	LEGGE	1184	12/10/1956	MODIFICA DELL'ART.8 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1956, N.53, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.
1520	LEGGE	1249	23/10/1956	ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, GLI ATTI, I CONTRATTI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO DI SALME DI MILITARI E CIVILI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA.
1521	LEGGE	1300	08/11/1956	MODIFICAZIONE DELL'ART.229 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1522	LEGGE	1325	08/11/1956	CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AI TITOLARI DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA.
1523	LEGGE	1326	08/11/1956	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 1947, N.1510, RIGUARDANTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.
1524	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1719	09/11/1956	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA DEI FARMACISTI E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
1525	LEGGE	1337	22/11/1956	ACQUISTO DI UN NUOVO MATERIALE ROTABILE E LAVORI DI MIGLIORIA DI QUELLO ESISTENTE, PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1526	LEGGE	1435	22/11/1956	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A BANDIRE UN CONCORSO SPECIALE PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI IN LINGUA TEDESCA E IN LINGUA LADINA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
1527	LEGGE	1367	27/11/1956	DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1528	LEGGE	1329	29/11/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1956, N.1109, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE MISURE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SUL GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E SUGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI, LA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E LA ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI
1529	LEGGE	1377	04/12/1956	SOSTITUZIONE DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
1530	LEGGE	1403	04/12/1956	AUTORIZZAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI LIRE 3.000.000.000 PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522.
1531	LEGGE	1437	04/12/1956	RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1925, N. 1173, PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERE DEI PIANI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-VALLIVA DEI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1532	LEGGE	1420	13/12/1956	TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE-CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ISTITUITE A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1832
1533	LEGGE	1524	19/12/1956	MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, SUL CREDITO ALL'ARTIGIANATO
1534	LEGGE	1386	20/12/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1956, N. 1194, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI ACIDI GRASSI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE INFERIORE A 48°C, MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 30°C E DEGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 12°C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI, NONCHÈ LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE SUPERIORE A 30°C
1535	LEGGE	1504	27/12/1956	PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLITICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1536	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1648	27/12/1956	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
1537	LEGGE	1413	27/12/1956	REVISIONE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE.
1538	LEGGE	1414	27/12/1956	DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1539	LEGGE	1416	27/12/1956	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE.
1540	LEGGE	1449	27/12/1956	MODIFICAZIONI DELLA L. 18 DICEMBRE 1951, N. 1551, CONCERNENTE AUMENTI DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE.
1541	LEGGE	1456	27/12/1956	SCHERMAGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
1542	LEGGE	1457	27/12/1956	ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO
1543	LEGGE	1464	27/12/1956	ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA
1544	LEGGE	1504	27/12/1956	PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1545	LEGGE	5	11/01/1957	NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI IMPRESE ARTIGIANE
1546	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE
1547	LEGGE	59	08/02/1957	MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI
1548	LEGGE	87	13/02/1957	TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE
1549	LEGGE	88	21/02/1957	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
1550	LEGGE	103	26/02/1957	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E DI GENOVA
1551	LEGGE	222	28/03/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402
1552	LEGGE	223	28/03/1957	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
1553	LEGGE	235	03/04/1957	PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
1554	LEGGE	238	04/04/1957	MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1555	LEGGE	259	14/04/1957	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
1556	LEGGE	308	25/04/1957	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA.
1557	LEGGE	337	06/05/1957	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI
1558	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHÉ DELLE ECCEZIONI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1559	LEGGE	474	02/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI
1560	LEGGE	554	13/07/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO
1561	LEGGE	602	14/07/1957	INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA
1562	LEGGE	605	15/07/1957	UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA
1563	LEGGE	633	24/07/1957	MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE
1564	LEGGE	615	26/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645
1565	LEGGE	635	29/07/1957	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1566	LEGGE	741	26/07/1957	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
1567	LEGGE	653	30/07/1957	LIMITE DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
1568	LEGGE	657	30/07/1957	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1569	LEGGE	667	30/07/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
1570	LEGGE	687	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO
1571	LEGGE	743	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI
1572	LEGGE	676	02/08/1957	ESENZIONE DAL LIMITE DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIÀ IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281
1573	LEGGE	777	08/08/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA
1574	LEGGE	757	12/08/1957	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI
1575	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1136	17/08/1957	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I.-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180
1576	LEGGE	966	29/09/1957	MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087
1577	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1509	30/09/1957	ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL TURISMO DI ROMA
1578	LEGGE	967	07/10/1957	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1579	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1333	18/10/1957	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE I.N.A.-CASA OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148
1580	LEGGE	1031	27/10/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE ECCEZIONALI PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO; ESENZIONE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LA VENDITA DI VINO AL PUBBLICO DA PARTE DEI PRODUTTORI; NUOVA DISCIPLINA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO; CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI LIVA ATTUATI PER LA CAMPAGNA VINICOLA 1957
1581	LEGGE	1050	03/11/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1582	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1124	08/11/1957	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE
1583	LEGGE	1126	09/11/1957	CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' POST-SANATORIALE NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI DALLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI CHE ATTENDONO A PROFICUO LAVORO
1584	LEGGE	1127	16/11/1957	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA DISTACCATO NELLA POSIZIONE DI COMANDO PRESSO I SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA.
1585	LEGGE	1128	25/11/1957	DISPOSIZIONI CIRCA L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1050
1586	LEGGE	1153	26/11/1957	VARIAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1587	LEGGE	1155	29/11/1957	RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO
1588	LEGGE	1178	03/12/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE VERIFICATE NELL'ANNATA AGRARIA 1955-56
1589	LEGGE	1210	03/12/1957	STATIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAVALE E ORIENTALE DI NAPOLI.
1590	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1386	04/12/1957	DETERMINAZIONE DELLA SOPRATTASSA DA APPLICARE PER IL SERVIZIO DI DETTATURA FONICA DEI TELEGRAMMI E DELLE ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA SOPRATTASSA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART. 236 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1591	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1311	06/12/1957	DETERMINAZIONE DEL TENORE SALINO MEDIO SUL QUALE E' DOVUTO IL DIRITTO PER L'INTRODUZIONE DELLE BUDELLA SALATE.
1592	LEGGE	1218	10/12/1957	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE
1593	LEGGE	1227	13/12/1957	STANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO DELLA NAZIONE
1594	LEGGE	1229	17/12/1957	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI
1595	LEGGE	1231	19/12/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 APRILE 1952, N. 524, SUI PIANI REGOLATORI E DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1596	LEGGE	1305	22/12/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD INVESTIRE IN OPERAZIONI DI MUTUI AL PERSONALE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO" COSTITUITESI PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 MARZO 1954, N. 19
1597	LEGGE	1252	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.
1598	LEGGE	1306	28/12/1957	MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
1599	LEGGE	6	08/01/1958	MODIFICA DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1951, N. 1334, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, N. 50, MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N. 234.
1600	LEGGE	19	24/01/1958	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1601	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	413	26/01/1958	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE.
1602	LEGGE	21	04/02/1958	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97
1603	LEGGE	41	04/02/1958	AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI DIRETTI
1604	LEGGE	51	04/02/1958	CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL CANALE ANFORA
1605	LEGGE	43	07/02/1958	RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATE E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1606	LEGGE	44	11/02/1958	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE
1607	LEGGE	95	11/02/1958	AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1957-58
1608	LEGGE	30	12/02/1958	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1957 E 1958
1609	LEGGE	74	15/02/1958	REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI.
1610	LEGGE	90	15/02/1958	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E GENOVA
1611	LEGGE	64	27/02/1958	MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1612	LEGGE	141	27/02/1958	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L. 1.950.000.000 DA RIPARTIRSI IN CINQUE ESERCIZI FINANZIARI AD INIZIARE DA QUELLO 1957-58, PER LA COPERTURA DEI DANNI ACCERTATI CAUSATI DAI TERREMOTI DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31 DICEMBRE 1957 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
1613	LEGGE	170	04/03/1958	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 GENNAIO 1927, N. 36, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
1614	LEGGE	180	04/03/1958	ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218
1615	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	481	05/03/1958	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE, 8 GENNAIO 1952, N. 15
1616	LEGGE	177	06/03/1958	DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIED AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 195 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE. APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175
1617	LEGGE	237	07/03/1958	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.1221, E DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE SUZZARA-FERRARA E PARMA-SUZZARA
1618	LEGGE	201	08/03/1958	PROROGA, PER UN TRIENNIO, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1957, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE THERMITI
1619	LEGGE	231	08/03/1958	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
1620	LEGGE	232	08/03/1958	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1621	LEGGE	263	13/03/1958	MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICITA' DELLO STATO
1622	LEGGE	281	13/03/1958	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
1623	LEGGE	309	13/03/1958	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE
1624	LEGGE	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.
1625	LEGGE	258	21/03/1958	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957.
1626	LEGGE	235	21/03/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE. APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265
1627	LEGGE	267	21/03/1958	MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N.757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1628	LEGGE	286	21/03/1958	ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N.310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
1629	LEGGE	287	21/03/1958	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
1630	LEGGE	289	21/03/1958	PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1631	LEGGE	290	21/03/1958	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE
1632	LEGGE	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLE PROVINCE.
1633	LEGGE	366	21/03/1958	AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO-STIA E AREZZO-SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.
1634	LEGGE	447	21/03/1958	DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTIVO.
1635	LEGGE	315	23/03/1958	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE.
1636	LEGGE	328	24/03/1958	INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N.859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1637	LEGGE	358	24/03/1958	PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA E DI CONFINE PER "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATE ALL'AMMINISTRIZIONE DELLA DIFESA
1638	LEGGE	304	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N.751, CONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI DEGLI STIPENDI, DELLE PAGHE E DELLE RETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N.19
1639	LEGGE	319	02/04/1958	ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO.
1640	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	846	11/06/1958	REGOLAMENTO PER I CONCORSI PER MERITO DISTINTO E PER GLI ESAMI DI IDONEITA' NELLE CARRIERE DI CONCETTO E PER IL CONCORSO PER ESAMI IN QUELLA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRIZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
1641	LEGGE	790	06/08/1958	DISPOSIZIONI SUI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI COMPOSTI IN CANAPA NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1642	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1313	12/11/1958	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DELLA BILANCIA AUTOMATICA A FUNZIONAMENTO ELETTRONICO DENOMINATA "STREETER-AMET"
1643	LEGGE	1018	21/11/1958	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1958, N. 918, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
1644	LEGGE	1072	03/12/1958	NUOVO TERMINE PER IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N. 6.
1645	LEGGE	1094	10/12/1958	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE SEMENTI SELEZIONATE
1646	LEGGE	1129	22/12/1958	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "L'ARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART.1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939, N.318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N.739
1647	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1105	26/12/1958	NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E RELATIVE DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
1648	LEGGE	1130	26/12/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.
1649	LEGGE	1175	30/12/1958	ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD ECCEZIONE DELL'ART. 10
1650	LEGGE	1210	30/12/1958	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI MONTANI
1651	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	42	25/01/1959	APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
1652	LEGGE	8	25/01/1959	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DI FACCHINAGGIO
1653	LEGGE	33	02/02/1959	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1654	LEGGE	100	18/03/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.
1655	LEGGE	101	18/03/1959	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO.
1656	LEGGE	141	18/03/1959	CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESSELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1657	LEGGE	178	26/03/1959	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO
1658	LEGGE	136	01/04/1959	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97
1659	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	07/04/1959	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
1660	LEGGE	253	09/04/1959	CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI EMIGRANTI.
1661	LEGGE	200	14/04/1959	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, ISTITUITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1418.
1662	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	426	16/04/1959	MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERSI DAI MUTUATARI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO.
1663	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	167	18/04/1959	VARIAZIONI ALLA TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI
1664	LEGGE	256	20/04/1959	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1957, N. 1155, CONCERNENTE IL RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO
1665	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	471	28/04/1959	NORME SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
1666	LEGGE	394	09/05/1959	DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI STRANIERI E NORME PER L'USO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE INSTALLATE A BORDO DI NAVI MERCANTILI E DA DIPORTO IN SOSTA NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
1667	LEGGE	334	21/05/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1045, PER L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1668	LEGGE	396	21/05/1959	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.)
1669	LEGGE	355	27/05/1959	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
1670	LEGGE	356	27/05/1959	MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVEICOLE
1671	LEGGE	357	27/05/1959	AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000


Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1672	LEGGE	358	27/05/1959	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIOUOCI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1673	LEGGE	361	28/05/1959	ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE
1674	LEGGE	402	03/06/1959	RIFORNIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO
1675	LEGGE	405	11/06/1959	AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1676	LEGGE	476	26/06/1959	MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
1677	LEGGE	487	26/06/1959	PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
1678	LEGGE	490	07/07/1959	COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHIERA
1679	LEGGE	550	19/07/1959	PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.
1680	LEGGE	551	19/07/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.
1681	LEGGE	607	21/07/1959	INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.S.V.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
1682	LEGGE	701	24/07/1959	AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.
1683	LEGGE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1684	LEGGE	558	30/07/1959	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI
1685	LEGGE	559	30/07/1959	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE
1686	LEGGE	573	30/07/1959	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO
1687	LEGGE	611	30/07/1959	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
1688	LEGGE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1689	LEGGE	703	01/08/1959	CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1690	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	750	11/08/1959	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
1691	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1028	17/10/1959	MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
1692	LEGGE	939	23/10/1959	NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA PESCA COSTIERA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTO PESCA (F.A.R.P.)
1693	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1042	10/11/1959	SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, DELL'OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI, CON SEDE IN ROMA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO ORGANICO
1694	LEGGE	1001	25/11/1959	RIDUZIONE A META' DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI
1695	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1114	15/12/1959	TARIFE DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE
1696	LEGGE	1071	15/12/1959	ABOLIZIONE DEL BOLLO SULLE BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DI BOLLO
1697	LEGGE	1111	15/12/1959	PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 26 MARZO 1959, N. 178, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO.
1698	LEGGE	1079	18/12/1959	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO.
1699	LEGGE	1142	18/12/1959	FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1700	LEGGE	1097	22/12/1959	PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA
1701	LEGGE	1120	22/12/1959	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO
1702	LEGGE	1130	24/12/1959	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
1703	LEGGE	1131	24/12/1959	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI
1704	LEGGE	1149	24/12/1959	ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
1705	LEGGE	1202	30/12/1959	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1706	LEGGE	1215	30/12/1959	PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI
1707	LEGGE	1236	30/12/1959	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO


Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
1708	LEGGE	1254	30/12/1959		NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE.
1709	LEGGE	16	15/01/1960		ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO
1710	DECRETO LEGGE	1	19/01/1960		EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1° APRILE 1969
1711	LEGGE	11	25/01/1960		MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE STATALI
1712	LEGGE	18	28/01/1960		ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635
1713	LEGGE	31	28/01/1960		PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATE IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10 DICEMBRE 1959
1714	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	53	31/01/1960		RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI INGEGNERIA
1715	LEGGE	39	31/01/1960		MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425.
1716	LEGGE	66	31/01/1960		SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA AUTONOMA DI FERRARA
1717	LEGGE	26	01/02/1960		RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
1718	LEGGE	35	02/02/1960		AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA
1719	LEGGE	40	02/02/1960		AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA.
1720	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	212	19/02/1960		RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA
1721	LEGGE	163	25/02/1960		ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI
1722	LEGGE	182	27/02/1960		AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1723	LEGGE	183	27/02/1960		DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO


Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1724	LEGGE	265	27/02/1960	AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8-A, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.
1725	LEGGE	190	03/03/1960	PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI
1726	LEGGE	237	03/03/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI
1727	LEGGE	519	20/05/1960	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1728	LEGGE	556	21/05/1960	NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI
1729	LEGGE	520	22/05/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
1730	LEGGE	538	30/05/1960	PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI
1731	LEGGE	557	30/05/1960	MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1732	LEGGE	623	16/06/1960	DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
1733	LEGGE	640	18/06/1960	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97, E ULTERIORE PROROGA DELLA MEDESIMA.
1734	LEGGE	650	29/06/1960	DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI.
1735	LEGGE	676	02/07/1960	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 626, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA'.
1736	LEGGE	677	02/07/1960	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.
1737	LEGGE	678	06/07/1960	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 28 MARZO 1957, N. 222, E DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 83.
1738	LEGGE	755	06/07/1960	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1958-59, 1959-60 E 1960-61
1739	LEGGE	633	07/07/1960	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1740	LEGGE	725	10/07/1960	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
1741	LEGGE	736	10/07/1960	MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI ITALIANI ALL'ESTERO
1742	LEGGE	726	12/07/1960	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA PROPRIETA' CONTADINA
1743	LEGGE	661	13/07/1960	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHE' SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI.
1744	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1034	19/07/1960	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA
1745	LEGGE	764	19/07/1960	MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI DOGANALI E SULLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1746	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	794	22/07/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'I.G.E. PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.
1747	LEGGE	786	28/07/1960	DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI POPOLAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589
1748	LEGGE	851	28/07/1960	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI IN PROVINCIA DI SAVONA E PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA PAOLA-COSENZA
1749	LEGGE	787	09/08/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N. 1848, CHE RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 598, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1750	LEGGE	867	09/08/1960	MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1956, N.1328
1751	LEGGE	870	11/08/1960	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24, E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N.987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI.
1752	LEGGE	822	14/08/1960	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO
1753	LEGGE	823	14/08/1960	ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL GLUCOSIO
1754	LEGGE	824	14/08/1960	DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE




[The body of the page contains a dense, repetitive pattern of horizontal lines, likely representing a corrupted or redacted document. The lines are closely spaced and cover the majority of the page area.]





A large table with many rows and columns, mostly obscured by heavy black redaction bars. The table structure is not clearly visible due to the redaction.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[The body of the page contains multiple lines of text that have been almost entirely redacted with black bars. Only a few small fragments of text are visible, such as "Il..." and "L...", which appear to be the start of words or sentences. The redactions are dense and cover the vast majority of the page's content.]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
2256	LEGGE	628	28/07/1967		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI"
2257	LEGGE	653	28/07/1967		PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE DELL'ANNATA 1955-56
2258	LEGGE	688	06/08/1967		ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
2259	LEGGE	691	06/08/1967		MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963
2260	LEGGE	692	06/08/1967		PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1964, N. 1049
2261	LEGGE	734	09/08/1967		MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
2262	LEGGE	771	09/08/1967		ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915.
2263	LEGGE	805	09/08/1967		INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI DIDATTICI.
2264	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1346	02/10/1967		NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
2265	LEGGE	940	06/10/1967		ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI
2266	LEGGE	941	06/10/1967		NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE DI ROTTA
2267	LEGGE	948	06/10/1967		DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E TECNICO DELLE UNIVERSITA'
2268	LEGGE	952	09/10/1967		PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE
2269	LEGGE	976	17/10/1967		AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2270	LEGGE	999	31/10/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966-67.
2271	LEGGE	1078	31/10/1967	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI
2272	LEGGE	1082	31/10/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749
2273	LEGGE	1083	31/10/1967	NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO
2274	LEGGE	1000	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO 1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
2275	LEGGE	1009	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2276	LEGGE	1027	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'A.I.M.A.
2277	LEGGE	1145	14/11/1967	INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.
2278	LEGGE	1147	14/11/1967	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA.
2279	LEGGE	1174	21/11/1967	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N.38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N.949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O A 'VERSITA' ATMOSFERICHE
2280	LEGGE	1177	22/11/1967	NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N.882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDELLA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDELLA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA.
2281	LEGGE	1197	22/11/1967	RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2282	LEGGE	1098	01/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO INTERNAZIONALE
2283	LEGGE	1192	02/12/1967	AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
2284	LEGGE	1212	02/12/1967	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.
2285	LEGGE	1231	02/12/1967	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI.
2286	LEGGE	1156	09/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
2287	LEGGE	1220	12/12/1967	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE
2288	LEGGE	1221	12/12/1967	MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI.
2289	LEGGE	1224	19/12/1967	PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA
2290	LEGGE	1251	20/12/1967	DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GENOVA-VOLTURI
2291	LEGGE	1252	20/12/1967	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2292	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE "LEONARDO DA VINCI" DI ROMA-FIUMICINO
2293	LEGGE	1342	23/12/1967	NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI.
2294	LEGGE	1320	28/12/1967	NORME INTEGRATIVE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N.986, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2295	LEGGE	1374	28/12/1967	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE PRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.
2296	LEGGE	5	04/01/1968	ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.
2297	LEGGE	11	04/01/1968	ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO PER L'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA.
2298	LEGGE	4	17/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N. 1044, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO PER ASSICURARE, ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI COMPENSI FISSI MUTUALISTICI PREVISTI E DETERMINATI A NORMA DELL'ART. 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631, LA PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA DEL COSTO DELLE NUOVE RETRIBUZIONI FISSATE IN FAVORE DEI MEDICI OSPEDALIERI CHE NE ABBIANO DIRITTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1966
2299	LEGGE	10	18/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, N. 1051, RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DI PRODUZIONE 1967-68.
2300	LEGGE	13	18/01/1968	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.
2301	LEGGE	28	19/01/1968	TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER LE PROVVISDE DI BORDO.
2302	LEGGE	20	23/01/1968	DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
2303	LEGGE	21	23/01/1968	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.
2304	LEGGE	22	23/01/1968	MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2305	LEGGE	33	23/01/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.
2306	LEGGE	31	26/01/1968	DISCIPLINA DEL SERVIZIO RADIOELETRICO PER LE NAVI DA PESCA.
2307	LEGGE	38	27/01/1968	PROROGA DEI BENEFICI INTEGRATIVI DISPOSTI A FAVORE DEI COMUNI DALLE LEGGI 29 LUGLIO 1957, N.634 E 29 LUGLIO 1957, N.635, PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA NELL'INTERNO DEGLI ABITATI E LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURA
2308	LEGGE	24	30/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1967, N. 1157, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DEI FILATI DI TALUNE FIBRE TESSILI.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
2309	LEGGE	42	02/02/1968		MODIFICHE DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I TERRITORI ALLUVIONATI
2310	LEGGE	53	02/02/1968		ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI.
2311	LEGGE	82	05/02/1968		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
2312	LEGGE	87	05/02/1968		DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969-1973.
2313	LEGGE	113	05/02/1968		AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
2314	LEGGE	26	07/02/1968		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
2315	LEGGE	27	07/02/1968		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDITIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.
2316	LEGGE	75	07/02/1968		RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2317	LEGGE	95	07/02/1968		INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI.
2318	LEGGE	83	09/02/1968		PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N.130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI.
2319	LEGGE	88	09/02/1968		FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
2320	LEGGE	91	09/02/1968		ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N.1416 ,ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N.1616,A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTILE ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
2321	LEGGE	117	09/02/1968		MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORICEZIONI
2322	LEGGE	54	17/02/1968		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966.
2323	LEGGE	107	17/02/1968		MODIFICHE ED INTEGRAMENTO ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1967, N.604, SULLO STATO GIURIDICO E L'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.
2324	LEGGE	118	17/02/1968		INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.20 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N.1108, RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2325	LEGGE	119	17/02/1968	DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE FERROVIE SCHIO-ROCCHETTE-ASIAGO E THIENE-ROCCHETTE-ARSIERO.
2326	LEGGE	120	17/02/1968	SOVVENZIONI ALLE FERROVIE CONCESSE IN SARDEGNA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI PROVVISITA DI MATERIALI.
2327	LEGGE	99	20/02/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.
2328	LEGGE	100	20/02/1968	DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI FUNZIONARI DIPENDENTI DAGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI ASSICURAZIONE SOCIALE E DALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.
2329	LEGGE	173	01/03/1968	ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE.
2330	LEGGE	187	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA.
2331	LEGGE	208	01/03/1968	AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE AGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.
2332	LEGGE	217	01/03/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO-SANITARIE DI VARIA NATURA.
2333	LEGGE	258	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUITO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO.
2334	LEGGE	377	06/03/1968	PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN AGRICOLTURA.
2335	LEGGE	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEZIONI DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATE NEI GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.
2336	LEGGE	178	08/03/1968	MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N.2529 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI.
2337	LEGGE	194	08/03/1968	STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI VENEZIA E LA TERRAFERMA.
2338	LEGGE	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEZIONI DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATE NEI GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.
2339	LEGGE	220	08/03/1968	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI UFFICIALI SANITARI E DI SANITARI CONDOTTI.
2340	LEGGE	399	08/03/1968	MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281, SULLA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI
2341	LEGGE	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2342	LEGGE	260	12/03/1968	PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
2343	LEGGE	261	12/03/1968	ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2344	LEGGE	195	12/03/1968	ADEGUAMENTO DEI TERMINI LEGALI A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE E DALLE MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.
2345	LEGGE	232	12/03/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963-64, 1964-65, 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1965 E 1966
2346	LEGGE	234	12/03/1968	MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE
2347	LEGGE	248	12/03/1968	PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI MONOPOLI DI STATO
2348	LEGGE	260	12/03/1968	PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
2349	LEGGE	261	12/03/1968	ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2350	LEGGE	285	12/03/1968	AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI ED OSTERIA DEL CURATO
2351	LEGGE	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
2352	LEGGE	289	12/03/1968	AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
2353	LEGGE	386	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N.1228.
2354	LEGGE	428	12/03/1968	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'ARTIGIANATO.
2355	LEGGE	203	14/03/1968	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N.257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'.
2356	LEGGE	223	14/03/1968	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE 1967.
2357	LEGGE	292	14/03/1968	DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2358	LEGGE	318	14/03/1968	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.
2359	LEGGE	389	18/03/1968	NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N. 655, PER LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI O RISERVATI PER I PROFUGHI E PER I CONNAZIONALI RIMPATRIATI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1960, N. 1306, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.
2360	LEGGE	350	18/03/1968	RIORDINAMENTO DEL PERSONALE A CONTRATTO TIPO GIA' DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ITALIANA.
2361	LEGGE	250	18/03/1968	CONDONO DI SANZIONI DISCIPLINARI
2362	LEGGE	182	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.
2363	LEGGE	183	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N.17, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2364	LEGGE	224	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N. 59, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA, NONCHÉ ALLE RESTITUZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI, SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI
2365	LEGGE	240	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2366	LEGGE	278	18/03/1968	ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910
2367	LEGGE	293	18/03/1968	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
2368	LEGGE	335	18/03/1968	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2369	LEGGE	368	18/03/1968	DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.
2370	LEGGE	402	18/03/1968	PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N.1165.
2371	LEGGE	413	18/03/1968	SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.
2372	LEGGE	319	20/03/1968	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715: "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO DESTINATO A SOLLECITARE L'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE".
2373	LEGGE	369	20/03/1968	NUOVA DECORRENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 583, SUI TRATTAMENTI POSTI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA, E LORO ESTENSIONE AD ALTRE FORME DI PENSIONE MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CEREALI E DELLO ZUCCHERO DESTINATI AD USO ZOOTECNICO DI ALCUNI TIPI DI MANGIMI INTEGRATI NONCHE' DI ALCUNI PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO.
2374	LEGGE	418	20/03/1968	COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATE SUBITA NEGLI ANNI 1964,1965 E 1966 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO.
2375	LEGGE	432	20/03/1968	ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.
2376	LEGGE	423	28/03/1968	MODIFICA DELL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 NOVEMBRE 1967 N. 1318, CONCERNENTE NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA
2377	LEGGE	279	28/03/1968	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLE LEGGI 18 DICEMBRE 1961, N. 1470 E 11 MARZO 1965, N. 123.
2378	LEGGE	342	28/03/1968	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA FAO.
2379	LEGGE	357	28/03/1968	PROVVEDIMENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLE ALLUVIONI DAGLI ANNI 1959 AL 1966 AD ALCUNE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
2380	LEGGE	358	28/03/1968	ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NEL COMPENSAZIONE DELLA BONIFICAZIONE PONTINA
2381	LEGGE	372	28/03/1968	AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE SPESA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2382	LEGGE	373	28/03/1968	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2383	LEGGE	374	28/03/1968	PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE PER UN IMPORTO DI 100 MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
2384	LEGGE	375	28/03/1968	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2385	LEGGE	384	28/03/1968	FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO STRETTO DI MESSINA.
2386	LEGGE	394	28/03/1968	CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI 1951-53 E 1958-60.
2387	LEGGE	404	28/03/1968	NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE ZONE RURALI.
2388	LEGGE	405	28/03/1968	ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITA' E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART.56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE 1951.
2389	LEGGE	420	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL BIENNIO 1969-70.
2390	LEGGE	423	28/03/1968	ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.
2391	LEGGE	525	28/03/1968	ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.
2392	LEGGE	516	02/04/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.
2393	LEGGE	451	02/04/1968	RESTITUZIONE DELL'I.G.E. ALL'ESPORTAZIONE DEI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.
2394	LEGGE	467	02/04/1968	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N.932, CONCERNENTE GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, COMPRESI NEGLI ELENCHI SPECIALI.
2395	LEGGE	471	02/04/1968	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI "VITTORIO EMANUELE II" DI FIRENZE.
2396	LEGGE	484	02/04/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1293, SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO.
2397	LEGGE	485	02/04/1968	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI STUDIO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2398	LEGGE	486	02/04/1968	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITOSI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
2399	LEGGE	506	02/04/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.
2400	LEGGE	514	02/04/1968	ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM NAZIONALI.
2401	LEGGE	515	02/04/1968	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.
2402	LEGGE	516	02/04/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.
2403	LEGGE	526	02/04/1968	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N.302, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LE MODIFICHE DEI CAMPI SPORTIVI E DEI LORO IMPIANTI ED ACCESSORI.
2404	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	701	19/04/1968	ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DI MARCHE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE- ATTI AMMINISTRATIVI- NEL VALORE DA LIRE 400
2405	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1064	24/05/1968	MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N.1743, IN MATERIA DI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DI RUOLO.
2406	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	28/05/1968	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
2407	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	963	05/06/1968	ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO E TRAPANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241.
2408	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	956	27/07/1968	PROGRAMMA DELL'ESAME DI AVANZAMENTO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DI STABILIMENTO NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO, BRANCA MANIFATTURE TABACCHI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, PER LAUREATI IN ARCHITETTURA
2409	LEGGE	856	29/07/1968	NORME PER LA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E PER L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITA' COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI CEREALI
2410	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	857	29/07/1968	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCTA' VERIFICATASI DAL DICEMBRE 1967 AL LUGLIO 1968
2411	LEGGE	858	29/07/1968	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
2412	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1179	13/08/1968	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.15, QUALI RISULTANO MODIFICATE CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1958, N.481, E 9 AGOSTO 1966, N. 1117.	
2413	LEGGE	1088	21/10/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, A CULTURA SPECIALIZZATA, DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.	
2414	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	25/10/1968	CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO.	
2415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1189	31/10/1968	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE.	
2416	LEGGE	1186	06/11/1968	INTERVENTI IN FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.	
2417	LEGGE	1203	12/11/1968	ASSUNZIONE DI IDONEI DEI PUBBLICI CONCORSI INDETTI DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.	
2418	LEGGE	1209	19/11/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.	
2419	LEGGE	1469	27/11/1968	VARIAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE SU CUI E' CALCOLATO IL CONTRIBUTO PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI	
2420	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1275	22/12/1968	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1969.	
2421	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	59	03/01/1969	MATERIE E RAGGRUPPAMENTI DI MATERIE NELLE SEZIONI DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE	
2422	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	14	31/01/1969	FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	
2423	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	210	07/02/1969	ESTENSIONE DEI BENEFICI DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.241, AI COMUNI DI SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) E CONTESSA ENTELLINA (PALERMO).	
2424	LEGGE	5	12/02/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1234, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI.	
2425	LEGGE	86	18/02/1969	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO	
2426	LEGGE	87	21/02/1969	MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2427	LEGGE	94	26/02/1969	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2428	LEGGE	95	10/03/1969	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA
2429	LEGGE	82	13/03/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2430	LEGGE	92	21/03/1969	NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2.
2431	LEGGE	99	21/03/1969	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA
2432	LEGGE	93	31/03/1969	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
2433	LEGGE	176	31/03/1969	NORME SULLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI
2434	LEGGE	118	02/04/1969	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE, NONCHE' DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
2435	LEGGE	165	02/04/1969	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE TASSE E DEI DIRITTI MARITTIMI.
2436	LEGGE	166	12/04/1969	PROROGA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (TERMINI-EUR) ESERCITATA DALLA STEFER PER CONTO DELLO STATO
2437	LEGGE	177	12/04/1969	PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' "ALITALIA" - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES"
2438	LEGGE	162	21/04/1969	NUOVE NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO UNIVERSITARIO.
2439	LEGGE	250	02/05/1969	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE DEL 27 LUGLIO 1967, N. 621, CONCERNENTE CORRESPONSIONE DI COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
2440	LEGGE	251	02/05/1969	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.
2441	LEGGE	279	02/05/1969	COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
2442	LEGGE	280	02/05/1969	COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1968 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2443	LEGGE	254	17/05/1969	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960, N. 131, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA FABBRICATI SULLA BASE DELLE RENDITE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO.
2444	LEGGE	311	29/05/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA ASSEGNARE AL CONSORZIO DEL PORTO E DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI GENERALI DELLA ZONA INDUSTRIALE.
2445	LEGGE	306	10/06/1969	CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI MAGGIORI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
2446	LEGGE	307	10/06/1969	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 730.000.000 PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DEMANIALE "REGINA ELENA" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE STESSE
2447	LEGGE	317	10/06/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA-CORNO IN PROVINCIA DI UDINE
2448	LEGGE	470	10/07/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI NAPOLI
2449	LEGGE	464	01/08/1969	ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249.
2450	LEGGE	472	01/08/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964
2451	LEGGE	476	01/08/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
2452	LEGGE	591	13/08/1969	RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2453	LEGGE	592	13/08/1969	PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2454	LEGGE	617	13/08/1969	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL QUINQUENNIO 1969-73
2455	LEGGE	666	01/10/1969	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2456	LEGGE	684	01/10/1969	MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL CACAO
2457	LEGGE	741	07/10/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO PER IL 1967.
2458	LEGGE	747	07/10/1969	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2459	LEGGE	748	07/10/1969	NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2460	LEGGE	740	13/10/1969	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (C.E.E.) E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (C.E.E.A.) PER LA DURATA DELLA TERZA TAPPA E STANZIAMENTI DI FONDI NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STESSA
2461	LEGGE	745	13/10/1969	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI IN CITTADUCALE.
2462	LEGGE	749	13/10/1969	ABROGAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1928, N. 439, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PANIFICI DI NOTEVOLE POTENZIALITA' CON FORNI A REGIME CONTINUO
2463	LEGGE	750	13/10/1969	NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.
2464	LEGGE	746	15/10/1969	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.
2465	LEGGE	755	27/10/1969	INCHIESTA PARLAMENTARE SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA.
2466	LEGGE	810	27/10/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA
2467	LEGGE	790	30/10/1969	DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA-CONFINE SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2468	LEGGE	791	30/10/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA-COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA.
2469	LEGGE	774	07/11/1969	NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 1969
2470	LEGGE	927	07/11/1969	NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N.1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N.570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO DI APPELLO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2471	LEGGE	933	13/11/1969	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI
2472	LEGGE	828	26/11/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 646, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE
2473	LEGGE	829	26/11/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 645, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E ALL'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO.
2474	LEGGE	930	26/11/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.
2475	LEGGE	935	26/11/1969	NORME IN MATERIA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DALL'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COLLEGAMENTI TELEGRAFICI AD USO PRIVATO
2476	LEGGE	958	05/12/1969	PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 1969-1970 E 1970-1971
2477	LEGGE	961	10/12/1969	RISCATTO DELLA FERROVIA IN REGIME DI CONCESSIONE SONDRIO-TIRANO
2478	LEGGE	962	10/12/1969	FINANZIAMENTO DELLE INDAGINI CAMPIONARIE SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SUINICOLO
2479	LEGGE	969	10/12/1969	PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2480	LEGGE	970	10/12/1969	CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2481	LEGGE	1000	10/12/1969	MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE.
2482	LEGGE	1020	12/12/1969	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA.
2483	LEGGE	972	15/12/1969	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2484	LEGGE	973	19/12/1969	AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2485	LEGGE	1025	19/12/1969	VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
2486	LEGGE	964	22/12/1969	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
2487	LEGGE	983	22/12/1969	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1970
2488	LEGGE	964	22/12/1969	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
2489	LEGGE	966	22/12/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
2490	LEGGE	974	22/12/1969	SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1689
2491	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1053	24/12/1969	DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI AGRUMI.
2492	LEGGE	975	24/12/1969	REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE
2493	LEGGE	977	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1968 E 1969
2494	LEGGE	978	24/12/1969	SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA'.
2495	LEGGE	979	24/12/1969	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964
2496	LEGGE	980	24/12/1969	ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA
2497	LEGGE	981	24/12/1969	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).
2498	LEGGE	1004	24/12/1969	FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.
2499	LEGGE	1012	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).
2500	LEGGE	1038	24/12/1969	NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2501	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1221	29/12/1969	APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.
2502	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1222	29/12/1969	MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO ED IMPIEGO DEI PICCOLI VIAGGIATORI
2503	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1227	29/12/1969	NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI A CARATTERE PREVALENTE INTERREGIONALE, LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DA MANTENERE E IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER OBBLIGHI TARIFFARI
2504	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1228	29/12/1969	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA APPLICABILI AI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1280	29/12/1969	NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UN CONTINGENTE COMUNITARIO PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2506	LEGGE	1041	29/12/1969	DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2507	LEGGE	1073	29/12/1969	MODIFICHE ALL'ART.139 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165, CONCERNENTE IL NULLA-OSTA A STIPULARE I CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE.
2508	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1131	30/12/1969	DEROGHE AL MONOPOLIO DEI SALI ED AL MONOPOLIO DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.
2509	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1132	30/12/1969	APPLICAZIONE DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL DECRETO PRESIDENZIALE 24 DICEMBRE 1960, N.1587.
2510	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1196	30/12/1969	ESTENSIONE A FAVORE DEI CITTADINI DELLA C.E.E. DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 OTTOBRE 1955 SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI.
2511	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1340	30/12/1969	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SU ISTITUTI PREVIDENZIALI ITALIANI PER PRESTAZIONI A BENEFICIARI IN ITALIA CORRISPOSTE IN CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA C.E.E. 25 SETTEMBRE 1958, N.3, PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
2512	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1348	30/12/1969	ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE CON FUNZIONI CONSULATIVE IN MATERIA DI SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
2513	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1349	30/12/1969	CONCESSIONE DI BORSE IN FAVORE DI GIOVANI TIROCINANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2514	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	31/12/1969	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIODI TELEVISIONE ITALIANA, STIPULATA IN DATA 20 DICEMBRE 1969 PER AUTORIZZARE LA SOCIETA' CONCESSIONARIA A TRATTENERE TEMPORANEAMENTE QUOTE DI CANONI
2515	LEGGE	9	23/01/1970	MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI.
2516	LEGGE	19	28/01/1970	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2517	LEGGE	16	28/01/1970	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.
2518	LEGGE	14	02/02/1970	MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N.77, AVENTE PER OGGETTO DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI.
2519	LEGGE	12	02/02/1970	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI.
2520	LEGGE	34	11/02/1970	REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2521	LEGGE	35	11/02/1970	NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.
2522	LEGGE	36	11/02/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1961, N.628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
2523	LEGGE	82	19/02/1970	FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.
2524	LEGGE	76	19/02/1970	NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.
2525	LEGGE	75	19/02/1970	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033, CONCERNENTI IL RINVIO E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER I CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2526	LEGGE	59	19/02/1970	ASSISTENZA SANITARIA DELL'INADEL IN FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N.152.
2527	LEGGE	73	06/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.1, RECANTE PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO.
2528	LEGGE	74	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.2, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI.
2529	LEGGE	83	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N.7, RECANTE NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2530	LEGGE	84	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.3, RECANTE NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLO STATO RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2531	LEGGE	85	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.4, RECANTE NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.
2532	LEGGE	273	10/05/1970	MODIFICA DELL'ART.19 DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1233, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N.7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968.
2533	LEGGE	292	10/05/1970	INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.
2534	LEGGE	306	10/05/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N.1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA.
2535	LEGGE	414	10/05/1970	CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI SAMA E DEL PTOM.
2536	LEGGE	313	11/05/1970	MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
2537	LEGGE	307	11/05/1970	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2538	LEGGE	335	16/05/1970	ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1968.
2539	LEGGE	374	22/05/1970	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.
2540	LEGGE	312	22/05/1970	AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.
2541	LEGGE	357	25/05/1970	DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.
2542	LEGGE	360	27/05/1970	PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.
2543	LEGGE	377	27/05/1970	ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTRIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.
2544	LEGGE	378	27/05/1970	AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
2545	LEGGE	361	30/05/1970		PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.
2546	LEGGE	415	01/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI.
2547	LEGGE	419	03/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1970, N. 210, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, LETTERE A), B), C) E D) DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA G.E.S.C.A.L.
2548	LEGGE	483	03/07/1970		EROGAZIONE DEL PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2549	LEGGE	500	03/07/1970		PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N. 500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.
2550	LEGGE	501	03/07/1970		ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 1947, N. 157, RECANTE MODALITA' PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ALLE PERSONE NATE NEI COMUNI DELL'ALTO ADIGE E IN ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE FINITIME.
2551	LEGGE	504	03/07/1970		NORME PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA CON OFFERTE IN AUMENTO.
2552	LEGGE	570	20/07/1970		ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.
2553	LEGGE	571	26/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1970, N. 366, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, LA NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, LE RISERVE DEI POSTI E LA SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
2554	LEGGE	572	26/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
2555	LEGGE	574	26/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 19 GIUGNO 1970 N. 369, CONCERNENTE AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.
2556	LEGGE	577	26/07/1970		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1970, N. 392, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UNA MONETA DA LIRE 1000 COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE D'ITALIA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2557	LEGGE	802	19/10/1970	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N.13.
2558	LEGGE	821	19/10/1970	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA.
2559	LEGGE	777	28/10/1970	AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2560	LEGGE	801	28/10/1970	SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A PIU' BASSO REDDITO.
2561	LEGGE	865	28/10/1970	NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967 - 25 APRILE 1968 PER PESTE SUINA CLASSICA
2562	LEGGE	851	05/11/1970	NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETTRATTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1968, N.488.
2563	LEGGE	853	10/11/1970	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.
2564	LEGGE	951	20/11/1970	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N.755, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA.
2565	LEGGE	846	24/11/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1970, N.679, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1970.
2566	LEGGE	1139	23/12/1970	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.413, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.
2567	LEGGE	1053	23/12/1970	MODIFICA DELLA LETTERA A), PUNTO D), DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750, CONCERNENTE MODIFICA DEL TITOLO DI STUDIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI GUARDIA DI SANITA'
2568	LEGGE	1239	30/12/1970	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, MODIFICATA ED INTEGRATA CON DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 SETTEMBRE 1947, N. 1099, E CON LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 30
2569	LEGGE	4	22/01/1971	PROROGA DEI TERMINI PER LE CHIAMATE ED I TRASFERIMENTI A CATTEDRE VACANTI PRESSO LE FACOLTA' UNIVERSITARIE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2570	LEGGE	30	03/02/1971	PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI.
2571	LEGGE	78	08/02/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 1 MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SICILIA.
2572	LEGGE	79	08/02/1971	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO.
2573	LEGGE	90	17/02/1971	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216, CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI ALL'ULTIMO CONFLITTO.
2574	LEGGE	113	17/02/1971	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N.91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.
2575	LEGGE	92	24/02/1971	FACOLTA' DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE).
2576	LEGGE	145	25/02/1971	COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2577	LEGGE	94	25/02/1971	EROGAZIONE, PER GLI ANNI 1968, 1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2578	LEGGE	126	09/03/1971	INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO.
2579	LEGGE	148	22/03/1971	PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2580	LEGGE	198	22/03/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588, CONCERNENTE LA SOCIETA' FINANZIARIA SARDA (SFIRS).
2581	LEGGE	212	25/03/1971	CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA.
2582	LEGGE	213	25/03/1971	SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N.1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044, CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N.4.
2583	LEGGE	144	31/03/1971	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA.
2584	LEGGE	202	31/03/1971	NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI.
2585	LEGGE	167	09/04/1971	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1958, N.126, 7 FEBBRAIO 1961, N.59, E 21 APRILE 1962, N.181, CONCERNENTI L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2586	LEGGE	204	09/04/1971	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 40 MILIARDI DI LIRE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.
2587	LEGGE	146	15/04/1971	PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 5 APRILE 1969, N.119.
2588	LEGGE	311	20/04/1971	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.
2589	LEGGE	319	03/05/1971	PROROGA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE COSTITUITA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ART. 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL'OCCUPAZIONE, CONCLUSO A FRANCOFORTE SUL MENO IL 20 DICEMBRE 1964, E RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 7, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1967, N. 1265
2590	LEGGE	304	08/05/1971	CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SANITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N.132.
2591	LEGGE	366	11/05/1971	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE.
2592	LEGGE	367	19/05/1971	CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'.
2593	LEGGE	288	26/05/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO.
2594	LEGGE	396	27/05/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.
2595	LEGGE	443	03/06/1971	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMLEGREA E CUMANA.
2596	LEGGE	437	03/06/1971	MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2597	LEGGE	375	18/06/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 1971, N.162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA.
2598	LEGGE	510	30/06/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO-BREIL SUR ROYA-VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635.
2599	LEGGE	508	30/06/1971	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES".
2600	LEGGE	598	02/07/1971	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI (C.I.V.I.S.).
2601	LEGGE	562	06/07/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970-1972.
2602	LEGGE	540	06/07/1971	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON SEDE IN ROMA.
2603	LEGGE	565	19/07/1971	RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.).
2604	LEGGE	564	19/07/1971	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITA' ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MUNICIPALE EX COLONIALE.
2605	LEGGE	554	19/07/1971	NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' PER GLI ANNI 1970, 1971 E 1972.
2606	LEGGE	567	22/07/1971	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI IDRODINAMICA DI ROMA.
2607	LEGGE	583	22/07/1971	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2608	LEGGE	547	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
2609	LEGGE	576	28/07/1971	INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA.
2610	LEGGE	586	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2611	LEGGE	577	28/07/1971	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICIA MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.
2612	LEGGE	558	28/07/1971	DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
2613	LEGGE	491	30/07/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.289, CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA.
2614	LEGGE	605	04/08/1971	SISTEMAZIONE DEI PRESIDII IDONEI.
2615	LEGGE	594	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.430, CONCERNENTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO.
2616	LEGGE	592	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE; CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.432, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DELLA AGRICOLTURA.
2617	LEGGE	591	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N.439: "MODIFICA DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELLO ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI".
2618	LEGGE	590	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LO SGRAVIO DI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI.
2619	LEGGE	589	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.429, CONCERNENTE PROROGA ED AUMENTO DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO.
2620	LEGGE	685	07/08/1971	MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
2621	LEGGE	690	07/08/1971	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI, ANCHE OBBLIGAZIONARI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI 1968-1969
2622	LEGGE	815	14/08/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO ORGANICO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2623	LEGGE	814	14/08/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2624	LEGGE	914	14/10/1971	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1945, NONCHE' MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 1948, N.98, RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561, SULLA DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.
2625	LEGGE	912	20/10/1971	CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RACCORDO TRA LA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E GLI STABILIMENTI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED ASSIMILATI, NONCHE' PER L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO ESISTENTI
2626	LEGGE	913	22/10/1971	AUTORIZZAZIONE AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN SIENA, A COMPIERE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AI SENSI R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
2627	LEGGE	917	26/10/1971	INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI.
2628	LEGGE	880	29/10/1971	PROROGA DELLE CARICHE DI RETTORE DI UNIVERSITA', DI DIRETTORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI PRESIDE DI FACOLTA' UNIVERSITARIA
2629	LEGGE	866	29/10/1971	COMPENSI AL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.
2630	LEGGE	909	30/10/1971	CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 1970-1971.
2631	LEGGE	1060	05/11/1971	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N.380, RELATIVA AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI.
2632	LEGGE	1040	11/11/1971	DECORRENZA DELLA NOMINA DEI VINCITORI DEI CONCORSI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE INDETTI CON I DECRETI MINISTERIALI 13 SETTEMBRE 1965 E 13 APRILE 1967.
2633	LEGGE	1078	11/11/1971	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2634	LEGGE	1094	11/11/1971	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA DURANTE IL PERIODO DEGLI ESAMI DI MATURITA', DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA.
2640	LEGGE	1108	11/12/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI
2635	LEGGE	952	12/11/1971	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEFICITARI.
2636	LEGGE	1017	20/11/1971	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA GESTIONE.
2637	LEGGE	1087	23/11/1971	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI TRASPORTO.
2638	LEGGE	1042	25/11/1971	PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
2639	LEGGE	1072	25/11/1971	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.5.RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.
2641	LEGGE	1033	03/12/1971	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RAIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE PUBBLICHE.
2642	LEGGE	1103	03/12/1971	VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI STATALI.
2643	LEGGE	1038	06/12/1971	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2644	LEGGE	1052	06/12/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1956, NUMERO 1224, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI SEGRETARI COMUNALI.
2645	LEGGE	1045	06/12/1971	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
2646	LEGGE	1115	11/12/1971	PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE.
2647	LEGGE	1118	15/12/1971	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1969, N.945, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 2 FEBBRAIO 1970, N.13, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE.
2648	LEGGE	1228	30/12/1971	RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITA' DI SERVIZIO FORESTALE SPETTANTI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE FORESTALE (UFFICIALI) DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LORO ESTENSIONE AI TECNICI DI CONCETTO DELLO STESSO CORPO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2649	LEGGE	13	25/02/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA EDILIZIA, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N. 1119, RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291.
2650	LEGGE	14	25/02/1972	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N. 1120, PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N. 500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIA' PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N. 500 E CON DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 591
2651	LEGGE	42	01/03/1972	INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N. 615, E 23 GENNAIO 1968, N. 33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI
2652	LEGGE	88	16/03/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1972, N. 25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO
2653	LEGGE	484	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 266, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972.
2654	LEGGE	482	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1972, N. 289, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER LA ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 45 MILIARDI PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1972.
2655	LEGGE	471	08/08/1972	NORME PER LA COPERTURA DEI SEGGI DI DEPUTATO E DI SENATORE NEL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA RIMASTI VACANTI NELLE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO 1972.
2656	LEGGE	465	08/08/1972	CONVALIDA DI PROVVIDENZE DELIBERATE IN FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
2657	LEGGE	463	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N. 286, CONCERNENTE PROROGA DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N. 431, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 590
2658	LEGGE	461	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 285, RECANTE ULTERIORE PROROGA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA EDILIZIA.
2659	LEGGE	460	08/08/1972	DISCIPLINA DELL'APPORTO DELLO STATO PER L'ESTENSIONE DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO FAMILIARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2660	LEGGE	459	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA DEL SETTORE AGRICOLO
2661	LEGGE	470	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277, CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.
2662	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	543	13/09/1972	MODIFICA ALLA TABELLA L. ANNESSA AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE.
2663	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	972	13/09/1972	NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO.
2664	LEGGE	625	01/11/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N.504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-73 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE E URGENTI.
2665	LEGGE	660	06/11/1972	PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N.136, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE PRIMARIA.
2666	LEGGE	734	02/12/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1972, N.552, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO, E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119 IN FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO IN PROVINCIA DI VITERBO
2667	LEGGE	774	16/12/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1972, N.603, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.
2668	LEGGE	818	16/12/1972	NORME DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2669	LEGGE	849	20/12/1972	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (U.N.I.T.A.R.) PER IL QUINQUENNIO 1971-1975.
2670	LEGGE	903	22/12/1972	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELL'ARTICOLO 42, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.
2671	LEGGE	823	23/12/1972	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI.
2672	LEGGE	910	23/12/1972	INTEGRAZIONE DI LIRE 8 MILIARDI DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.1024, PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2673	LEGGE	822	23/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) E ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).
2674	LEGGE	906	23/12/1972	PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO.
2675	LEGGE	13	26/01/1973	PROROGA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1967, N.1227, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2676	LEGGE	15	02/02/1973	NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL PREMIO PER L'ESTIRPAZIONE DI MELI, PERI E PESCHI.
2677	LEGGE	24	08/02/1973	DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI PRESTATO NELLA POSIZIONE DI INCARICATO SENZA POSSESSO DELLA LIBERA DOCENZA
2678	LEGGE	25	15/02/1973	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N.13.
2679	LEGGE	39	05/03/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
2680	LEGGE	30	05/03/1973	AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA TABACCHI ITALIANI-ATI SOCIETA' PER AZIONI.
2681	LEGGE	69	07/03/1973	ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE METALLURGICHE - EGAM.
2682	LEGGE	52	09/03/1973	FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO PER L'IMPORTO DI 400 MILIARDI DI LIRE.
2683	LEGGE	62	12/03/1973	ESTENSIONE AL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1971, N.288.
2684	LEGGE	63	12/03/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA DI ROMA.
2685	LEGGE	36	23/03/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.
2686	LEGGE	87	28/03/1973	INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEL 1970 E 1971.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2687	LEGGE	92	30/03/1973	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI COMPENSAZIONE PER LE QUANTITA' DI RISONE GIACENTI ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969-70.
2688	LEGGE	93	30/03/1973	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972 DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.
2689	LEGGE	195	12/04/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI) CON SEDE IN ROMA.
2690	LEGGE	168	12/04/1973	NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI (NUORO).
2691	LEGGE	94	15/04/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1973, N.8, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO DEL 1968.
2692	LEGGE	198	16/04/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI-AUTORI-LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE.
2693	LEGGE	169	16/04/1973	ULTERIORE PROROGA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.
2694	LEGGE	144	16/04/1973	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2695	LEGGE	244	07/05/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI-EAGAT.
2696	LEGGE	243	07/05/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM-ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.
2697	LEGGE	205	17/05/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1973, N.31, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972, NONCHE' NORME PER ACCELERARE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DI TUSCANIA
2698	LEGGE	274	18/05/1973	INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E MODIFICHE ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE.
2699	LEGGE	273	18/05/1973	MODIFICHE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.19, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE.
2700	LEGGE	272	18/05/1973	EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E LIRE 20.000.
2701	LEGGE	345	29/05/1973	RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LA TINIA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2702	LEGGE	338	04/06/1973	AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2703	LEGGE	346	04/06/1973	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI- LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N.550,E 2 DICEMBRE 1972, N.728.
2704	LEGGE	348	05/06/1973	SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2705	LEGGE	323	06/06/1973	AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE DEL PERSONALE DELLA DIFESA.
2706	LEGGE	308	09/06/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI.
2707	LEGGE	329	09/06/1973	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2708	LEGGE	364	15/06/1973	DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2709	LEGGE	486	30/07/1973	IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA,DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.120.
2710	LEGGE	488	30/07/1973	NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI.
2711	LEGGE	497	04/08/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2712	LEGGE	507	07/08/1973	INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
2713	LEGGE	512	07/08/1973	NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.
2714	LEGGE	513	09/08/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA.
2715	LEGGE	514	09/08/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.
2716	LEGGE	523	09/08/1973	MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074,CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2717	LEGGE	524	09/08/1973	NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.
2718	LEGGE	525	09/08/1973	PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.
2719	LEGGE	670	18/10/1973	CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2720	LEGGE	671	18/10/1973	STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO,RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2721	LEGGE	677	18/10/1973	PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.
2722	LEGGE	673	27/10/1973	PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO.
2723	LEGGE	754	01/11/1973	ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE.
2724	LEGGE	763	01/11/1973	ESONERO DAZIARIO PER DETERMINATE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1968 AL 31 DICEMBRE 1968.
2725	LEGGE	735	01/11/1973	CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972-1976, E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507.
2726	LEGGE	774	01/11/1973	AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.
2727	LEGGE	736	08/11/1973	NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
2728	LEGGE	737	10/11/1973	STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA.
2729	LEGGE	776	10/11/1973	RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEI DI UN CORRISPONDENTE IMPORTO.
2730	LEGGE	732	15/11/1973	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
2731	LEGGE	765	15/11/1973	NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N.1041.
2732	LEGGE	756	30/11/1973	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187, CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA.
2733	LEGGE	929	06/12/1973	CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1972-74.
2734	LEGGE	819	11/12/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2735	LEGGE	821	12/12/1973	EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2736	LEGGE	867	18/12/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' RIGUARDANTI L' "ANNO NAZIONALE DEL LIBRO".
2737	LEGGE	930	22/12/1973	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N.975, CONCERNENTE REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE.
2738	LEGGE	826	22/12/1973	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE.
2739	LEGGE	884	22/12/1973	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE PRESSO I TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE E VENEZIA.
2740	LEGGE	841	22/12/1973	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.
2741	LEGGE	934	27/12/1973	RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEgni DI PENSIONE D'INVALIDITA' E DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX MILITARI GIA' DIPENDENTI DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA LIBIA E DELLA SOMALIA.
2742	LEGGE	908	27/12/1973	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI LIRE 50 MILIARDI AD INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N.118. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118
2743	LEGGE	874	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1973, N.740, CONCERNENTE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLO STATO.
2744	LEGGE	868	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.658, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973.
2745	LEGGE	845	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.659, RECANTE INTERVENTI PER IL PORTO DI PALERMO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N.124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2746	LEGGE	844	27/12/1973	PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2747	LEGGE	843	27/12/1973	ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE VENDITE A RATE.
2748	LEGGE	927	27/12/1973	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO.
2749	LEGGE	7	12/01/1974	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E 1974.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2750	LEGGE	9	19/01/1974	LIVIDAZIONE DELLA GESCAL, DELL'ISES E DELL'INCS E PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
2751	LEGGE	58	28/01/1974	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE, LIVORNO, GENOVA.
2752	LEGGE	16	29/01/1974	RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE MILLE.
2753	LEGGE	17	29/01/1974	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1973 E 1974.
2754	LEGGE	59	01/02/1974	AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.
2755	LEGGE	32	06/02/1974	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E LUCANIA.
2756	LEGGE	27	12/02/1974	PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2757	LEGGE	10	14/02/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N.796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 APRILE 1974.
2758	LEGGE	179	11/04/1974	FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA.
2759	LEGGE	125	16/04/1974	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA-MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.
2760	LEGGE	177	26/04/1974	ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N.1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO DI VENEZIA-MURANO.
2761	LEGGE	174	27/04/1974	RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' PER LA PROFILASSI INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE.
2762	LEGGE	205	22/05/1974	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974, N.80, CONCERNENTE: "DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973".
2763	LEGGE	269	05/06/1974	ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA.
2764	LEGGE	267	06/06/1974	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1971, N.278, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA AVIAZIONE CIVILE.
2765	LEGGE	317	06/06/1974	NORME APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE MISURE SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI AGRUMI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2766	LEGGE	253	11/06/1974	AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2767	LEGGE	284	18/06/1974	AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE (CSIF) DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.
2768	LEGGE	268	24/06/1974	RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN SARDEGNA.
2769	LEGGE	245	27/06/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, NUMERO 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.
2770	LEGGE	277	16/07/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N.206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA.
2771	LEGGE	308	16/07/1974	INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO.
2772	LEGGE	309	16/07/1974	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.
2773	LEGGE	323	16/07/1974	AUMENTO DEI LIMITI MINIMI E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N.145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
2774	LEGGE	362	26/07/1974	COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.
2775	LEGGE	325	30/07/1974	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.
2776	LEGGE	365	02/08/1974	POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TURISMO ALL'ESTERO.
2777	LEGGE	368	09/08/1974	RINNOVO DELLA FACOLTA' CONCESSA DALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, E DALLA LEGGE 30 GIUGNO 1971, N.508, RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA "SOMALI AIRLINES".
2778	LEGGE	353	10/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI ESIGENZE DEI SERVIZI POSTELEGRAFONICI.
2779	LEGGE	375	12/08/1974	CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO "LA TRIENNALE DI MILANO" DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2780	LEGGE	376	12/08/1974	PROROGA DI TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.291, RECANTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO-PUNTA RAISI E VENEZIA-MARCO POLO.
2781	LEGGE	374	12/08/1974	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PRATI A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO.
2782	LEGGE	351	12/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974, N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.
2783	LEGGE	373	12/08/1974	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 200 MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.
2784	LEGGE	395	14/08/1974	NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA.
2785	LEGGE	394	14/08/1974	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79,81 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393, MODIFICATI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.62.
2786	LEGGE	391	14/08/1974	INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N.477, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLO STATO.
2787	LEGGE	380	14/08/1974	MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.183, RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AD UTILIZZARE L'AVANZO DI GESTIONE PER PROVVEDERE A SPESE DI INVESTIMENTO.
2788	LEGGE	377	14/08/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
2789	LEGGE	483	17/08/1974	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DEI LICEI ARTISTICI.
2790	LEGGE	413	17/08/1974	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641, NONCHE' DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, E ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 444.
2791	LEGGE	397	17/08/1974	NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL TASSO DI MORA PER I MUTUI FONDIARI.
2792	LEGGE	484	17/08/1974	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2793	LEGGE	494	10/10/1974	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967, N.961, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI.
2794	LEGGE	495	10/10/1974	MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI OCEANOGRAFIA OKINAWA 75.
2795	LEGGE	701	21/12/1974	ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA-CONFINE SVIZZERO DELLA FERROVIA INTERNAZIONALE DOMODOSSOLA-LOCARNO.
2796	LEGGE	686	24/12/1974	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA.
2797	LEGGE	696	24/12/1974	ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI PER L'ANNO 1974.
2798	LEGGE	707	24/12/1974	PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE A MILANO, PER IL QUINQUENNIO 1974-78.
2799	LEGGE	29	23/01/1975	NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973 N.766, CONCERNENTI MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'.
2800	LEGGE	7	15/02/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1974, N.658, CONCERNENTE PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974, EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA IN REGIME DI CONCESSIONE.
2801	LEGGE	54	24/02/1975	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE PER IL QUINQUENNIO 1974-78.
2802	LEGGE	52	24/02/1975	AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700 MILIONI PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE.
2803	LEGGE	53	24/02/1975	DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE.
2804	LEGGE	49	08/03/1975	PROROGA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.
2805	LEGGE	88	11/03/1975	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, RECANTE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.
2806	LEGGE	133	12/04/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1975, N.19, CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE.
2807	LEGGE	109	14/04/1975	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2808	LEGGE	115	14/04/1975	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975, N. 63, CONCERNENTE I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO IL 18° ANNO DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 8 MARZO 1975, N. 39, NONCHÉ LE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
2809	LEGGE	129	14/04/1975	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER L'ANNO 1975.
2810	LEGGE	134	14/04/1975	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2811	LEGGE	142	23/04/1975	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MECCANOGRAFICI (S.E.I.M.), S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.
2812	LEGGE	144	28/04/1975	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CO NVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1974, N.353,IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO.
2813	LEGGE	158	12/05/1975	ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA.
2814	LEGGE	167	19/05/1975	PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DI ALCUNI DECRETI CON VALORE DI LEGGE ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO
2815	LEGGE	171	21/05/1975	AUTORIZZAZIONE PER LA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER L'INDAGINE SULLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE A TERMINI DEL REGOLAMENTO N.70 DEL 14 GIUGNO 1966,E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE.
2816	LEGGE	188	26/05/1975	CLASSIFICAZIONE IN SECONDA CATEGORIA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LAMASINATA A DIFESA DELLA CITTA' DI BARI.
2817	LEGGE	183	26/05/1975	ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2818	LEGGE	177	27/05/1975	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2819	LEGGE	189	27/05/1975	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA.
2820	LEGGE	206	06/06/1975	PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.
2821	LEGGE	230	07/06/1975	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2822	LEGGE	231	07/06/1975	STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
2823	LEGGE	228	07/06/1975	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N.1101, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO TESSILI.
2824	LEGGE	306	08/07/1975	INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE.
2825	LEGGE	399	15/07/1975	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI-OFFICINA DI BORETTO E DI CAVANELLA D'ADIGE.
2826	LEGGE	401	17/07/1975	PROROGA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969, N.750, CONCERNENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.
	LEGGE	299	18/07/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONCERNENTE PROVVIDENZE SCOLASTICHE A FAVORE DI INSEGNANTI ED ALUNNI PROVENIENTI DALL'ERITREA
2827	LEGGE	328	22/07/1975	INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA.
2828	LEGGE	359	25/07/1975	ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE NELLE ZONE ALLUVIONATE.
2829	LEGGE	360	25/07/1975	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.294, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DOVUTI ALL'INAIL DAGLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.
2830	LEGGE	406	29/07/1975	AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO.
2831	LEGGE	388	02/08/1975	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DELLA PESCA.
2832	LEGGE	394	04/08/1975	ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI-GEPI-SOCIETA' PER AZIONI.
2833	LEGGE	403	04/08/1975	INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE.
2834	LEGGE	409	05/08/1975	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA-FIRENZE DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO.
2835	LEGGE	410	05/08/1975	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
2836	LEGGE	411	05/08/1975	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO VALLE.
2837	LEGGE	505	04/10/1975	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE DICEMBRE 1972.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
2838	LEGGE	506	04/10/1975		NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO- INFERIORE DEL PO.
2839	LEGGE	521	04/10/1975		AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142,PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE.
2840	LEGGE	551	10/10/1975		NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA.
2841	LEGGE	523	10/10/1975		PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER L'ARTIGIANATO.
2842	LEGGE	485	10/10/1975		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO-SETTEMBRE 1973
2843	LEGGE	484	10/10/1975		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLE-ALIMENTARI NEL SETTORE DEL POMODORO.
2844	LEGGE	524	10/10/1975		AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI COSTITUITO PRESSO LA CASSA MEDESIMA.
2845	LEGGE	536	20/10/1975		CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M. PER IL QUADRIENNIO 1973-76.
2846	LEGGE	718	11/11/1975		PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO 1975-79.
2847	LEGGE	563	15/11/1975		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1972-75.
2848	LEGGE	588	15/11/1975		STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA.
2849	LEGGE	610	15/11/1975		STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN BARI DELLA FERROVIA BARI-BARILETTA.
2850	LEGGE	612	18/11/1975		PROROGA DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2851	LEGGE	611	18/11/1975		PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA.
2852	LEGGE	705	09/12/1975		REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N.47.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2853	LEGGE	625	11/12/1975	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2854	LEGGE	726	22/12/1975	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975-78.
2855	LEGGE	699	23/12/1975	PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO.
2856	LEGGE	781	27/12/1975	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.
2857	LEGGE	4	26/01/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N.573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
2858	LEGGE	10	05/02/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N.604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE
2859	LEGGE	50	06/03/1976	PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA.
2860	LEGGE	86	16/03/1976	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA.
2861	LEGGE	64	18/03/1976	ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'EMIGRAZIONE (C.I.E.M.).
2862	LEGGE	62	29/03/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N.9, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN PARTICOLARI CONDIZIONI.
2863	LEGGE	124	31/03/1976	RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615, 23 GENNAIO 1968, N.33 E 1 MARZO 1972, N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI E MODIFICHE AL DECRETO PRESIDENZIALE 8 FEBBRAIO 1954, N.320.
2864	LEGGE	105	02/04/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI IN PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO 1971.
2865	LEGGE	204	08/04/1976	INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.1073 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 874, NONCHÉ ALL'ART. 10 DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 868.
2866	LEGGE	278	08/04/1976	NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
2867	LEGGE	188	20/04/1976	ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DELLA CORTE DEI CONTI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
nr	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2868	LEGGE	220	20/04/1976	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2869	LEGGE	190	26/04/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N.47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE
2870	LEGGE	189	26/04/1976	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976 E 1977.
2871	LEGGE	235	28/04/1976	PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA) PER IL TRIENNIO 1976-78.
2872	LEGGE	234	28/04/1976	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.
2873	LEGGE	237	28/04/1976	NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI SECONDA CLASSE.
2874	LEGGE	225	28/04/1976	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975-77.
2875	LEGGE	191	28/04/1976	NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.
2876	LEGGE	155	28/04/1976	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTI ANTICIPAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
2877	LEGGE	255	29/04/1976	PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N.376, CONCERNENTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO PUNTA RAISI E VENEZIA MARCO POLO.
2878	LEGGE	178	29/04/1976	ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.
2879	LEGGE	238	29/04/1976	MODIFICA DELLA TABELLA XVIII ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, PER LA CONFIGURAZIONE AUTONOMA DELL'INSEGNAMENTO DELLA PSICHIATRIA E DELLA NEUROLOGIA
2880	LEGGE	183	02/05/1976	INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80 - DA ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA
2881	LEGGE	256	30/04/1976	DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1975, N.688, CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
2882	LEGGE	341	05/05/1976	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO.
2883	LEGGE	206	05/05/1976	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL.
2884	LEGGE	325	05/05/1976	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI MONETE METALLICHE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2885	LEGGE	356	10/05/1976	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FINANZA REGIONALE.
2886	LEGGE	344	10/05/1976	INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE.
2887	LEGGE	261	10/05/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO.
2888	LEGGE	379	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO "TRIENNALE DI MILANO".
2889	LEGGE	378	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".
2890	LEGGE	348	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA".
2891	LEGGE	421	19/05/1976	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.
2892	LEGGE	350	24/05/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N.156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.
2893	LEGGE	555	10/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N.406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO DELLA REGIONE CAMPANIA.
2894	LEGGE	591	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.516, RECANTE NORME URGENTI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976.
2895	LEGGE	601	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N.453, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2896	LEGGE	641	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.520, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DEL POMODORO.
2897	LEGGE	569	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976, N.470, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE RATE DI LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 1976.
2898	LEGGE	570	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976, N.476, RECANTE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTEGRARE LE MISURE GIA' ADOTTATE AL FINE DI ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI EDILIZI NEI COMUNI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 1976.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2899	LEGGE	642	26/08/1976	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1975, N.625,ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE,SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2900	LEGGE	769	16/11/1976	N.698,CONCERNENTE INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183,IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
2901	LEGGE	797	10/12/1976	CONVERSIONE IN LEGGE;CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N.699,RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA.
2902	LEGGE	847	14/12/1976	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE,PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13, E DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICHE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE APPROVATO CON D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
2903	LEGGE	856	18/12/1976	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO STATO.
2904	LEGGE	859	18/12/1976	REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI DI CAMPIONE D'ITALIA NELLE ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI E PER L'INVALIDITA',LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
2905	LEGGE	887	24/12/1976	SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA
2906	LEGGE	899	24/12/1976	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DI ROMA.
2907	LEGGE	14	24/01/1977	RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI DALLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE PER I PERIODI DI LAVORO POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945, DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO 1965, N. 226
2908	LEGGE	6	24/01/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1976, N.781, CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187,RIGUARDANTE LA MATERIA URBANISTICA.
2909	LEGGE	21	04/02/1977	NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N.766.
2910	LEGGE	22	04/02/1977	MODIFICHE ALLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.492,SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2911	LEGGE	34	12/02/1977	NUOVE NORME SULLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO E SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI INQUADRATI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. L. 1° OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766
2912	LEGGE	50	23/02/1977	INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED IN ADDIS ABEBA.
2913	LEGGE	45	26/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.868, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557, RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.876,
2914	LEGGE	47	26/02/1977	CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.
2915	LEGGE	92	31/03/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE.
2916	LEGGE	107	06/04/1977	RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.
2917	LEGGE	137	13/04/1977	PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2918	LEGGE	141	13/04/1977	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
2919	LEGGE	229	16/05/1977	ASSEGNAZIONE AL COMMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNO 1974-77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976-78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA SOCIETA'
2920	LEGGE	237	16/05/1977	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI DELL'IRVAM.
2921	LEGGE	239	23/05/1977	NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
2922	LEGGE	282	27/05/1977	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N.343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI CULTO AL CLERO.
2923	LEGGE	331	07/06/1977	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E A PRATI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2924	LEGGE	295	07/06/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N. 115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI POSTALI.
2925	LEGGE	357	16/06/1977	INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI.
2926	LEGGE	402	28/06/1977	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.
2927	LEGGE	403	01/07/1977	PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA NELLE REGIONI.
2928	LEGGE	413	22/07/1977	MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
2929	LEGGE	545	01/08/1977	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERREGIONALE DEL FIORA.
2930	LEGGE	524	04/08/1977	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI.
2931	LEGGE	631	08/08/1977	LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITA' PER I VEICOLI A MOTORE.
2932	LEGGE	606	08/08/1977	PARTICIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PRIMA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO (FAD).
2933	LEGGE	630	08/08/1977	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE.
2934	LEGGE	639	08/08/1977	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 1977.
2935	LEGGE	584	08/08/1977	NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
2936	LEGGE	609	08/08/1977	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER IL BIENNIO 1977-78.
2937	LEGGE	572	08/08/1977	NORME DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE CONCERNENTI IL RIAVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.
2938	LEGGE	565	08/08/1977	FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2939	LEGGE	564	08/08/1977	MODIFICA DELLE NORME SUL MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE TRE FORZE ARMATE E DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
2940	LEGGE	548	08/08/1977	CORRESPONSIONE DI UNO SPECIALE PREMIO AL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA RICHIAMATO D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN SERVIZIO TEMPORANEO PER SPECIALI ESIGENZE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2941	LEGGE	547	08/08/1977	AUMENTO, PER L'ANNO 1977, DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N.638.
2942	LEGGE	536	08/08/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N.375, CONCERNENTE CONFERIMENTO DI FONDI AL MEDIO CREDITO CENTRALE.
2943	LEGGE	812	14/10/1977	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (UNITAR), PER IL QUINQUENNIO 1976-80.
2944	LEGGE	804	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1977, N.688, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 228 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N.151.
2945	LEGGE	803	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1977, N.681, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO.
2946	LEGGE	884	03/12/1977	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA).
2947	LEGGE	964	20/12/1977	CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE E DI UN ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI DI RICERCA ED AI RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
2948	LEGGE	951	22/12/1977	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO.
2949	LEGGE	938	23/12/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N.797, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO.
2950	LEGGE	989	27/12/1977	PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA-PO.
2951	LEGGE	940	27/12/1977	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
2952	LEGGE	2	03/01/1978	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI UDINE.
2953	LEGGE	7	09/01/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LA VORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2954	LEGGE	8	09/01/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2955	LEGGE	26	20/01/1978	PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA (AICCE).
2956	LEGGE	25	20/01/1978	INCREMENTO DI FONDI PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO.
2957	LEGGE	12	24/01/1978	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N.357, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA, SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI
2958	LEGGE	22	03/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1977, N.886, CONCERNENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE. MODIFICHE ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398, CONCERNENTE IL COMMERCIO AMBULANTE
2959	LEGGE	33	08/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.941, RECANTE PROROGA PER GLI ASSESSORI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA DELLA POTESTA' DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306.
2960	LEGGE	46	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.10, CONCERNENTE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.
2961	LEGGE	50	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N.6, CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO PAESI TERZI.
2962	LEGGE	45	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.9, CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE AGEVOLATA DELLE PATATE.
2963	LEGGE	40	23/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.945, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2964	LEGGE	39	23/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.943, RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI.
2965	LEGGE	51	24/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974, CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976-77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1975, N. 299
2966	LEGGE	44	27/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.947, CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2967	LEGGE	75	22/03/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N.15 ,CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2968	LEGGE	96	30/03/1978	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.
2969	LEGGE	123	11/04/1978	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N.105 ,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.
2970	LEGGE	158	27/04/1978	MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N.420,RELATIVA AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.
2971	LEGGE	182	27/04/1978	CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977-81 E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507 .
2972	LEGGE	141	28/04/1978	PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1977, N.783 .
2973	LEGGE	217	22/05/1978	DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE.
2974	LEGGE	228	24/05/1978	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO PICCOLE DERIVAZIONI.
2975	LEGGE	230	25/05/1978	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'.
2976	LEGGE	229	25/05/1978	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.
2977	LEGGE	221	26/05/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2978	LEGGE	339	02/06/1978	ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATE IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.
2979	LEGGE	308	03/06/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2980	LEGGE	296	03/06/1978	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.
2981	LEGGE	306	08/06/1978	ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.
2982	LEGGE	272	10/06/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.113, CONCERNENTE L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.
2983	LEGGE	279	15/06/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.110, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE SOCIETA' GIA' INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E NORME PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL RIORDINAMENTO DELLE SOCIETA' STESSE
2984	LEGGE	370	05/07/1978	RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LA TINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
2985	LEGGE	371	05/07/1978	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA META' DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2986	LEGGE	416	21/07/1978	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.946, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N.43.
2987	LEGGE	394	27/07/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.225, CONCERNENTE: "MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO E DELL'APRILE 1978".
2988	LEGGE	466	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.349, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO, D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA CALABRIA.
2989	LEGGE	465	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978, N. 300, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO, PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1976, N. 648, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1976, N. 730
2990	LEGGE	464	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978 N. 299, CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1976, N.178, RECANTE ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
II	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
2991	LEGGE	429	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.350, RECANTE PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.
2992	LEGGE	461	04/08/1978	FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977 E 1978.
2993	LEGGE	502	05/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N.353, CONCERNENTE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LA VORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE.
2994	LEGGE	501	05/08/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI.
2995	LEGGE	472	05/08/1978	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, CONCERNENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI A POSTI DI VIGILE E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' NORME PER LA TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO
2996	LEGGE	503	18/08/1978	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI LIRE 1.665 MILIARDI PER LO AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALEMENTO DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI GRANDE RIPARAZIONE PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO, E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITA' OPERATIVA DELLA STESSA AZIENDA
2997	LEGGE	780	24/11/1978	ULTERIORE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO.
2998	LEGGE	737	24/11/1978	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
2999	LEGGE	755	30/11/1978	AUMENTO DELLE PAGHE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI, DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE FORESTALI
3000	LEGGE	825	05/12/1978	GARANZIA DELLO STATO SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO.
3001	LEGGE	827	06/12/1978	RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196, RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA.
3002	LEGGE	798	14/12/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
3003	LEGGE	829	14/12/1978	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI E PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCALI.	
3004	LEGGE	838	21/12/1978	PROROGA DELLE DELEGHE AL GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1976, N.847 ,IN MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI DI IMPORTAZIONE E DI LEGISLAZIONE DOGANALE.	
3005	LEGGE	840	23/12/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1978, N.691 , CONCERNENTE IL RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	
3006	LEGGE	839	23/12/1978	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 55 MILIARDI PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.	
3007	LEGGE	11	08/01/1979	CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1978-80.	
3008	LEGGE	17	19/01/1979	INTERVENTI PER ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI.	
3009	LEGGE	33	25/01/1979	ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA.	
3010	LEGGE	31	07/02/1979	ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE TRANSITORIA DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE, NONCHÉ NUOVE NORME SUI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO	
3011	LEGGE	43	07/02/1979	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PARA VALANGHE SULLE PENDICI MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO DI CONFINE NAZIONALE IN COMUNE DI BRENNERO IN PROVINCIA DI BOLZANO.	
3012	LEGGE	51	19/02/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.813 ,CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME INTESA A SODDISFARE IN VIA PRIORITARIA I DEBITI INDILAZIONABILI DEGLI ENTI AUTOSTRADALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO E DEI CONSORZI PER LE AUTOSTRADE SICILIANE.	
3013	LEGGE	78	19/03/1979	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96 ,ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DI GENNAIO 1968	
3014	LEGGE	125	10/04/1979	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.	
3015	LEGGE	126	10/04/1979	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N.619 ,IN MATERIA DI RISANAMENTO DEI RIONI "SASSI" DI MATERA.	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3016	LEGGE	299	27/07/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.151, CONCERNENTE RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDISPENSABILI DA ATTUARE NEGLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE.
3017	LEGGE	300	27/07/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO SANITARIO.
3018	LEGGE	356	08/08/1979	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979, N.210, RECANTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1977, N.323.
3019	LEGGE	375	13/08/1979	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
3020	LEGGE	402	13/08/1979	VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1978-79 E AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA SESSIONE STRAORDINARIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI.
3021	LEGGE	490	15/10/1979	PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N.218, PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPROPRI EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO DI GIOIA TAURO
3022	LEGGE	510	22/10/1979	RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 47, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833, PER L'EMANAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.
3023	LEGGE	566	08/11/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1979, N.434, CONCERNENTE LA PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
3024	LEGGE	597	23/11/1979	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3025	LEGGE	598	26/11/1979	ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
3026	LEGGE	669	24/12/1979	PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3027	LEGGE	670	24/12/1979	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78
3028	LEGGE	60	20/02/1980	FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI.
3029	LEGGE	72	13/03/1980	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO 1979-83.
3030	LEGGE	177	16/05/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N. 67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI LOCALI.
3031	LEGGE	204	22/05/1980	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA' POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
3032	LEGGE	238	22/05/1980	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
3033	LEGGE	247	22/05/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3034	LEGGE	234	23/05/1980	CONCORSO SPECIALE PER DIRETTORI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.
3035	LEGGE	226	23/05/1980	PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE.
3036	LEGGE	282	24/06/1980	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1978.
3037	LEGGE	281	26/06/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI, PER L'ANNO 1979.
3038	LEGGE	298	07/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980, N. 152, CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED
3039	LEGGE	326	08/07/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE
3040	LEGGE	336	08/07/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO.
				PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3041	LEGGE	408	18/07/1980	RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP), PER IL QUADRIENNIO 1979-82.
3042	LEGGE	409	18/07/1980	EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA PER IL BIENNIO 1975-76.
3043	LEGGE	337	18/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI PETROLIFERI.
3044	LEGGE	388	23/07/1980	CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL BIENNIO 1979-80.
3045	LEGGE	385	29/07/1980	NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI NONCHE' MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10, 5 AGOSTO 1978, N.457 E 15 FEBBRAIO 1980, N.25.
3046	LEGGE	422	08/08/1980	CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I CONSIGLI REGIONALI.
3047	LEGGE	431	08/08/1980	RIMOZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI DAL CARICO DELLA MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.
3048	LEGGE	438	08/08/1980	ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N.306, PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O TRASFERITI PER EFFETTO DELLA CATASTROFE DEL VAJONT.
3049	LEGGE	439	08/08/1980	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980, N.268, RECANTE PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
3050	LEGGE	443	13/08/1980	ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AVVIO DEL RISANAMENTO DELLE IMPRESE CHIMICHE DEL TIRSO.
3051	LEGGE	442	13/08/1980	NUOVI APPORTI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETA' PER AZIONI.
3052	LEGGE	444	13/08/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980, N.286, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE CONCESSO AI DATORI DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
3053	LEGGE	542	04/09/1980	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N.597, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
3054	LEGGE	779	18/11/1980	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER L'ANNO 1979.	
3055	LEGGE	780	18/11/1980	PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981 DELLE FUNZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA SEGRETERIA.	
3056	LEGGE	781	28/11/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM PER L'ANNO 1979.	
3057	LEGGE	783	28/11/1980	INTERVENTI STRAORDINARI DELLO STATO IN FAVORE DELLE GESTIONI DI MALATTIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI.	
3058	LEGGE	849	10/12/1980	NORME PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA DEI COMPRESORI AGRICOLI RETROSTANTI IL LITORALE FERRARESE.	
3059	LEGGE	846	10/12/1980	ULTERIORI INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN MARTINO E PER LA DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI LECCO.	
3060	LEGGE	864	18/12/1980	FINANZIAMENTO DEL TERZO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA, DEL DODICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.	
3061	LEGGE	865	18/12/1980	NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.	
3062	LEGGE	890	22/12/1980	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 670.	
3063	LEGGE	893	30/12/1980	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1978, N.388, IN MATERIA DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI FINANZIARI.	
3064	LEGGE	9	16/01/1981	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N.968, RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLE RISERVE DI CACCIA.	
3065	LEGGE	14	03/02/1981	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI RIFORMA FONDARIA NEI TERRITORI VALLIVI DEL MEZZANO.	
3066	LEGGE	21	06/02/1981	PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	
3067	LEGGE	25	17/02/1981	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.	

Allegato A
Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3068	LEGGE	62	20/02/1981	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIUNIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE EUROPEA.
3069	LEGGE	96	23/03/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO ED INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO.
3070	LEGGE	106	01/04/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N.13, RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N.92.
3071	LEGGE	140	16/04/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24, RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.
3072	LEGGE	190	27/04/1981	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.
3073	LEGGE	315	23/06/1981	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N.204, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA' POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
3074	LEGGE	329	26/06/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N.193, PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA.
3075	LEGGE	345	01/07/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.209, CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI.
3076	LEGGE	392	24/07/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1981, N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHE' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO
3077	LEGGE	423	01/08/1981	INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.
3078	LEGGE	456	06/08/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980.
3079	LEGGE	544	02/10/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI DELL'ECONOMIA.
3080	LEGGE	568	06/10/1981	INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU.
3081	LEGGE	612	28/10/1981	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981-85 ALLA UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3082	LEGGE	616	28/10/1981	FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA.
3083	LEGGE	691	01/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1981, N. 545, CONCERNENTE MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL'ARTIGIANATO.
3084	LEGGE	750	18/12/1981	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PER IL TRIENNIO 1981-83.
3085	LEGGE	762	19/12/1981	INTERVENTI IN FAVORE DEL DUOMO DI CEFALU' E DEL CASTELLO MEDIOEVALE DI CASTELBUONO.
3086	LEGGE	766	22/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 622, RECANTE STRAORDINARIA EROGAZIONE FINANZIARIA ALL'IRI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALLA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI IN ALGERIA.
3087	LEGGE	765	22/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1981, N. 619, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92, E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 106
3088	LEGGE	782	26/12/1981	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO 1980 E PER IL TRIENNIO 1981-83.
3089	LEGGE	828	31/12/1981	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E 1980.
3090	LEGGE	1	06/01/1982	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3091	LEGGE	3	15/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE 1981, N. 646, CONCERNENTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLE NORME SULLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI.
3092	LEGGE	5	22/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1981, N. 661, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.
3093	LEGGE	14	27/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 681, CONCERNENTE PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI.
3094	LEGGE	38	10/02/1982	MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI I PESI E LE MISURE DEI VEICOLI, NONCHE' ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N. 815.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3095	LEGGE	49	23/02/1982	SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE PROVVIDENZE AGLI STATALI (CIPS).
3096	LEGGE	50	23/02/1982	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
3097	LEGGE	53	26/02/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 789, RECANTE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE
3098	LEGGE	65	04/03/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1979-81 RELATIVO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA MEDESIMA
3099	LEGGE	62	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1981, N. 801, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO.
3100	LEGGE	60	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 799, RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981, N. 397, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ZONE TERREMOTATE DELLA VALLE DEL BELICE
3101	LEGGE	85	18/03/1982	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 2.890 MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL QUINQUENNIO 1980-1984.
3102	LEGGE	86	22/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1982, N. 4, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930.
3103	LEGGE	97	23/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1982, N. 10, RECANTE NORME PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI OMOLOGATIVE DI COMPETENZA STATALE SVOLTE DALL'ENPI E DALL'ANCC.
3104	LEGGE	128	31/03/1982	NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI DELLA QUALIFICA INIZIALE.
3105	LEGGE	154	09/04/1982	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3106	LEGGE	196	29/04/1982	NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.
3107	LEGGE	188	30/04/1982	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982-84.
3108	LEGGE	266	20/05/1982	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI 1981 E 1982.
3109	LEGGE	267	21/05/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91, CONCERNENTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1982 ED ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.
3110	LEGGE	342	04/06/1982	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1981, N. 527, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
3111	LEGGE	343	08/06/1982	FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL TRIENNIO 1981-83.
3112	LEGGE	355	10/06/1982	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE POPOLAZIONI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL SISMA DELL'ANNO 1976.
3113	LEGGE	379	25/06/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982, N. 184, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.
3114	LEGGE	442	16/07/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982, N. 256, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO EFIM-MCS.
3115	LEGGE	461	19/07/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982, N. 272 CONCERNENTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.
3116	LEGGE	473	22/07/1982	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI ISTITUTI DI CULTURA E DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.
3117	LEGGE	546	12/08/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982, N. 389, CONCERNENTE DURATA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.
3118	LEGGE	684	27/09/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982, N. 482, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DELLA GEPI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784, CONCERNENTE NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA MEDESIMA LEGGE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3119	LEGGE	724	06/10/1982	ESTENSIONE AI PROFESSORI INCARICATI NELL'ANNO 1979-80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N.28, CONCERNENTE RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
3120	LEGGE	885	20/11/1982	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.
3121	LEGGE	888	02/12/1982	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1982.
3122	LEGGE	914	09/12/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1982, N. 767, CONCERNENTE MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.
3123	LEGGE	940	23/12/1982	PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.
3124	LEGGE	943	23/12/1982	DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 1983 DEL TERMINE IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.
3125	LEGGE	945	28/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHE' DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
3126	LEGGE	966	28/12/1982	PARTICIPAZIONE DELL'ANAS A SOCIETA' AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE IN TERRITORIO ESTERO.
3127	LEGGE	971	31/12/1982	FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI TARANTO.
3128	LEGGE	12	18/01/1983	INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.
3129	LEGGE	24	07/02/1983	PROROGA DEL TERMINE INDICATO NELL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94.
3130	LEGGE	74	10/03/1983	PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA-PO.
3131	LEGGE	86	26/03/1983	COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA LINEA "A" DELLA METROPOLITANA DI ROMA.
3132	LEGGE	114	11/04/1983	PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3133	LEGGE	116	14/04/1983	NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983 E PER L'ABBINAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI NELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA.
3134	LEGGE	133	28/04/1983	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1983-85.
3135	LEGGE	174	28/04/1983	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO E DI VENEZIA.
3136	LEGGE	151	02/05/1983	CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA.
3137	LEGGE	138	02/05/1983	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.
3138	LEGGE	164	04/05/1983	PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980.
3139	LEGGE	189	10/05/1983	PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO.
3140	LEGGE	522	01/10/1983	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
3141	LEGGE	545	11/10/1983	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370, CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI STATALI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.
3142	LEGGE	644	18/11/1983	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.
3143	LEGGE	681	09/12/1983	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1983, N. 568, RECANTE PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE TESORERIE COMUNALI E PROVINCIALI.
3144	LEGGE	733	23/12/1983	AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE EUR.
3145	LEGGE	7	28/01/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1983, N. 654, CONCERNENTE ESONERO DALLE SANZIONI PER I VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO IL 30 GENNAIO 1984 DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO.
3146	LEGGE	9	31/01/1984	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO 1983.
3147	LEGGE	22	27/02/1984	CONFERIMENTI AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3148	LEGGE	29	22/03/1984	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1984, N. 3, RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PROVVISORIO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E DEL PERSONALE AD ESSI COLLEGATO.
3149	LEGGE	43	28/03/1984	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1984, N. 8, CONCERNENTE PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI STABILITE CON LA DELIBERA N. 3/1983 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
3150	LEGGE	59	06/04/1984	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
3151	LEGGE	89	18/04/1984	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA TERZA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO.
3152	LEGGE	116	02/05/1984	NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
3153	LEGGE	229	12/06/1984	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO, AL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.
3154	LEGGE	230	12/06/1984	ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA ROMA-L'AQUILA-TERAMO NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI DI CARATTERE GENERALE.
3155	LEGGE	227	12/06/1984	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 230, RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.
3156	LEGGE	220	12/06/1984	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984, N. 73, RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER IL COMUNE DI NAPOLI. CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL COMUNE DI NAPOLI.
3157	LEGGE	223	12/06/1984	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPI DEL 5 MAGGIO 1983.
3158	LEGGE	270	29/06/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984, N. 154, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DELLE PERSONE FISICHE NONCHE' DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3159	LEGGE	311	13/07/1984	INTERVENTI INTEGRATIVI IN FAVORE DELLO SPETTACOLO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984.
3160	LEGGE	313	13/07/1984	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'EDILIZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA E PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.
3161	LEGGE	314	16/07/1984	FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE PER IL 1984.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3162	LEGGE	368	18/07/1984	PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1984-85.
3163	LEGGE	342	18/07/1984	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.
3164	LEGGE	361	21/07/1984	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA VI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DELLA BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO (BID).
3165	LEGGE	394	26/07/1984	PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.
3166	LEGGE	395	26/07/1984	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3167	LEGGE	396	26/07/1984	PROROGA AL 30 GIUGNO 1984, CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO.
3168	LEGGE	432	06/08/1984	INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI.
3169	LEGGE	450	11/08/1984	MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI E LE TELECOMUNICAZIONI"
3170	LEGGE	618	28/09/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409, RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
3171	LEGGE	664	12/10/1984	MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA.
3172	LEGGE	713	18/10/1984	PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL QUINQUENNIO 1979-83.
3173	LEGGE	702	19/10/1984	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO 1984.
3174	LEGGE	855	18/12/1984	INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI DA DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.
3175	LEGGE	898	18/12/1984	INTERVENTI PER INFORMAZIONI COMMERCIALI.

Allegato A					
Disposizioni abrogate ex articolo 24					
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	
3176	LEGGE	872	22/12/1984	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1981.	
3177	LEGGE	7	25/01/1985	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984, N. 398.	
3178	LEGGE	42	01/03/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 901, CONCERNENTE PROROGA DELLA VIGENZA DI TALUNI TERMINI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.	
3179	LEGGE	59	02/03/1985	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1984.	
3180	LEGGE	54	02/03/1985	PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL TRIENNIO 1984-86.	
3181	LEGGE	110	09/03/1985	UTILIZZAZIONE DELLE DISPONIBILITA' RESIDUE SUL FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ANNO 1984.	
3182	LEGGE	95	19/03/1985	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI.	
3183	LEGGE	295	12/06/1985	FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984-86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985-88.	
3184	LEGGE	397	02/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223, CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.	
3185	LEGGE	441	08/08/1985	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.	
3186	LEGGE	408	08/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.	
3187	LEGGE	418	08/08/1985	CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.	
3188	LEGGE	424	08/08/1985	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DI GENNAIO E FEBBRAIO 1985.	
3189	LEGGE	462	22/08/1985	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.	
3190	LEGGE	661	21/11/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ENTE E.U.R..	

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3191	LEGGE	750	20/12/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 548, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.
3192	LEGGE	777	24/12/1985	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3193	LEGGE	779	24/12/1985	NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
3194	LEGGE	768	24/12/1985	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3195	LEGGE	5	08/01/1986	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'.
3196	LEGGE	6	08/01/1986	PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO DI GENOVA.
3197	LEGGE	4	15/01/1986	DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.
3198	LEGGE	10	31/01/1986	PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3199	LEGGE	38	26/02/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DI CONTINGENZA.
3200	LEGGE	43	28/02/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 784, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE.
3201	LEGGE	73	25/03/1986	DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.
3202	LEGGE	84	25/03/1986	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TERMINE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI I SERVIZI AEROPORTUALI.
3203	LEGGE	91	03/04/1986	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI VANCOUVER.
3204	LEGGE	92	03/04/1986	PROROGA DELLA PERMANENZA ALL'ESTERO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA.
3205	LEGGE	96	09/04/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1986, N. 24, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO.
3206	LEGGE	113	11/04/1986	PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.
3207	LEGGE	192	15/05/1986	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3208	LEGGE	200	22/05/1986	CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA NELLA GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986.
3209	LEGGE	316	18/06/1986	FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-IUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO.
3210	LEGGE	440	31/07/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.
3211	LEGGE	492	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO.
3212	LEGGE	493	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346, CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 313.
3213	LEGGE	495	09/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.
3214	LEGGE	581	25/09/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404, RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986)
3215	LEGGE	592	26/09/1986	FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA.
3216	LEGGE	658	11/10/1986	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ITALIANO PER LA CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI STUDI EUROPEI INTITOLATA A LUIGI EINAUDI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' CORNELL NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
3217	LEGGE	707	25/10/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986, N. 536, RECANTE MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 1986.
3218	LEGGE	769	17/11/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 1986, N. 572, CONCERNENTE PROROGA DEI POTERI STRAORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 1985, N. 73, RECANTE REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PLURISETTORIALI IN UNA O PIU' AREE SOTTOSVILUPPATE CARATTERIZZATE DA EMERGENZA ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI MORTALITA'

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3219	LEGGE	789	28/11/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1986, N. 588, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI.
3220	LEGGE	877	13/12/1986	INTERVENTI URGENTI PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE.
3221	LEGGE	875	19/12/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1986, N. 671, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.
3222	LEGGE	911	22/12/1986	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987-89.
3223	LEGGE	926	23/12/1986	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453, PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
3224	LEGGE	20	07/02/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834, RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-1986.
3225	LEGGE	31	14/02/1987	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
3226	LEGGE	37	14/02/1987	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHÉ DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI MOTOCICLI.
3227	LEGGE	84	16/02/1987	INTERVENTI A FAVORE DEI LA VORATORI DEL SETTORE DELLA LA VORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE.
3228	LEGGE	113	16/03/1987	CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
3229	LEGGE	417	09/10/1987	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.
3230	LEGGE	439	24/10/1987	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1987.
3231	LEGGE	446	29/10/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1987, N. 365, RECANTE MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.
3232	LEGGE	453	29/10/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3233	LEGGE	525	24/12/1987	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.
3234	LEGGE	540	29/12/1987	INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE. ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".
3236	LEGGE	545	29/12/1987	DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.
3237	LEGGE	45	26/02/1988	PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525, PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.
3238	LEGGE	73	11/03/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.
3239	LEGGE	79	11/03/1988	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988-90.
3240	LEGGE	159	20/05/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 1987.
3241	LEGGE	208	13/06/1988	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.
3242	LEGGE	229	20/06/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO.
3243	LEGGE	275	15/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.
3244	LEGGE	309	19/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453, PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
3245	LEGGE	319	25/07/1988	RIFINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO.
3246	LEGGE	320	25/07/1988	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.
3247	LEGGE	326	01/08/1988	BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.
3248	LEGGE	348	01/08/1988	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3249	LEGGE	314	01/08/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCRUTINI ED ESAMI PER ASSICURARE LA REGOLARE CONCLUSIONE DELLO ANNO SCOLASTICO.
3250	LEGGE	321	05/08/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988, N. 185, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1988, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.
3251	LEGGE	456	29/10/1988	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988, N. 382, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.
3252	LEGGE	492	12/11/1988	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1988, N. 408, RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI ECCEDENTARI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1977, N. 291, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 501, E PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI PER IL REIMPIEGO DEI MEDESIMI, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELEGIFICAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI
3253	LEGGE	493	12/11/1988	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1988, N. 412, RECANTE ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE E DI CIRCOLAZIONE DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO PER L'ANNO 1988.
3254	LEGGE	560	30/12/1988	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.
3255	LEGGE	44	10/02/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1988, N. 526, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, NONCHE' PER ASSICURARE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE NELL'ANNO 1989
3256	LEGGE	81	27/02/1989	PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268
3257	LEGGE	64	01/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 553, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.
3258	LEGGE	84	07/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE.
3259	LEGGE	85	07/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI PORTI.
3260	LEGGE	86	09/03/1989	NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3261	LEGGE	128	07/04/1989	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981.
3262	LEGGE	131	12/04/1989	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO 1988 ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA'.
3263	LEGGE	269	27/07/1989	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA PER IL PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.
3264	LEGGE	274	28/07/1989	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITA' 1989-1993.
3265	LEGGE	281	28/07/1989	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 239, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1989.
3266	LEGGE	287	04/08/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989, N. 240, RECANTE NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
3267	LEGGE	305	28/08/1989	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
3268	LEGGE	303	28/08/1989	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA SECONDA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE DI SVILUPPO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI.
3269	LEGGE	301	28/08/1989	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA QUINTA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO.
3270	LEGGE	344	20/10/1989	RIPIANAMENTO DEL DEFICIT DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.
3271	LEGGE	345	20/10/1989	CONTRIBUTO ITALIANO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1988-1989.
3272	LEGGE	367	10/11/1989	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1989.
3273	DECRETO LEGISLATIVO	372	17/11/1989	MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.
3274	LEGGE	387	30/11/1989	NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.
3275	LEGGE	408	22/12/1989	CONFERIMENTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL 1988.
3276	LEGGE	423	30/12/1989	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE NEL 1990 LA "LOTTERIA DI VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI-LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N. 515, E 30 GENNAIO 1989, N. 26.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3277	LEGGE	12	31/01/1990	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI
3278	LEGGE	18	02/02/1990	NORME CONCERNENTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI (UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA).
3279	LEGGE	51	19/03/1990	AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 342, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.
3280	LEGGE	133	01/06/1990	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE.
3281	LEGGE	235	02/08/1990	RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT.
3282	LEGGE	234	07/08/1990	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.
3283	LEGGE	286	10/10/1990	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.
3284	LEGGE	318	05/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263, CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.
3285	LEGGE	334	19/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262, RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990
3286	LEGGE	345	22/11/1990	ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE.
3287	LEGGE	370	29/11/1990	CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.
3288	LEGGE	402	22/12/1990	PARTICIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.
3289	LEGGE	432	29/12/1990	MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.
3290	LEGGE	406	29/12/1990	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991-93.
3291	LEGGE	11	09/01/1991	FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3292	LEGGE	4	12/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988-1990.
3293	LEGGE	34	30/01/1991	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE.
3294	LEGGE	31	30/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367, RECANTE MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA ECCEZIONALE SICCIITA' VERIFICATASI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-1990.
3295	LEGGE	47	18/02/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI
3296	LEGGE	66	27/02/1991	NOMINA IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 1990-1991.
3297	LEGGE	99	18/03/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".
3298	LEGGE	117	28/03/1991	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3299	LEGGE	116	28/03/1991	CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO FLACCO.
3300	LEGGE	106	28/03/1991	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3301	LEGGE	111	04/04/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.
3302	LEGGE	193	20/06/1991	PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO.
3303	LEGGE	194	20/06/1991	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO.
3304	LEGGE	201	10/07/1991	DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).
3305	LEGGE	214	19/07/1991	DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.
3306	LEGGE	315	02/10/1991	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE.
3307	LEGGE	366	18/11/1991	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991.
3308	DECRETO LEGISLATIVO	406	19/12/1991	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3309	LEGGE	433	31/12/1991	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA.
3310	LEGGE	436	31/12/1991	NORME PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AGLI OPERATORI SOCIALI TRANSITATI DALL'ENTE ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI DELLO STATO E DELLE REGIONI.
3311	DECRETO LEGISLATIVO	48	15/01/1992	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/295/CEE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE.
3312	LEGGE	56	20/01/1992	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".
3313	LEGGE	22	20/01/1992	MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE.
3314	LEGGE	34	23/01/1992	PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1976.
3315	LEGGE	186	07/02/1992	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE.
3316	LEGGE	156	14/02/1992	CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'INVENZIONE DELLA RADIO.
3317	LEGGE	203	17/02/1992	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA CON SEDE A MILANO.
3318	LEGGE	419	23/10/1992	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1992
3319	LEGGE	428	05/11/1992	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1992, N. 370, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI URGENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI LAVORO.
3320	LEGGE	496	23/12/1992	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1992, N. 423, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.
3321	LEGGE	497	23/12/1992	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1992, N. 426, RECANTE INTERVENTI URGENTI NELLE REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI NUBIFRAGI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992.
3322	LEGGE	499	23/12/1992	RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3323	LEGGE	32	17/02/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 485, RECANTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3324	LEGGE	62	17/03/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI, COMANDATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
3325	LEGGE	184	12/06/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 108, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESIDENZA ITALIANA
3326	LEGGE	218	09/07/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI IN FIRENZE.
3327	LEGGE	221	13/07/1993	MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.
3328	LEGGE	436	02/11/1993	DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE.
3329	LEGGE	446	08/11/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993.
3330	LEGGE	445	09/11/1993	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993.
3331	DECRETO LEGISLATIVO	479	10/11/1993	NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.
3332	LEGGE	500	03/12/1993	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ATENEO.
3333	LEGGE	491	04/12/1993	RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.
3334	LEGGE	531	20/12/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.
3335	LEGGE	539	24/12/1993	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996.
3336	LEGGE	21	14/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3337	LEGGE	46	17/01/1994	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3338	LEGGE	51	20/01/1994	FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA MINERVA IN ROMA.
3339	LEGGE	56	26/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
3340	LEGGE	68	28/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.
3341	LEGGE	145	17/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).
3342	LEGGE	150	17/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 17, RECANTE PROROGA DEL COMANDO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI.
3343	LEGGE	126	22/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI E DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)
3344	LEGGE	426	27/06/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CITTA' DI NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7.
3345	LEGGE	445	15/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295, RECANTE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO.
3346	LEGGE	456	22/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 304, RECANTE PROROGA DEL TERMINE RELATIVO ALLE COMPETENZE ATTRIBITE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
3347	LEGGE	470	25/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CAMPAGNA LATTIERO-CASEARIA 1994-1995.
3348	LEGGE	504	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994, DELLE IMPRESE DI PESCA.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3349	LEGGE	554	23/09/1994	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.
3350	LEGGE	63	08/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
3351	LEGGE	93	22/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUA CULTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OCTOBRE 1994.
3352	LEGGE	102	05/04/1995	DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON CONVERTITO IN LEGGE.
3353	LEGGE	153	24/04/1995	ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.
3354	LEGGE	169	15/05/1995	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA DEL 1995.
3355	LEGGE	229	25/05/1995	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA).
3356	LEGGE	231	25/05/1995	NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA.
3357	LEGGE	216	02/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
3358	LEGGE	234	08/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHE' DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO E LA MANUTENZIONE STRADALE DEL SETTORE APPENNINICO.
3359	LEGGE	235	21/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.
3360	LEGGE	408	03/10/1995	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 1995.
3361	LEGGE	436	27/10/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI E CONTABILI.

Allegato A				
Disposizioni abrogate ex articolo 24				
n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
3362	LEGGE	465	06/11/1995	PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3363	LEGGE	538	19/12/1995	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.
3364	LEGGE	551	28/12/1995	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998.
3365	LEGGE	73	22/02/1996	PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.
3366	LEGGE	96	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CITTA' DI TORINO E FIRENZE PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO EUROPEO.
3367	LEGGE	369	08/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1996.
3368	LEGGE	365	11/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI.
3369	LEGGE	403	30/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
3370	LEGGE	121	09/05/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

36^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati presentati dal relatore, fuori termine, gli emendamenti x1.1 e x1.2, riferiti all'articolo del disegno di legge di conversione, propone dunque di consentire, in via eccezionale, la trattazione dei medesimi.

Conviene la Commissione.

Dopo che gli emendamenti x1.1 e x1.2 sono stati illustrati dal relatore FLERES (*PdL*) e previo parere favorevole del sottosegretario VEGAS, la Commissione, con separate votazioni, li accoglie.

Successivamente, il presidente AZZOLLINI pone ai voti la proposta di coordinamento formale n. 1, che viene approvata dalla Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dati per illustrati tutti gli ordini del giorno presentati, il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/949/1/5 che il sottosegretario VEGAS dichiara di condividere.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/949/2/5, G/949/3/5 e G/949/8/5. Il sottosegretario VEGAS si dichiara disponibile ad accoglierli come raccomandazione a condizione che siano inserite, all'inizio del dispositivo, le parole: «valutare l'opportunità di». Favorevole alle modifiche il senatore ESPOSITO (*PdL*), che fa propri gli ordini del giorno, essi sono accolti come raccomandazione. Risultano altresì accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo, previo parere favorevole del relatore, gli ordini del giorno G/949/5/5, G/949/6/5 e G/949/7/5 mentre risultano accolti, previo parere conforme del relatore, gli ordini del giorno G/949/4/5 e G/949/9/5.

Sull'ordine del giorno G/949/10/5, previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS si dichiara favorevole all'accoglimento a condizione che all'inizio del dispositivo siano inserite le parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si dichiara favorevole ad accogliere la proposta di modifica avanzata dal Governo intendendosi così accolto l'ordine del giorno in questione.

Il relatore FLERES (*PdL*) ritira l'ordine del giorno G/949/11/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/12/5, G/949/14/5, G/949/15/5, G/949/17/5, G/949/18/5 e G/949/19/5, mentre dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/13/5.

Su richiesta dei presentatori, l'ordine del giorno G/949/18/5, posto ai voti, è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/16/5 e G/949/20/5, a condizione che siano inserite nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), facendo proprio gli ordini del giorno in questione, si dichiara favorevole alle modifiche e pertanto essi si intendono accolti come raccomandazione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/949/21/5.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo averlo fatto proprio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno che, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE si esprime in senso favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/949/22/5, a patto che nel dispositivo siano inserite le parole: «a valutare l'opportunità di». Il sottosegretario VEGAS dichiara di aderire al parere espresso dal relatore.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) si dichiara favorevole ad accogliere la modifica proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo, intendendosi così l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/23/5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO manifestano parere contrario rispetto all'ordine del giorno G/949/24/5. Manifestano altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/949/26/5 che, su richiesta dei presentatori, viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

L'avviso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/25/5 è favorevole all'accoglimento dello stesso come raccomandazione.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), facendolo proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/27/5.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/949/28/5, mentre, previo parere favorevole del relatore, il sottosegretario VEGAS accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/29/5.

Sull'ordine del giorno G/949/30/5 il relatore e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso favorevole a un possibile accoglimento come raccomandazione a condizione che all'inizio del dispositivo siano inserite le parole: «a valutare l'opportunità di» e che, dopo la parola: «vantaggio» siano inserite le parole: «compatibilmente con le norme europee».

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), facendo proprio l'ordine del giorno in questione, si dichiara favorevole alla modifica e pertanto esso si intende accolto come raccomandazione.

Tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/949/31/5, G/949/33/5 e G/949/36 mentre, sono accolti come raccomandazione dal Governo, previo

parere conforme del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/32/5, G/949/34/5 e G/949/35/5.

Sull'ordine del giorno G/949/37/5 il RELATORE si rimette al rappresentante del Governo che si dichiara favorevole all'accoglimento del medesimo a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di una valutazione dell'opportunità all'implementazione del Fondo per la montagna secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si dichiara disponibile ad accogliere le modifiche proposte intendendosi così accolto l'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS dichiara quindi di accogliere, previo parere conforme del RELATORE l'ordine del giorno G/949/38/5.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), dopo averlo fatto proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/39/5, mentre il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), dopo averlo fatto proprio, ritira l'ordine del giorno G/949/42/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/40/5, mentre si dichiara favorevole ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/41/5 a condizione che all'inizio del dispositivo siano inserite le parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si dichiara disponibile all'accoglimento della modifica intendendosi così accolto come raccomandazione l'ordine del giorno in questione.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS si dichiara favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/43/5, G/949/44/5, G/949/46/5, G/949/47/5, G/949/48/5 e G/949/49/5. Esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/45/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/949/50/5, G/949/51/5, G/949/52/5, G/949/53/5 e G/949/55/5, mentre gli ordini del giorno G/949/54/5 e G/949/56/5 risultano accolti come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/949/57/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del sottosegretario VEGAS che dichiara di poterlo accogliere solo come raccomandazione.

Il senatore MORANDO (*PD*), facendolo proprio, chiede che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è respinto.

Sull'ordine del giorno G/949/58/5, il RELATORE si rimette al Governo che si dichiara contrario.

Il senatore FLERES (*PdL*) ritira l'ordine del giorno G/949/59/5 e si rimette alle valutazioni del Governo sull'ordine del giorno G/949/60/5 che il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G/949/61/5 e G/949/62/5 che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE successivamente si rimette al parere del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G/949/63/5 che dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli ordini del giorno G/949/64/5 e G/949/65/5.

Su invito del RELATORE, il senatore ESPOSITO (*PdL*), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno G/949/66/5 lo ritira analogamente al senatore MERCATALI (*PD*) che ritira l'ordine del giorno G/949/67/5.

Il relatore FLERES si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/949/68/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di poter accogliere come raccomandazione a condizione che siano inserite nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di» e a sopprimere le parole: «frustrazione alle legittime aspettative degli incolpevoli».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede che l'ordine del giorno sia messo in votazione nel suo testo originale.

Posto ai voti, l'ordine del giorno in questione, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/69/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/70/5, G/949/71/5, G/949/72/5 e G/949/74/5 e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/73/5.

Esprimono poi avviso contrario, sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO, sull'ordine del giorno G/949/75/5, mentre viene accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/76/5, nel testo ri-

formulato dal relatore FLERES (*PdL*), che inserisce nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di».

Sono successivamente accolti come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO, previo parere favorevole del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/77/5 e G/949/78/5 G/949/82/5, G/949/83/5, G/949/84/5, G/949/85/5, G/949/86/5 e G/949/87/5, mentre esprimono, sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO, parere contrario sugli ordini del giorno G/949/79/5, G/949/80/5, G/949/81/5, G/949/88/5, G/949/89/5 e G/949/90/5.

Previo parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/91/5, G/949/93/5, G/949/94/5, G/949/95/5, G/949/96/5, G/949/97/5, G/949/98/5 e G/949/99/5, mentre l'ordine del giorno G/949/92/5 risulta accolto, come raccomandazione, previo inserimento nel dispositivo delle parole: «a valutare l'opportunità di».

Sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/949/100/5, G/949/102/5, G/949/104/5, G/949/105/5 e G/949/109/5, mentre risultano accolti come raccomandazione, previo parere favorevole del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/101/5, G/949/103/5, G/949/2000/5, G/949/106/5, G/949/108/5, G/949/111/5 e G/949/112/5.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie altresì l'ordine del giorno G/949/107/5.

Sull'ordine del giorno G/949/110/5, il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO all'accoglimento come raccomandazione è sottoposto alla condizione dell'inserimento nel dispositivo delle parole: «a valutare l'opportunità di».

Accolta la modifica dai presentatori, l'ordine del giorno si intende accolto in tal senso.

Sull'ordine del giorno G/949/113/5 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO, mentre l'ordine del giorno G/949/114/5 è accolto, su proposta del RELATORE, come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si rimette al rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/115/5. Il sottosegretario VEGAS si pronuncia favorevolmente all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno in questione a condizione che nel dispositivo sia espunta la data.

I presentatori dichiarano di far propria la modifica in questione intendendosi così l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

Con il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/116/5, G/949/117/5, G/949/119/5, G/949/120/5, G/949/121/5 e G/949/122/5.

Esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/118/5 che, fatto proprio dal senatore MORANDO (*PD*), e su richiesta di quest'ultimo, viene posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara, previo parere favorevole del RELATORE, di accogliere l'ordine del giorno G/949/123/5, mentre risulta accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/124/5.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su richiesta dei presentatori, l'ordine del giorno G/949/125/5, posto ai voti è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/126/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G/949/127/5, G/949/128/5 e G/949/129/5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono invece avviso contrario sull'ordine del giorno G/949/130/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/949/131/5, G/949/132/5, G/949/133/5, G/949/134/5, G/949/135/5, G/949/136/5 e G/949/137/5.

Sull'ordine del giorno G/949/138/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO che dichiara di poterlo accogliere come raccomandazione a condizione che siano soppresse le parole: «anche in deroga al Patto di stabilità interno».

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) fa proprio l'ordine del giorno e lo modifica nel senso indicato dal Governo intendendosi perciò accolto il medesimo come raccomandazione

Esprimono avviso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/949/139/5, mentre, sull'ordine del

giorno G/949/140/5, il sottosegretario VEGAS dichiara di poterlo accogliere a condizione che, nel dispositivo, siano tolte le parole: «ed urgenti».

Il relatore FLERES (*PdL*), firmatario dell'ordine del giorno, dichiara di accogliere la modifica proposta dal rappresentante del GOVERNO intendendosi pertanto l'ordine del giorno accolto.

Esprimono avviso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sugli ordini del giorno G/949/141/5, G/949/142/5, G/949/144/5 e G/949/145/5.

Con il parere favorevole del RELATORE è quindi accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/949/143/5.

Il senatore LATRONICO (*PdL*), su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira l'ordine del giorno G/949/146/5.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/949/147/5, mentre, in conformità con il relatore si dichiara contrario sull'ordine del giorno G/949/148/5.

Sono quindi accolti come raccomandazione, previo parere favorevole in tal senso del RELATORE, gli ordini del giorno G/949/149/5, G/949/150/5, G/949/151/5 e G/949/152/5.

L'ordine del giorno G/949/156/5 è accolto, come raccomandazione, dal GOVERNO, su parere conforme del RELATORE, previo inserimento della modifica nel dispositivo delle parole: «a valutare l'opportunità di», accolta dai presentatori. È altresì accolto con la medesima clausola l'ordine del giorno G/949/160/5.

Il senatore MERCATALI (*PD*), facendolo proprio, ritira l'ordine del G/949/157/5.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato tutti i Commissari ed il rappresentante del Governo per il proficuo lavoro svolto in Commissione, pone ai voti il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, con richiesta di relazione orale, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112, con le modifiche testé approvate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE, PROPOSTA DI COORDINAMENTO
E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

x1.1

IL RELATORE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge».

x1.2

IL RELATORE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

1. All'articolo 6-bis, comma 3, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «effettuazione dagli» con le seguenti: «effettuazione degli».

2. All'articolo 6-quater, al comma 1, sostituire le parole: «il restante 15%» con le seguenti: «del restante 15%» e, al comma 2, sostituire le parole: «e Bolzano;» con le seguenti: «e di Bolzano.».

3. All'articolo 6-quinquies, comma 3, sostituire le parole: «da parte delle Regioni» con le seguenti: «, da parte delle regioni,».

4. All'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica».

5. All'articolo 11, comma 2, alinea, sostituire la parola: «destinati» con la seguente: «destinate».

6. All'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: «esenzione dell'» con le seguenti: «esenzione dall'».

7. All'articolo 12, comma 1-bis, sostituire le parole: «dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: "1-ter.».

8. All'articolo 14-bis, comma 2, sostituire la parola: «200)» con la seguente: «2001».

9. All'articolo 14-bis, comma 3, lettera b), sostituire la parola: «esponenti» con la seguente: «rappresentanti».

10. All'articolo 21, comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti articoli» con le seguenti: «,è inserito il seguente».

11. All'articolo 22, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ovvero per le attività agricole» con le seguenti: «ovvero delle attività agricole».

12. All'articolo 23-bis, comma 10, alinea, sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «dalla data» e la parola: «emana» con la seguente: «adotta».

13. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e le loro federazioni» con le seguenti: «e loro federazioni».

14. All'articolo 29, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «gli unici dati sensibili sono costituiti» con le seguenti: «che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti» e le parole: «di cui al del» con le seguenti: «di cui al».

15. All'articolo 29, comma 5-bis, sostituire le parole da: «garanzie medesime» fino a: «semplificazione normativa» con le seguenti: «garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".

16. All'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008».

17. All'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: «3. Sono abrogati» con le seguenti: «2-bis. Sono abrogati».

18. All'articolo 36, comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».

19. All'articolo 36, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie».

20. All'articolo 38, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

21. All'articolo 41, commi 1 e 2, sostituire le parole: «sono aggiunte le seguenti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

22. All'articolo 41, comma 8, sostituire le parole: «dell'articolo 9, comma 3» con le seguenti: «dell'articolo 9, comma 1».

23. All'articolo 42, comma 1-bis, sostituire le parole: «come definito» con le seguenti: «come definite».

24. All'articolo 43, comma 3, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

25. All'articolo 44, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «c) mantenimento al diritto dell'intero contributo» con le seguenti: «b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo».

26. All'articolo 46-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro» con le seguenti: «,di concerto con i Ministri» e le parole: «e delle finanze» con le seguenti: «e delle finanze,».

27. All'articolo 60, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

28. All'articolo 61, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «del deve» con la seguente: «deve».

29. All'articolo 61, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «approvazione nel» con le seguenti: «approvazione del».

30. All'articolo 61, comma 14, sostituire le parole: «dell'aziende» con le seguenti: «delle aziende».

31. All'articolo 61, comma 17, penultimo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministero» con le seguenti: «decreto del Ministro».

32. All'articolo 63, comma 13-bis, sostituire le parole: «ambientale economico» con le seguenti: «ambientale, economico,».

33. All'articolo 63, comma 13-ter, sostituire le parole: «come integrato» con le seguenti: «come integrata».
34. All'articolo 63-bis, comma 6, sostituire le parole: «5 mille» con le seguenti: «5 per mille».
35. All'articolo 67, comma 3, sostituire la parola: «leggi» con la seguente: «disposizioni».
36. All'articolo 68, comma 6-bis, sostituire le parole: «delegare ad un» con le seguenti: «delegare un».
37. All'articolo 68, sopprimere il secondo periodo del comma 8.
38. All'articolo 69, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previsti» con la seguente: «prevista».
39. All'articolo 74, comma 5-bis, sostituire le parole: «24 dicembre» con le seguenti: «27 dicembre».
40. All'articolo 77-ter, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «non provvedano, entro» con le seguenti: «non provvedano entro».
41. All'articolo 77-ter, comma 7, sostituire le parole: «attraverso l'emanazione con le modalità» con le seguenti: «attraverso l'emanazione, con le modalità».
42. All'articolo 77-ter, comma 10, sostituire le parole: «per gli enti» con le seguenti: «degli enti».
43. All'articolo 77-ter, comma 17, sostituire le parole: «dal citato» con la seguente: «dall'».
44. All'articolo 77-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono estese» con le seguenti: «, è estesa».
45. All'articolo 77-quater, comma 5, sostituire le parole: «delle legislazione» con le seguenti: «della legislazione».
46. All'articolo 77-quater, comma 7, capoverso, sostituire le parole: «'Le entrate costituite» con le seguenti: «'2. Le entrate costituite».
47. All'articolo 79, comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: «resi» con le seguenti: «da sottoscrivere».
48. All'articolo 79, comma 1-quater, lettera b), ultimo periodo, sostituire la parola: «erogato» con la seguente: «erogata».
49. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «il secondo periodo» è sostituito dal seguente» con le seguenti: «il secondo periodo è sostituito dai seguenti».
50. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».
51. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera c), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)».
52. All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera d), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni».
53. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni».

54. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: «da ultimo rideterminato» con le seguenti: «da ultimo rideterminate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «verifica e controllo», inserire le seguenti: «sulla assistenza sanitaria».

55. All'articolo 79, comma 1-septies, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire la parole: «individuate delle» con le seguenti: «individuate dalle» e la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro».

56. All'articolo 83, comma 28-octies, sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del».

57. All'articolo 83, comma 28-novies, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 28-octies».

58. All'articolo 83, comma 28-decies, secondo periodo, sostituire le parole: «sua emanazione» con le seguenti: «emanazione del predetto provvedimento».

59. All'articolo 83, comma 28-undecies, sostituire le parole: «dei commi 31 e 32» con le seguenti: «del comma 28-decies».

60. All'articolo 83-bis, comma 1, sostituire le parole: «n. 296» con le seguenti: «n. 286».

61. All'articolo 83-bis, comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 11».

62. All'articolo 83-bis, comma 11, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 3 a 10».

63. All'articolo 83-bis, comma 26, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 96 e 109» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 109».

64. All'articolo 84, comma 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «derivante dall'articolo» con le seguenti: «derivante dagli articoli».

65. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole: «20082010» con le seguenti: «2008-2010» e le parole: «sco o arzialmente utilizzando i se uenti» con le seguenti: «scopo parzialmente utilizzando i seguenti».

66. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'articolo 61 del presente decreto».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 949

G/949/1/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO, LATRONICO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ha disciplinato puntualmente gli adempimenti che gli uffici pubblici e le società a totale partecipazione pubblica dovranno porre in essere prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro;

il suddetto decreto ha definito la nozione di «inadempimento» quale «il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321»;

la procedura di verifica, prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale, consiste nell'inoltro da parte del soggetto pubblico di apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., che controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un adempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta;

che l'inadempimento può riguardare la notifica di una o più cartelle di pagamento relative a tributi erariali (ad esempio imposte dirette e indirette), tributi di enti pubblici territoriali (ad esempio del TAR SU, sanzioni amministrative per violazione al codice della strada), oneri previdenziali (ad esempio contributi INPS e INAIL);

il decreto fa riferimento ad un generico inadempimento da parte del soggetto interessato, senza tenere conto delle diverse situazioni che possono giustificare il comportamento del beneficiario come nel caso di iscrizioni a ruolo impugnate per le quali si è ottenuta sentenza di accoglimento, ma l'amministrazione finanziaria non ha ancora proceduto allo sgravio, nel caso di sospensione amministrativa o in autotutela, nel caso di dilazione o rateazione di pagamento, nel caso di cartelle oggetto di contestazione davanti all'autorità giudiziaria e nel caso di contestazione innanzi alle Commissioni tributarie;

tale condizione crea una evidente distorsione del mercato ed una ingiustificata penalizzazione per le imprese che operano con la pubblica amministrazione e con società partecipate da enti pubblici, le quali già scontano normalmente ritardi e lungaggini nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

il limite di 10.000 euro risulta assolutamente inadeguato, in considerazione delle molteplici ipotesi di inadempimento previste dal decreto, che non contempla tutte le ipotesi di giustificato comportamento da parte del contribuente;

impegna il Governo

a valutare attentamente l'ipotesi di modifica del suddetto articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attraverso l'esplicita esclusione delle cartelle opposte, pendenti in contenzioso, sospese, rateizzate e dilazionate, nonché a procedere, nelle more della modifica normativa, ad aumentare, ai sensi del comma 2-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad almeno 20.000 euro il limite per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

a modificare di conseguenza il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008.

G/949/2/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premessi che:

al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale è necessario promuovere serie iniziative volte allo sviluppo del turismo nelle regioni meridionali;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche del nostro Sud, come le bellezze artistiche, archeologiche e naturali, le tradizioni e i prodotti enogastronomici, occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggono un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è necessario intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco nelle aree meridionali andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

in Italia solo quattro comuni italiani, e tutti localizzati al Nord, godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

nel Sud vi sono comuni ad alta vocazione turistica dove la localizzazione di case da gioco renderebbe possibile una forte autonomia di finanziamento per le amministrazioni comunali e regionali tali da incrementare gli investimenti e lo sviluppo produttivo di quei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un provvedimento legislativo atto ad autorizzare la riapertura della casa da gioco di Taormina e a valutare l'opportunità di aprire altre nelle maggiori regioni del Sud.

G/949/3/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premessi che:

al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale è necessario promuovere serie iniziative volte allo sviluppo del turismo nelle regioni meridionali;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche del nostro Sud, come le bellezze artistiche, archeologiche e naturali, le tradizioni e i prodotti enogastronomici, occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggono un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è necessario intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco nelle aree meridionali andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

in Italia solo quattro comuni italiani, e tutti localizzati al Nord, godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

nel Sud vi sono comuni ad alta vocazione turistica dove la localizzazione di case da gioco renderebbe possibile una forte autonomia di finanziamento per le amministrazioni comunali e regionali tali da incrementare gli investimenti e lo sviluppo produttivo di quei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, entro il 2008, un provvedimento legislativo atto ad autorizzare l'apertura di quattro case da gioco in ognuna delle maggiori regioni del Sud: Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, in un ambito di riferimento più moderno, coerente e più aderente agli *standard* europei.

G/949/4/5

PISCITELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, prevedendone l'aggiornamento sulla base degli indici ISTAT;

in sede attuativa, stante la complessità del quadro normativo, si è posto da parte degli Enti gestori e di tutti i soggetti interessati il problema specifico concernente la data di riferimento per il calcolo degli indici

ISTAT da applicare per l'aggiornamento dei parametri tabellari, da richiedersi a decorrere dal 1° gennaio 2007;

in sostanza si trattava di stabilire, sulla base di un'interpretazione coordinata delle norme vigenti, se l'aggiornamento dei canoni tabellari sulla base degli indici ISTAT dovesse avere o meno a riferimento la data del 1° gennaio 1994;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 63 del 15 gennaio 2008, ha ritenuto di sottoporre la questione relativa alla corretta interpretazione delle sopra richiamate disposizioni all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato;

l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 35670 P del 17 marzo 2008, ha ritenuto, a seguito di una puntuale e completa ricostruzione dell'intero impianto normativo e delle diverse leggi succedutesi in materia, che possa considerarsi ragionevole l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla luce di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 449 del 1997;

va sottolineata la rilevanza del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e la rilevanza sociale della materia;

inoltre, l'attuazione del predetto articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, ha determinato l'insorgere di ulteriori problematiche, in particolare connesse:

a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) alle significative disparità di trattamento tra coloro che gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attività in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza;

c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera *b)*, numero 2.1), della citata legge n. 296;

d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno;

per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera *a)*, si rinvencono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonchè in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regola, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251;

per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera *b*), risulta che in alcuni comuni costieri con più elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attività in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attività in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditività dell'impresa nè all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale;

per quel che concerne la problematica di cui alla lettera *c*), rispetto alla quale è insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciale sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attività commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimità del medesimo, non essendo conforme alla *ratio* della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per sè idonei allo svolgimento dell'attività commerciale, nè a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico;

in merito alla problematica di cui alla lettera *d*), appare ingiustamente penalizzante o foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilità della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalità degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni,

impegna il Governo:

a) a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli Enti preposti, in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, provvedano ad applicare l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998 ai canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006;

b) a porre inoltre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare un'uniforme applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, al fine di:

1) tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2) evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) precisare, in conformità alla *ratio* della normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il

canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della citata legge n. 296;

4) evitare disparità di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993.

G/949/5/5

ESPOSITO, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 949 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lo semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

attesa la necessità di conformarsi alle statuazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre 2007 (C-260/04), pronunciata contro lo Stato italiano per violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, a seguito dell'avvenuto rinnovo senza gara di 329 concessioni, cosiddette «storiche», per la raccolta di scommesse ippiche (convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999);

considerato che la causa promossa contro lo Stato italiano era antecedente al riordino del mercato nazionale delle scommesse, varato, con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 38, comma 4, nella prospettiva di favorire il più ampio confronto competitivo negli assetti del mercato nazionale delle scommesse e nel pieno rispetto dei principi comunitari;

ritenuto che il recepimento della predetta sentenza della Corte di giustizia europea deve avvenire nel contesto normativo e di mercato attuale determinato dalle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di armonizzare il riaffidamento delle 329 concessioni ippiche cosiddette storiche con quelle esistenti, anche sotto il profilo del possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, specie quelli relativi all'affidabilità tecnica dei partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica;

valutata l'opportunità che il Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Ministero per le politiche agricole e forestali, dia avvio, entro il 30 agosto 2008, alla procedura per l'assegnazione di nuove concessioni aventi ad oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio di giochi pubblici su base ippica;

valutata l'opportunità che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato adotti uno schema di convenzione analogo a quello disciplinante i rapporti con i concessionari di cui al citato articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, per l'assegnazione delle concessioni ad operatori di gioco che esercitano, in Italia o in altro Stato, sulla base di

titoli autorizzatori rilasciati dalle competenti autorità nazionali od estere, almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da AAMS e che ne facciano richiesta;

considerato che la durata delle nuove concessioni dovrà essere pari ad anni nove e che in sede di prima assegnazione ciascun operatore in gara dovrà richiedere, ad eccezione degli attuali concessionari del gioco pubblico su base sportiva o ippica ivi compresi i titolari di concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, almeno venti diritti per l'apertura di Negozi di Gioco Ippico, e che, al contrario, nelle assegnazioni successive alla prima, al medesimo operatore non sarà posto alcun limite quantitativo minimo;

considerato che il corrispettivo per l'attribuzione dei diritti per l'apertura dei Negozi di Gioco Ippico deve prevedere un anticipo pari ad euro 30 mila per ciascun Negozio ed un conguaglio pari al valore risultante dalla sottrazione tra la media dei corrispettivi pagati dai concessionari di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 223/06 e quello pagato dai nuovi concessionari;

valutato che i nuovi concessionari dovranno, a pena di decadenza, procedere all'apertura dei Negozi di Gioco Ippico entro il termine perentorio di 18 mesi, dalla data di stipula delle rispettive concessioni, e che, sempre a pena di decadenza, l'apertura dovrà in ogni caso essere preceduta dal versamento del conguaglio relativo ai diritti di aggiudicazione, in un tempo non superiore a 90 giorni dalla relativa aggiudicazione;

valutato che le nuove concessioni non dovranno sottostare né a vincoli territoriali relativi alla distanza minima tra Negozi di Gioco Ippico, né a limiti anti-concentrazione, riguardo il numero massimo di diritti riferibili ad uno stesso concessionario, si rende necessario procedere all'abrogazione delle previsioni di cui all'articolo 38, comma 4, lettere *f*) e *g*) del decreto-legge 223/06 e tramite apposito provvedimento di AAMS all'adeguamento delle disposizioni contenute nelle convenzioni in essere con gli attuali concessionari ex articolo 38, comma 4 del decreto-legge 223/06;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari al raggiungimento dei sopraindicati obiettivi, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, consentendo, nelle more dell'operatività del nuovo sistema di assegnazione delle concessioni, la prosecuzione delle 329 concessioni, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, in capo agli attuali concessionari fino alla loro revoca, da prevedersi entro e non oltre la data del 31 gennaio 2009. Inoltre, al fine di un necessario coordinamento fra le diverse disposizioni legislative in vigore, si rende necessaria l'adozione di disposizioni abrogative di tutte le norme che attribuiscono all'UNIRE competenze sulla gestione delle 329 concessioni ippiche cosiddette storiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.

G/949/6/5

ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che,

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ex decreto legislativo n. 207 del 2001, e gli Enti Morali *no profit* svolgono attività socio-sanitarie-assistenziali e/o socio-formative e comunque nell'ambito della solidarietà e della pubblica utilità, mediante l'impiego prevalente di risorse proprie, godono di autonomia patrimoniale, gestionale e organizzativa;

tali aziende sono soggetti che, parimenti alle ONLUS, contribuiscono alla soddisfazione dell'interesse pubblico sotteso alle summenzionate attività nell'ambito della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione;

al fine di colmare la posizione di svantaggio rispetto alle ONLUS, è necessario estendere agli Enti Morali *no profit* ed alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona le medesime agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie che il vigente ordinamento stabilisce a favore delle ONLUS.

impegna il Governo:

ad estendere le agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle ONLUS, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 e, più in generale, agli Enti Morali *no profit*.

G/949/7/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Il Senato,

premessi che,

l'evasione fiscale costituisce un problema rilevante per diversi motivi: riduce il gettito fiscale, produce disparità di trattamento tra soggetti con uguale capacità contributiva, altera le condizioni di concorrenza sui mercati;

l'evasione fiscale è un grave fenomeno economico e sociale che, giustamente, deve essere debellato;

emerge, infatti, che viene occultata al fisco una quota elevatissima del reddito prodotto, per esempio il 33 per cento dell'imponibile IV A sfugge a tassazione, e che gli evasori totali (coloro cioè che pur avendo redditi non li dichiarano affatto, neanche parzialmente) sono molto più numerosi di quanto si ritiene; per cui dovunque ci sia dei controlli e un sistema di riscossione efficiente ed efficace, si riesce a combattere il fenomeno;

nel 2007, infatti, Equitalia è riuscita a incassare 859 milioni di euro da 606 evasori-vip, ovvero quelli con un debito fiscale superiore ai 500 mila euro. Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, specificando che si tratta del 18 per cento dell'intero incasso del totale dei ruoli erariali;

è ovvio, quindi, per migliorare il rapporto con i cittadini è indispensabile far capire che pagare le imposte è un dovere, che ricevere una cartella per tributi non pagati è il primo passo di un *iter* che porta alle procedure cautelari ed esecutive per garantire equità nei confronti di quei cittadini che le tasse e tributi li pagano spontaneamente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative normative al fine di incrementare la lotta all'evasione fiscale, ampliando il personale di Equitalia spa addetto alla riscossione, facendo ricorso al personale in esubero degli enti pubblici soppressi dal decreto-legge n. 112 del 2008.

G/949/8/5

BALDASSARRI

Il Senato,

premesso che,

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) all'articolo 1, commi 358 e 359, ha previsto per l'anno 2007 agevolazioni fiscali sia per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, che per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90kW;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 20 ha confermato tali agevolazioni fino a tutto il 2010; tali interventi legislativi risultano costituire un importante incentivo per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, i cui risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati qualora si ampliasse la tipologia

dei motori e degli inverter presi in considerazione dalle suddette agevolazioni;

il Governo, nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo economico, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008, ha ribadito, come elemento centrale per il rilancio ed il recupero di competitività del sistema produttivo nazionale, la necessità di promuovere politiche di efficienza energetica;

impegna il Governo:

ferme restando le agevolazioni fiscali già disposte dall'articolo 1, commi 358 e 359 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 1, comma 20 della legge n. 244 del 2007 a valutare l'opportunità di estendere tali agevolazioni fiscali ai seguenti casi:

1) acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, nonché sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW;

2) acquisto e installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW.

G/949/9/5

BONFRISCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premesso che,

l'ottimo andamento registrato negli ultimi anni dalla Gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL ha prodotto rilevanti avanzi di esercizio che consentono di realizzare una riduzione dei premi per il settore e che nel 2007, come emerge dai dati del Bilancio consuntivo dell'INAIL per tale anno, l'avanzo economico della Gestione degli artigiani è stato pari a 928,092 milioni di euro;

evidenziato che:

l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1), prevede una riduzione dei premi per la gestione artigianato con procedure estremamente complesse che non garantiscono la certezza dei tempi sulla fruibilità delle riduzioni stesse;

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati a garantire la certezza nei tempi della fruibilità della riduzione dei premi in favore delle imprese artigiane

e, in ogni caso, a riconoscere alle imprese artigiane uno sgravio contributivo, a titolo di acconto sulle percentuali definitivamente accertate, anche qualora le procedure stesse non siano state completate nei termini fissati.

G/949/10/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che,

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

G/949/11/5

ALICATA, FLERES, CENTARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento all'articolo 82, comma 29-bis, che modifica l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

tali modificazioni prevedono l'eliminazione della revisione e di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative il cui volume di affari non sia superiore a un milione di euro;

le cooperative il cui volume d'affari è inferiore al un milione di euro rappresentano oltre i due terzi del totale delle società cooperative operanti in Italia e che l'abolizione delle revisioni comporterà, con il venir meno dei controlli, l'impossibilità di sanzionare comportamenti irregolari e/o illeciti da parte degli organi amministrativi delle società cooperative;

per quanto concerne specificamente le cooperative di lavoro, la soppressione dei controlli comporta l'impossibilità di accertare l'esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e di accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso;

l'assenza dei controlli ha come conseguenza anche l'impossibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, quali la nomina del commissario governativo e l'adozione dei provvedimenti miranti alla liquidazione coatta amministrativa;

le cooperative che intendono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accertabili e quindi non censurabili;

la disciplina relativa alla vigilanza e alle ispezioni sulle cooperative è stata introdotta, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n.1577, al fine assicurare la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la possibilità di godere di agevolazioni soltanto in presenza dei requisiti prescritti;

impegna il Governo

a valutare e considerare i possibili effetti distorsivi della norma introdotta con il comma 29-bis dell'articolo 82 del suddetto decreto-legge, al fine di intraprendere tutte le opportune iniziative miranti al ripristino di forme di revisione e controllo adeguate a garantire un utilizzo corretto della forma cooperativa e mutualistica, ad evitare l'accesso a forme di agevolazioni a soggetti carenti dei requisiti previsti e ad assicurare corretti rapporti di lavoro con i soci lavoratori.

G/949/12/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO, LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede il regime di contabilità semplificata per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate e per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali i cui ricavi non abbiano superato l'ammontare di 309.874,14 euro;

considerato che tale regime semplifica gli adempimenti e comporta minori oneri per le piccole imprese, sempre più colpite dalla negativa congiuntura economica, che stentano a restare operative;

ritenuto che tale regime può estendersi anche ad imprese con un maggiore volume d'affari, anche in considerazione dei diversi parametri economici che ha comportato l'avvento dell'Euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elevare il suddetto limite a 516.000 euro.

G/949/13/5

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 33;

considerata positivamente la disposizione introdotta che impone che gli studi di settore vengano pubblicati entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore, eliminando la possibilità che i contribuenti vengano a conoscenza dei parametri degli studi l'anno successivo a quello nel quale entrano in vigore;

ritenuto che il provvedimento in discussione accolga le richieste di varie parti del mondo produttivo ed economico di una drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti tributari;

considerato che, in questa particolare fase congiunturale, determinata sia da variabili macroeconomiche, sia da interventi errati di politica economica del Governo Prodi, è fondamentale incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto da parte dei giovani;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di esentare le nuove imprese e i nuovi titolari di partita IVA dall'applicazione degli studi di settore per un periodo determinato, magari due o tre anni, in modo da favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

G/949/14/5

LEGNINI, BARBOLINI

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 83, del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 prevede una serie di misure tendenti al rafforzamento delle strategie di contrasto all'evasione fiscale attraverso:

a) piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;

b) una ottimizzazione delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata all'attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale di almeno il 10 per cento rispetto alla media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008;

c) l'incremento della capacità operativa degli addetti dell'agenzia delle Entrate, delle Dogane e della Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria;

d) un piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico;

che dalla effettiva attuazione delle predette misure è atteso un recupero significativo di evasione, obiettivo questo unanimemente condiviso e per il cui raggiungimento è richiesto un forte impegno delle Agenzie fiscali;

che le potenzialità delle Agenzie fiscali potrebbe risultare condizionata da altre misure contenute nel decreto legge medesimo tendenti a ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, significativamente per la corresponsione di risorse legate alla produttività ed al raggiungimento degli obiettivi di Convenzione anche degli anni pregressi, l'assunzione di verificatori fiscali, la formazione e la riqualificazione degli addetti;

impegna il Governo

a riconsiderare quanto previsto nel decreto-legge n. 112 relativamente alle risorse stanziare ed agli organici della Amministrazione fiscale, che, ove non modificate, potrebbero avere immediate ricadute sulla fun-

zionalità e sugli obiettivi previsti per gli anni 2008 e 2009, con conseguenti riflessi negativi sulle entrate dello stato.

G/949/15/5

MICHELONI

Il Senato,

premessso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore; al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149, un Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, le norme applicative della legge, il limite temporale 2007, 2008 e 2009 ha posto e ha posto i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, fissando un limite temporale ingiusto per coloro i quali non godono, nel Paese di residenza dei benefici connessi ai carichi familiari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a superare il limite temporale del 2009 e prevedere la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero e semplificare le procedure previste dal decreto 2 agosto 2007, n. 149.

G/949/16/5

POLI BORTONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la disciplina dell'IVA in Italia e in tutti gli Stati membri dell'UE è modellata sulla base delle Direttive emanate in materia dall'Unione europea; per tale motivo la legislazione comunitaria e le pronunce della Corte di Giustizia CE costituiscono i criteri guida al fine di interpretare correttamente le normative degli ordinamenti dei singoli paesi membri;

l'articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», definisce il principio della territorialità dell'imposta che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono soddisfare per essere attratte nel campo di applicazione dell'IVA;

in particolare, il comma 3 del predetto articolo stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso; da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.

la Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio (sostitutiva della Direttiva n. 77/388/CEE) reca disposizioni relative al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

la suddetta Direttiva, all'articolo 43, stabilisce in via generale che «Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale»;

la stessa direttiva, all'articolo 44, si interessa delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari, norma prontamente recepita dal legislatore nazionale al comma 325 dell'articolo unico della legge n. 296/2006;

l'intervenuta trasposizione nel testo nazionale della norma comunitaria, come rifiuta nel testo della direttiva di recente emanazione, consente di fugare i dubbi sorti in passato circa il corretto trattamento da riservare, ai fini Iva, ai servizi di intermediazione, soprattutto con specifico riferimento a quelli afferenti le cessioni di beni mobili, in relazione ai quali esistevano posizioni non univoche sulla norma applicabile: se la regola generale contenuta nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che dispone la tassazione nel luogo di residenza del prestatore, ovvero la deroga di cui al medesimo articolo 7, comma 4, lettera b), a tenore del quale la tassazione deve avvenire nel luogo di esecuzione della prestazione di servizi. La posizione assunta dal legislatore comunitario, prima, e nazionale, poi, è stata, infatti, quella di ritenere operante, per i servizi di intermediazione (eccezion fatta per quelli espressamente esclusi dalla norma), il principio della tassazione nel luogo di effettuazione dell'operazione oggetto di intermediazione, aderendo, quindi, alla tesi di quanti sostenevano che la valenza della regola contenuta nell'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 331/93 non andasse confinata entro i limiti delle operazioni intracomunitarie;

il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 reca l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle previste da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

con il suddetto regime, il principio di tassazione all'origine ha trovato limitato accoglimento solo relativamente agli acquisti effettuati da soggetti privati, mentre per quanto attiene gli scambi intracomunitari tra soggetti passivi in diversi Stati membri, è stato mantenuto il principio di tassazione nel Paese di destinazione, provvedendosi ad adeguare il meccanismo di applicazione del tributo in relazione a nuove esigenze;

in riferimento alla cessione di beni, la soppressione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri dell'Unione ha introdotto un nuovo concetto di territorio, individuato nei confini dell'Unione Europea;

tale nuovo concetto di territorio modifica, in primo luogo, la legislazione interna (contenuta nel DPR 633/1972), laddove viene ad assumere il doppio significato di territorio riferito alla Repubblica italiana e territorio dell'Unione,

negli ultimi giorni il concetto di territorialità è tornato alla ribalta della cronaca in seguito al dibattito sul disegno di legge delega, collegato alla manovra finanziaria, per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Tale disegno di legge si basa sulla proposta approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nel giugno 2007;

l'idea centrale sottostante al disegno di legge approvato dalla Regione Lombardia, per esempio, è che il gettito di alcune imposte fondamentali attualmente erariali rientri nella titolarità dei territori su cui è localizzata la base imponibile. Tali gettiti devono quindi rimanere in larga parte su quei territori («lasciare i tributi sul territorio») indipendentemente dalle esigenze di finanziamento delle funzioni attribuite agli enti decentrati che su quei territori insistono (da qui la fissazione di aliquote predeterminate di compartecipazioni e riserve di aliquota su IVA e Irpef),

impegna il Governo:

nel rispetto di quanto disposto dalle direttive dell'Unione europea in materia, a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a disciplinare i tributi propri delle regioni e degli enti locali, mediante un meccanismo di trasposizione del concetto comunitario di territorialità fra Stati rapportandolo ai diversi territori regionali, al fine di permettere l'individuazione dei redditi generati da ogni singolo territorio.

Tale principio, che individua come luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, deve essere propedeutico a qualsiasi discorso di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

G/949/17/5

MAZZATORTA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 32;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

ritenuto che i controlli della Guardia di Finanza devono costituire deterrente all'evasione, devono riguardare tutte le categorie economiche e devono essere diffusi uniformemente su tutto il territorio nazionale;

considerato che l'articolo 1, comma 8 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto, quale sanzione per la violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, anche la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

ritenuto che tale sanzione sia eccessivamente penalizzante soprattutto per i piccoli esercizi commerciali, magari a conduzione familiare, che, in caso di chiusura, mettono a rischio la loro stessa sopravvivenza;

ritenuto che il provvedimento in discussione accolga le richieste di varie parti del mondo produttivo ed economico di una drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti tributari;

impegna il Governo

a fare in modo che vengano rivisti i criteri con cui vengono comminate le sanzioni conseguenti alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale e a valutare l'abolizione, tra le sanzioni, della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

G/949/18/5

PITTONI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo 1, commi 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha introdotto un regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi, che prevede, tra l'altro un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali, con aliquote pari al 20 per cento;

considerato che rientrano tra i contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno solare

precedente, al contempo, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

considerato che, in questa particolare fase congiunturale, determinata sia da variabili macroeconomiche, sia da interventi errati di politica economica del Governo Prodi, è fondamentale incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di portare il limite massimo dei ricavi e dei compensi per poter rientrare nella categoria dei contribuenti minimi da 30.000 euro a 50.000 euro.

G/949/19/5

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

l'articolo 81 del decreto-legge reca disposizioni sul settore petrolifero e gas;

se la *ratio* della norma è l'applicazione di una maggiorazione d'imposta «congiunturale» sulla base «dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico», appare evidente come la fase della distribuzione ne debba essere esclusa in quanto tale andamento ha causato un impatto negativo in termini di contrazione dei margini economici, di riduzione della domanda,

di incremento del rischio di credito e di aumento dei costi finanziari delle scorte;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte ad ottenere l'esclusione dalla addizionale IRES per i soggetti che svolgono, per i settori considerati, attività di natura puramente commerciale all'ingrosso o al dettaglio cioè quella svolta esclusivamente acquistando i prodotti petroliferi dalle società petrolifere e rivendendoli al consumatore finale o ad altri commercianti;

ad assumere iniziative volte a prevedere che l'esclusione dall'addizionale avvenga solo dietro presentazione di apposita istanza rientrante nella fattispecie dell'«interpello del contribuente» di cui all'art. 11 della legge 212/2000 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente»). Sarebbe, quindi, affidata alla Agenzia delle Entrate competente la valutazione della legittimità dell'esclusione dalla addizionale. In tal modo ci sarebbe un minor gettito valutato in 30 milioni di Euro annui recuperabile introducendo, come proposto, una modifica della maggiorazione dell'IRES dal 5,5% al 5,75%.

G/948/20/5

DE ANGELIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

siamo di fronte ad una anomala e disorganica normativa relativa all'esercizio delle case da gioco;

si è espressa in due occasioni la Corte Costituzionale, evidenziando le gravi disarmonie che caratterizzano il settore, affermando nella sentenza 291 del luglio 2001 come sia divenuto improrogabile un sistema normativo «ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale;

è ormai inderogabile intervenire in materia delicata disciplinata, altrimenti, attraverso leggi d'urgenza o speciale (finanziarie) spesso in conflitto con la normativa comunitaria che in pratica hanno favorito la diffusione delle tipologie di gioco più dannose e inique al punto che gli apparecchi di intrattenimento sono messi a disposizione di tutti (minori compresi) in bar, tabaccherie e locali più o meno attrezzati;

la finanziaria del 2007 ha di fatto abolito ogni ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. Poker, slot e la bisca (legalizzata) sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet;

considerato che:

in questa materia norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore, impediscono inspiegabilmente l'apertura di nuove case da gioco;

attraverso tale diniego si mortificano le aspettative di città che da decenni aspettano la regolamentazione del settore e si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare;

continuano a operare, in regime di deroga, quattro case da gioco nel nostro Paese che godono del privilegio derivante dalla presenza di casinò nel loro territorio;

è necessario intervenire nella materia anche al fine di rendere il nostro Paese più competitivo in ambito europeo ed internazionale;

accanto alle già consolidate attrazioni turistiche dell'Italia occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggano un crescente flusso di visitatori, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

è urgente intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali, la presenza delle case da gioco andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali; al contrario appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e flussi sul territorio nonché, di risorse finanziarie;

ricordato che:

in Italia da decenni alcuni Comuni hanno dato vita all'associazione Anit impegnata a ottenere il riconoscimento di un diritto inspiegabilmente concesso solo ad altri e quindi a ristabilire l'uguaglianza sancita dalla Costituzione;

diversi disegni di legge sono volti a regolamentare la materia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di aprire case da gioco in ogni Regione a partire dalle città che abbiano già ospitato strutture simili o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.

G/948/21/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

premessso che:

l'intendimento del Governo di introdurre tra gli obiettivi della «strategia energetica nazionale», prevista all'articolo 7 del decreto-legge in esame, la realizzazione di centrali nucleari comporta una seria questione di adeguamento dei soggetti che operano nel settore;

nel corso degli oltre venti anni trascorsi dalla chiusura degli impianti nucleari italiani, tali soggetti hanno inevitabilmente ridotto, anche se in taluni casi in modo eccessivo rispetto alle esigenze ancora presenti, l'impegno e le risorse destinate al settore stesso. Ciò è avvenuto nelle imprese, nelle aziende pubbliche, nell'amministrazione, nelle università; in questo quadro, un rilievo del tutto particolare va dato all'ente cui è affidata la funzione chiave dell'esercizio dei controlli di sicurezza e di protezione sanitaria. La competenza, l'autorevolezza e la credibilità di quell'ente sono infatti elementi essenziali non solo per l'oggettiva garanzia della sicurezza nucleare e della radioprotezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente, ma anche perché la scelta nucleare possa trovare e mantenere il consenso necessario alla sua effettiva attuazione;

anche in tal senso non può non suscitare preoccupazione la soppressione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, prevista dall'articolo 28 del decreto-legge medesimo;

a quella Agenzia la legge n. 61 del 1994, istitutiva del sistema dei controlli ambientali, aveva infatti affidato anche i compiti di controllo nucleare, risolvendo finalmente la questione, che si era già troppo a lungo trascinata, della convivenza delle funzioni di controllo e di quelle di promozione, ricerca e sviluppo in un medesimo soggetto, l'Enea, e sotto la medesima amministrazione vigilante, l'allora Ministero dell'Industria, un caso eclatante di controllore-controllato;

la soppressione dell'Agenzia e la sua eventuale sostituzione con un istituto di ricerca rende plausibile, per l'evidente eterogeneità delle funzioni, uno scorporo dei controlli nucleari, operazione questa di estrema, potenziale criticità;

esiste oggi, certo, un sottodimensionamento dell'unità preposta nell'Apat ai controlli nucleari, soprattutto se la si commisura alle esigenze che deriverebbero dal rilancio del nucleare. Si tratta tuttavia dell'ultimo presidio di competenza ifica ancora esistente in Italia, costituito da elementi in molti casi di livello eccellente. E da quello che si deve ripartire. Disperderlo in un nuovo ente che si voglia da subito portare a 400, 500 persone, quante erano quelle in dotazione all'omologa unità dell'Enea, significherebbe cancellare quella filosofia dei controlli, quella obiettività e quel rigore che l'Agenzia è riuscita a conquistarsi, in linea con lo spirito della legge che, quasi quindici anni fa, aveva sancito il distacco dall'Enea;

al di là di ogni questione sull'opportunità e sulla convenienza della scelta nucleare, allontanarsi dai principi di competenza e di indipendenza dell'ente di controllo costituirebbe certamente il modo sbagliato per avviare quella scelta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a riconsiderare la scelta di sopprimere l'Agenzia per la protezione dell'ambiente che, oltre a fare dell'Italia l'unico dei grandi paesi europei privo di un'agenzia ambientale, farebbe sorgere rilevanti problemi per la collocazione dei controlli ambientali;

a salvaguardare comunque l'indipendenza e la separazione delle funzioni di controllo e del soggetto che le esercita, rispetto a ogni altro compito connesso alle attività nucleari e ad altri soggetti operanti in quel settore. Questo principio fa ormai parte di tutti gli standard internazionali ed è presente in diverse convenzioni che l'Italia ha sottoscritto e ratificato.

G/949/22/5

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato l'A.S. di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'articolo 6 prevede misure finanziarie per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

visto altresì che, il comma 1 stabilisce, in particolare, che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di specifiche finanziarie nei limiti previsti da regolamenti comunitari;

ai fini del consolidamento sui mercati esteri delle nostre imprese nazionali appare opportuno in primo luogo tutelare quelle imprese che commerciano prodotti realizzati sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative anche normative volte ad escludere dai benefici finanziari di cui al comma 1 del citato articolo quelle imprese che si consolidano all'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione.

G/949/23/5

BODEGA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

Il Senato,

esaminato l'A.S. di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che nel paese si sono delineate specifiche aree produttive che per singole produzioni hanno affinato capacità e conoscenze industriali tali da rendere i relativi prodotti qualitativamente competitivi sul mercato;

ritenuto che, specifici modi di lavorare, particolari modi di produrre, nonché determinati tipi di prodotti possono caratterizzare l'apparato produttivo di ciascuna area geografica del nostro territorio;

osservato che, l'istituzione di una certificazione di qualità, di un marchio, rappresenti quindi un modo per affermare l'esistenza di una cultura aziendale propria di ciascuna area del territorio;

ritenuto altresì, che il marchio realizzi un vantaggio competitivo per le nostre aziende, in quanto permette loro di essere parte di un zona economica integrata in cui si producono e si vendono prodotti di qualità;

visto che, l'etichetta rappresenta una garanzia sulla qualità del prodotto, non solo per le aziende, ma anche per i consumatori che possono così trarre il massimo beneficio possibile dal confronto tra le diverse offerte del mercato;

impegna il Governo:

a promuovere, nelle opportune sedi comunitarie, un orientamento favorevole all'adozione di politiche per l'istituzione di specifici marchi di origine per la tutela dei prodotti che siano tipici di determinate aree territoriali del Paese.

G/949/24/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Il Senato,

premesso che:

l'art. 60 prevede una riduzione di dotazioni finanziarie del Ministero degli affari esteri di 202 milioni per l'anno 2009, 225 per il 2010 e 387 milioni per il 2011, non indicando analiticamente l'oggetto dei tagli e riferibile, quindi, alla Missione onnicomprensiva denominata «L'Italia in Europa e nel mondo»;

il Ministero degli affari esteri aveva già provveduto nel corso della precedente Amministrazione ad adottare misure di riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e di semplificazione delle procedure, riguardo alle quali aveva anche trasmesso una relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocatione delle risorse in data 12 giugno 2008;

nell'ambito di tale riorganizzazione erano previste la chiusura di alcuni uffici diplomatici e consolari, il rafforzamento di altri e comunque una razionale e approfondita analisi dei risparmi possibili ma compatibili con un livello adeguato di servizi da prestare ai nostri cittadini all'estero, alle imprese italiane e in generale con la dignitosa rappresentanza del nostro Paese all'estero;

tuttavia tali ulteriori tagli mettono in discussione il rispetto di standard qualitativi adeguati per la nostra rete diplomatica e consolare; impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse finanziarie nel prossimo provvedimento idoneo a tale finalità, atte a garantire il funzionamento della rete diplomatico consolare e il livello dei servizi forniti a cittadini e imprese italiane all'estero.

G/949/25/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 60, comma 11, del decreto in esame prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo pari a 170 milioni di euro annui a partire dall'anno 2009;

sempre l'articolo 60 prevede una riduzione di dotazioni finanziarie del Ministero degli affari esteri di 202 milioni per l'anno 2009, 225 per il 2010 e 387 milioni per il 2011, non indicando analiticamente l'oggetto dei tagli e riferibile, quindi, alla Missione onnicomprensiva denominata «L'Italia in Europa e nel mondo»;

pertanto potrebbero venir decurtate risorse indispensabili per garantire il puntuale rispetto da parte dell'Italia dei versamenti dovuti ai fini della partecipazione al Fondo per l'Aids e le pandemie, che ha già visto negli scorsi anni un ritardo del conferimento dei fondi dovuti dal nostro Paese e l'accumulo di un debito poi sanato dal precedente Governo;

solo qualche giorno fa, l'Italia si è impegnata nel corso del G8 a portare il proprio contributo finanziario alla lotta alle pandemie a cinque-

cento milioni di dollari l'anno, pari circa 320 milioni di euro, mentre già nel vertice ONU sull'AIDS, tenutosi il 10 e 11 giugno, l'Italia aveva ribadito il suo impegno al raggiungimento dell'obiettivo dell'Accesso universale ai farmaci per quanti ne hanno bisogno entro il 2010;

impegna il Governo:

a stanziare quanto prima le risorse impegnate nell'ultimo vertice del G8 per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria e le altre pandemie in favore dei paesi in via di sviluppo, aumentando l'impegno finanziario per il sostegno ai sistemi sanitari dei paesi più colpiti dalla pandemia e definendo un piano nazionale, con obiettivi e scadenze precise, per il raggiungimento di tale obiettivo.

G/949/26/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 60, comma 11, del decreto in esame prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo pari a 170 milioni di euro annui a partire dall'anno 2009, una misura che allontana il nostro paese dagli obiettivi concordati a livello internazionale del raggiungimento di un ammontare di risorse pari allo 0,51 per cento del PIL entro il 2010 e che pregiudica in modo quasi definitivo la possibilità di allinearsi agli altri partner occidentali;

tale misura va ad aggiungersi a quella già disposta dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, recentemente convertito in legge, che ha all'art. 5, comma 7, lett. d) aveva previsto una copertura di 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244, aggravando in modo insostenibile la situazione complessiva dei fondi destinati alla cooperazione ai paesi in via di sviluppo e rischiando di compromettere molti dei progetti già avviati o in corso di approvazione;

nonostante i ripetuti tagli alle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, nei diversi provvedimenti di recente approvati o in corso di approvazione, in seno all'ultimo vertice del G8 tenutosi a Toyako il Presidente del Consiglio ha dichiarato di avere già impegnato un miliardo

di dollari per gli aiuti a favore dell'Africa, senza però specificare né quando né con quale provvedimento;

il precedente Ministro degli esteri dopo aver rilanciato la cooperazione come parte centrale della politica estera del nostro paese, aveva varato nel 2007 un piano di incremento degli aiuti tale da consentire, se confermato dall'attuale esecutivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato in sede di Unione europea dello 0,51 del PIL entro il 2015; mentre i tagli previsti, in decisa controtendenza, appaiono particolarmente dannosi per l'immagine dell'Italia all'estero, che risulterebbe nuovamente ridimensionata dal rinnovato mancato rispetto degli impegni internazionali, anche in considerazione della Presidenza italiana del G8 che, tra pochi mesi e per tutto il 2009, coordinerà il tavolo dei paesi più industrializzati e di quelli emergenti sui temi dello sviluppo e della sostenibilità.

impegna il governo,

a ripristinare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'assunzione italiana della Presidenza del G8, le risorse tagliate con la disposizione in esame, anche valutando un possibile ulteriore incremento tale da garantire il pieno rispetto di tutti gli impegni internazionali assunti dall'Italia e, in particolare, il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,51 per cento del PIL entro il 2015 come concordato in sede di Unione europea.

G/949/27/5

OLIVA, PISTORIO, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che:

il Governo con il presente provvedimento adotta alcune procedure di riprogrammazione dei fondi per le aree svantaggiate che definiscono le modalità di impiego delle risorse e dei criteri per la loro attribuzione, nonché le modalità di attuazione degli interventi, al fine di garantire, attraverso tali fondi, la realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo del Sud, fatta salva la complessiva assegnazione delle stesse ai territori destinati *ex lege*;

sono stati approvati 3 emendamenti in Commissione bilancio, relativi al Fondo per le aree svantaggiate e alle risorse liberate per i fondi strutturali che consentono il rinvenimento di una quota cospicua di risorse da utilizzare per la spesa per investimenti destinati alle infrastrutture strategiche del Sud, rispetto ai quali vi è stato l'impegno formale del Governo di procedere prioritariamente al finanziamento delle opere in Sicilia e in Calabria che sono state interessate dal decreto sull'ICI, per coprirne il fabbisogno, con la conseguente soppressione della relativa copertura;

il Governo, con l'ordine del giorno G5.300 approvato al Senato, si è impegnato formalmente a individuare, con provvedimenti certi nelle modalità e nei tempi, le risorse necessarie a rifinanziare le suddette opere e attività;

è opportuno definire utili strumenti volti a determinare in maniera corresponsabile ed unitaria la programmazione e gestione di queste risorse attraverso l'istituzione di una cabina di regia a sostegno ed integrazione dell'attività del CIPE;

tra le sette missioni contenute nel programma della coalizione di Governo, si prevede, al punto 2 e al punto 5, un piano decennale straordinario per le infrastrutture del Meridione,

impegna il Governo:

a garantire, nell'ambito della suddetta riprogrammazione tesa alla realizzazione di interventi strategici, la piena attribuzione delle risorse ai territori destinatari;

ad adottare urgentemente e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 atti normativi volti a ripristinare le risorse destinate al Mezzogiorno e utilizzate per la copertura finanziaria del decreto legge n. 93 del 2008, in particolare quelle relative alla realizzazione di opere infrastrutturali indispensabili per lo sviluppo della Sicilia e della Calabria;

a istituire, con strumenti giuridici idonei, in ragione dell'accettazione della gestione delle risorse sopraindicate ed, in particolare, di quelle liberate o non utilizzate, presso il Governo centrale, una cabina di regia per la gestione coordinata e condivisa delle scelte a valere sui singoli territori.

G/949/28/5

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

premesso che:

il decreto in conversione anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realinandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra dunque in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata

perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica in essere;

la sua adozione con testuale alla presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) determina inoltre il completo stravolgimento della sequenza temporale e contenutistica prevista dall'ordinamento contabile in vigore, che struttura la sessione di bilancio come sede di esame dei provvedimenti attuativi delle decisioni macro-economiche già assunte attraverso le risoluzioni parlamentari votate al termine dell'esame del DPEF. Inoltre, in quanto fissa i saldi-obiettivo triennali prima dell'approvazione con risoluzione del DPEF, il decreto in conversione vanifica la funzione procedurale primaria del DPEF, giacché le risoluzioni parlamentari potrebbero, almeno teoricamente, votare saldi-obiettivo diversi da quelli fissati nel decreto recante la manovra, nel frattempo già in vigore;

considerato, nel merito del provvedimento, che:

una componente cospicua della manovra correttiva dei saldi per il triennio 2009-2011 – per un importo pari a 8.135 milioni di euro per il 2009, 8.529 milioni di euro per il 2010 e 15.211 milioni di euro per il 2011 – è realizzata attraverso la riduzione delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

tale riduzione è operata senza alcuna indicazione di dettaglio circa la misura in cui il taglio opera per ogni singola legge di spesa, né è dato conto dell'impatto della riduzione sulle singole unità previsionali di base (u.p.b.) sottostanti a ciascuna missione, cioè sulle poste finanziarie che nell'attuale ordinamento costituiscono l'oggetto del voto parlamentare in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. In tal senso, la misura introdotta con decretazione d'urgenza non solo appare del tutto incoerente rispetto alle procedure di bilancio vigenti, ma – vanificando la decisione parlamentare – risulta anche lesiva delle prerogative del Parlamento in materia di approvazione dei bilanci, di cui all'articolo 81 della Costituzione;

il decreto in conversione reca inoltre, all'articolo 60, un'estesa disciplina ordinamentale orientata ad incidere profondamente sulla struttura della legislazione contabile vigente, facendo segnare un'inversione di rotta – tanto metodologica quanto concettuale – rispetto al processo di riforma e riclassificazione del bilancio avviato nella scorsa legislatura. Se quest'ultimo era orientato alla flessibilizzazione e all'*accountability* della decisione di bilancio, attraverso una più forte responsabilizzazione dell'esecutivo rispetto alle sue politiche, il nuovo intervento legislativo punta all'opposto traguardo dell'espansione della discrezionalità del Governo, con corrispondente compressione delle prerogative del Parlamento;

già in sede di discussione del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 era stata approvata una norma, di cui si propone ora l'abrogazione con il decreto legge n. 112, che anticipava i contenuti del nuovo impianto normativo. Rispetto alle disposizioni del precedente decreto legge, quelle tuttora in esame ampliano la portata innovativa delle norme di contabilità e,

se possibile, le rendono ancor più incongruenti e pregiudizievoli ai fini delle procedure parlamentari;

in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 60 si interviene strutturalmente sulla disciplina della contabilità pubblica, ammettendo in via generale la possibilità per il Governo di modificare con semplici atti amministrativi le assegnazioni finanziarie disposte annualmente dalla legge di bilancio, con ciò forzando la natura stessa della legge annuale di bilancio per come delineata dall'articolo 81 della Costituzione e travolgendo il divieto costituzionale di sovrapporre le politiche di bilancio – cristallizzate annualmente nella legge di bilancio – con le politiche di spesa e di entrata da adottare necessariamente con legge ordinaria;

si prevede infatti che le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa possano essere a loro volta rimodulate tra i programmi, nel limite del 10 per cento, anche attraverso un provvedimento normativo di rango normativo secondario, quale un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Ministro competente. Considerato che i programmi includono interventi regolati direttamente dalla legge, la possibilità di incidere sugli stessi con decreto ministeriale costituisce manifestamente un *vulnus* al sistema di gerarchia delle fonti;

ad aggravare ulteriormente i profili di irrazionalità e illegittimità della nuova disciplina è la prevista possibilità di effettuare rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun ministero tanto attraverso i disegni di legge di assestamento o di bilancio, quanto – per esigenze di tempestività o in via provvisoria – con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia. Il fatto che a disegno di legge di bilancio o di assestamento già presentato si possa procedere a rimodulazioni con decreti ministeriali pone il problema del valore e dei limiti delle stesse leggi di bilancio e di assestamento, giacché una parte dei loro contenuti potrebbe essere stata già attuata con provvedimenti normativi secondari;

secondo la confusa cornice sistemica delineata dalla nuova disciplina, i decreti ministeriali possono dunque non solo modificare stanziamenti fissati con legge sostanziale, ma anche anticipare le leggi di bilancio e di assestamento;

la modificabilità dei programmi di spesa con legge di bilancio e con decreti ministeriali colpisce uno degli aspetti qualificanti della recente riforma della classificazione del bilancio operata dal Governo di centrosinistra. La possibilità di disporre in corso d'anno variazioni agli stanziamenti tra programmi incide evidentemente sull'effettiva capacità per il Parlamento di monitorare i risultati dei programmi attraverso l'individuazione, per ciascuno di essi, dei centri di responsabilità competenti alla gestione degli stanziamenti;

né vale a sanare il *vulnus* inferto alle prerogative parlamentari, il previsto obbligo di trasmissione degli schemi di decreto alle Camere, considerato che l'esaurimento della procedura di coinvolgimento del Parlamento a livello delle Commissioni configura, quale ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, la violazione della riserva d'Assemblea per le leggi di bilancio, di cui all'articolo 72 della Costituzione;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 60 nei limiti della loro compatibilità con l'ordinamento contabile vigente e nel rispetto delle prerogative e competenze del Parlamento.

G/949/29/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 63 del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 300 milioni di euro a favore delle Ferrovie dello Stato spa;

il citato comma 4 prevede inoltre che con successivo decreto interministeriale saranno individuate le destinazioni delle risorse finanziarie sulla base di una valutazione delle esigenze prioritarie delle società Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana spa;

la rete ferroviaria nel meridione soffre di una arretratezza che incide in maniera determinante sullo sviluppo economico e sociale,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto interministeriale, previsto dal citato comma 4 dell'articolo 63 che individuerà i programmi da avviare o completare, l'inserimento prioritario di quelli relativi a interventi indifferibili da realizzare nelle regioni meridionali.

G/949/30/5

PISTORIO, OLIVA, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che:

è indifferibile dotare le regioni italiane, rientranti nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio (Obiettivo 1) ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, ovvero le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati;

la «fiscalità di vantaggio» è uno strumento certamente efficace capace di attrarre investimenti privati, determinante per colmare il divario socio-economico che affligge le regioni del Mezzogiorno;

la normativa comunitaria ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico nelle regioni dove il tenore di vita sia basso o sussistono gravi forme di sottoccupazione;

vari istituti di ricerca hanno verificato e certificato che nelle regioni del Mezzogiorno vi è la necessità di affrontare la piaga della disoccupazione e del miglioramento delle condizioni di vita dei residenti;

una «fiscalità di vantaggio» che si rivolga alle nuove imprese e che sia volano dello sviluppo nelle regioni Obiettivo 1 è un fattore strategico per affrontare in maniera strategica le questioni relative alla disoccupazione;

che vanno affrontate con determinazione le notevoli mancanze strutturali, ambientali e finanziarie delle regioni del Mezzogiorno;

condizioni fiscali, per l'apertura di nuove imprese, particolarmente favorevoli richiamerebbero certamente investitori privati per compensare la grave carenza di infrastrutture e di servizi che fino ad oggi ha costituito un freno nella nascita di nuove imprese nel Sud dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella legge delega sul federalismo fiscale, una norma che introduca nell'ordinamento la cosiddetta «fiscalità di vantaggio», compatibilmente con le norme europee, per le nuove imprese che intendano insediare un intervento nelle regioni Obiettivo 1, come possibile modalità per affrontare le gravi emergenze occupazionali, strutturali, finanziarie e ambientali, che insistono nelle citate regioni.

G/949/31/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, PARDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge in esame interviene sui Servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinandone l'affidamento e la gestione;

il settore dei servizi pubblici locali vale, nel nostro sistema produttivo, un fatturato di circa 42 miliardi di euro, impiega 170 mila addetti, e dunque ne rappresenta una parte consistente; e soprattutto è un comparto rilevante della nostra spesa pubblica;

la norma come contenuta nel provvedimento stabilisce che l'affidamento potrà avvenire «nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria»;

tale espressione è simile a quella di una precedente disposizione vigente negli anni scorsi, che fu la chiave con cui è stato introdotto e di-

latato il sistema dell'*in house*. Quando però si ammette implicitamente che nell'*in house* possa essere in qualche modo coinvolta una società per azioni quotata, siamo fuori dalla disciplina comunitaria;

la disciplina comunitaria è stata elusa perché nessuna autorità è stata in grado, salvo talvolta il Consiglio di Stato, di costringere le amministrazioni locali a rimanere dentro la tipologia che la disciplina comunitaria delinea come in *in house*, e cioè un'organizzazione direttamente sotto il controllo dell'amministrazione locale, qualcosa molto simile alla vecchia municipalizzata;

nel testo presente non abbiamo una disciplina dell'*in house*; cassando l'intero comma 3, viene anche eliminata la disposizione in cui si prevedeva il passaggio presso l'Autorità garante ddla concorrenza e del mercato, che avrebbe comunque avuto un effetto moralmente inibitorio di pratiche anomale rispetto a una configurazione *in house* effettivamente coerente con la disciplina comunitaria;

la norma riguardante i servizi pubblici locali va dunque in direzione opposta rispetto alla necessità di aprire alla liberalizzazione del mercato di questi servizi, con effetti che rischiano di essere negativi per gli utenti in termini di tariffe;

peraltro, l'esperienza mostra come negli ultimi anni gli enti locali hanno spesso costituito migliaia di società a partecipazione pubblica, spesso con lo scopo, nemmeno tanto occulto, di moltiplicare i posti di consigliere di amministrazione, favorendo apparati politici e azionisti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere forme di monitoraggio, con conseguente relazione annuale da presentare al Parlamento, circa gli effetti delle norme indicate in premessa relative all'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo agli effetti in termini di efficienza e di tariffe conseguenti alla gestione dei servizi resi dalle società pubbliche e quelle private.

G/949/32/5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Il Senato,

premessi che:

una delle principali condizioni per garantire la crescita dal punto di vista socio - economico e culturale delle nostre Comunità è senza dubbio quella di essere inclusi nei rapidi e profondi processi di innovazione e di sviluppo tecnologico che sono da tempo ormai in atto nella Società mo-

derna con particolare rilevanza nel campo delle comunicazione e delle informazioni;

è altrettanto indubbio come questi processi abbiano assunto in modo decisivo e prorompente gli aspetti di servizi di interesse pubblico per cui gli Enti pubblici locali non possono sottrarsi al loro compito di indirizzo, promozione e coordinamento;

oggi è analogamente importante ed urgente dare una risposta risolutiva per offrire l'opportunità, per il nostro territorio, di effettuare la connessione ad Internet mediante la infrastruttura telematica a «banda larga» e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido ma anche con un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'*e-governement*, all'*e-business*, all'*e-commerce*, all'*e-learning* ed *e-health*);

il decreto al nostro esame interviene in merito agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con l'obiettivo di sviluppare le reti di comunicazione di nuova generazione;

impegna il Governo

a rafforzare le strategie nazionali anche con specifici interventi normativi, fatte salve le prerogative del Parlamento, a favore della banda larga che dovranno fissare degli obiettivi chiari e riflettere gli effettivi bisogni dei territori regionali, con un approccio strategico per l'utilizzo di finanziamenti comunitari e nazionali nelle regioni meno sviluppate e nelle aree rurali.

G/949/33/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

Il Senato,

premesso che,

a seguito della approvazione della legge 8 febbraio 2007, n. 9 «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali» si è dato vita ad interventi specifici per affrontare le difficoltà abitative in cui versano molti nostri concittadini;

presso il ministero delle infrastrutture è stato istituito, durante i mesi passati, un apposito tavolo nazionale di confronto che ha visto la partecipazione dei diversi soggetti interessati che hanno poi firmato un documento nel quale si indicavano al Governo le priorità;

tra le priorità è stata segnalata la necessità in primo luogo di un piano straordinario finalizzato ad affrontare l'emergenza sfratti, a seguito dell'intervento immediato e straordinario si prevedeva il passaggio ad una fase strutturale con un apposito «piano strutturale»;

con le misure del presente decreto si decide che il finanziamento previsto per il piano straordinario debba diventare invece il sostegno a quello strutturale decidendo così di fatto di non procedere alla conclusione del piano straordinario;

il 15 ottobre prossimo scade la proroga sfratti e molti cittadini, tanti di questi anziani, rischiano di ritrovarsi senza la propria casa, in una situazione di fortissimo disagio sociale;

impegna il Governo

ad intervenire affinché si dia corso, come previsto, al piano straordinario per l'emergenza sfratti assegnando a questo le risorse previste, programmando solo dopo un futuro piano strutturale, che avrebbe bisogno per essere tale di finanziamenti pluriennali.

G/949/34/5

PICCONI, TANCREDI, PASTORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

con riferimento alle opere strategiche del Mezzogiorno, si ritiene improcrastinabile la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche nelle Regioni Abruzzo e Marche ed in particolare di quelle relative: alla Pedemontana Abruzzo-Marche, all'inserimento della bretella autostradale Civitanova – Fermo – Ascoli – Teramo; alla tratta ferroviaria Avezzano Roma; al completamento delle opere del Comune de l'Aquila; all'Aeroporto Liberi di Pescara; al Porto di Ortona,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a individuare le dotazioni finanziarie relative alle opere individuate in premessa.

G/949/35/5

BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

l'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC e lo sviluppo di pratiche agricole che consentano di conservare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio questioni ambientali rivestono attualmente un ruolo fondamentale nella politica agricola comune;

tenuto conto che il principio secondo il quale gli agricoltori devono rispettare i requisiti di protezione dell'ambiente per poter beneficiare delle misure di sostegno del mercato è stato inserito nella riforma dell'Agenda 2000 e che la riforma della PAC del 2003 ha assegnato maggiore importanza alla condizionali divenuta obbligatoria

impegna il Governo

ad adottare apposite misure normative per il sostegno alle pratiche agricole finalizzate specificamente a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del paesaggio, nel rispetto di quanto previsto a livello comunitario in materia di «buone pratiche agricole» (BPA).

G/949/36/5

ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, BOSONE, ROILO, BAIO, MAZZUCONI, D'AMBROSIO, ICHINO, TREU

Il Senato,

premesso che,

il Governo ha sino ad ora affrontato il tema della realizzazione dell'EXPO 2015, solo con l'articolo 14 del decreto in esame;

al comma 1 di tale articolo, vengono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, previste invece somme molto più consistenti per gli anni successivi e precisamente 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015;

in tale articolo è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e cioè, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse

allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), il Sindaco di Milano pro tempore, Letizia Moratti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, senza con ciò precisare limiti e campi d'intervento di tale incarico;

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

considerato che,

questa procedura, adottata analogamente solo per gravi ed impreviste calamità naturali, non appare idonea a garantire tutti gli attori interessati, né la cittadinanza, sulle modalità di intervento, certezza e tempi dei finanziamenti, esecuzione delle opere dirette e connesse, organizzazione delle iniziative;

in altri eventi analoghi, Giubileo, Olimpiadi Invernali 2006, si è provveduto a definire quanto sopra con apposita legge;

gli impegni assunti con il BIE richiedono comunque l'attivazione degli interventi previsti,

impegna il Governo:

ad avviare con DCPM organismi provvisori rinviando gli assetti definitivi della Governance ad un disegno di legge organico;

a riconsiderare nella Finanziaria una diversa distribuzione nel tempo dei finanziamenti, aumentando la quota prevista per i primi tre anni, onde favorire la rapida partenza delle opere necessarie;

ad acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima della promulgazione del DCPM;

a prevedere una formula di governance degli organismi per la gestione delle attività che sia rispettosa della pari dignità di tutte le istituzioni milanesi e lombarde che hanno lavorato di comune accordo per ottenere l'assegnazione dell'Esposizione Universale ed in particolare: del Comune di Milano, della Provincia di Milano, della Regione Lombardia, dei Comuni di Rho e Pero, interessati direttamente dal Sito-Expo, dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia;

a garantire che tale pari dignità trovi coerente conferma anche nel Consiglio di Amministrazione della Società o Azienda di gestione;

a prevedere la presenza delle Province Lombarde al Tavolo Istituzionale regionale di cui in premessa;

a limitare i poteri del Commissario ai casi di necessità e urgenza relativi esclusivamente agli interventi diretti sul Sito Expo;

a garantire attraverso apposito sito accesso a tutti gli atti per assicurare la massima trasparenza sulle decisioni, il rispetto dei tempi e i costi;
a presentare una relazione semestrale alle Commissioni competenti sullo stato di avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi, ai costi, alle criticità.

G/949/37/5

BASTICO, LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 76, comma 6-bis, riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane; tale misura, introdotta nel corso dell'esame in Commissione e confermata nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, contraddice l'accordo sancito tra Governo, regioni e autonomie locali in sede ufficiale;

grazie alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2008 le comunità montane sono già nel pieno di un processo di riorganizzazione che comporta una riduzione di trasferimenti erariali di 30 milioni di euro nel 2008, di 60 milioni di euro nel 2009 e di altri 60 milioni di euro nel 2010; questo ulteriore taglio di 90 milioni di euro nel triennio 2009-2011 crea i presupposti per una pesante ripercussione sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini in area montana,

impegna il Governo,

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative, già con la prossima legge finanziaria, volte a restituire i 90 milioni di euro alla montagna italiana alimentando il Fondo per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994, secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

G/949/38/5

RUSCONI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 76, comma 6-bis, riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane;

tale misura, introdotta nel corso dell'esame in Commissione e confermata nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, contraddice l'accordo sancito tra Governo, regioni e autonomie locali in sede ufficiale;

grazie alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2008 le comunità montane sono già nel pieno di un processo di riorganizzazione che comporta una riduzione di trasferimenti erariali di 30 milioni di euro nel 2008, di 60 milioni di euro nel 2009 e di altri 60 milioni di euro nel 2010;

questo ulteriore taglio di 90 milioni di euro nel triennio 2009-2011 crea i presupposti per una pesante ripercussione sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini in area montana,

impegna il Governo,

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative, già con la prossima legge finanziaria, volte a restituire i 90 milioni di euro alla montagna italiana alimentando il Fondo per la montagna cui alla legge n. 97 del 1994, secondo le modalità già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008.

G/949/39/5

BETTAMIO, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che è interesse dare concreta attuazione al principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione con l'obiettivo di evitare, attraverso la salvaguardia delle situazioni giuridiche consolidate, effetti pregiudizievoli sui valori di mercato delle aziende e, conseguentemente, sui risparmiatori, che le cosiddette ex municipalizzate sono oramai società per azioni quotate nelle maggiori borse Europee e che un'eventuale modifica degli scenari imprenditoriali andrebbe a limitare gli investimenti di capitali in Italia nonché una limitazione imprenditoriale delle cosiddette ex municipalizzate oramai società per azioni quotate in borsa costituirebbe anche sotto il profilo costituzionale un'inspiegabile disparità di trattamento rispetto alle altre imprese non quotate in un settore che già vede le società per azioni quotate in borsa soggette alla Consob, (Autorità di controllo del settore),

impegna il Governo a prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.

G/949/40/5

SPADONI URBANI, BENEDETTI VALENTINI, PAOLO FRANCO, ASCIUTTI, PICHETTO FRATIN, GERMONTANI, SALTAMARTINI, CASOLI, BALDASSARRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»,

premesso che:

con il decreto-legge 8 aprile 2008 n. 61, recante «disposizioni finanziarie in materia di protezione civile», convertito in legge dal Parlamento, il Governo ha dato, fra l'altro, definitiva soluzione alla materia relativa alla sospensione dei termini per i versamenti tributari e per i contributi previdenziali previsti in conseguenza degli eventi sismici del settembre 1997 in Umbria e nelle Marche disponendo una notevole copertura finanziaria per l'operazione;

che, malgrado dal 1° gennaio 2008 il formale stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica sia cessato, nel corso del dibattito sulla conversione del decreto-legge fu rilevato come il completamento della ricostruzione delle zone terremotate resta ancora un obiettivo da raggiungere e, pertanto, serve un ulteriore sostegno straordinario assimilabile al conferimento del 5 per cento dei fondi del Dipartimento della protezione civile che è stato concesso in questi ultimi anni con gli strumenti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza;

che, secondo le stime iniziali, per completare la ricostruzione occorrerebbero ancora oltre 3000 milioni di euro per l'Umbria e circa 1500 milioni di euro per le Marche mentre al momento la legge n. 244 del 2007 prevede, ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione, contributi per soli 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, che non risultano certo sufficienti al completamento della ricostruzione;

che il permanere di questa situazione rischia di creare disparità tra i cittadini terremotati che hanno già usufruito dei contributi, e quelli che, pur avendone diritto e legittima aspettativa, invece, non hanno avuto ancora nessun contributo;

impegna il Governo,

in questa delicata fase di passaggio determinata dalla fine dell'emergenza di cui in premessa, a dare un segnale di sensibilità sociale e politica concreta, per non creare disparità tra cittadini aventi diritto, ridefinendo una ipotesi pluriennale di finanziamento con la individuazione delle risorse ritenute necessarie per portare a termine la ricostruzione delle zone terremotate di Umbria e Marche, da formalizzare in altro provvedimento, nei tempi e nei modi che vorrà individuare.

G/949/41/5

MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, VACCARI, PAOLO FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria;

preso atto che l'articolo 77-bis modifica la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali; tenuto conto che le risorse finanziarie che gli enti locali destinano alle infrastrutture viarie sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità;

considerato che spesso si tratta di risorse finanziarie che mettono a disposizione i comuni per la realizzazione, in cofinanziamento con le province, le regioni o l'ANAS, di opere viarie di rilevanza sovracomunale;

tenuto conto che nell'ambito dell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013, il Governo si è dimostrato particolarmente sensibile al problema ed infatti ha puntualizzato, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse comunitarie, l'opportunità di non far pesare i parametri di Maastricht sulle risorse pubbliche destinate dai singoli Stati alla realizzazione delle opere previste all'interno dei Progetti comunitari, e quindi alle opere collegate con le reti transeuropee dei trasporti;

preso atto che per le spese destinate alle opere pubbliche è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio agli enti locali;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative allo scopo di escludere dal calcolo del saldo finanziario, ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli enti locali, le spese sostenute dai comuni per il cofinanziamento di opere viarie.

G/949/42/5

GERMONTANI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo;

tale riforma nasce dall'esigenza di incidere sul processo amministrativo per ridurre il numero dei processi pendenti e limitare i presupposti per l'applicazione della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che comporta nella sua applicazione un notevole onere per lo Stato;

in tale prospettiva si renderebbe, dunque, necessaria anche un'accelerazione e una semplificazione nelle cause civili e in particolare nelle cause di separazione consensuale;

l'articolo 158 del codice civile prevede al primo comma che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice;

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat la tipologia di procedimento più comunemente scelta dai coniugi è quella consensuale: nel 2005 si sono chiuse consensualmente l'85,5 per cento delle separazioni e il 77,6 per cento dei divorzi;

secondo sempre l'Istat un procedimento consensuale di separazione e divorzio si esaurisce mediamente in circa 150 giorni;

inoltre, quasi la metà delle separazioni (il 47,2 per cento) avviene tra coniugi senza figli minori;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di favorire interventi legislativi volti a prevedere per le cause di separazione consensuale in assenza di figli minori, anche adottivi, comuni ad entrambi, la possibilità che un notaio emetta il decreto di omologazione senza la necessità di ulteriori atti.

G/949/43/5

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 57 del presente provvedimento, prevede di conferire alle regioni interessate le azioni detenute dalla Tirrenia SpA, delle società che svolgono servizi di cabotaggio;

appare evidente il rischio di scaricare sulle regioni i costi di inefficienze, sprechi, personale in esubero e obsolescenza dei mezzi, di società in condizioni di dissesto patrimoniale;

impegna il governo,

ad aprire un tavolo di confronto con le regioni interessate, prima del conferimento alle stesse delle azioni detenute dalla Tirrenia SpA, allo scopo di affrontare in modo equilibrato il problema dei costi del citato trasferimento.

G/949/44/5

BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

il 3 luglio 2006 la provincia di Vibo Valentia è stata colpita da una tragica alluvione che ha provocato quattro morti, circa 90 feriti e centinaia di milioni di euro di danni al territorio;

da una ricognizione eseguita dai tecnici comunali i danni alle strutture del comune, alla viabilità ed ai servizi venivano stimati intorno ai 65 milioni di euro;

l'evento ha provocato un vero e proprio disastro ambientale. Le analisi effettuate dall'Arpacal e dall'Asp certificavano l'alto indice d'inquinamento delle acque ed il Sindaco, di conseguenza, firmava l'ordinanza di divieto di balneazione;

l'evento ha prodotto, inoltre, la devastazione di importanti insediamenti turistici, provocando, così, gravi danni all'economia del territorio e la perdita del posto per tanti lavoratori;

in conseguenza di ciò il Presidente del Consiglio dei ministri, il 7 luglio 2006, emanava l'ordinanza n. 3531 con la quale individuava gli interventi urgenti di protezione civile e nominava Commissario delegato per gli eventi meteorologici in oggetto il presidente della regione Calabria;

considerato che:

ad oggi, quasi nessun impegno è stato assolto, molte famiglie sono rimaste senza abitazione, alcuni insediamenti turistici risultano chiusi ed il territorio è ancora a rischio non essendo stato predisposto un piano per la messa in sicurezza;

impegna il Governo,

a reperire i fondi necessari, essendo quelli finora stanziati assolutamente insufficienti, al fine di risolvere le tante questioni ancora irrisolte.

G/949/45/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

una delle principali priorità per quanto concerne la situazione abitativa è quella di dare alle oltre 600.000 famiglie collocate nelle gradua-

torie comunali la possibilità di accedere ad alloggi popolari a canone sociale;

esiste la necessità di rallentare la crescita dei prezzi del mercato della locazione che ha raggiunto livelli insostenibili come è dimostrato dal fatto che da anni in Italia la motivazione di sfratto largamente maggioritaria (80 per cento) è quella per morosità;

il piano casa delineato dal presente decreto non interviene specificatamente in relazione a queste due priorità;

per evitare che il nuovo «piano casa» delineato nel decreto in sede di conversione riferendosi genericamente a «prima casa» si risolva essenzialmente in alloggi costruiti per la vendita con la consapevolezza invece che l'unico modo per calmierare il mercato dell'affitto e per creare condizioni sostenibili di mobilità lavorativa è lo sviluppo di edilizia in locazione a canone sociale e agevolato;

impegna il Governo,

a rafforzare la scelta verso interventi che sviluppino l'offerta di alloggi in locazione sia a canone sociale, definito per le case popolari dalle regioni, che a canone agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

G/949/46/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del presente provvedimento prevede la realizzazione di un piano casa nazionale che si rivolge alle fasce di popolazione svantaggiate impossibilitate ad ottenere un alloggio a condizioni economiche sostenibili;

il piano casa prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e accordi di programma da stipulare con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

impegna il Governo,

a partire dalla data di approvazione del piano casa nazionale e dalla data di stipula degli accordi di programma a redigere una relazione semestrale, ripartita su base regionale, da inviare alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del piano casa che dovrà contenere, tra l'altro, il numero di alloggi realizzati, le condizioni oggettive e soggettive delle famiglie alle quali sono stati assegnati e il costo relativo all'affitto o all'acquisto sostenuto dalle stesse.

G/949/47/5

MONTI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11, come sostituito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, prevede l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa, «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana»;

il Piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel territorio regionale;

la *ratio* perseguita dalla disposizione in titolo è quella di soddisfare il fabbisogno abitativo inteso come fondamentale diritto sociale di cui è titolare la persona, seppure subordinatamente al requisito della residenza o comunque della presenza di un legame con il territorio di riferimento;

alla luce di tale impostazione, non si comprende perché gli immigrati regolari a basso reddito, pur considerando il requisito distintivo della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione, siano stati collocati in una categoria distinta rispetto a quella dei nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito (lettera *a*)), della quale naturalmente fanno parte;

impegna il Governo,

in sede di adozione del piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11, in ottemperanza al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, a non operare discriminazioni nella definizione delle condizioni di basso reddito che costituiscono condizione di accesso prioritario alla prima casa per le categorie di cui alle lettere *a*) e *g*) del medesimo articolo 11, comma 2.

G/949/48/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri definirà entro sei mesi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, la «Strategia energetica nazionale» indicando le

priorità per il breve ed il lungo periodo; all'interno dello stesso decreto, il Governo ha inserito una serie di disposizioni che anticipano la ripresa di un programma nucleare;

questa anticipazione rovescia la decisione politica che nel 1987 bloccò il programma nucleare italiano a seguito di una controversia decennale e di un *referendum* popolare; in tutti i paesi occidentali, in regime di libero mercato dell'energia e in assenza di consistenti sussidi statali, i programmi nucleari ristagnano;

la fonte nucleare non può attenuare la vulnerabilità del sistema energetico italiano, non foss'altro perché l'intero settore dei trasporti è ancora totalmente dipendente dal petrolio; la mancanza di una strategia energetica sia in campo nazionale che europeo è condizione da superare con urgenza ed è resa ancora più drammatica dalla crisi petrolifera mondiale in atto;

gli obiettivi europei fissano scadenze non prorogabili e impellenti per il raggiungimento delle quote assegnate al nostro paese per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per l'aumento dell'efficienza energetica, per l'abbattimento delle emissioni di CO₂;

è opinione comune degli esperti che il futuro energetico sarà garantito dalle fonti rinnovabili, ma tuttavia non sono ancora disponibili soluzioni tecnologiche atte a sostituire in misura significativa gli idrocarburi nella produzione di energia,

impegna il Governo:

a varare un piano di investimenti straordinari in ricerca e sviluppo delle fonti rinnovabili, perché la sfida energetica si deciderà sull'innovazione scientifica e tecnologica o non avrà una soluzione positiva;

a fare dell'efficienza e del risparmio energetico, intesi nel senso più ampio di innovazione del sistema produttivo, una priorità politica in quanto, nel breve periodo, è proprio da queste politiche che possono essere tratti i maggiori benefici;

a porre al centro della politica energetica l'obiettivo di una rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti, con scadenza al 2030;

sul piano europeo, a sollecitare e promuovere un forte programma dell'Unione europea a supporto della diffusione delle tecnologie pulite del carbone nelle aree emergenti del pianeta, con particolare attenzione per il sequestro della CO₂;

sul piano nazionale, ad affrontare il periodo di transizione che ci aspetta, prevedendo un effettivo bilanciamento dei tre principali combustibili per la produzione di energia elettrica, rivalutando la quota del carbone, utilizzato con le tecnologie più avanzate e con particolare impegno nel sequestro della CO₂;

a procedere tempestivamente al completamento dei rigassificatori necessari per ridurre la rigidità dei nostri approvvigionamenti.

G/949/49/5

GERMONTANI

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, reca, al comma 2, la previsione secondo cui «L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato»;

con l'indicato decreto ministeriale n. 37/2008 è stato emanato il Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Riordino delle disposizioni di attività di installazione degli impianti degli edifici»;

l'articolo 11, comma 2, del succitato decreto ministeriale contiene l'obbligo, per il soggetto titolare del permesso di costruire o per il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, di depositare – per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti – il progetto degli impianti presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune dove va realizzato l'intervento;

allo stesso sportello unico, secondo l'articolo 11, comma 1) del decreto ministeriale 37/2008, l'impresa installatrice è tenuta a depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 o il certificato di collaudo degli impianti installati;

l'articolo 7 del menzionato decreto ministeriale n. 37/2008 stabilisce inoltre che, al termine dei lavori, l'impresa installatrice «rilascia al committente» la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 6;

il suddetto articolo 7, nel prevedere il solo «committente» quale destinatario del rilascio della dichiarazione da parte della impresa installatrice, ha creato problematiche applicative laddove il «committente» sia diverso dal «proprietario»: si pensi all'appaltatore che subappalti la fornitura e la messa in opera dell'impianto alla impresa installatrice;

secondo la letterale interpretazione della norma, infatti, il «committente» potrebbe essere soggetto diverso dal «proprietario», il quale, invece, resta il responsabile dell'impianto, una volta entrato in esercizio;

inoltre, che gli obblighi certificativi debbano coinvolgere il «proprietario» si ricava dal titolo dell'articolo 8 dove si indicano, disgiuntamente, «Obblighi del committente e del proprietario»;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di chiarire la norma specificando che tutte le dichiarazioni, le certificazioni e le attestazioni che le imprese installatrici degli impianti, individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono tenute a rilasciare ai sensi dello stesso de-

creto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate, in stesura originale, al proprietario dell'edificio, se soggetto giuridico diverso dal committente.

G/949/50/5

RUSSO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica è una priorità per il «sistema Paese», essendo un nodo strategico che coinvolge aspetti strutturali del sistema produttivo e la vita delle famiglie, quindi la qualità della nostra esistenza;

un futuro migliore dipende dalla capacità di rispondere alle sfide energetico-ambientali, fronteggiando i cambiamenti climatici e trovando soluzioni alternative al petrolio ed agli altri combustibili fossili;

la crisi climatica, prodotta da un forte incremento di emissioni inquinanti di gas di serra, in particolare dell'anidride carbonica, generata dal massiccio uso di combustibili fossili, si prospetta ormai come vera e propria emergenza ambientale globale;

il decreto all'attenzione della Camera, dà attuazione a strategie energetiche nazionali al fine di ridurre le emissioni di CO₂;

tra i diversi atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di politica energetica, particolare rilevanza hanno assunto negli ultimi anni quelli relativi all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di garantire una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile e coerente con la necessità di riduzione delle emissioni di gas inquinanti;

i rifiuti, il loro utilizzo e la loro gestione rappresentano in questo quadro una risorsa importante, particolarmente utile ad un Paese come l'Italia sostanzialmente privo di risorse energetiche e costretto ad acquistare energia;

il piano d'azione europeo stabilisce altresì la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione europea, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020, e adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Unione europea;

impegna il Governo,

ad adottare ogni iniziativa volta a potenziare, anche mediante misure di semplificazione procedurale, le azioni volte a favorire la crescita

dell'energia rinnovabile, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali in risposta al crescente bisogno di energia elettrica.

G949/51/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

la questione energetica è una priorità per il «sistema Paese», essendo un nodo strategico che coinvolge aspetti strutturali del sistema produttivo e la vita delle famiglie, quindi la qualità della nostra esistenza;

un futuro migliore dipende dalla capacità di rispondere alle sfide energetico-ambientali, fronteggiando i cambiamenti climatici e trovando soluzioni alternative al petrolio ed agli altri combustibili fossili;

la crisi climatica, prodotta da un forte incremento di emissioni inquinanti di gas di serra, in particolare dell'anidride carbonica, generata dal massiccio uso di combustibili fossili, si prospetta ormai come vera e propria emergenza ambientale globale;

il decreto dà attuazione a strategie energetiche nazionali al fine di ridurre le emissioni di CO₂;

tra i diversi atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di politica energetica, particolare rilevanza hanno assunto negli ultimi anni quelli relativi all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di garantire una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile e coerente con la necessità di riduzione delle emissioni di gas inquinanti;

il piano d'azione europeo stabilisce altresì la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione europea, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020, e adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Unione europea;

impegna il Governo,

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni che esortino la crescita dell'energia rinnovabile, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali.

G/949/52/5

PIGNEDOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VALLARDI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, BUBBICO, CARLONI, FASANO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERDUCA, PERTOLDI, RANDAZZO, SBARBATI, SOLIANI, BIANCONI

Il Senato,

premessi che:

l'allarme sul sovrappeso e l'obesità, che coinvolge gran parte della popolazione italiana, risulta particolarmente preoccupante per i bambini e i giovani;

alla luce dei più recenti dati statistici, emerge che circa il 34 per cento dei giovani con età compresa fra i 6 ed i 17 anni risulta sovrappeso e che il 9 per cento in stato di obesità, mentre per l'età compresa fra i 6 ed i 13 anni, le percentuali salgono rispettivamente al 35 per cento ed al 24 per cento;

il sovrappeso e l'obesità, derivanti da stili di vita non equilibrati, sono concausa delle cosiddette «patologie Killer» (malattie cardiovascolari, tumori, diabete tipo II), che impegnano oltre il 75 per cento della spesa sanitaria europea e italiana. Si tratta di una situazione che ha già allertato l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unione europea, i quali sono alla ricerca di indirizzi capaci di affrontare il problema tramite una «Nuova cultura alimentare», ricca di fibre, sali minerali e vitamine;

l'aumento dell'obesità e del sovrappeso fra i giovani è dovuto non solo ad una insufficiente attività fisica, ma anche e soprattutto ad una errata alimentazione, legata sia alle eccessive quantità di cibo, sia alla qualità dei cibi stessi, poiché troppo spesso la loro alimentazione è troppo ricca di grassi e zuccheri, mentre è nettamente deficitaria per ciò che riguarda i prodotti ortofrutticoli, un tempo al centro della dieta mediterranea;

il settore ortofrutticolo nel nostro paese è in grado di esprimere un valore aggiunto oltre che per la qualità specifica dei nostri prodotti, anche per la crescente attenzione alla loro tipicità, legata alle tradizioni e alla cultura dei luoghi di produzione, per le potenzialità insite nel processo produttivo, per le nuove tipologie di prodotto finito che possono essere sperimentate e che possono costituire, nella cosiddetta catena del valore, un valore di servizio aggiunto;

considerato che, gli stili di vita e le abitudini alimentari sono in una fase di profonda trasformazione, legata al fatto che sempre più spesso i pasti vengono consumati fuori casa e in velocità. Di conseguenza emerge la necessità di potenziare la qualità dei prodotti pronti, dei servizi pronto utilizzo, nonché della sicurezza per ciò che riguarda le garanzie sanitarie;

tale cambio nello stile di vita è testimoniato dai dati relativi all'aumento del fatturato del settore dei distributori automatici, che nel 2007 è stato pari all'8 per cento, con una copertura di 23 milioni di utenti a fronte di circa novecentomila apparecchi installati;

nei distributori automatici, ad oggi, sono disponibili esclusivamente bevande e prodotti alimentari confezionati ricchi di zuccheri, grassi e calorie;

alcune sperimentazioni nelle scuole del nostro paese hanno mostrato l'efficacia dei distributori automatici anche quando mettono a disposizione prodotti freschi e naturali del comparto ortofrutticolo, con particolare riferimento alla frutta e ai prodotti ortofrutticoli di stagione e di produzione locale;

l'Unione europea si sta avviando alla fase conclusiva di predisposizione di un regolamento del Consiglio recante l'istituzione di un programma «Frutta nelle scuole» che obbliga, tra l'altro, gli stati membri ad elaborare una strategia per potenziare il consumo di frutta nelle scuole e per affiancare ad esso delle attività di formazione anche all'interno dei programmi scolastici, al fine di ottenere i finanziamenti europei previsti;

impegna il Governo:

a rinnovare e potenziare le sperimentazioni già avviate nel corso degli anni passati, che abbiano portato ad un incremento nella diffusione dei prodotti ortofrutticoli soprattutto fra i giovani e i bambini;

ad allargare il campo delle sperimentazioni, prevedendo incentivi sia all'installazione di distributori automatici di frutta e verdura pronta al consumo sia all'attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi sanitari derivanti dalla carenza di frutta e verdura nella nostra alimentazione, in linea con i lavori della Comunità europea, in previsione dell'adozione del regolamento comunitario richiamato, ma anche parallelamente ad esso;

a incentivare nel comparto ortofrutticolo del nostro paese le pratiche volte a potenziare la ricerca del valore aggiunto dei prodotti, la cui specificità sia ricercata nel legame con i territori e nell'aggiornamento delle modalità di offerta dei prodotti stessi.

G/949/53/5

CAGNIN, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 83;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

considerato che la lotta all'evasione fiscale passa necessariamente dall'emersione del lavoro nero e dalla lotta all'evasione dei contributi assistenziali e previdenziali da parte di tutte le categorie economiche;

rilevato che negli ultimi anni, a causa anche delle mutate condizioni economiche e sociali, sono sempre più numerosi i commercianti ambulanti stranieri, asiatici in particolare, che operano nelle strade delle nostre città;

considerato che sarebbe utile accertare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante;

considerato che, già oggi, per alcuni settori, è prevista la produzione del Documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese che volessero stipulare convenzioni o partecipare ad appalti con la pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, tra i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, la certificazione della regolarità contributiva dei richiedenti, attraverso la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva.

G/949/54/5

MENARDI

Il Senato,

premesso che:

la «legge quadro sull'inquinamento acustico» n. 447 fu approvata il 25 ottobre 1995 e prevedeva fra l'altro:

la definizione da parte delle Amministrazioni locali della zonizzazione acustica del territorio; l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei «requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti» allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore (articolo 3 comma 1 lettera e);

l'emanazione di un decreto del Ministro dei lavori pubblici per la indicazione dei «criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici» al fine della tutela dall'inquinamento acustico per rispondere ai requisiti del punto precedente (articolo 3 comma 1 lettera f);

l'emanazione del decreto di cui alla sopra descritta lettera e) è stata attuata attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, che definisce i requisiti acustici passivi degli edifici. Tramite detto decreto sono stati «astrattamente» indicati gli obiettivi da raggiungere, ma non sono stati forniti i criteri da seguire per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa della mancata pubblicazione del decreto di cui alla sopra descritta lettera f);

evidenziando che, per l'indicazione dei sopra citati criteri per la progettazione, esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie ai fini della tutela dall'inquinamento acustico l'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione -, dopo un lavoro durato vari anni, ha divulgato il rapporto tecnico UNI TR 11.175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale»;

rilevando aspetti di «inefficacia» e di «illegittimità» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 anche a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Consiglio di Stato, e della mancata registrazione da parte della Corte dei conti;

alla luce di quanto sopra e in considerazione anche del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 contiene inesattezze nei riferimenti normativi delle grandezze acustiche, non tiene conto della classificazione in zone del territorio comunale (imponendo, a parità di categoria e per qualunque zona, gli stessi indici di isolamento acustico standardizzato di facciata con la conseguenza di «sovradimensionamenti» o «sottodimensionamenti»), non tiene conto degli edifici ad uso promiscuo, richiede valori di isolamento non sempre congrui rispetto alla destinazione d'uso degli edifici, non definisce procedure di vigilanza e controllo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare complessivamente la materia, prevedendo:

un differimento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, che determini i requisiti acustici passivi degli edifici sulla base delle nuove normative, delle nuove tecnologie e dei materiali innovativi sopraggiunti in materia di Costruzioni edilizie;

l'attuazione di un periodo di sperimentazione, allo scopo di pervenire a una definizione di requisiti e criteri che tutelino efficacemente dall'inquinamento acustico e che si possano applicare in modo adeguato alla tipologia costruttiva nazionale;

alla luce di questa sperimentazione, l'emanazione di un decreto contenente adeguati criteri per la progettazione, esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

la revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 per tener conto della sperimentazione attuata e per eliminare le incongruenze e le criticità di cui sopra.

G/949/55/5

BOLDI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato 949, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'Unione Europea dipende dall'estero per importazione di energia per circa il 50 per cento del suo fabbisogno, mentre per l'Italia la dipendenza è dell'85 cento con un esborso di 30 miliardi di euro all'anno;

il crescente aumento della domanda di energia ha portato ad un massiccio sfruttamento dei combustibili fossili, i cui effetti hanno generato una spirale di sono inesorabilmente ricaduti sui prezzi delle materie prime su livelli d'inquinamento dell'ambiente;

secondo le stime, la riduzione di emissioni, l'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica potrebbero determinare un abbattimento del 10 cento della domanda di energia nel 2030 ed una riduzione delle emissioni annue del 16 per cento rispetto allo scenario di riferimento;

l'efficienza energetica è una delle poche componenti del mix-energetico in grado di realizzazione nell'immediato sostanziali risparmi di energia, contribuendo per l'80 per cento all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica,

impegna il Governo:

a sperimentare la possibilità di introdurre specifici meccanismi premiali nei confronti degli utenti che conseguano un risparmio energetico rispetto ai propri consumi storici.

G/949/56/5

LEONI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria;

preso atto che l'articolo 58 prevede l'individuazione da parte delle regioni e degli enti locali degli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, e a tal fine prevede la reda-

zione di appositi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

considerato che nell'ambito del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali esiste un rilevante numero di immobili di bassa qualità, solitamente costruiti dopo il 1965, privi di caratteristiche di pregio e sforniti di isolamento termico e in generale di tutti i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;

tenuto conto che occorre promuovere il risparmio energetico e adeguare al progresso tecnico il parco edilizio pubblico di bassa qualità e che, in alcuni casi, con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione secondo le migliori tecnologie disponibili, si ottengono risultati migliori sotto l'aspetto tecnico ed economicamente più vantaggiosi rispetto ad una totale ristrutturazione dell'edificio medesimo;

tenuto conto altresì che le direttive comunitarie impongono il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti e prevedono la certificazione del rendimento energetico nell'edilizia;

preso atto che la normativa nazionale, ed in particolare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, stabilisce criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative atte ad indirizzare le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri piani di alienazioni e valorizzazioni, a privilegiare la rottamazione dei fabbricati privi di caratteristiche di pregio e a bassa qualità, ai fini della loro ricostruzione e riqualificazione nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni.

G/949/57/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MORANDO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23-*bis* del provvedimento in esame, per le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, oltre a stabilire in via ordinaria la regola delle procedure ad evidenza pubblica, ha fortemente derogato tale principio, pur nel rispetto della normativa comunitaria,

impegna il Governo:

all'atto dell'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal comma 10, ad escludere espressamente il cosiddetto affidamento a società a capitale misto per il quale la normativa comunitaria esclude la possibilità di deroga alla regola della procedura ad evidenza pubblica.

G/949/58/5

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

premessi che:

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, considerato che:

i commi 445 e seguenti dell'articolo 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria (*class action*) a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela;

secondo tali norme, l'entrata in vigore del nuovo strumento giudiziario si sarebbe dovuta avere lo scorso 29 giugno 2008, ma l'intervenuto nel frattempo l'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ne proroga l'entrata in vigore posticipandola di 6 mesi, al 1° gennaio 2009;

nel corso della seduta dell'8 luglio 2008 in sede consultiva della II Commissione giustizia della Camera, l'onorevole Maurizio Scelli, relatore sul disegno di legge C. 1386, recante conversione in legge del presente decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), in merito all'articolo 36 del decreto-legge e all'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria dichiarava che: «La finalità della proroga è motivata nella relazione allegata al provvedimento con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.»;

la disposizione di proroga dell'entrata in vigore dello strumento della *class action* era stata, peraltro, annunciata e motivata dal Ministro per le Attività produttive, Claudio Scajola, dalla necessità di migliorare il provvedimento poichè occorre «rivedere questi aspetti a tutela dei consumatori, perchè non ci sia una risposta beffarda per chi vuole il riconoscimento dei propri diritti»;

le parole del Ministro Scajola sono condivisibili laddove si ravvisa la possibilità di cambiare alcuni aspetti che rendono il testo istitutivo della *class action* non pienamente efficace per i fini di tutela dei consumatori e degli utenti che si propone;

in particolare, le disposizioni attuali, ai sensi dei commi 445-449 dell'articolo 2 della legge Finanziaria 2008, non prevedono:

a) la possibilità di adire cause collettive per atti illeciti che non costituiscano violazione del Codice del Consumo;

b) l'applicabilità dello strumento della *class action* nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento;

c) la certa e agevole liquidazione dei risarcimenti spettanti, in caso di condanna del convenuto, ai soggetti titolari del diritto di risarcimento riconosciuto dalla sentenza, essendo previsto un meccanismo con doppia conciliazione, che non sanziona il convenuto inadempiente nella liquidazione dei risarcimenti se non dopo posteriori condanne comminate dall'autorità giudiziaria a seguito di singole cause promosse privatamente dai soggetti che hanno aderito all'azione risarcitoria,

impegna il Governo:

ad individuare strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria offerta dall'azione collettiva, in modo che il provvedimento preveda:

a) la possibilità di adire cause collettive anche per atti illeciti che non costituiscano violazione del Codice del Consumo (ivi comprese le cause nei confronti della pubblica amministrazione);

b) l'applicabilità della *class action* nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento;

c) la certa e agevole liquidazione dei risarcimenti spettanti, in caso di condanna del convenuto, ai soggetti titolari del diritto di risarcimento riconosciuto dalla sentenza;

a disporre ogni procedura relativa all'impegno di cui sopra entro il termine del 1° gennaio 2009 previsto dall'articolo 36 del presente decreto-legge n. 112 del 2008.

G/949/59/5

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO, GIAI, FLERES

Il Senato,

ritenuto che:

l'approvazione del comma 29-bis, dell'articolo 82, comporta la soppressione di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative che non superano il milione di euro di volume di affari;

le cooperative con volume di affari non superiore a un milione di euro rappresentano circa l'80 per cento delle cooperative italiane;

la soppressione della vigilanza per dette cooperative favorisce l'uso illecito della forma cooperativa;

fino ad oggi il controllo specifico sulle cooperative ha rappresentato un deterrente per l'abuso della forma giuridica cooperativa;

venendo meno i controlli, viene meno anche la possibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, come la nomina del Commissario governativo e l'adozione della liquidazione coatta amministrativa,

vaInteso che:

la soppressione della vigilanza senza la previsione di coordinamento con le altre norme comporta che le cooperative di lavoro che non adottino il regolamento previsto dalla Legge n. 142 del 2001 non possono essere sanzionate;

le cooperative che vogliono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accettabili e quindi non censurabili;

la vigilanza sulle cooperative è stata prevista già nel 1947 con la prima legge di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, successivamente confermata fino ad oggi, in quanto espressione del controllo necessario per evitare l'uso di agevolazioni non spettanti,

impegna il Governo:

a ripristinare la normativa vigente sopprimendo il comma 29-*bis* dell'articolo 82, con il primo provvedimento legislativo utile e, se possibile, già con la lettura al Senato del provvedimento in esame.

G/949/60/5

GERMONTANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 54 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, prevede disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo;

tale modifica è stata apportata nel rispetto del principio costituzionale (art. 111) sulla ragionevole durata del processo, e vista la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che comporta nella sua applicazione un notevole onere per lo Stato;

in tale prospettiva si renderebbe, dunque, necessaria anche un'accelerazione dei tempi di durata del processo civile;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

il succitato decreto legislativo n. 5 del 2003 trova il suo ambito di applicazione nell'articolo 1, commi *a) b) c) d) e) f)*. Tale riforma ha reso più veloci i relativi giudizi civili alleggerendo il ruolo dei magistrati, producendo un minor carico sulle cancellerie e realizzando una riduzione dei costi e dei tempi di giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire iniziative legislative che prevedano un'estensione dell'articolo 1 del succitato decreto legislativo n. 5 del 2003 ad altre fattispecie oggi regolamentate sotto l'aspetto procedurale dalle norme del codice di procedura civile.

G/949/61/5

GERMONTANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, interviene sulla disciplina IRPEF relativa al regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti assimilati, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR;

in particolare, aggiungendo i commi *6-bis* e *6-ter* all'articolo 68 del TUIR viene ampliato l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e associazioni non commerciali;

negli ultimi venti anni, il private equity ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama economico internazionale e, pur con un leggero ritardo temporale è ormai divenuto protagonista anche nel contesto italiano;

è sempre maggiore il numero di imprese che ha beneficiato dell'intervento dei fondi di private equity per perseguire il proprio sviluppo, nonché, congiuntamente, il numero di occupati in società interessate da investimenti in capitale di rischio;

numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei o a contesti economici più allargati, hanno dimostrato che il private equity ed il venture capital sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;

il regime attuale applicato al risparmio gestito, per cui anche ai fondi di private equity, tassando i risultati maturati, ha generato per i fondi italiani uno svantaggio competitivo notevole rispetto a quelli di diritto estero, che applicano l'aliquota sostitutiva solo al momento dell'uscita dell'investitore dal fondo, e che evidenziano, quindi, durante la vita del fondo stesso, rendimenti più elevati perché al lordo di tale ritenuta;

i fondi mobiliari chiusi, introdotti nel nostro ordinamento con la legge 14 agosto 1993, n. 344, sono investitori istituzionali che investono professionalmente le risorse finanziarie a loro affidate, in particolare all'articolo 11 vengono definite le disposizioni tributarie su questi fondi;

inoltre l'articolo 37 del Testo Unico Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), attuato dal Decreto Ministero del Tesoro del 24 maggio 1999, n. 228, stabilisce i criteri cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

la regola della tassazione sul maturato per i fondi mobiliari chiusi che investono nel capitale di società non quotate, e cioè per il veicolo principale dell'attività di private equity, ha creato non pochi problemi all'operatività pratica, allontanando i gestori italiani dalla possibilità di applicare metodi di valutazione delle Partecipazioni allineati a quelli previsti dalla prassi internazionale;

le partecipazioni dei fondi in società non quotate sono valutate di norma al costo d'acquisto, data l'incertezza del loro valore di realizzo, per cui la tassazione sui proventi del fondo si realizza di fatto, al momento del disinvestimento della stessa partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per i fondi mobiliari chiusi, di passare dalla tassazione sui risultati maturati al principio della tassazione sui risultati realizzati, così da equiparare il regime dei fondi italiani con quello dei fondi esteri, a beneficio della evidenziazione dei rendimenti nei rendiconti periodici e, quindi, del recupero dello svantaggio competitivo dei fondi italiani rispetto a quelli esteri.

G/949/62/5

GERMONTANI

Il Senato,

premessi che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, apportano modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».

in particolare l'articolo 11 del succitato decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce quali siano gli intermediari finanziarie gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, inserendo le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, comma 2, lettera a);

inoltre l'articolo 25, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 231 del 2007, richiama i soggetti che possono godere degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, tra cui non sono comprese le società fiduciarie;

le società fiduciarie regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono società commerciali autorizzate a prestare servizi «paraprofessionali» di elevato contenuto specialistico. Esse sono soggette alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dallo stesso autorizzate ad operare nel quadro della normativa anzidetta di concerto con il Ministero della giustizia;

la Legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», riconosce le società fiduciarie come intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di contante e di titoli al portatore e in quanto tali, appartenenti alla categoria degli «enti finanziari» richiamati dall'articolo 2 della Direttiva 2005/60/CE.

nonostante ciò, le Società fiduciarie sono di fatto state declassate dal primigenio e consolidato rango paritetico con gli intermediari finanziari, sacrificando un'istituzione italiana profondamente radicata nella tradizione giuridica e culturale del Paese;

ciò ha prodotto un *deficit* di competitività della piazza finanziaria italiana a tutto favore di soggetti esteri maggiormente tutelati nelle rispettive legislazioni;

inoltre ha ingenerato svantaggi competitivi anche in ambito nazionale in quanto alle società fiduciarie vengono assegnati obblighi analoghi a quelli previsti per intermediari maggiormente strutturati – basti pensare all'obbligo di registrazione dei bonifici – senza che venga data la possibilità di esercitare analoghe attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere tempestivamente le necessarie iniziative di carattere normativo per parificare le società fiduciarie agli altri intermediari e volte a favorire la necessaria competitività tra le società fiduciarie italiane e quelle estere.

G/949/63/5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Il Senato,

premessi che:

la commissione di massimo scoperto è applicata dalla stragrande maggioranza delle banche del nostro Paese, e non trova riscontro negli altri sistemi bancari;

detta commissione pretesa dalle banche, altro non è che il corrispettivo pagato dal correntista per il mantenimento dell'apertura di credito, indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, e rappresenta un iniquo e odioso balzello nei confronti degli utenti-consumatori;

la medesima commissione, oltre a penalizzare indistintamente tutti i correntisti, è stata recentemente oggetto di critiche anche da parte del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'*Antitrust*, il quale ha tra l'altro affermato che la commissione bancaria di massimo scoperto è «prassi iniqua» e «deve essere abolita»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi in tempi rapidi per rendere nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

G/949/64/5

PEDICA

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento è da tempo impegnato nella discussione di diverse proposte di legge aventi come oggetto l'introduzione nel nostro ordinamento della regolamentazione della azione collettiva;

tale possibile ed auspicabile introduzione è certamente questione delicata e complessa;

durante i lavori della scorsa legge finanziaria, al Senato è stata introdotta nel testo una possibilità di regolamentare tale questione;

tale introduzione ha certamente accelerato la possibilità di ottenere questo importante risultato, limitando però inevitabilmente lo spettro degli obiettivi possibili;

la soluzione adottata, in particolare dopo le modifiche apportate durante i lavori alla Camera appare soddisfacente ma certamente non può essere considerata ottimale;

appare necessario intervenire per introdurre un meccanismo secondo cui: i consumatori o utenti danneggiati possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei consumatori od utenti all'ente promotore dell'azione collettiva, garantirebbe allo stesso la liquidità sufficiente a dare idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta, ferma restando la possibilità per gli altri utenti o consumatori di intervenire direttamente nella causa;

appare altresì necessario intervenire in modo tale che: la preventivata camera conciliatoria costituita dal Giudice adito, volta alla determinazione stragiudiziale delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori od utenti danneggiati, assuma invece i connotati pregnanti di una «commissione di liquidazione» giudiziale. Solo una commissione di liquidazione garantirebbe realmente risarcimenti certi ai consumatori od utenti che abbiano partecipato alla causa, evitando il rischio, insito nella procedura conciliatoria attualmente proposta, di un fallimento della trattativa con la conseguente necessità per tutti i consumatori od utenti di intraprendere, successivamente a tale fallimento, ulteriori ed onerose cause individuali;

appare altresì imprescindibile, data la finalità esplicita della promulgazione di questo testo di legge, la necessità di specificare che sono ricomprese nella materia soggetta alla novella disciplina le attività dell'investimento e del risparmio, in ossequio alla norma approvata alla Camera nella precedente legislatura il 21 luglio 2004, che riconosceva legittimazione attiva esplicita alle associazioni di investitori ed in ossequio alle relazioni introduttive di tutte le proposte di legge in materia di «*class action*» presentate sia alla Camera che al Senato nella presente legislatura, nelle quali si fa diretto riferimento alle ben note vicende di dissesti finanziari come fattore induttivo della promulgazione della legge proposta;

inoltre deve essere specificato che tale novella normativa potrà essere applicata, in quanto norma procedurale, nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore della presente norma,

impegna il Governo:

a mettere in atto tutti gli strumenti legislativi adeguati affinché in tempi brevi la normativa relativa all'introduzione dell'ordinamento giudiziario italiano della *class actione* preveda;

l'istituzione e la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti e degli interessi diffusi non ancora prescritti dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e gli investitori, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela;

che sia il giudice in caso di accoglimento della domanda a dover determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva per il tramite dell'ente associativo o che sono intervenuti direttamente nel giudizio. E sia sempre il giudice a dover determinare la somma da corrispondere a ciascun consumatore o utente, in tempi brevi e comunque non superiori ai sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza.

G/949/65/5

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

la politica monetaria e la stampa della moneta nel passato sono state affidate alla Banca d'Italia e successivamente alla Banca Centrale Europea;

verificato che, dalla lettura dei bilanci di tali organismi, ogni anno viene messa in circolazione, mediamente, una quantità di cartamoneta che varia dai 5 a 10 miliardi di euro e che l'iscrizione, nei medesimi bilanci, comporta di fatto un aumento del patrimonio dell'ente emittente, poiché viene ancora ad oggi usato l'antico sistema risalente ai tempi del *gold exchange standard* (la copertura della moneta stampata con la riserva aurea), corrispondente all'iscrizione della nuova cartamoneta al passivo della situazione patrimoniale sotto la voce «moneta in circolazione» mentre i titoli del debito pubblico, acquistati con tale cartamoneta, vengono posti nell'attivo della situazione patrimoniale;

riscontrato che il sopra citato sistema concorre ad aumentare il patrimonio della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali, e di conseguenza sottrae al nostro Stato i conseguenti proventi da Signoraggio, di cui esso beneficerebbe nel caso di una gestione propria della stampa della cartamoneta, con la diretta iscrizione in bilancio fra le entrate dell'intero valore nominale delle banconote nuove, così come avviene al momento della coniazione delle monete metalliche da parte del poligrafico della zecca con la registrazione al capitolo 5010 delle entrate del bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle diverse attività di competenza del Governo volte a contenere i costi relativi alla fornitura di beni pubblici e servizi pubblici, ad affrontare la questione della reale appropriazione dei redditi da signoraggio derivanti dall'emissione della cartamoneta euro al fine di reperire risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico.

G/949/66/5

FASANO, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che:

l'approvazione del comma 29-*bis* dell'articolo 82, comporta la soppressione di ogni forma di vigilanza sulle società cooperative che non superano il milione di euro di volume d'affari;

le cooperative con volume d'affari non superiore ad un milione di euro rappresentano circa l'80 per cento delle cooperative italiane;

la soppressione della vigilanza per dette cooperative favorisce l'uso illecito della forma cooperativa; venendo meno i controlli, viene meno anche la possibilità di applicare le sanzioni specifiche previste per le cooperative, come la nomina del commissario governativo e l'adozione della liquidazione coatta amministrativa;

la soppressione della vigilanza senza la previsione di coordinamento con le altre norme comporta che le cooperative di lavoro che non adottino il regolamento previsto dalla legge n. 142 del 2001 non possono essere sanzionate;

le cooperative che vogliono trasformarsi in società lucrative, oggi obbligate alla previa revisione, potrebbero trasformarsi senza controllo alcuno, favorendo così il compimento di atti speculativi non accertabili e quindi non censurabili;

la vigilanza sulle cooperative è stata prevista già nel 1947 con la prima legge di attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e successivamente confermata fino ad oggi in quanto espressione del controllo necessario per evitare l'uso di agevolazioni non spettanti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare, se del caso, iniziative normative volte all'eventuale ripristino delle forme di vigilanza sulle società cooperative antecedenti l'approvazione del provvedimento in esame.

G/949/67/5

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 82, comma 29-*bis*, ha soppresso i controlli cui sono sottoposte le società cooperative che abbiano un volume di affari inferiore ad 1 milione di euro;

l'attività di vigilanza svolge un ruolo fondamentale ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali;

la suddetta soppressione dei controlli sembra presentare profili di incostituzionalità, in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che a fronte di agevolazioni fiscali le cooperative siano soggette ad adeguati controlli;

la soppressione della vigilanza sugli enti cooperativi farebbe venire meno il potere del Ministero dello sviluppo economico di adottare provvedimenti sanzionatori (Gestione commissariale e Liquidazione coatta amministrativa),

impegna il Governo:

a prevedere opportune forme di controllo sulle società cooperative che abbiano un volume di affari inferiore ad 1 milione di euro.

G/949/68/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 60-*bis*, comma 29, del decreto in corso di conversione dispone che una quota parte del fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime dei *crack* finanziari, inclusi i risparmiatori coinvolti nella vicenda dei *bond* argentini, alimentato dai «depositi dormienti», sia destinata, in misura demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, a finanziare la «carta acquisti» diretta a fronteggiare le situazioni di disagio economico;

tale finanziamento fiancheggerà quello assicurato dall'apposito Fondo creato dei commi da 29 a 31 dell'articolo 81 del medesimo decreto legge n. 112 del 2008;

considerato che le centinaia di migliaia di risparmiatori rimasti intrappolati nei *crack*, compreso quello dei *bond* argentini, appartengono anch'essi prevalentemente alle fasce deboli e meno abbienti della nostra popolazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere a livello minimo questo prelievo forzoso dai «depositi dormienti», al fine di evitare ulteriori danni ai risparmiatori già rimasti fortemente colpiti dai *crack* finanziari e dal pesante *default* della Repubblica Argentina.

G/949/69/5

VIMERCATI, VITA, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

premesso che:

si condivide la necessità e l'urgenza di una riforma dell'editoria capace di riaprire il mercato, di garantire uno sviluppo equilibrato del sistema, più libertà, più cultura e soprattutto che tuteli il pluralismo dell'informazione, necessario a garantire la ricerca della verità fondamento della nostra democrazia;

per tutti i settori, tanto più per un settore come quello dell'editoria, dove le risorse rappresentano la *condicio sine qua non* per avviare un giusto processo di riforma, è impensabile scindere l'avvio di un confronto di modifica del settore dalla garanzia di una corretta stabilizzazione del fabbisogno dello stesso;

il settore dell'editoria, con il decreto-legge che regola l'Ici, subisce per il 2010, una riduzione di 26 milioni di euro;

inoltre, il provvedimento in esame, prevede l'eliminazione dei contributi diretti all'editoria e una decurtazione alla missione «Comunicazioni» di 80.138 milioni di euro per l'anno 2009, di 95.945 milioni di euro per l'anno 2010 e di 169.352 milioni di euro per l'anno 2011;

rispetto a un fabbisogno di circa 600 milioni di euro, così come calcolato dagli addetti ai lavori, i suddetti interventi, riducendo i fondi del 25 per cento, portando il totale degli stanziamenti a 414 milioni di euro per il 2008, a 307 milioni di euro per il 2009 e a 266 milioni di euro per il 2010; comportano il sicuro fallimento di un numero estremamente ampio di imprese editrici di quotidiani e periodici, con un danno evidente al pluralismo dell'informazione e dunque della democrazia italiana,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di individuare, già nel corso dell'esame della prossima sessione di bilancio, risorse aggiuntive al settore dell'editoria, ad avviare il confronto per defi-

nire una riforma del settore fondata sull'equa distribuzione delle risorse, su una nuova disciplina del mercato pubblicitario, sulla tutela del prodotto editoriale e del diritto d'autore, su investimenti relativi all'occupazione e alla multimedialità.

G/949/70/5

COMINCIOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

l'articolo 44 del decreto-legge in esame, prevede misure di semplificazione e di riordino delle procedure relative all'erogazione di contributi all'editoria, da attuare con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988

impegna il Governo

a non considerare i suddetti contributi come limite massimo di spesa e a riconsiderare l'intervento nell'ambito di una riforma più generale del settore, individuando altresì le idonee risorse finanziarie atte a garantire la copertura degli oneri a legislazione vigente.

G/949/71/5

GIORDANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

la manovra finanziaria approvata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 semplifica e riordina le procedure di erogazione dei contributi all'editoria,

impegna il Governo

a provvedere ad una riformulazione della composizione della commissione di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 15 agosto 1981, n. 481, al fine di comprendervi rappresentanti della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero-FUSIE, della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e delle Associazioni nazionali dell'Emigrazione maggiormente rappresentative indicate dal Ministero degli Affari Esteri.

G/949/72/5

RUSCONI

Il Senato,

premesso che:

la legge 244 del 2007, legge Finanziaria per il 2008, ai commi 564 e 565, stanziava 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010, a favore del Fondo per lo sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza vengono definiti come importanti strumenti per promuovere stili di vita salutari e attivi dei cittadini, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale, garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età,

impegna il Governo:

a considerare tra le proprie priorità il sostegno allo sport, provvedendo, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, allo stanziamento di ulteriori fondi.

G/949/73/5

MARAVENTANO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

Considerata la necessità di intervenire con lo strumento della normativa d'urgenza al fine di fornire risposte tempestive allo stato di crisi economica internazionale che ha colpito anche il nostro paese e che ha fatto precipitare il potere d'acquisto delle famiglie sarà necessario nel medio e

lungo periodo affrontare in maniera sistematica riforme strutturali volte a rilanciare il ruolo della famiglia nella società. Conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi»;

premessi che:

per rilanciare la famiglia è necessario mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri;

in Italia il sistema fiscale opera senza tenere in considerazione che la capacità contributiva delle famiglie è influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente;

il sistema di tassazione deve essere riformulato sulla base del quoziente familiare; tale sistema permetterebbe, finalmente, di lasciare a disposizione del nucleo familiare una maggiore disponibilità di reddito, ponendo fine alla iniqua penalizzazione a cui è sottoposta dall'attuale sistema fiscale;

si rende urgente e non più procrastinabile un impegno concreto nella tutela sociale della genitorialità e del concepito;

è doveroso garantire il diritto d'ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico, attuare le condizioni necessarie affinché nell'ambito della stessa famiglia possa realizzarsi la compresenza di più generazioni, favorendo la permanenza della persona anziana nel nucleo familiare.

investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;

impegna il Governo:

a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia, in particolar modo per i nuclei familiari con persone diversamente abili, al fine di invertire il *trend* demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi Europei e mondiali con il più basso tasso di natalità.

G/949/74/5

MONTANI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

Considerata da un lato la necessità e l'urgenza di un intervento anticipato di manovra finanziaria volto a dare una tempestiva risposta alla crisi economica del paese è importante dall'altro attivarsi per realizzare una programmazione strategica nel medio e lungo periodo volta ad una riforma complessiva dell'attuale sistema di stato sociale;

premessi che:

In tema di disabilità una delle problematiche più urgenti alla quale dare soluzione riguarda specificatamente l'ambito della residenzialità di persone disabili rimaste in assenza dei propri familiari e/o in condizione di non autosufficienza, meglio conosciuta con l'espressione «Dopo di Noi»; è necessario intervenire con una programmazione che coinvolga stato, regioni e comuni in grado di fornire risposte alle numerose richieste dei familiari che vivono il problema dell'affidamento dei propri figli a terzi che abbiano le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti di cura e di presenza affettiva;

considerato che:

la Legge n. 104/92 e la Legge quadro n. 328/00 hanno introdotto il principio della sussidiarietà permettendo l'integrazione e l'interazione, nel rispetto degli ambiti di ricerca e azione, tra enti istituzionali, amministrazioni locali e terzo settore con l'obiettivo di costruire una progettazione partecipata e una pianificazione strategica per costruire un modello di stato sociale capace di promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone disabili.

è di fondamentale importanza sviluppare una rete coordinata di interventi sulle problematiche dell'handicap, al fine di promuovere attività volte all'integrazione e all'inserimento sociale e lavorativo dei disabili;

impegna il Governo;

a promuovere in sede di Conferenza Unificata un piano di programmazione partecipata tra Governo e Regioni finalizzato a porre in essere interventi volti a corrispondere alle diffuse richieste delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti.

G/949/75/5

INCOSTANTE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 37, comma 2, prevede una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, ossia del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, prevedendo la non applicazione del testo unico medesimo ai cittadini comunitari, anche nel caso in cui questo preveda norme più favorevoli;

tale norma rischia di creare un inammissibile paradosso, in base al quale il regime giuridico applicabile ai cittadini comunitari potrebbe essere meno favorevole di quello concesso ai cittadini extra-comunitari, in un settore sensibile e delicato quale quello delle prestazioni sociali e sanitarie, determinando un vero e proprio rovesciamento della ratio sottesa alle numerose direttive comunitarie in materia di riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza europea, tutte volte a ravvicinare il più possibile i diritti connessi alla cittadinanza europea a quelli riconosciuti con l'istituto della cittadinanza nei singoli stati europei;

la norma in esame potrebbe determinare l'inammissibile situazione che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, in particolare sanitarie, possano subire un trattamento meno favorevole di quello di cittadini extra-comunitari, e tale situazione appare particolarmente grave per i cittadini neo-comunitari;

appare in ogni caso discutibile che le norme applicabili ai cittadini comunitari – la cui fonte è ravvisabile nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo di recepimento, attualmente, peraltro, oggetto di modifica – vengano cambiate in occasione della conversione in legge di un decreto in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e non attraverso i provvedimenti adottati per il recepimento della direttiva comunitaria e deputati in modo organico e sistematico a disciplinare i diritti dei cittadini comunitari,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire che i cittadini comunitari non vengano in alcun modo discriminati sul sensibile terreno delle prestazioni sociali e sanitarie, e a valutare, in tale sede, di ripristinare quanto prima una coerenza organica e di sistema rispetto alla normativa interna di recepimento di attuazione della direttiva comunitaria in materia di diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

G/949/76/5

CALABRÒ, FLERES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessò che:

i commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2 dell'articolo 79 del disegno di legge 949 definiscono le risorse destinate al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

in particolare, il comma 1-*bis* del suddetto articolo subordina l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010-2011 alla stipulazione, entro il 31 ottobre 2008, di un'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, individuando specificamente i contenuti delle future intese;

la lettera c) del suddetto comma 1-*bis* prevede l'impegno delle regioni ad adottare, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi quelli esenti, a qualsiasi titolo, in base alla vigente normativa;

considerato che:

pur ritenendosi opportuno che le regioni, nei cui ambiti territoriali emerga uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, adottino modalità di gestione attraverso cui si realizzi la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie anche da parte dei cittadini, al fine di incrementare le entrate e consequenzialmente ridurre il disavanzo, non si ritiene equo, né compatibile con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, che a tali forme di partecipazione contribuiscano anche i cittadini attualmente esenti, a qualsiasi titolo;

una scelta in tal senso penalizzerebbe in maniera inaccettabile e del tutto ingiustamente cittadini in situazione di necessità assoluta di ricorso a prestazioni sanitarie e, nel contempo, in grave difficoltà economica tale da essere impossibilitati dal sostenere qualsiasi forma di compartecipazione alle spese;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precludere, nelle regioni nelle quali sarà imposta la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, la facoltà dei governi regionali di assoggettare a tale forma di

compartecipazione anche i cittadini esenti a qualsiasi titolo in base alla normativa vigente.

G/949/77/5

RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato l'articolo 61, che prevede l'abolizione definitiva della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che l'articolo 79, comma 1-*bis*, lettera *c*), nella formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ha previsto che con l'intesa Stato-Regioni da stipularsi entro il 31 ottobre 2008 le Regioni si impegnino – in caso di disavanzo – ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, inclusi quelli esenti, prevedendo forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa;

premessi che:

con l'articolo 1, commi 174-175 e 176 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono state introdotte specifiche misure di responsabilizzazione delle regioni ai fini della copertura dei disavanzi sanitari, prevedendo l'applicazione nella misura massima prevista dalla normativa vigente dell'addizionale IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP nelle Regioni in disavanzo che non adottino i provvedimenti necessari;

nella passata legislatura sono state adottate numerose misure atte a fornire un sostegno economico straordinario alle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari; tra queste, si segnala l'istituzione – con l'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge finanziaria – di un Fondo transitorio destinato a coprire i disavanzi delle Regioni con i peggiori saldi finanziari nel settore sanitario;

in aggiunta al Fondo transitorio, con il decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, sono stati stanziati 3 miliardi di euro per una nuova operazione di ripiano dei disavanzi sanitari pregressi maturati nel periodo 2001-2005 dalle Regioni con i peggiori saldi (Abruzzo, Campania, Lazio e Liguria);

l'articolo 2, comma 46 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2008, n. 244) ha stanziato 9.100 milioni di euro, da erogarsi come anticipazioni statali per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari (mutui) e dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori nelle Regioni in disavanzo;

a fronte delle straordinarie misure finanziarie sopra indicate, permane in alcune delle Regioni interessate dai più elevati disavanzi sanitari una situazione di grave squilibrio sotto il profilo economico-finanziario;

è necessario che le Regioni interessate da situazioni di grave squilibrio economico finanziario siano responsabilizzate nel procedimento di risanamento della gestione sanitaria;

impegna il Governo

a promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione dell'impegno di cui all'articolo 79, comma 1-*bis*, lettera *b*), prevedendo nella relativa intesa da stipularsi entro il 30 ottobre 2008, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'applicazione automatica, in misura integrale o ridotta, nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari, della quota di partecipazione introdotta all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed abolita dal presente provvedimento, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.

G7949/78/5

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

in sede di discussione sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

considerato che:

un documento del Comitato nazionale di bioetica del 2001 dedicava un capitolo al «dolore nel parto» e al giovamento dell'uso di tecniche di anestesia locale ed epidurale. La decisione se praticarla – vi si legge «deve essere riservata ad ogni singola donna sulla base di un'informazione corretta sui vantaggi, i rischi e le possibilità delle due soluzioni», e ancora «il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza»;

in Paesi come Gran Bretagna e Francia le tecniche di anestesia epidurale sono utilizzate dal 70% delle partorienti, dal 90% negli Usa. In Italia gli unici dati risalgono al 2001, grazie all'Istat «Complessivamente il 63,3% delle partorienti non è stato sottoposto a nessun tipo di anestesia. [..] Soltanto per l'11,2% dei parti spontanei è stata fatta l'anestesia; il 7,2% locale, il 3,7% epidurale»;

nella prospettiva di evitare il dolore, la frequenza dei parti cesarei in Italia è in costante aumento: da una percentuale del 11,2% nel 1980, al

38% del 2007 (con un picco del 45,4% nelle regioni meridionali). Quest'ultimo, oltre ad essere il dato più alto fra i Paesi dell'Unione europea, è 2 volte superiore a quello raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1985 (pari al 15%) ed è in contrasto con le stime che indicano il rischio di mortalità materna per cesareo da 2 a 4 volte superiore rispetto al parto vaginale;

nel corso di una seduta della camera dei Deputati del 3 marzo 2004, il Governo, tramite l'allora sottosegretario alla salute Antonio Guidi, accettò due mozioni per favorire le tecniche analgesiche durante il travaglio (Magnolfi ed altri n.1-00316 e Castellani ed altri n.1-00332). Volontà espressa anche con un voto pressoché unanime dei parlamentari (solo 3 contrari e 11 astenuti a fronte di 421 presenti);

nel corso della XV Legislatura, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera aveva adottato un testo base sul parto, che assorbiva anche un disegno di legge governativo dove si promuoveva il parto senza dolore, con un'adesione unanime dei Gruppi politici, che tuttavia non fu possibile approvare neanche in sede referente a causa del termine anticipato della Legislatura;

in data 23 aprile 2008 è stato presentato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che stabilisce, all'articolo 37, comma 3, che «Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle Regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse»;

il 23 luglio 2008 il sottosegretario al Welfare Ferruccio Fazio ha dichiarato che il DPCM del 23 aprile è stato ritirato per la «mancanza di copertura finanziaria», e che il Governo intende procedere all'emanazione di un nuovo DPCM per la definizione di nuovi LEA entro la fine dell'estate,

osservato che:

se il DPCM 23 aprile 2008 non sarà ripristinato con il reperimento della copertura finanziaria necessaria, ovvero se i nuovi LEA, così come verranno aggiornati dal DPCM di prossima emanazione da parte del Governo, non dovessero comprendere l'assistenza analgesica per le partorienti nelle operazioni di travaglio e di parto vaginale, continueranno a essere numerose le donne costrette a partorire con dolore loro malgrado, o a ricorrere, anche quando sarebbe evitabile, al parto cesareo, con costi per il SSN ben più elevati rispetto all'espletamento di parti naturali con analgesia epidurale,

impegna il Governo:

a provvedere, con lo stanziamento delle opportune risorse, al ripristino del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 e le norme sui livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui tratta;

in alternativa, a provvedere al sollecito aggiornamento e implementazione delle prestazioni mediche incluse nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto di quanto deliberato dal Parlamento sull'applicazione e diffusione delle tecniche analgesiche per il parto indolore, che devono essere incluse tra le prestazioni sanitarie garantite a titolo gratuito.

G/949/79/5

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

l'articolo 79, comma 1-*bis*, subordina l'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale, per gli anni 2010 e 2011, alla sottoscrizione, tra Stato, regioni e province autonome, di una nuova intesa da stipulare entro il 31 ottobre 2008;

la nuova intesa deve contemplare, al fine di non dover ricorrere all'attivazione della leva fiscale regionale del contenimento della dinamica dei costi, la riduzione dello standard dei posti letto, l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese di personale anche attraverso misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio, nonché l'attivazione da parte delle regioni di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi anche i cittadini ora esenti,

premesso inoltre che:

il Governo ha revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato lo scorso 23 aprile, che estendeva i livelli essenziali di assistenza a nuove prestazioni come la vaccinazione gratuita contro il Papilloma virus, causa del tumore alla cervice uterina, l'anestesia epidurale, la diagnosi neonatale di sordità congenita, il riconoscimento di ulteriori 109 malattie rare, le cure odontoiatriche per gli indigenti, maggiore assistenza per i malati cronici, l'ampliamento di servizi di protesi con l'introduzione di nuovi ausili informatici, una maggiore assistenza ai malati terminali;

il Governo ha giustificato la revoca del decreto adducendo la mancanza della copertura finanziaria per 800 milioni di euro, nello stesso momento in cui taglia in modo drastico i fondi del Servizio sanitario nazionale;

i tagli di queste prestazioni si aggiungono alla drastica riduzione del Fondo sanitario nazionale a partire dall'anno 2010 rendendo preoccupante la situazione delle Regioni;

il Governo ha affermato che alla revoca del DPCM seguirà un nuovo decreto sui LEA finalizzato a garantire, fra le nuove prestazioni a carico del SSN assicurate a livello nazionale, almeno alcune categorie che erano state introdotte, come i comunicatori vocali per i disabili, i farmaci antiretrovirali, e quelli per le malattie rare;

impegna il Governo:

ad attuare una politica nel settore sanitario in cui vi sia certezza, oltre che dei tagli imposti, anche delle risorse che lo Stato deve erogare alle regioni senza imporre a queste ultime una modifica anticipata e precipitosa del Patto per la salute siglato nel settembre 2006 e la cui scadenza è prevista nel 2009;

a valutare le conseguenze fortemente penalizzanti che derivano dalla revoca del decreto sui livelli essenziali di assistenza predisponendo al più presto un nuovo decreto che garantisca l'erogazione gratuita di prestazioni essenziali per la prevenzione della salute, diritto fondamentale del cittadino.

G/949/80/5

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che,

il decreto-legge in esame, all'articolo 79, prevede una drastica riduzione delle risorse da destinare alla spesa sanitaria per gli anni 2010 e 2011 rispetto alle risorse stanziati dall'ultima legge finanziaria;

ai fini del contenimento dei costi e per non dover ricorrere all'attivazione della leva fiscale regionale, il decreto-legge prevede che lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulino un'intesa avente ad oggetto la riduzione dello standard dei posti letto, l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese di personale anche attraverso misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio, nonché l'attivazione da parte delle regioni di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi anche i cittadini ora esenti;

fra le prestazioni sanitarie interessate da questi tagli al Servizio sanitario nazionale ci sono le prestazioni di prevenzione, come la vaccinazione gratuita contro il Papilloma virus. causa del tumore alla cervice uterina, inserito nei livelli essenziali di assistenza dal Dpcm approvato lo scorso aprile, revocato dal Governo per la mancanza di copertura finanziaria;

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura finalizzata alla prevenzione laddove la politica sanitaria degli ultimi anni ha dato luogo al Programma del Governo «Guadagnare salute» (Dpcm 4 maggio 2007), al Piano nazionale screening 2007-2009, al Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM 17 dicembre 2007);

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per sostenere efficaci politiche di prevenzione nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla prevenzione per la tutela della salute e per il raggiungimento di obiettivi di salute uniformi su tutto il territorio nazionale.

G/949/81/5

BOSONE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

all'articolo 41, comma 13 si introducono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, disponendo che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, relativi alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero, eliminando così gli standard minimi di sicurezza validi in tutta Europa e privando questi lavoratori del diritto alla tutela della propria integrità psico-fisica;

la necessità di un maggiore fabbisogno orario per garantire i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni deve essere affrontata con una adeguata politica occupazionale e non può ricadere solo sulle spalle di chi già ora svolge con impegno e dedizione le proprie funzioni;

premesso inoltre che:

a tutt'oggi non solo non si è ancora provveduto al rinnovo contrattuale dei medici, ma il decreto-legge in esame prevede la riduzione della consistenza organica del personale in servizio e del conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione collettiva;

queste misure rischiano di colpire, ancora prima della categoria dei medici, gli utenti del Servizio sanitario nazionale risolvendosi, di fatto, in una drastica riduzione, sotto il profilo sia della quantità che della qualità, delle prestazioni rese;

impegna il Governo:

a valutare le conseguenze della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 41 lesiva della sicurezza dei pazienti e del diritto alla salute degli stessi medici;

a reperire risorse finanziarie sufficienti al rinnovo contrattuale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

G/949/82/5

CURSI, TOMASSINI

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n.112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

l'inserimento nell'allegato B del decreto-Iegge in esame, dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, non risulta in linea con lo spirito e le finalità dell'articolo 67 comma 2 del decreto-legge in esame, considerata la natura perequativa dello specifico emolumento economico, attribuito ai dipendenti dell'ex ministero della salute per armonizzare il trattamento fondamentale in godimento con quello erogato ai dirigenti sanitari del ministero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio sugli effetti applicativi della disposizione al fine di apportare eventuali correttivi alla disciplina segnalata in premessa.

G/949/83/5

CURSI, TOMASSINI

Il Senato,

In sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

i medici e i veterinari «precari» del Ministero della salute hanno assolto in questi anni di «precaricato» un ruolo importante, fronteggiando situazioni di criticità esistenti presso gli uffici del Ministero della salute, rafforzando gli organici nei periodi delle emergenze sanitarie (BSE, Bioterrorismo, Mucca Pazza, Sars, Influenza Aviaria, emergenza caldo), acquisendo giorno dopo giorno, dove non erano già presenti, conoscenze e titoli tali da consentire di essere sempre in prima linea e affiancando di fatto le professionalità di ruolo presenti all'interno del Dicastero; gli Uffici presidiati dai medici veterinari precari espletano un ruolo di prevenzione, sorveglianza e di tutela della salute che sarà fondamentale anche negli anni a venire;

anche dal punto di vista della consistenza numerica in organico presso il Dipartimento per la sanità pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza degli alimenti, il personale medico e veterinario precario ha raggiunto e superato negli anni quello di ruolo fenomeno quest'ultimo più marcato negli uffici periferici del Ministero della salute,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere la succitata problematica tenuto conto che il personale interessato ha i contratti in scadenza nei prossimi mesi e che il decreto-legge in esame rende per il momento impraticabile il raggiungimento di una stabilizzazione di questo personale dirigente, composto da circa 200 precari tra medici, veterinari, chimici e farmacisti.

G/949/84/5

VICARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

per erogare l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, il Ministero del lavoro, della salute e per la solidarietà sociale si avvale dell'opera di medici convenzionati, sia ambulatoriali, sia fiduciari;

per tale personale navigante – in passato assistito dalle casse Marittime «Tirrena» «Adriatica» e «Meridionale» – vige di fatto un particolare sistema assistenziale insostituibile, basato su criteri che tengono conto delle peculiari esigenze degli assistiti in rapporto all'attività svolta ed alla caratteristica itinerante, propria dell'attività stessa;

la peculiarità fondamentale del servizio è la tempestività dell'erogazione dell'assistenza tramite la copertura pressoché totale sul territorio nazionale ed estero;

considerato che:

le prestazioni specialistiche, generiche e di medicina legale, sono erogate negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute da medici specialisti e generici convenzionati, il cui rapporto è regolamentato dalla convenzione approvata con DM 23 luglio 2002, n.206, che prevede i rapporti con i medici convenzionati per il triennio 10 gennaio 1998 – 31 dicembre 2000;

in data 11 dicembre 2006 è stata siglata presso il Ministero della salute la preintesa per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale per il periodo 10 gennaio 2001 – 31 dicembre 2005; in data 12 gennaio 2007, il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'attribuzione della necessaria copertura sul capitolo di bilancio 2421 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero;

in data 4 ottobre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha risposto sostenendo che spetta al Ministero della salute provvedere agli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio nell'apposito capitolo 2421;

in data 4 marzo 2008, il Ministro della salute ha inviato una nota al Ministero dell'economia e delle finanze con la richiesta di scorporo del capitolo di bilancio 2421, distinguendo le spese di personale, da considerare obbligatorie, da altre spese di funzionamento, in considerazione del fatto che lo stanziamento del capitolo in questione, rientrando tra i capitoli di funzionamento categoria 2 (consumi intermedi), è stato più volte interessato da provvedimenti «tagliaspesa» che non hanno consentito l'erogazione dei compensi al personale convenzionato, fissati in sede di contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l'erogazione dei compensi al personale convenzionato, al fine di assicurare una corretta gestione del Servizio di cui in premessa.

G/949/85/5

STIFFONI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25 Maggio 1999), nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti, prevedendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;

il trasferimento del predetto personale sarebbe avvenuto gradualmente, secondo i tempi e le modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale;

con decreto interministeriale 23 luglio 1999 n. 184, che ha disciplinato i termini e le modalità del trasferimento del personale ATA e ITP in questione, è previsto che gli enti locali avrebbero provveduto fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione a all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto e Regioni e Autonomie Locali per il personale di ruolo che passa allo Stato. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditorati agli studi, sarebbe stata corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° Gennaio 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito;

è stata rimessa ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali;

l'accordo 20 Luglio 2000 ha stabilito per il personale degli enti locali transitato nel comparto scuola ai sensi dell'articolo 8 legge 1999 n. 124, l'inquadramento nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali;

il criterio seguito dall'Accordo 20 Luglio 2000 prevede l'attribuzione, per i dipendenti transitati nel ruolo statale, della posizione stipen-

diale tra quelle indicate nella relativa tabella, di importo pari o inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, costituito dallo stipendio e retribuzione individuale di anzianità e da talune indennità per coloro che ne beneficiassero. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo considerato, corrisposta *ad personam*, è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva progressione di carriera;

il predetto «meccanismo di armonizzazione e d'integrazione» del personale in parola seguito dal Ministero competente per la ricostruzione della relativa anzianità non considera il dato della anzianità di servizio presso l'ente locale, ma soltanto la posizione retributiva maturata;

i criteri di ricostruzione dell'anzianità, determinata dall'articolo 3 dell'Accordo del 23 luglio 1999, violano palesemente i principi sanciti dall'articolo 8 legge 1999 n. 124, che stabilisce, per l'integrazione dei dipendenti degli Enti Locali con il personale ATA e ITP statale, una continuità di rapporto in termini di attribuzioni delle funzioni, profili e qualifiche, sede di lavoro ed anzianità;

il sistema relativo all'allineamento stipendiale, introdotto per rimuovere gli aspetti sperequativi conseguenti al riconoscimento delle anzianità pregresse, non tiene conto della specifica e diversa previsione normativa, che riconosce, ai fini giuridici ed economici, la anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

considerato che:

il Parlamento ha approvato la legge n. 124 del 1999 allo scopo di risolvere la «annosa questione» della duplicità di gestione del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, e che la XI Commissione Lavoro aveva previsto, in coerenza con la formulazione definitiva dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 «il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, ai fini economici e giuridici»;

tale previsione della citata Commissione parlamentare risulta peraltro rispettosa del principio, consacrato in un'altra disposizione, l'articolo 45, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale»;

il citato sistema applicato nei confronti del personale in parola è coerente con l'automaticità del trasferimento, in una mobilità imposta per legge, con l'impossibilità per i dipendenti di optare per la permanenza nell'Ente di appartenenza, consentita soltanto per profili e qualifiche che non trovano corrispondenza nel ruolo del personale ATA e ITP statale;

il mantenimento della pregressa anzianità costituisce, quindi, una garanzia sancita dal legislatore, nella regolamentazione del transito dei dipendenti ATA e ITP nel ruolo statale, e rappresenta un principio vincolante al quale avrebbe dovuto conformarsi la fase attuativa del processo di definizione del trattamento del personale, affidata al decreto ministeriale 1999 n. 184 ed alla contrattazione collettiva presso l'ARAN;

il mancato riconoscimento del servizio prestato non solo si pone in violazione della richiamata disposizione di legge, ma non si giustifica neppure in base ad una diversità della posizione funzionale di provenienza oppure del contenuto a livello di professionalità del personale;

in base all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»,

impegna il Governo:

a dare un'interpretazione più consona del contenuto dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 124 del 1999, che attribuisce rilievo all'anzianità pregressa del Personale del Comparto Scuola in parola, in maniera piena e ad ogni effetto, sia giuridico che economico;

a riconoscere, anche alla luce di numerose Sentenze, tra cui quelle della Corte di Cassazione pronunciate rispettivamente in data 15 marzo 2005 e 25 gennaio 2005 (n. 3224), l'illegittimità degli atti normativi secondari e l'Accordo sindacale da cui il decreto ministeriale n. 184, del 1999, ha derivato il contenuto, poiché al potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento del nuovo Personale non si accompagnava anche quello di eludere, in violazione d'una normativa di rango primario, l'integrale riconoscimento al personale ATA (Ausiliari tecnici ed amministrativi), nonché agli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici) di un diritto, concretamente attribuito invece solo in parte;

a sollecitare la competente Direzione generale del Ministero ad avviare un'apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal Personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008, al fine di valutare congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eventuali indicazioni da dare al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

G/949/86/5

ADERENTI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 83;

considerato che l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale è pienamente condiviso e deve essere perseguito strenuamente;

considerato che la lotta all'evasione fiscale passa necessariamente dall'emersione del lavoro nero e che ogni anno migliaia di studenti si rivolgono, al di fuori dell'attività scolastica, ad insegnanti per avere lezioni individuali di sostegno;

considerato che tale attività sfugge necessariamente all'imposizione fiscale, generando minori entrate alle casse dello Stato imponenti e difficilmente quantificabili;

valutato che per far emergere questa base imponibile potrebbe essere utile consentire la detrazione dei costi relativi alle lezioni individuali allo studente o alla famiglia dello studente, a fronte di una giustificazione documentale del costo sostenuto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, tra le spese detraibili ai fini dell'imposta sul reddito, i costi sostenuti e documentati per le lezioni individuali degli studenti, anche al fine di facilitare l'emersione delle prestazioni in nero degli insegnanti al di fuori dell'attività scolastica.

G/949/87/5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Il Senato,

premessi che:

in materia di scuola e formazione la Provincia autonoma di Bolzano non ha competenza legislativa esclusiva, ma solo concorrente. Essa, quindi, deve attenersi alle relative leggi dello Stato;

ciò significa che non vi è autonomia nell'istruzione, che dovrebbe essere piena e imprescindibile;

si constata, pertanto, continuamente che le leggi dello Stato, alle quali l'Alto Adige deve attenersi, limitano di fatto l'autonomia in materia di scuola e formazione. Tale limitazione ha influenza negativa anche nell'organizzazione didattica, la cui peculiarità dei contenuti, dei programmi, dei piani di studio e degli esami molto spesso non trova congruenze nella legge nazionale,

impegna il Governo:

a tener conto, nel varare i provvedimenti di propria competenza, delle particolari esigenze della provincia autonoma di Bolzano e, pertanto, ad attribuire maggiore autogoverno in materia di scuola e formazione.

G/949/88/5

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

Il Senato,

premessi che:

i previsti tagli alle risorse e il programma di razionalizzazione proposto dal governo, rischiano di mettere in serio pericolo la tenuta dell'intero sistema scolastico pubblico italiano, e questo anche se l'Italia è tra i Paesi europei che investono di meno nella scuola (neanche il 2 per cento del Pil);

le norme previste riducono pesantemente gli organici, attraverso un taglio di cattedre, ausiliari, tecnici e amministrativi, la riduzione delle ore di lezione, la riduzione del tempo pieno, e soprattutto la riduzione e sostegno all'*handicap*;

tutto questo con la probabile conseguente diminuzione delle sedi scolastiche;

a pagarne maggiormente le conseguenze rischiano di essere le categorie più deboli della popolazione, quali i ragazzi con disabilità, in quanto al significativo taglio al compatto scuola contribuisce un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno;

l'azione di sostegno rappresenta il principale concreto intervento che consente una reale inclusione scolastica, e un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno (attualmente circa 88 mila), comporta ricadute insostenibili sul diritto allo studio delle persone con disabilità;

le famiglie con minori disabili rischiano così di essere lasciate sole, mentre è invece fondamentale che lo Stato le sostenga nel lungo percorso educativo e formativo dei figli nella scuola;

impegna il Governo:

a rafforzare le politiche scolastiche per l'inclusione degli alunni disabili, e ad assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare, fin dalla prossima legge finanziaria, le risorse per il diritto allo studio con particolare riguardo ai diversamente abili, anche attraverso il reclutamento di insegnanti di sostegno e delle figure professionali a supporto degli stessi.

G/949/89/5

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una nota del 4 giugno 2008, ha annunciato un taglio per la Regione Sicilia di

2.251 unità, riguardante il corpo docente, il personale amministrativo tecnico e il personale amministrativo; di questi 794 unità avverranno a partire dal mese di luglio 2008;

il Presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo, ha espresso forte preoccupazione per i nuovi tagli all'organico dei docenti previsti dal Ministero della pubblica istruzione che rischiano di mettere in ginocchio l'intero sistema scolastico della Sicilia;

le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica hanno determinato un eccessivo taglio di cattedre nell'ultimo biennio con conseguenze sicuramente svantaggiose per la scuola siciliana, infatti la diminuzione della popolazione scolastica non giustifica i tagli operati dal Ministero; nell'anno scolastico 2006-2007 gli alunni siciliani sono stati 826.999, le classi 40.000, con un decremento rispetto all'anno scolastico precedente di 10.780 alunni, e con un taglio del personale di 341 unità;

nell'anno scolastico 2007-2008 gli alunni sono stati 819.072, le classi 39.935, registrando un decremento di alunni pari a circa 7.900 alunni e un taglio di 1.405 unità di personale docente e amministrativo;

per il 2008-2009 a fronte di 810.352 alunni e 39.263 classi, con un decremento quindi di circa 39.200 alunni, il taglio di personale docente e amministrativo è pari a 2.521 unità;

la Regione siciliana, da un lato non ha competenze sugli organici della scuola, dall'altro ha la responsabilità della razionalizzazione della rete scolastica, ma questa non può prescindere dalle dotazioni organiche del personale,

impegna il Governo:

ad aprire un confronto immediato con la Regione Sicilia per verificare la congruità dei tagli proposti ed eventualmente rielaborare una proposta condivisa che permetta alla Regione di operare una razionalizzazione della rete scolastica che non metta in ginocchio l'intero sistema scolastico evitando che si creino ulteriori svantaggi che amplificherebbero il gap formativo già esistente con altre regioni in particolare quelle del Nord.

G/949/90/5

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Il Senato,

vista la legge n. 59 del 1997 e in particolare l'articolo 21 relativo al conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche;

visto il decreto legislativo n. 59 del 1998 recepito nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con cui è stata conferita la Dirigenza Scolastica al personale direttivo della scuola;

vista l'istituzione dell'autonoma area contrattuale della Dirigenza Scolastica ricompresa nell'Area V ai sensi del Contratto Collettivo nazio-

nale Quadro (CCNQ) del 9 agosto 2000 modificativo del CCNQ 25 novembre 1998, come rinnovata nell'Accordo Quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della Dirigenza sottoscritto il 23 settembre 2004;

considerato che già nell'emanare il primo Atto di indirizzo del 22 dicembre del 2000 all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziante (Aran) per il finanziamento del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) d'ingresso, 2000-2001, veniva utilizzato un primo non sufficiente stanziamento finalizzato al riallineamento retributivo della Dirigenza scolastica alle altre Dirigenze;

considerato, inoltre, che allo stesso fine, con apposita integrazione emanata il 30 aprile 2001 del predetto Atto di indirizzo all'Aran, il Governo allora in carica affermava «l'Aran dovrà tener conto che tali risorse, comportanti il riconoscimento di un consistente avvicinamento all'equiparazione della retribuzione dei Dirigenti dello stato, non consentono di realizzare l'obiettivo finale del completo riallineamento retributivo alla dirigenza pubblica di seconda fascia, obiettivo che sarà perseguibile nel prossimo contratto collettivo in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria»;

considerato ancora che con un terzo atto di indirizzo all'Aran, emanato l'8 gennaio 2002, sempre riguardante il primo Contratto Collettivo della Dirigenza Scolastica 2000-2001, il nuovo Governo in carica, stanziando ulteriori insufficienti risorse riconosceva comunque che tale stanziamento faceva parte di un processo di «armonizzazione della struttura retributiva di tali dirigenti con quella dei dirigenti delle amministrazioni dello stato», con ciò attestando che l'equiparazione non veniva comunque raggiunta;

visto infine l'atto di indirizzo all'Aran relativo al secondo Contratto Collettivo dell'Area V della Dirigenza Scolastica per il quadriennio 2002-2005 del 6 maggio 2005, con cui non sono state stanziare risorse al fine di perseguire l'equiparazione retributiva costringendo le organizzazioni sindacali a firmare il 1° aprile 2006 un Contratto privo di questo importante obiettivo;

considerato che la valorizzazione del personale dirigente della scuola ha valore strategico nell'ambito del più generale processo di sviluppo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, nei sei anni trascorsi dall'acquisizione della dirigenza, in particolare nell'emanazione degli atti di indirizzo citati, al fine di realizzare, con appositi stanziamenti, il completo riallineamento retributivo dei Dirigenti Scolastici ai Dirigenti pubblici di seconda fascia, obiettivo da rendere perseguibile nel prossimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006-2009 dell'Area V della Dirigenza Scolastica in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria.

G/949/91/5

PARDI, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che,

la competitività del nostro Paese si fonda oggi più che mai sulla sua capacità di innovazione e progresso scientifico e tecnologico, viviamo l'epoca della tecnologia e sappiamo che nuovi orizzonti si stanno continuando ad aprire ai progressi scientifici, in questo contesto appare fondamentale investire soprattutto con interventi mirati sulla ricerca scientifica;

da oramai diversi anni il nostro paese ha sviluppato una tendenza oramai cronica a sacrificare la ricerca tecnologica e scientifica, sono sempre di meno le risorse destinate a tale scopo;

parallelamente l'ambito di sviluppo principale della ricerca cioè l'Università ha visto più volte modificati i propri assetti costitutivi ed organizzativi, in una sorta di continua riforma che ne ha reso confusi i confini e ne ha indebolito l'organizzazione;

particolarmente critico si è rivelato il rapporto tra le università private e quelle pubbliche, si è radicalizzato una sorta di scontro ideologico in le due opportunità, quando, invece, si sarebbe dovuto lavorare per potere integrare le sinergie tra queste due dimensioni;

il decreto n. 112 interviene ancora sulla materia da un parte disponendo la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni dall'altro all'articolo 60 riducendo le missioni di spesa per il ministero dell'università;

siamo di fronte ad una situazione nella quale il quadro generale dell'organizzazione delle università italiane risulta confuso e di difficile comprensione;

l'università deve invece rappresentare un'area strategica fondamentale su cui costruire le basi del rilancio del sistema-italia, è dalla connessione funzionale tra università e mondo del lavoro che si può creare un volano virtuoso per il nostro paese, per creare sviluppo e rilanciare produzione e consumi;

in una fase che si preannuncia difficile, lo stesso Ministro delle finanze in quest'Aula ha richiamato l'imminenza di una prossima crisi economica, proprio l'investimento sul capitale umano sulle capacità delle nuove generazioni può rappresentare lo strumento per sostenere lo sviluppo del Paese;

è fondamentale però proseguire con decisione sulla strada della eliminazione progressiva di sprechi ed inefficienze anche con riguardo a settori come quello delle Università;

proprio in settori strategici come quello universitario vanno focalizzate le risorse, concernenti gli sforzi, evitando qualsiasi forma di spreco, bisogna affinare i criteri di selezione, puntando alla effettiva valorizzazione del merito;

è necessario procedere alla razionalizzazione delle risorse senza affermare criteri che non tengono nel debito conto differenze e meriti;

impegna il Governo:

a procedere alla individuazione dei criteri necessari per una verifica puntuale ed ad una differenziazione sostanziale tra i vari atenei ed università, individuando principi attraverso cui selezionare le università virtuose, anche in relazione alle risorse economiche utilizzate, al numero di laureati, alla durata media del corso di studio per singolo studente, alla media dell'abbandono scolastico, alle ricerche ed agli studi condotti nelle proprie strutture, in modo da modulare i tagli previsti secondo principi chiari e riferibili a criteri meritocratici.

G/949/92/5

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, SOLIANI, CERUTI, ADAMO

Il Senato,

premessi che,

la riduzione, su un arco quinquennale, del Fondo di finanziamento ordinario prevista dal decreto-legge in esame rischia di avere pesanti conseguenze per la gestione del sistema universitario e per ogni sua prospettiva di sviluppo;

lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge, ha affermato la necessità di consentire una più ponderata valutazione delle criticità emerse ed una possibile correzione migliorativa degli interventi;

è un dato acquisito il riconoscimento della condizione di oggettivo sottofinanziamento del sistema universitario italiano rispetto agli standard internazionali;

i cambiamenti auspicati devono portare ad un nuovo sistema di governance, ad un'autonomia responsabile basata sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito ed al potenziamento delle eccellenze al fine di migliorare la qualità dell'intero sistema su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, sin dalla prossima legge finanziaria, risorse economiche da destinare alle università pubbliche nella forma di incentivi selettivi premiali della qualità dei risultati ottenuti nella didattica e nella ricerca, riservati a quelle università che, nella loro autonomia statutaria, abbiano adottato forme di governo interno che rendano più efficiente ed efficace la gestione dell'ateneo, garantendo, in particolare, una chiara identificazione e differenziazione dei compiti e delle re-

sponsabilità dei differenti organi di governo: rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico.

G/949/93/5

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

l'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008 dispone per il triennio di riferimento della manovra, un limite al turo over per ciascun anno pari al 20% delle cessazioni verificatisi l'anno precedente;

considerato che:

la norma che consente di assumere, per ciascun anno solo il 20 per cento delle unità cessate l'anno precedente escluderebbe ogni possibilità di procedere ad assunzioni per quelle istituzioni che, per il loro particolare carattere di Scuole a Statuto speciale, operano con numeri molto ridotti di personale docente;

per tali Istituzioni, proprio la presenza di un numero di unità in servizio molto ridotto fa sì che solo in rari casi avverrà che in un anno cessi dal servizio più di una unità, e non è immaginabile che avvenga mai la cessazione di cinque unità in un solo anno, condizione necessaria per l'assunzione di una nuova unità;

non costituirebbe rimedio a tale situazione la possibilità di prendere in considerazione non le sole cessazioni riferite all'anno precedente bensì quelle riferite ad un arco temporale più ampio atteso che per istituzioni con poche decine di docenti in organico, o addirittura con meno di 20 docenti, poter assumere una unità solo dopo la cessazione di cinque unità significherebbe poter assumere solo dopo aver ridotto il proprio organico docente di oltre il 25 per cento (e in alcuni casi di istituzioni con meno di 10 unità anche di oltre il 50 per cento);

una simile situazione comporterebbe l'evidente impossibilità di continuare a svolgere regolarmente le proprie attività appunto in quanto si tratta di istituzioni con numero molto ridotto di personale docente in organico,

atteso altresì che il maggior onere derivante da questo emendamento sarebbe comunque di consistenza assolutamente esigua e comunque molto facilmente riassorbibile operando sulle grandi Istituzioni universita-

rie verso le quali sono dirette la stragrande maggioranza delle risorse destinate all'Università;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione delle norme di cui all'articolo 66, comma 13 del decreto legge n. 112 del 2008, l'esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 1 punto *d*), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2008, nonché dell'istituzione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2.8.2005 e dell'istituzione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1.12.2005 purché alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano dotate di un proprio organico di personale docente, e questo sia inferiore a 20 unità, provvedendo a compensare gli effetti finanziari operando sulle rimanenti Istituzioni.

G/949/94/5

MUSSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

negli anni recenti il settore della formazione e ricerca universitaria ha registrato un significativo calo delle risorse pubbliche ed un fortissimo rallentamento del reclutamento, di fatto bloccato negli ultimi due anni;

un sempre maggiore impegno per incrementare la qualità dell'alta formazione e della ricerca è indispensabile all'Italia se vuole aumentare la propria competitività, in linea con la strategia di crescita e occupazione stabilita dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 (e ribadita dal Consiglio Europeo di Bruxelles del giugno 2005) che ha definito l'obiettivo strategico di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, per realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»;

considerato che:

ai fini di rispettare l'obiettivo-vincolo del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2011, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di-

sponde all'art. 66 comma 13, per il triennio 2009-2011, un limite al tum over nel comparto dell'Università e della ricerca pari al 20%, e pari al 50% per il 2012; riduce il fondo di finanziamento ordinario per le università di 988 milioni per l'insieme degli anni 2009-2012 e di 455 milioni a decorrere dal 2013; dispone all'art. 69, comma 1 che per i professori e ricercatori universitari, oltre ad altre categorie, la maturazione dell'aumento di stipendio sia differita una tantum per un periodo di dodici mesi;

l'insieme dei provvedimenti menzionati determina una molto significativa riduzione delle risorse pubbliche a disposizione del comparto dell'Università e della ricerca, stimata in 4 miliardi 102 milioni di euro nei soli anni 2009-2013;

i provvedimenti stessi, affidandosi a meri automatismi, non introducono – né, d'altra parte, si prefiggono tale scopo – alcun meccanismo di premio/incentivo riferibile all'efficienza gestionale né tanto meno alla qualità della didattica e della ricerca nelle Università;

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2013 si prefigge di «promuovere i criteri di meritocrazia, premialità e trasparenza» nella riorganizzazione complessiva della pubblica amministrazione, prevedendo «nuove regole di valutazione dell'operato del personale delle amministrazioni pubbliche»;

impegna il Governo:

a individuare quanto prima meccanismi di ripartizione delle risorse destinate all'Università atti a premiare e incentivare l'incremento della qualità della formazione e della ricerca, basati:

su procedure di valutazione indipendenti e rispondenti a standard internazionali; sulla riforma del reclutamento del personale docente e ricercatore, secondo procedure concorsuali consolidate a livello internazionale e con il ricorso sistematico a commissioni di concorso internazionali;

sull'effettiva autonomia degli atenei, eventualmente connessa all'abolizione del valore legale del titolo di studio;

su una più marcata distinzione fra percorsi didattici per la formazione professionale e per la formazione scientifica;

a ripristinare gradualmente, a questi fini, e in relazione al raggiungimento di tali obiettivi, livelli di impiego delle risorse pubbliche nel comparto almeno pari a quelle anteriori all'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/949/95/5

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

l'articolo 16 del decreto-legge prevede che le università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato;

il comma 5 del predetto articolo stabilisce che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che lo stesso regime fiscale si applichi alle Fondazioni Universitarie costituite ai fini e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, al fine di evitare disparità di trattamento fra le fondazioni universitarie già esistenti e quelle cui fa riferimento l'articolo 16 menzionato.

G/949/96/5

SACCOMANNO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

la manovra finanziaria dispone riduzioni progressive del fondo per il finanziamento ordinario delle università di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 147 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

il settore universitario riveste un'importanza strategica per il Paese e che l'alta formazione e l'attività di ricerca scientifica che si svolgono sono alla base della crescita della competitività;

il sistema universitario necessita di un adeguato sostegno finanziario per la formazione delle nuove generazioni, le quali devono essere preparate ad affrontare il confronto a livello internazionale;

gli interventi finanziari nel campo dell'istruzione e della formazione costituiscono spese di investimento per i processi di crescita e modernizzazione ed un volano per l'economia;

non possono essere disattesi gli impegni assunti a livello internazionale al fine di garantire elevati livelli di qualità della formazione ed il costante progresso della conoscenza, mediante la ricerca scientifica e l'innovazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riassegnare al sistema universitario le risorse finanziarie ridotte con il decreto in esame, compatibilmente con le condizioni della finanza pubblica, con i prossimi provvedimenti legislativi in tema di finanza pubblica, al fine di migliorare e rilanciare la funzionalità didattica e scientifica degli atenei.

G/949/97/5

GERMONTANI

Il Senato,

Premesso che:

l'art. 7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, reca disposizioni in merito alla «Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂»;

in particolare il comma 1, lettera *d*), del succitato D.L. 112/2008, *d*) fissa tra gli obiettivi quello di realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare;

il DPEF per gli anni 2009-2013 tra gli interventi per lo sviluppo prevede una forte azione mirata alla «produzione di energia nucleare, attraverso definizione delle tipologie di impianti, procedure autorizzative, criteri di localizzazione dei siti nucleari» e inoltre prevede «fondi per l'innovazione, destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione, attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento»;

è importante tenere conto del fatto che l'economia italiana potrà svilupparsi nel contesto globale soltanto con una forte base di tecnologia avanzata con un forte recupero della ricerca scientifica e del nucleare;

si è creata in Italia la possibilità concreta e unica di combinare lo sviluppo di un nuovo materiale avanzato, per la conduzione di grandi correnti, come quelli di reattori innovativi basati sulla fusione nucleare;

il programma Ignitor ha suscitato grande interesse a livello internazionale, soprattutto per il suo obiettivo scientifico, per gli sviluppi di tecnologie avanzate che ha stimolato, e per le sue dimensioni e costi molto ridotti;

il progetto è stato sviluppato attraverso un'intensa collaborazione di università, e di gruppi di ricerca e industriali italiani;

per la fusione nucleare è stato completato il progetto di dettaglio e la costruzione dei prototipi di tutti i componenti principali del programma Ignitor, capace di raggiungere per la prima volta nella storia dell'uomo le condizioni di accensione di un gas di «idrogeno pesante» attraverso reazioni nucleari cosiddette di fusione;

il nuovo materiale, basato su una polvere di magnesio e boro, si adatta idealmente ai requisiti del programma Ignitor e a quelli di futuri reattori a fusione;

è stata iniziata la progettazione delle due più grandi bobine per Ignitor che permetterà all'Italia di partecipare ad uno sviluppo fortemente innovativo della fusione nucleare e di affinare tecnologie per magneti avanzati che trovano una vasta gamma di applicazioni, da quelle mediche a quelle spaziali.

impegna il Governo:

a comprendere Ignitor tra i soggetti beneficiari dei fondi per l'innovazione indicati dal sopra citato DPEF;

a dar corso alla installazione di Ignitor in strutture di centrali nucleari esistenti, dimesse e non impiegate la cui posizione geografica e l'allacciamento robusto alla rete elettrica nazionale di potenza, in base agli studi condotti, dimostrano essere la collocazione più economica ed efficiente.

G/949/98/5

BALDASSARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 949 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,

premesso che:

l'articolo 70 del provvedimento in esame prevede la cancellazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei trattamenti economici aggiuntivi per le infermità dipendenti da causa di servizio ascritte ad una delle categorie della tabella A annessa al D.P.R. 834/81. In origine la previsione del de-

creto-legge riguardava tutti i dipendenti pubblici mentre a seguito delle modificazioni approvate alla Camera dei deputati, questo articolo non si applica al comparto sicurezza e difesa;

l'articolo 71 del provvedimento in esame prevede disposizioni inerenti le assenze per malattia e per permesso retribuito, riguardanti, tra le altre, decurtazioni retributive da operare in caso di malattia di dipendenti pubblici e nuove tipologie di fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico ammalato. In origine la previsione del decreto-legge riguardava tutti i dipendenti pubblici mentre a seguito delle modificazioni approvate alla Camera dei deputati, queste disposizioni non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e di addestramento;

i Vigili del Fuoco, seppure possa sembrare strano, ai sensi delle vigenti norme non rientrano nel comparto sicurezza e pertanto anche in questo caso subiscono un ulteriore trattamento ingiusto e vessatorio che li vede esclusi dalle deroghe giustamente riconosciute ai comparti sicurezza e difesa in ragione della peculiarità del servizio svolto;

già a livello retributivo i Vigili del Fuoco subiscono un ingiusto peggiore trattamento economico, quantificabile in circa 300 euro mensili in meno rispetto agli altri Corpi dello Stato del Comparto Sicurezza e nonostante le tante promesse il problema non è stato mai sanato;

analoghe valutazioni debbono essere fatte anche in merito al deteriorato trattamento che i Vigili del Fuoco subiscono anche dal punto di vista pensionistico, in quanto non fanno parte del comparto sicurezza e non beneficiano della maggiorazione contributiva di un anno ogni cinque dei servizi operativi prestati di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97, come anche non usufruiscono della maggiorazione della base pensionabile prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 165/97;

costituisce ulteriore dimostrazione di come i Vigili del Fuoco siano bistrattati dai Governi e di come paghino il fatto di non essere ricompresi nel comparto sicurezza, il fatto che a fronte dell'abolizione dell'indennità di missione operata per tutti i dipendenti pubblici attraverso la legge finanziaria 2006, la stessa fu successivamente riattribuita al solo personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, tralasciando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sebbene anch'esso istituzionalmente preposto a missioni operative su tutto il territorio nazionale;

non si comprende per quale motivazione i Vigili del Fuoco debbano ricevere un trattamento penalizzante rispetto agli altri Corpi dello Stato sebbene, al pari delle Forze di Polizia, rivestano anche compiti e funzioni di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 6 comma 2 D.Lgs 139/06), di Polizia Amministrativa (art. 19 D.Lgs 139/06) e di Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 8 comma 1 Legge 1570/41 come confermata in vigore dall'art. 35 comma 1 lettera *d*) del D.Lgs 139/06);

è singolare come i Vigili del Fuoco siano assimilati al Comparto Sicurezza quando si tratta di doveri, mentre ogni qual volta che vi sia un'occasione di riconoscenza dell'opera svolta al pari degli altri Corpi, questo gli sia sistematicamente negata da chi decide;

occorre comunque effettuare una distinzione tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo questo Corpo al suo interno, a differenza ad esempio della Polizia di Stato, dipendenti inquadrati come personale amministrativo, privi delle attribuzioni di polizia e non impiegati nel soccorso pubblico, che certamente non possono trovare comunanza ai Comparti Sicurezza e Difesa, mentre il restante personale operativo, cioè i Vigili del Fuoco, per caratteristiche ordinamentali e per attribuzioni specifiche hanno invece pieno titolo ad un trattamento analogo a quello degli altri Corpi dello Stato che può essere riconosciuto inserendoli nello stesso comparto;

quanto da anni accade sotto il profilo normativo-retributivo-pensionistico ai Vigili del Fuoco, ed in questo provvedimento all'esame viene purtroppo ulteriormente evidenziato, è immotivato ed è un affronto dello Stato che contrasta con l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che contraddistingue da sempre gli stessi pompieri i quali, giova ricordarlo, non a caso sono l'istituzione che gode della più alta ed incontrastata stima e fiducia degli italiani e per i quali si deve ormai prevedere uno sganciamento dal pubblico impiego ed il riconoscimento di una specificità e peculiarità del servizio svolto;

impegna il Governo:

ad attuare i provvedimenti necessari affinché anche agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia riconosciuto lo stesso trattamento riservato nel provvedimento in esame agli altri Corpi dei Comparti Sicurezza e Difesa, con particolare riferimento agli articoli 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio) e 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

ad attuare i provvedimenti necessari affinché anche agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia riconosciuta per legge l'indennità di trasferta, nelle stesse modalità e proporzioni riconosciute agli altri Corpi dei Comparti Sicurezza e Difesa;

ad attuare i provvedimenti necessari affinché agli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come anche agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, sia riconosciuta una specificità e peculiarità delle funzioni svolte e del servizio lavorativo che determini lo sganciamento dal pubblico impiego e lo svincolo dal tetto dell'inflazione programmata nella determinazione dei rinnovi contrattuali;

ad attuare i provvedimenti necessari per iniziare un percorso, anche graduale, che porti a sanare ogni disparità sotto il profilo retributivo e pensionistico tra il personale operativo e permanente dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti agli altri Corpi dello Stato;

a valutare l'ipotesi di inserire il personale operativo e permanente dei Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza una volta per tutte, così da

porre fine a tutte queste disparità di trattamento con gli altri Corpi dello Stato.

G/949/99/5

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 66 del provvedimento reca disposizioni inerenti alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale precario di alcune pubbliche amministrazioni (tra cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), volte a contenere ulteriormente il *turn-over*;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una dotazione organica teorica di 34.661 unità, di cui, 29.838 nell'area operativa e tecnica, 821 nell'area direttiva e della dirigenza, 4.002 nell'area amministrativa ed informatica;

nel corso degli ultimi anni i potenziamenti della dotazione organica non hanno coperto, se non in misura residuale, gli avvenuti pensionamenti, tanto è vero che, allo stato attuale, ovvero esaurite le disponibilità dei potenziamenti succitati, permane una carenza strutturale di circa 700 unità;

per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazioni ai molteplici compiti istituzionali del Corpo in materia di soccorso tecnico urgente alla popolazione e di protezione civile, si rende necessario in via transitoria potenziare gli organici assumendo gli idonei di concorsi pubblici già espletati;

a tale esigenza ha prontamente risposto il Governo che, nel corso del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, su proposta del Ministro dell'interno, ha autorizzato l'assunzione di 802 unità operata attraverso la stabilizzazione di volontari, cui è seguita la pronta richiesta alle direzioni regionali dei vigili del fuoco dei nominativi degli idonei alla stabilizzazione;

a seguito dell'ultima proroga prevista dall'articolo 24-*bis* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è attualmente aperta e valida ai fini delle assunzioni la graduatoria dei 1.000 candidati risultati idonei nel concorso indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, per 184 posti nel profilo professionale di vigile permanente nel CNVVF, che attendono fino al 31 dicembre di quest'anno di poter essere assunti;

l'impegno economico sostenuto dallo Stato per l'espletamento del suddetto concorso pubblico non ha poi portato, a distanza di dieci anni, all'assunzione degli idonei;

come si evince, oltre che dalle linee programmatiche, anche dal tenore dei propri provvedimenti, il ministro della funzione pubblica ha riba-

dito la necessità di accedere ai profili del pubblico impiego attraverso il ricorso alle procedure concorsuali;

è inoltre in *itinere* la prova motoria della procedura di stabilizzazione del personale precario nel CNVVF che determinerà l'assunzione di circa 1.200 unità permanenti entro i prossimi mesi ed inoltre sembra essere in *itinere* la pubblicazione di un bando di concorso pubblico per l'assunzione di circa 800 unità nel Corpo;

sul totale delle assunzioni da effettuarsi nel solo 2008, 1.135 saranno riservate al personale «precario» dei VVF, solo 52 provengono dalla suddetta graduatoria dei 184 posti (meno del 4 per cento), 52 dalla graduatoria per ex VVA del 2005, 52 dalla graduatoria VVA del 2006, 60 da idonei volontari in ferma breve;

tale criterio di assunzione, nell'attingere da una sola graduatoria con una percentuale superiore a quella prevista dalla normativa vigente viola palesemente i principi sanciti nel parere della funzione pubblica secondo il quale: «Se è vigente e valida la graduatoria di un concorso, le assunzioni da stabilizzazioni non possono superare il 50 per cento delle nuove assunzioni nell'anno in corso», e questo secondo il principio dell'adeguato accesso dall'esterno ed il principio costituzionale sancito dall'articolo 97, terzo comma, sull'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso,

impegna il Governo:

ad attingere, in relazione a future assunzioni di vigili del fuoco, dalle graduatorie attualmente aperte, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino al loro completo esaurimento.

G/949/100/5

NEGRI

Il Senato,

premesso che:

il processo di trasformazione professionale del nostro strumento militare definisce un modello di Forze armate composte di 190 mila militari;

il passaggio al modello professionale è regolato da norme di legge, entrate in vigore dopo un dibattito parlamentare che si è concluso al Senato nel novembre del 2000, approvate a larghissima maggioranza da entrambi i rami del Parlamento;

la manovra finanziaria in esame prevede tagli ai fondi destinati al reclutamento dei volontari delle Forze Armate, pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010;

la riduzione rimetterà in discussione tutto il quadro di alimentazione del nostro strumento militare sia per quanto riguarda nuove assunzioni, sia per la possibilità di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4),

impegna il Governo:

a garantire comunque l'attuazione delle norme contenute nella legge 14 novembre 2000, n. 331, rimettendo alla discussione parlamentare le eventuali revisioni sugli assetti organici e operativi del modello di difesa attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge.

G/949/101/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

l'ordine e la sicurezza pubblici versano in una grave situazione e sono percepiti come un problema rilevante dai cittadini, in particolare nelle regioni del mezzogiorno d'Italia;

la forma di contrasto più efficace al diffondersi della delinquenza comune e dal controllo del territorio da parte della grande criminalità organizzata è rappresentato da una efficace e visibile presenza dello Stato;

è necessario, in particolare nel Mezzogiorno investire in uomini ed in tecnologia investigativa affinché quanto dichiarato nel programma della maggioranza diventi realtà e concretamente si risponda alle giuste esigenze poste dai cittadini in materia di sicurezza,

impegna il governo:

a garantire la copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine, in particolare nelle regioni: Sicilia, Calabria, Campania e Puglia ed a dotarle di tutta la strumentazione idonea, anche di tecnologia avanzata, allo scopo di svilupparne l'attività investigativa.

G/949/102/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

premesso che:

ai fini della tutela dei consumatori sono state disposte norme che impongono agli operatori economici il divieto di aumentare i prezzi dei

prodotti, per evitare una parziale traslazione delle imposte stesse ai consumatori finali;

a questo scopo, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono stati affidati ulteriori poteri e funzioni di controllo e di vigilanza, per garantire il rispetto delle norme in esame ed assicurando una effettiva tutela preventiva a beneficio del consumatore finale,

impegna il Governo:

per consentire l'effettivo e puntuale adempimento delle ulteriori funzioni e poteri attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ad adottare le opportune iniziative normative volte a dotare di venti unità aggiuntive il personale impiegato e, al fine di conferire la necessaria stabilizzazione al personale impiegato a tempo determinato, senza depauperare il patrimonio di conoscenze acquisito, a riproporzionare il rapporto tra il contingente di ruolo ed il contingente a tempo indeterminato, pur mantenendo la necessaria flessibilità, avvalendosi perciò di personale a tempo determinato per l'espletamento di particolari funzioni;

a valutare l'opportunità di stipulare, inoltre, una apposita convenzione con la Guardia di Finanza che consenta all'Autorità di avvalersi di personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle ulteriori, specifiche incombenze, che il competente personale di tale Forza di polizia, eventualmente collocato in posizione fuori ruolo, possiede in massimo grado.

G/949/103/5

TOFANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 74 è preordinato a «ridimensionare gli assetti organizzativi delle Amministrazioni dello Stato, ... operando la riduzione degli Uffici dirigenziali di livello generale di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti;

che tale disposizione, in ragione delle peculiarità delle funzioni sembra dover trovare autonoma regolamentazione solo per la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per il Ministero dell'interno, alle sole strutture del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tralasciando che al sistema sicurezza contribuiscono anche le strutture dell'amministrazione civile dell'interno che, nella componente della carriera prefettizia, esprime sul territorio le autorità deputate al coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica e di garanzia dei diritti dei cittadini, come ad esempio in occasione delle consultazioni elettorali;

che il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti gli specifici criteri e le modalità applicative per consentire la risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, del personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali,

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, tesa a salvaguardare che il processo di regolamentazione previsto dall'articolo 74, trovi uniforme ed armonica applicazione nei confronti di tutte le componenti del Ministero dell'interno che, solo unitariamente, garantiscono le funzioni di sicurezza e di garanzia dei diritti dei cittadini. E che comunque il riassetto sia operato in modo da assicurare il reale mantenimento, in ambito provinciale, delle funzioni di coordinamento e raccordo dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di leale collaborazione di questi con i diversi livelli di governo, nonché dei compiti di coordinamento delle forze di polizia e di tutela dei diritti civili e politici. E che, comunque, in relazione al ruolo di rappresentanza generale del governo sul territorio affidato alle predette strutture, il riassetto, analogamente a quanto già previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, interessi solo quelle centrali;

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, volta ad assicurare idonee modalità di applicazione del citato comma 11 dell'articolo 72, che tengano conto delle specificità ordinamentali anche della carriera prefettizia e che non disperdano quei patrimoni di professionalità maturati, utili per garantire l'efficace funzionamento delle complesse articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'interno.

G/949/104/5

SERRA, PEGORER, PINOTTI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SIRCANA

Il Senato,

tenuto conto che:

con il provvedimento in esame viene previsto il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio;

considerato che:

detto personale, posto a disposizione dei prefetti sarà impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

nello svolgimento delle operazioni loro affidate dovrà agire con le funzioni di agente di pubblica sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere per il personale militare da impiegare nelle attività sopra richiamate il superamento di un corso che per contenuti sia equivalente a quello previsto per gli agenti della polizia di stato e personale ad essi equiparato e ne certifichi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

G/949/2000/5

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, VACCARI, PAOLO FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

osservate le disposizioni presenti nel comma 11 dell'articolo 72 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di personale delle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo;

evidenziando

come proprio le previsioni del citato comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla Camera, rimettano ad un Decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del Disegno di legge all'esame dell'Assemblea, il compito di definire «gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinali»

richiamando l'attenzione sulla specifica situazione in cui si trovano, ad esempio, alcuni ruoli del personale delle Forze Armate, in primo luogo quello dei Marescialli, all'interno dei quali si fatica a risolvere un'annosa sperequazione in danno dei militari di più antico reclutamento;

ritenendo

che sia opportuno rimuovere tale sperequazione e sia possibile farlo realizzando anche dei risparmi nell'arco di dieci anni se si prevede che, a domanda, il personale in servizio attivo possa esercitare il diritto di esonero al compimento del trentacinquesimo anno di contribuzione, transitando in ausiliaria per i cinque anni successivi; e se si prevede altresì contestualmente che il personale in possesso di quaranta anni di contribuzione cessi immediatamente dal servizio attivo,

impegna il Governo:

a considerare l'ipotesi di utilizzare la definizione dei criteri applicativi delle disposizioni del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di personale delle Amministrazioni

della Difesa e dell'Interno prossimo al compimento dei limiti di età, per rimuovere le sperequazioni che ancora esistono in alcuni ruoli del personale militare.

G/949/105/5

DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA, SIRCANA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni delle risorse per i comparti della Sicurezza e della Difesa, che appaiono del tutto incoerenti con l'impostazione della sicurezza pubblica, assunta ad emergenza nazionale dal governo e dall'attuale maggioranza;

considerato che:

contemporaneamente ad altri provvedimenti appena approvati, il governo ha assegnato alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze Armate un maggiore impegno nell'attività di controllo del territorio, di prevenzione del crimine e di repressione, traducendosi tale potenziamento dei compiti in prolungamenti di orario, maggiore mobilità e una maggiore elevata flessibilità di impiego;

tenuto conto che tale situazione è aggravata dai tagli disposti al personale che si troverà ad affrontare nuove e delicatissime funzioni nella gestione dell'ordine pubblico, senza avere né le risorse economiche necessarie a coprire nuovi e ulteriori compiti loro attribuiti, né le risorse umane atte a garantire un'efficace copertura delle nuove funzioni,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente successivi provvedimenti normativi atti a garantire ulteriori risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti assegnati alle forze di polizia e delle forze armate, anche in relazione agli accresciuti compiti di pubblica sicurezza a queste ultime assegnati.

G/949/106/5

BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

l'articolo 65, comma 1, del decreto in esame stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle forze armate;

questa riduzione si aggiunge a quella prevista dal precedente Governo pari al 15 per cento delle risorse aventi la stessa destinazione;

considerato che:

il nostro Paese si trova attualmente ad affrontare la difficile congiuntura internazionale in condizioni di debolezza tale da imporre una razionalizzazione della spesa pubblica;

impegna il Governo:

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse, al fine di evitare effetti che rischierebbero di incidere sulle difficoltà di un comparto fin troppo volte mortificato e sul diritto alla sicurezza dei cittadini.

G/949/107/5

GASPARRI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BOSCKETTO, FAZZONE, LAURO, MALAN, NESPOLI, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO, SARRO, VIZZINI, AMATO, CANTONI, CARRARA, COLLINO, CONTINI, DE GREGORIO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, RAMPONI, SCARABOSIO, TOTARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico. La semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni;

le citate disposizioni comporteranno per le Forze armate e di polizia maggiori difficoltà nel fronteggiare le esigenze operative a causa delle carenze che si verificheranno negli organici;

per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, l'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001 prevede la possibilità per l'ammi-

nistrazione di prolungare la ferma prefissata degli ufficiali in ferma prefissata entro i limiti di spesa corrispondenti al contingente massimo di ufficiali da mantenere in servizio come Forza media nell'anno di riferimento, sulla base delle necessità operative;

alla luce delle citate carenze di organico e delle conseguenti necessità operative che si verificheranno già a partire dal prossimo anno, sussistono i presupposti per il prolungamento della ferma degli ufficiali in ferma prefissata che ultimeranno il periodo di ferma nel corso del 2008; dovrebbero essere comunque assunte iniziative per la stabilizzazione del citato personale analogamente a quanto avvenuto con la finanziaria 2007,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma degli ufficiali in ferma prefissata che ultimeranno il periodo di ferma nell'anno 2008;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per la stabilizzazione del citato personale nell'anno 2009.

G/949/108/5

SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA

Il Senato,

tenuto conto:

che, fin dal 1994, con l'ammissione dei COCER ad una pratica di concertazione – un procedimento che si sviluppa parallelamente alla contrattazione, prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile, sindacalizzate e contrattualizzate fin dal 1980 – si è costituito presso la funzione pubblica, il comparto «sicurezza-difesa» che da allora comprende anche le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze Armate;

che con questa soluzione i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate sono stati mantenuti nell'ambito della pubblica amministrazione ma è stata riconosciuta a tale personale una peculiarità nel procedimento e nella sede di confronto con il Governo, individuata nel «Ministero della pubblica amministrazione e l'Innovazione»;

considerato:

che il concreto sviluppo del procedimento di «concertazione contrattazione» ha evidenziato, nel tempo, con sempre maggiore chiarezza la necessità di riconoscere e valorizzare nei confronti del resto del pubblico impiego la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

tenuto conto:

che i contenuti di tale specificità possono essere meglio definiti:
rendendoli concretamente esigibili con l'assegnazione al comparto sicurezza e difesa, di risorse aggiuntive adeguate la cui entità iniziale sia pari ad almeno 300 milioni di euro;
decidendone la destinazione di tali risorse, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze militari, nell'ambito del procedimento di contrattazione e concertazione;
rivalutandone nel tempo l'importo nell'ambito del medesimo procedimento, all'atto del rinnovo di ciascun contratto;

impegna il Governo,

a istituire, con la prossima legge finanziaria uno specifico fondo, presso il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, a disposizione del procedimento di concertazione e contrattazione per il comparto difesa e sicurezza al fine di valorizzare la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e ad evitare ingiustificati disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto. L'entità delle risorse può essere annualmente rideterminata, d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

G/949/109/5

PINOTTI, PEGORER, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA, SIRCANA

Il Senato,

tenuto conto:

che il processo di trasformazione professionale del nostro strumento militare definisce un modello di Forze armate composte di 190 mila militari;
che il passaggio al modello professionale è regolato da norme di legge, entrate in vigore dopo un dibattito parlamentare che si è concluso al Senato nel novembre del 2000, approvate a larghissima maggioranza da entrambi i rami del parlamento;

considerato:

che la manovra finanziaria che stiamo esaminando, prevede tagli ai fondi destinati al reclutamento dei volontari delle Forze armate, pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010;
che la riduzione, rimetterà in discussione tutto il quadro di alimentazione del nostro strumento militare sia per quanto riguarda nuove assun-

zioni, sia per la possibilità di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui ne era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4);

impegna il governo:

a garantire l'attuazione delle norme contenute nella legge n. 331 del 14 novembre 2000 rimettendo alla discussione parlamentare le eventuali revisioni sugli assetti organici e operativi del modello di difesa attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge.

G/949/110/5

SIRCANA, PEGORER, SCANU, PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, SERRA

Il Senato,

considerato:

che l'articolo 71 del provvedimento in esame prevede, per i primi dieci giorni di malattia, l'attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio;

tale disciplina, relativa ai disincentivi economici per l'assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si applica anche alle Forze armate, vigili del fuoco e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

le limitate eccezioni introdotte nella norma per il comparto della sicurezza e della difesa sono tali da risultare irrilevanti rispetto la casistica generale e comunque non tali da evitare nella applicazione concreta ingiustificate differenze di trattamento rispetto alla globalità dei pubblici dipendenti;

tenuto conto:

che la retribuzione degli operatori del Comparto difesa e sicurezza e dei vigili del fuoco rispetto a quella del pubblico impiego è formata in parte rilevante da indennità specifiche di impiego, di funzione e d'istituto che possono arrivare fino al 60 per cento della retribuzione e quindi la norma avrà un effetto oltremisura e in maniera ingiustificata punitivo in questi settori;

al fine di evitare in sede di applicazione della norma sperequazioni che determinerebbero un contenzioso diffuso;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di emanare per il personale delle Forze armate, inclusi i volontari nei primi anni di ferma, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo dei vigili del fuoco disposizioni

che evitino che l'applicazione della norma produca effetti moltiplicatori nelle misure sanzionatorie, prevedendo un'apposita deroga in sede regolamentare.

G/949/111/5

SAIA, AUGELLO, BONFRISCO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SANTINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

l'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede una serie di misure tendenti al rafforzamento delle strategie di contrasto all'evasione fiscale attraverso:

a) piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;

b) un'ottimizzazione delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata all'attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale di almeno il 10 per cento rispetto alla media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008;

c) l'incremento della capacità operativa degli addetti dell'Agenzia delle entrate, delle dogane e della guardia di finanza nelle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria;

d) un piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico;

dalla effettiva attuazione delle predette misure è atteso un recupero significativo di evasione, obiettivo questo unanimemente condiviso e per il cui raggiungimento è richiesto un forte impegno delle agenzie fiscali;

le potenzialità delle Agenzie fiscali potrebbero risultare condizionate da altre misure contenute nel decreto-legge medesimo, tendenti a ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, significativamente per la corresponsione di risorse legate alla produttività ed al raggiungimento degli obiettivi di Convenzione anche degli anni pregressi, l'assunzione di verificatori fiscali, la formazione e la riqualificazione degli addetti,

impegna il Governo,

a riconsiderare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, quanto previsto nel decreto-legge relativamente alle risorse stanziato ed agli organici dell'Amministrazione fiscale.

G/949/112/5

ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevata la necessità di concedere agevolazioni a favore dei superstiti rimasti colpiti dalla tragedia avvenuta sulla pista dell'aeroporto di Linate nell'anno 2001;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti, entro brevi termini, per consentire l'erogazione di agevolazioni contributive per causa di malattia ai superstiti della tragedia avvenuta sulla pista dell'aeroporto di Linate nell'anno 2001.

G/949/113/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI, LI GOTTI

Il Senato,

premesso che:

il parlamento ha recentemente approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescrive l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;

tale approvazione è avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007, in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressi favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, anche gli onorevoli Lo Presti (AN), Compagnon (Lega Nord) e Luigi Fabbri (Forza Italia);

il provvedimento è stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa: l'assunzione con licenziamento incorporato. È il ri-

catto che chiede alla lavoratrice ed al lavoratore, nel momento dell'assunzione, quando i datori di lavoro hanno un potere decisivo, la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o in occasione di una malattia o di infortunio;

questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati di cui disponiamo, che sappiamo essere sottostimati – parlano di circa 18.000 casi all'anno –, rappresentino una realtà significativa;

la legge n. 188 del 2007 vuole prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo è nullo. Così si previene l'insorgere dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica *ex post* della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio;

infatti, la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura;

successivamente sono intervenuti, in attuazione della legge citata, il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008;

approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge;

l'attuale Ministro del lavoro prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 34, comma 10, alla lettera l), del decreto-legge n. 112 del 2008;

impegna il Governo,

a prendere le necessarie iniziative anche legislative, fatte salve le prerogative del Parlamento, per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipendenti.

G/949/114/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

Il Senato,

premessi che:

la piena efficienza dei diversi comparti dello Stato appare come l'obiettivo principale per rilanciare la competitività del sistema-Italia;

i due principali aspetti su cui è necessario intervenire sono da un lato il miglior utilizzo delle tante capacità e professionalità a disposizione della Pubblica amministrazione dall'altro l'eliminazione di qualsiasi forma di spreco;

in una situazione economica contrassegnata da evidenti difficoltà con il rischio di una stagnazione dell'economia nazionale appare fondamentale riuscire a mantenere adeguate a livello internazionale le capacità concorrenziali del nostro sistema produttivo;

la lotta agli sprechi deve essere un obiettivo costante;

il decreto alla nostra attenzione interviene in più punti rispetto all'organizzazione ed al funzionamento della macchina statale ed in particolare della pubblica amministrazione;

è fondamentale valutare la pubblica amministrazione rispetto agli obiettivi che le sono posti, in particolare, i dirigenti devono assumersi la responsabilità del loro perseguimento e del loro effettivo raggiungimento;

la meritocrazia resta un criterio fondamentale per ottenere sia la riduzione degli sprechi che la selezione delle professionalità;

impegna il Governo,

ad attuare le misure necessarie affinché il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia riconosciuto al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico.

G/949/115/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

Il Senato,

premessi che,

esiste oramai da anni nel nostro Paese la necessità di regolamentare coerentemente la disciplina dei lavori usuranti;

tale disciplina deve tener conto della relazione che esiste tra lavori usuranti ed il pericolo concreto di incedenti sul lavoro;

è fondamentale investire le risorse necessarie per far crescere e per radicare definitivamente una diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;

i controlli, vanno intensificati e contemporaneamente andrebbero adottate tutte quelle misure necessarie per evitare la pericolosa, quanto inutile, sovrapposizione di competenze tra regioni e Stato nazionale, proprio nella fase dei controlli, lasciando che per omogeneità e, dunque, efficacia di intervento sia, soprattutto, il Governo nazionale ad assumersene la maggiore responsabilità;

nel decreto alla nostra attenzione si interviene in più modi ed in maniera profonda sulla regolamentazione del mercato del lavoro anche in relazione ad aspetti squisitamente contrattuali,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla disciplina dei lavori usuranti, comunque, restando, in particolare, in materia di lavoro notturno le definizioni più favorevoli ai lavoratori già presenti in alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

G/949/116/5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, DE TONI

Il Senato,

premessi che:

la possibilità che il nostro Paese rimanga nei prossimi anni su livelli di competitività adeguati ai *partner* europei e mondiali dipende in buona parte dalla capacità di mantenere alto il livello dei consumi;

è fondamentale perchè questo avvenga che soprattutto le giovani generazioni riescano a sostenere la crescita investendo sul proprio futuro e su quello del Paese;

in tutti i più importanti paesi l'inflazione sta continuando a salire ed appare necessario intervenire affinché non si consideri questa crescita come un fenomeno permanente, una costante di sistema;

in Italia oltre l'inflazione continuano inevitabilmente a crescere i prezzi, il che produce una evidente contrazione dei redditi;

appare necessario intervenire attraverso una politica mirata di sostegno del reddito, tale intervento è la colonna portante di un più generale intervento a sostegno del rilancio dei consumi;

la deregolamentazione del mercato del lavoro, appare come elemento particolarmente destabilizzante, capace di aumentare gli effetti negativi della diminuzione dei redditi e del calo dei consumi;

le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti non sono molto al di sopra del livello raggiunto 15 anni fa;

appare sempre più diffusa nel paese una generale sensazione di insicurezza economica ed instabilità lavorativa che sono le principali ragioni di ristagno,

impegna il governo:

ad adottare iniziative, anche normative, volte a limitare la precarizzazione costante delle nuove generazioni di lavoratori e sostenere una politica dei redditi capace di aumentare le retribuzioni soprattutto dei lavoratori dipendenti.

G/949/117/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

la crescita dello stato di indigenza, di povertà o comunque di malessere sociale, nel nostro Paese colpisce con maggior intensità le fasce già più deboli della popolazione;

sempre più italiani non riescono più a differenza del recente passato ad acquistare la propria casa, è sempre più alta la percentuale di chi rimane in affitto perché non in grado di acquistare il proprio alloggio;

i giovani in particolare, patiscono di questa situazione non riuscendo anche a causa di un lavoro spesso instabile a fare fronte alle spese necessarie per l'acquisto della prima casa;

si registrano sempre più frequentemente e costantemente condizioni particolarmente onerose dei mutui praticati dagli istituti di credito;

siamo oramai in presenza di un mercato immobiliare sostanzialmente fuori controllo caratterizzato da prezzi altissimi e tendenze marcatamente speculative, nella totale assenza di un intervento coerente a sostegno dell'edilizia pubblica;

il diritto alla casa resta uno dei più sentiti dai nostri concittadini, ma appare assai difficile comprendere come possa in questo momento un giovane poterlo realizzare in particolare in presenza di un sistema che rimanendo sostanzialmente identico nel suo impianto di ammortizzatori sociali, richiede però una forte flessibilità per il singolo lavoratore;

il decreto-legge in esame, dà attuazione al cosiddetto «piano casa» proponendo misure specifiche ma non sufficienti per superare il disagio sociale e il degrado urbano,

impegna il Governo:

alla realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente e alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia pubblica nonché all'istituzione di uno specifico fondo di sostegno per l'acquisto della prima casa, da istituirsi con il contributo anche di soggetti privati come gli isti-

tuti bancari, e rivolto in particolare ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata a progetto, iscritti alla gestione separata dell'INPS.

G/949/118/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MORANDO

Il Senato,

premessi che:

per completare la riforma Biagi del mercato del lavoro è necessario «disporre anche in Italia di un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori, che concorra a realizzare un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza»;

è necessario riformare integralmente il sistema delle integrazioni al reddito dei disoccupati con un sistema universale di ammortizzatori sociali che assicuri il lavoratore nel momento in cui passa dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione, come è stato ripetutamente ribadito dallo stesso Marco Biagi in numerose pubblicazioni; l'attuale sistema di ammortizzatori, infatti:

è iniquo, perché solo il 28,5 per cento delle persone in cerca di lavoro e solo 22,5 per cento dei disoccupati riceve una integrazione al reddito. In Italia, su cento disoccupati poco meno di un quarto riceve un sussidio mentre tre quarti devono arrangiarsi come possono. Ma anche fra quanti hanno il privilegio di ricevere un sussidio di disoccupazione, si registra un'ulteriore ingiustizia fra chi appartiene alle categorie privilegiate che riceve un sussidio che copre l'80 per cento dell'ultima retribuzione per un periodo che può essere prorogato anche fino a sei anni, mentre la maggioranza, i meno rappresentati, deve accontentarsi per sei mesi del 50 per cento dell'ultimo stipendio e per il settimo mese del 40 per cento;

non compensa la maggiore flessibilità del lavoro con maggiore sicurezza, perché non offre alcuna tutela significativa ai lavoratori non standard, quelli che passano da un'attività all'altra con frequenti periodi di disoccupazione (2,7 milioni). Fra questi vi sono:

2 milioni di dipendenti a tempo determinato che possono beneficiare solo della modesta indennità di disoccupazione per 8 mesi al 60 per cento dello stipendio;

un po' meno di 700.000 co.co.co e co.co.pro, apprendisti e occasionali che sono completamente esclusi da qualsiasi forma di copertura per i periodi di disoccupazione;

6 milioni di autonomi in gran parte privi di alcuna tutela contro la disoccupazione; tutela il posto di lavoro non i lavoratori, perché costituito in gran parte dalle due casse integrazione – istituti sconosciuti negli altri

paesi industrializzati – che prevedono, solo per alcune categorie privilegiate, la conservazione formale del posto di lavoro anche quando la crisi è irreversibile e, in alcuni casi, quando la fabbrica è chiusa e la prosecuzione del sussidio con l'indennità di mobilità, possibilmente fino al pensionamento. La rigidità del mercato e l'uso distorsivo dei sussidi è un ostacolo alla mobilità, emargina definitivamente i lavoratori dal mercato del lavoro e impedisce di assicurare loro le condizioni per trovare più facilmente e velocemente un altro impiego, anche attraverso una migliore qualificazione professionale;

deresponsabilizzante e inefficiente, perché gli ammortizzatori, in alcuni casi troppo generosi per l'entità del sussidio e la sua durata, disincentivano la ricerca del lavoro e favoriscono il lavoro nero, non sono vincolati a misure per il reinserimento lavorativo, all'impegno di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato (patto di servizio) e di fatto non consentono di sanzionare chi si sottrae a questo impegno non accettando le offerte di lavoro proposte dai servizi pubblici e privati per l'impiego;

è disorganico e basato sull'abuso delle deroghe, perché costituito da un numero eccessivo di misure e di eccezioni per singole categorie, con una stratificazione normativa che produce abusi, diversamente dagli altri paesi europei dove sono previsti al massimo tre livelli: assicurativo, assistenziale e d'inserimento;

è dispendioso a causa del buco nero dell'agricoltura, perché mentre tutti i trattamenti d'integrazione al reddito previsti per il sistema industriale e per i servizi si autofinanziano interamente (prestazioni e coperture figurative) attraverso i contributi di imprese e lavoratori, i diversi sussidi per l'agricoltura producono un saldo passivo di 1,3 miliardi di euro a fronte di contributi pari a 86 milioni, distribuendo a pioggia sussidi a quasi 600 mila lavoratori agricoli su 990 mila (60 per cento);

l'articolo 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, nel rispetto dei principi e criteri definiti dalla stessa legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad attuare la delega prevista dalla legge 24 dicembre 2007 per la riforma degli ammortizzatori sociali al fine di creare «uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro», integrato, sulla base del modello di *welfare to work*, alle politiche attive del lavoro e a un regime sanzionatorio dei comportamenti elusivi dell'impegno a una ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato.

G/949/119/5

ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO

Il Senato,

premessò che:

che otto delle nove Amministrazioni Provinciali della Regione Sicilia sono state rinnovate in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 15-16 giugno 2008, così come le Amministrazioni di alcune città metropolitane e di alcuni capoluoghi di provincia;

considerato che:

delle citate Amministrazioni, quelle che avevano sfiorato il patto di stabilità sono state poste nell'impossibilità di dotarsi di un efficiente assetto organizzativo, idoneo all'attuazione del programma elettorale, in conseguenza dell'applicazione dell'ex art. 76 c. 4 del D.L. 112/08;

dato atto che:

che molti posti di responsabilità nell'assetto organizzativo degli Enti, coperti con assunzioni a tempo determinato di carattere fiduciario, si sono resi vacanti per l'automatica decadenza dei relativi titolari alla scadenza del mandato elettorale dei precedenti amministratori;

considerato che:

l'impossibilità di procedere alla copertura dei suddetti posti, soprattutto quelli dirigenziali e fiduciari come quello del Capo di Gabinetto, paralizza sostanzialmente gli Enti in ogni loro attività, vanificando il loro diritto di autodeterminazione garantito e sancito dal modificato Titolo V della Carta Costituzionale,

invita il Governo Nazionale:

ad inserire, nel primo provvedimento legislativo utile, una norma con la quale, limitatamente agli Enti interessati dalla tornata elettorale del 15 e 16 giugno 2008, si consenta l'assegnazione di incarichi fiduciari di dirigenza, entro il numero massimo previsto dalla dotazione organica al 31 dicembre 2007, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

G/949/120/5

VALLARDI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, MAZZATORTA

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge n.112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-

zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», appena approvato dall'Aula di Montecitorio con voto di fiducia, reca all'articolo 22 modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione;

tale tipologia contrattuale – si ricorda – è stata introdotta dalla Legge n.30/2003 e relativi decreti attuativi (c.cl. Riforma Biagi.) ma ancora non entrata a regime, sebbene per semplificarla è già stata oggetto di modifica con il D.Lgs. n. 251/2004. Il meccanismo è quello dei c.d. «buoni lavoro», ovvero –nel testo originario dell'art. 72 della Legge n. 30/03 e del D.Lgs. n. 276/2003 – i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro per ogni ora lavorativa; il prestatore percepisce il proprio compenso presso gli enti o società concessionarie, in misura pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa; il compenso è esente da qualunque imposizione fiscale e non cambia lo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni di lavoro accessorio, provvedendo per suo conto al pagamento dei contributi Inps nella misura di 1 euro e Inail nella misura di 0,5 euro. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese;

il citato art. 72 è stato poi modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.251/2004: ritenendo troppo rigido prefissare per legge il valore nominale dei «buoni lavoro», in luogo della misura fissa di 7,5 euro per ogni ora lavorativa, a fronte di un compenso pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa, il nuovo testo prevede che il valore nominale sia fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e periodicamente aggiornato; di conseguenza sono stati rideterminati i contributi per fini previdenziali e assicurativi (fissati, rispettivamente, in misura pari a 1 euro per l'Inps e a 0,5 euro per l'INAIL), individuandoli in misura pari all'3% del valore nominale del buono quelli Inps e in misura pari al 7% quelli Inail. La modifica ha poi soppresso la facoltà per l'ente o società concessionaria di trattenere l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese ed ha disposto che sia il Ministro del lavoro, con proprio decreto, ad individuare le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio, senza peraltro porre un termine per la relativa emanazione;

già l'articolo 1-bis) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, aveva modificato il comma 2 dell'articolo 70 del D.lgs. 276/03 nella parte in cui stabiliva i requisiti sostanziali delle suddette prestazioni; infatti, il precedente testo normativo prevedeva che l'attività lavorativa non potesse avere una durata superiore a 30 giorni nel corso di un anno solare e che i compensi percepiti dal lavoratore non potessero ammontare complessivamente a una cifra superiore ai 5 mila euro annui (limite così introdotto dall'articolo 16 del D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha sostituito quello vecchio pari a 3 mila euro). La nuova formulazione introdotta dal decreto

n. 35/2005 ha eliminato il limite temporale di trenta giorni e ha potenzialmente ampliato l'importo totale dei compensi, stabilendo che il limite di 5.000 euro annui si riferisca a ogni singolo committente; tale limite è stato fissato a 10 mila euro per le imprese familiari che desiderano utilizzare prestazioni di lavoro occasionale. Pertanto, ogni singolo lavoratore potrà intrattenere più rapporti lavorativi di carattere occasionale di tipo accessorio, non soggetti ad alcun vincolo temporale di durata, con una serie di committenti diversi, da ciascuno dei quali potrà percepire una somma non superiore a 5mila euro;

si rammenta, altresì, che con decreto 30 settembre 2005 del ministero del Welfare avrebbe dovuto prendere il via la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (per l'effettivo decollo dell'istituto doveva essere esplicitata, tramite gara pubblica, la procedura di scelta dei concessionari): l'articolo 1 del decreto fissava in 10 euro il valore nominale del buono, riconoscendo al concessionario la facoltà di trattenerne il 5% a titolo di rimborso spese (art.2), mentre l'articolo 3 stabiliva che la fase transitoria di applicazione del contratto di lavoro occasionale accessorio avrebbe riguardato unicamente le province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania;

nonostante tutti i predetti interventi normativi, ad oggi l'utilizzo dei buoni lavoro è ancora «lettera morta», da qui dunque – così per lo meno è stata l'interpretazione dell'interrogante – la novella apportata dall'articolo 22 del D.L. 112/2008, nel tentativo di dare un nuovo impulso all'avvio di tale tipologia contrattuale, abolendo i requisiti soggettivi per poter svolgere tale prestazione (ovvero soggetti a rischio di esclusione sociale, ovvero disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti che hanno perso il lavoro), includendo tra le prestazioni anche le attività svolte durante i periodi di vacanza da parte di giovani under 25 anni regolarmente iscritti all'università, demandando ad un decreto ministeriale del lavoro e politiche sociali l'individuazione del concessionario del servizio ed indicando l'Inps e le agenzie di lavoro quali concessionari protempore in attesa del decreto ministeriale;

tale iniziativa, ben accolta dal mondo datoriale agricolo, che più di ogni altro, per la stagionalità che ne caratterizza l'attività, ha bisogno di procedure semplificate per l'assunzione di manodopera occasionale e della possibilità di avvalersi di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali, ha subito – a parere dello scrivente – una battuta di arresto in fase di stesura del maximendamento, laddove è stata modificata la lettera *f*) nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attività svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, come previsto all'articolo 22 del decreto in esame, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro, in tal modo soddisfacendo le aspettative del mondo agricolo e fornendo loro la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.

G/949/121/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

premesso che:

la strategia di Lisbona, in materia di mercato del lavoro, ha indicato una serie di obiettivi tra cui «accrescere il tasso di occupazione attuale da una media del 61 per cento a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70 per cento entro il 2010» e «aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51 per cento a una media superiore al 60 per cento entro il 2010»;

l'occupazione femminile in Italia è ormai una vera emergenza: l'Italia è attestata sul piano nazionale al 46,6 per cento (dato Istat 2007), penultima in Europa e ben lontana anche dall'obiettivo intermedio, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, del 60 per cento posto dalla Strategia di Lisbona;

il nostro, anche sul tema dell'occupazione femminile, è un Paese spaccato: al Nord la quantità di lavoro femminile è in linea con il resto d'Europa, mentre nel Sud siamo a livelli più vicini all'altra sponda del Mediterraneo, livelli così bassi da porre i tassi d'occupazione italiani al penultimo posto nell'Europa a 27: peggio di noi c'è solo Malta. Nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione delle donne di età tra i 25 e i 34 anni è del 34,7 per cento contro il 74,3 per cento del Nord. I fenomeni di scoraggiamento al Sud sono sempre più diffusi: 110.000 inattive in più solo nel primo semestre del 2007;

ogni anno l'Italia, come tutti i Paesi europei, deve dare conto alla Commissione UE degli sforzi fatti per raggiungere gli obiettivi di Lisbona;

dati preoccupanti sulle cifre di inattività femminile suggeriscono un cambio di passo per rimettere sul mercato del lavoro almeno 3,4 delle 6 milioni di donne inattive in Italia, attraverso incentivi fiscali alle imprese che assumono lavoratrici e la creazione di più strutture come asili nido e servizi di assistenza e cura;

è in tale contesto dell'occupazione che la Commissione europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione (2005/2114) giunta ormai allo stadio di ricorso in Corte di Giustizia (causa C-46/07,) per incom-

patibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con il principio di parità retributiva fra uomini e donne, della normativa italiana che prevede età pensionabili di vecchiaia diverse per uomini e donne, considerato anche che la maggioranza degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea prevedono un'identica età pensionabile per uomini e donne. La procedura d'infrazione riguarda il regime previdenziale per i dipendenti pubblici. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e l'articolo 2, par. 21, della legge n. 335 del 1995 dell'ordinamento italiano prevedono infatti un'età pensionabile di 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile e di 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile. La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 in materia di pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne e in materia di occupazione e impiego richiama nell'articolo 9 il divieto di discriminazione retributiva, in particolare nello «stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo»;

la Commissione europea manifesta, infatti, una particolare preoccupazione sul tema delle pensioni in Italia affermando la necessità per il nostro Paese di «proseguire il processo destinato ad armonizzare l'effettiva età del pensionamento per gli uomini e le donne», garantendo così una progressiva riduzione del divario fra i generi in termini di prestazioni pensionistiche e per incentivare l'incremento del tasso d'occupazione dei lavoratori più anziani;

molti ricercatori ed esperti in materia economica e lo stesso Istat hanno più volte sottolineato la necessità di adeguare i requisiti minimi italiani di accesso al pensionamento ai livelli europei tenuto conto degli andamenti demografici in essere e attesi;

tenuto tuttavia conto che in Italia ricade prevalentemente sulle donne il lavoro domestico e familiare sia per quanto riguarda la crescita dei figli sia per l'assistenza degli anziani ed ai parenti portatori di handicap o non auto-sufficienti;

il tasso di occupazione femminile presenta un quadro differenziato tra territori ed in particolare è ulteriormente basso nel mezzogiorno d'Italia dove l'ingresso nel mercato del lavoro avviene in età avanzata;

l'introduzione dell'età pensionabile equiparata tra uomo e donna deve essere accompagnata da misure che favoriscano una effettiva parità di impresa nel mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a preparare adeguatamente il passaggio a un'economia europea competitiva e dinamica, come auspicato dal Consiglio europeo, modernizzando «il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale», varando nuove politiche attive per l'inclusione sociale e la modernizzazione dei sistemi previdenziali, guardando alle buone pratiche europee;

a favorire, anche con interventi di pensionamento flessibile, il prolungamento della vita attiva, tenendo conto dell'andamento demografico italiano e del progressivo invecchiamento della popolazione, per ga-

rantire la sostenibilità finanziaria del welfare e per assicurare prestazioni pensionistiche capaci di garantire prestazioni e servizi soddisfacenti e capillari;

a superare il rischio di sanzioni da parte della Corte di giustizia che ha giudicato non conforme al diritto comunitario il regime previdenziale per i dipendenti pubblici; infatti le pensioni erogate dallo Stato agli ex dipendenti pubblici costituiscono «retribuzione» ai sensi dell'articolo 141 ogniqualevolta siano corrisposte esclusivamente in virtù di un rapporto di lavoro;

a provvedere dunque, prima della prevedibile condanna da parte della Corte di Giustizia, ad una armonizzazione del sistema pensionistico italiano e ad un adeguamento agli standard europei, equiparando l'età pensionabile tra uomini e donne;

a promuovere il riequilibrio della spesa per il welfare ampliando quella dedicata all'assistenza sociale e al sostegno dei carichi familiari e del lavoro di cura;

a monitorare, in modo vincolante e continuo, la realizzazione del Piano nazionale per i servizi socio-educativi previsto dalla legge finanziaria per il 2007, per raggiungere l'obiettivo europeo di offrire un servizio di asilo nido, o equivalente secondo precisi standard pubblici di qualità del servizio, ad almeno il 33 per cento dei bambini da uno a tre anni entro il 2010;

ad agevolare l'imprenditoria per asili nido privati, con allargamento delle quote partecipative dello Stato e dei comuni al pagamento delle rette, quando questi non siano dotati di sufficienti asili nido pubblici; ad incentivare la diffusione degli asili nido aziendali, dei micro asili condominiali e delle imprese e delle organizzazioni *non-profit* di servizi socio-educativi (*tagesmutter* e simili) e l'utilizzo di *voucher* spendibili direttamente dagli utenti in servizi di assistenza ed attività educative per l'infanzia (doposcuola, attività ricreative e sportive);

ad introdurre la riduzione delle rette o altre forme di facilitazione all'accesso ai servizi socioeducativi di cui al punto precedente per le famiglie a basso reddito e per le donne *single*;

ad incentivare l'offerta di lavoro femminile con l'incremento dei sostegni già esistenti al reddito delle lavoratrici, soprattutto in entrata, anche attraverso riduzioni fiscali;

a promuovere l'utilizzo dei permessi e dei congedi di paternità, anche attraverso incentivi e piani concordati con il singolo lavoratore e attraverso la trasformazione degli attuali congedi parentali in congedi di paternità non cedibili alle consorti, affinché la genitorialità diventi un valore di cui tutta la società si fa carico;

a migliorare, anche sul piano procedurale, il ricorso al *part-time* tenendo conto che, nelle esperienze della UE, il tasso di occupazione femminile è elevato laddove vi è un ampio utilizzo del lavoro a tempo parziale.

G/949/122/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Il Senato,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/949/123/5

VITTORIA FRANCO, MONGIELLO, GHEDINI, BLAZINA, DONAGGIO

Il Senato,

nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

considerato che:

il Governo sottopone al Parlamento per la conversione un decreto-legge con il quale vengono anticipati i contenuti della manovra economico-finanziaria allo scopo di agire con urgenza per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano;

tra le questioni centrali della debolezza economica dell'Italia vi è il basso livello di produttività del lavoro e la dinamica dell'occupazione;

gli studi, le ricerche e le analisi condotte dall'ISTAT, dall'OCSE, dall'IRES CGIL e dalla Banca d'Italia – richiamando solo quelle realizzate più recentemente e delle quali è stata data notizia anche in questi giorni dagli organi di stampa – mostrano chiaramente quanto sia grave l'arretratezza del nostro Paese per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il mondo del lavoro in Italia si distingue dal resto d'Europa per la sussistenza di pratiche discriminatorie verso le lavoratrici, per la loro precarietà e la disparità di trattamento economico, per la mancanza di strumenti e di servizi che incentivino l'accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro;

il recentissimo rapporto dell'OCSE sull'occupazione in Italia conferma il contesto negativo nel quale le donne italiane vivono. Solo il 46 per cento delle donne ha un lavoro; il tasso di occupazione femminile italiano è migliore solo di quelli del Messico e della Turchia; le donne sono pagate, a parità di figure e competenze professionali, in media il 17 per cento meno degli uomini;

recenti statistiche dell'ISTAT hanno evidenziato che più di una donna su sei aveva, nel 2006, un contratto di lavoro a tempo determinato. A fronte di un numero complessivo di 425 mila posti di lavoro creati tra il 2005 ed il 2006, infatti, 196 mila sono dipendenti a tempo determinato e di questi ben 107 mila sono donne;

il nostro Paese è in grave ritardo sul raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Lisbona sull'occupazione femminile, sulle necessità di nuove forze di lavoro e sulle disparità retributive uomo-donna;

secondo uno studio della Banca d'Italia una delle soluzioni per risolvere l'economia italiana dalla sua stagnazione è quella di realizzare l'effettiva parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Lo studio rivela che se il tasso di occupazione femminile raggiungesse il livello di quello maschile il nostro prodotto interno lordo salirebbe del 17,5 per cento. Tradotto in valori assoluti tale indice corrisponderebbe a 260 miliardi di euro, cioè 60 volte l'importo del taglio dell'ICI deciso dal Governo;

lo studio della Banca d'Italia, inoltre, conferma l'esistenza di un effetto di moltiplicatore che deriva dalla maggiore occupazione delle donne. Per ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro si creano 15 nuovi posti nell'ambito dei servizi e dell'assistenza alle persone;

nell'ambito del decreto-legge in esame non vi è alcuna previsione che affronti la questione dell'occupazione femminile, dell'accesso e della permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Al contrario, vi è stata la soppressione della legge 17 ottobre 2007, n. 188, che era volta a combattere e prevenire la pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco», che, come è noto, interessa soprattutto le donne e in particolare le lavoratrici madri. La legge 188/07 era stata, peraltro, sollecitata dalle organizzazioni sindacali di ogni orientamento politico ed ideale che avevano denunciato con forza l'esistenza e la gravità di questo fenomeno. Alla soppressione della Legge 188/07 si accompagna, inoltre, la reintroduzione delle norme sul lavoro intermittente, che erano state abrogate con il Protocollo *Welfare*. Sono, infatti, oggetto di abrogazione del provvedimento in esame proprio le parti della Legge 247/2007 (Attuazione del Protocollo *Welfare*) che recavano interventi volti al contenimento di fenomeni di discriminazione e di precarizzazione che nella maggior parte dei casi riguardano il lavoro prestato dalle donne e dai giovani. Né si provvede da parte del Governo al finanziamento del credito d'imposta per le regioni del Mezzogiorno destinato a favorire la crescita dell'occupazione femminile in quell'area del Paese;

già in occasione dell'iter di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (decreto ICI), che ha, tra l'altro, previsto la detassazione degli straordinari senza, però, stabilire le necessarie misure per evitare la penalizzazione dei lavoratori più deboli come le donne, il Senato della Repubblica aveva richiesto, con un Ordine del giorno, l'impegno del Governo ad intervenire, anche con misure a carattere straordinario, per concorrere agli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona in materia di conciliazione familiare, asili nido ed incentivi al lavoro femminile, con particolare attenzione alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro delle donne, specialmente nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a potenziare, in conformità con gli obiettivi europei e nell'interesse primario del nostro Paese a superare le proprie arretratezze culturali, civili ed economiche, le politiche attive a favore dell'occupazione femminile, anche attraverso incentivi e vantaggi fiscali, per l'inclusione sociale, per

il contrasto alle pratiche discriminatorie subite dalle donne nel campo sociale e del lavoro, per conciliare i diritti ed i doveri di genitorialità e cura della famiglia con il diritto delle donne al lavoro ed all'indipendenza economica.

G/949/124/5

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 26, comma 1, in materia di taglio degli enti, il Governo prevede la soppressione di una serie di Enti, facendo salvi quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

la soppressione di un congruo numero di Enti non più attivi e le cui funzioni hanno perso di attualità era già stata prevista dall'ultima Finanziaria ed è giustificata dalle esigenze di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica;

tuttavia, occorre procedere con giudizio nella individuazione degli enti da sopprimere evitando di privare lo Stato di istituzioni di valore e in grado di apportare un contributo importante all'attività della Pubblica Amministrazione;

in particolare, l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.IAO) e l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO), tra gli enti potenzialmente toccati dalla norma in oggetto, appaiono enti di ricerca e di studio di grande valore sul piano politico, economico e culturale, animatori di un vivace contesto culturale, ricco di iniziative e di numerosi incontri e iniziative, come si evince dalla relazione trasmessa dal ministero degli Affari esteri sulla attività svolta;

in particolare la possibile cancellazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente ha provocato sorpresa e critiche nel mondo accademico ed ha perfino condotto a una petizione, firmata da centinaia di studiosi e ricercatori, e ad una lettera aperta al Presidente della Repubblica per scongiurare la chiusura di un Ente di studio e di ricerca così apprezzato,

impegna il Governo

ad escludere l'Isiao e l'Iao dall'applicazione della suddetta norma, prevedendo, in occasione del decreto ministeriale di individuazione delle deroghe, di cui all'articolo 26 comma 1 del presente provvedimento, ov-

vero in altro specifico atto idoneo, la loro esclusione dall'elenco degli Enti da sopprimere.

G/949/125/5

CARLONI, MONGIELLO, VITTORIA FRANCO, CHIAROMONTE, SOLIANI, ARMATO, INCOSTANTE, MAURO, FONTANA, ROILO, BASSOLI, DONAGGIO, MARINARO, PORETTI

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento italiano ha approvato il 17 ottobre del 2007 la legge n. 188 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco;

la suddetta legge è stata approvata con il larghissimo consenso delle forze politiche e sociali e apprezzata da tanti lavoratori e lavoratrici più esposti a discriminazione;

l'obiettivo della legge è quello di contrastare la pratica ricattatoria, molto diffusa, di far sottoscrivere una lettera di dimissioni al lavoratore (ma soprattutto alle lavoratrici) in via preventiva al momento dell'assunzione;

le lettere di dimissioni preventive sono in molti casi utilizzate per consentire licenziamenti illegali soprattutto in caso di maternità; per conseguire vantaggi fiscali, evitando di applicare le garanzie di legge a tutela delle lavoratrici madri, o per sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assistenza del lavoratore per eventi imprevisti quali infortuni o malattia;

la legge n. 188 del 2007 aggredisce il problema delle dimissioni in bianco semplicemente ed in via preventiva attraverso il ricorso a moduli rilasciati dal Ministero del Lavoro, anche in via telematica, con una numerazione progressiva, una validità limitata nel tempo e rendendo nullo qualsiasi altro atto scritto;

le false dimissioni rappresentano di fatto un forte disincentivo alla maternità, un paradosso per il nostro Paese che ha forti problemi di natalità e un basso tasso di attività lavorativa delle donne rispetto ai parametri europei;

nel provvedimento in esame il Governo ha provveduto alla cancellazione della legge n. 188 del 2007 senza alcuna considerazione per l'ampia maggioranza parlamentare che l'aveva sostenuta, senza aver avviato alcuna verifica degli effetti della legge stessa per altro approvata da pochi mesi e senza alcuna procedura di concertazione con le parti sociali,

impegna il Governo a:

ripristinare la legge suddetta ed avviare contestualmente un confronto con le parti sociali per verificarne l'efficacia al fine di assicurare la prevenzione di pratiche illegali e discriminatorie riconducibili alle

stesse dimissioni in bianco ed il superamento di eventuali eccessi e aggravati burocratico ministeriali estranei alla lettera e allo spirito della legge stessa.

G/949/126/5

INCOSTANTE

Il Senato,

premessò che:

nel corso della passata legislatura, dopo denunce e sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali di ogni orientamento politico e ideale, il Parlamento varò, con una amplissima maggioranza, la legge 17 ottobre 2007, n. 188, volta a porre rimedio alla commendevole pratica dell'estorsione, con testualmente all'atto dell'assunzione, della sottoscrizione di una lettera di dimissioni su cui apporre, in una seconda fase e a pieno piacimento del datore di lavoro, una data di vigenza;

la suddetta legge affrontava il problema, di cui non si può disconoscere la sussistenza, con una procedura che poneva il lavoratore in condizione di non dover soggiacere a tale meccanismo ricattatorio, attraverso il semplice ricorso a moduli rilasciati, anche in via telematica, dal Ministero del lavoro e con una validità limitata nel tempo;

nel provvedimento in esame, il Governo, senza alcuna procedura concertativa con le parti sociali interessate, ma recependo solo le richieste dei settori meno avanzati del mondo imprenditoriale, ha proceduto alla cancellazione di tale disposizione, così contraddicendo ampi strati della sua stessa maggioranza. e di autorevoli sue esponenti – di cui alcune, attualmente, con incarichi di Governo –, che e solo pochi mesi orsono appoggiarono tale legge;

peraltro, tale cancellazione per decreto-legge nulla sembra possa aver attinenza. con le finalità dichiarate dal provvedimento stesso, laddove all'articolo 1, comma 1, lettera c) si prefigurano misure di «semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale»,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto con le parti sociali per addivenire, nel rispetto delle prerogative parlamentari e non limitandosi a disconoscere la sussistenza. del problema, una soluzione normativa che assicuri la piena tutela dei lavoratori e la prevenzione di pratiche riconducibili alle così dette «dimissioni in bianco».

G/949/127/5

BIANCONI

Il Senato,

premessi che:

l'ottimo andamento registrato negli ultimi anni dalla Gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL ha prodotto rilevanti avanzi di esercizio che consentono di realizzare una riduzione dei premi per il settore e che nel 2007, come emerge dai dati del Bilancio consuntivo dell'INAIL per tale anno, l'avanzo economico della Gestione degli artigiani è stato pari a 928,092 milioni di euro,

evidenziato che:

l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1), prevede una riduzione dei premi per la gestione artigiano con procedure estremamente complesse che non garantiscono la certezza dei tempi sulla fruibilità delle riduzioni stesse,

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati a garantire la certezza nei tempi della fruibilità della riduzione dei premi in favore delle imprese artigiane e, in ogni caso, a riconoscere alle imprese artigiane uno sgravio contributivo, a titolo di acconto sulle percentuali definitivamente accertate, anche qualora le procedure stesse non siano state completate nei termini fissati.

G/949/128/5

BIANCONI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» testualmente dispone che «Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto»,

evidenziato che:

il tenore letterale della suddetta disposizione normativa presenta rilevanti incertezze interpretative in merito alla permanenza del diritto del datore di lavoro di retribuire l'apprendista in maniera graduale anche in

rapporto all'anzianità di servizio, così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, tuttora in vigore, e come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante e, segnatamente, in merito al rapporto tra la norma di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 e quella dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25/1955, attraverso la risposta ad istanza di Interpello diramata il 1° ottobre 2007 (e modificando l'orientamento interpretativo precedentemente adottato con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005), ha accentuato le attuali incertezze interpretative, in quanto ha stabilito che in materia di retribuzione degli apprendisti è possibile il ricorso al sistema delle percentuali soltanto se dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore e, quindi, una retribuzione di partenza non inferiore a quella derivante dal sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante;

tale interpretazione della norma determina una grave limitazione dell'autonomia e della libertà sindacale, dal momento che, legittimando il principio dell'individuazione *ex lege* del salario minimo degli apprendisti, priva la contrattazione collettiva della prima e più importante prerogativa mirata a determinare liberamente il salario dei lavoratori;

la contrattazione collettiva dell'artigianato, nel corso degli anni, ha consolidato una regolamentazione dell'apprendistato completa ed estremamente funzionale allo sviluppo dell'istituto, stabilendo anche importanti tutele per gli apprendisti aggiuntive rispetto alle previsioni di legge; ciò in quanto l'apprendistato, nell'artigianato, oltre a rappresentare un importante canale di ingresso al lavoro dei giovani, costituisce lo strumento principale di trasmissione del sapere e delle abilità tecniche e professionali,

impegna il Governo:

a riconoscere l'urgenza di intervenire con una norma integrativa o interpretativa dell'articolo 53, comma 1°, del decreto legislativo n. 276/2003, la quale preveda che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e che la retribuzione così determinata potrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

G/949/129/5

ANDRIA

Il Senato,

Premesso che,

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 2, commi 1 e 2, definisce il patrimonio culturale ed individua l'interesse delle cose che costituiscono beni culturali; lo stesso decreto, all'articolo 3, commi 1 e 2, definisce ed individua le forme e l'esercizio di tutela per tali beni ed infine, all'articolo 4, comma 1, attribuisce tali funzioni allo Stato e, in particolare, al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di garantirne l'esercizio unitario;

la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottoscritta dall'Italia a Londra il 6 maggio 1969, impegnava i Paesi firmatari a «prendere le misure necessarie perché gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale»;

in attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, recante «Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali», conferma l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», attribuisce carattere di specificità agli interventi ricadenti in ambiti assoggettati alle norme del decreto legislativo in questione, in ragione degli interessi pubblici attratti in tale ambito;

il citato decreto legislativo n. 30 del 2004 prevede, all'articolo 5, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori, indicati all'articolo 1, comma 2 (scavi archeologici);

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in un atto di segnalazione al Governò e al Parlamento del 2 agosto 2005, rileva la grave inosservanza o applicazione distorta relativa alla mancata attuazione dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 30 del 2004, laddove prevede che i requisiti specifici di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, dovevano essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 2004, quindi a far data dall'8 febbraio 2004, e la mancata attuazione dello stesso articolo 5, laddove prevede che entro 180 giorni dalla data appena indicata il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, doveva apportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni,

ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in modo da disciplinare i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regole esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono rimaste disattese;

l'assenza di definizione di requisiti per la qualificazione dei soggetti esecutori di interventi concernenti beni culturali, oltre che in ambito di appalti pubblici, riguarda ed investe il settore privato, essendo anche i beni ricadenti in tale ambito sottoposti, qualora ne sussista lo specifico interesse, alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

al fine di un'effettiva applicazione del suddetto decreto, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di interventi in tale ambito deve riguardare, oltre che i soggetti giuridici e le imprese, anche le persone fisiche ed i professionisti che di fatto intervengono direttamente sul patrimonio;

il Ministro dell'economia e delle finanze, nel suo intervento alla Camera dei deputati del 17 luglio 2008, ha reso noto che il Governo sta lavorando ad un progetto per trasferire la proprietà del patrimonio pubblico a comuni e regioni che attualmente non risultano dotati delle adeguate risorse umane e professionali, al fine di una corretta e scientificamente adeguata tutela, gestione e valorizzazione;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per superare l'incertezza normativa relativa ai requisiti formativi e curriculari che debbono possedere i soggetti, pubblici e privati, ed i professionisti per l'esecuzione di scavi archeologici o di interventi assoggettati alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 122 gennaio 2004, n. 42 e in particolare degli interventi di cui all'articolo 89 del medesimo decreto, proprio in ragione delle particolari forme di tutela che il legislatore intende riconoscere a tali interventi.

G/949/130/5

MAURO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premessi che:

il calo dei consumi, la perdita del potere d'acquisto di stipendi e pensioni, che sono in diminuzione, l'incremento del costo del denaro e il caro prezzi sono soltanto alcuni degli effetti davanti ai quali si trova oggi il nostro Paese;

l'Ocse parla di un rallentamento della crescita economica, la Cgia lancia l'allarme sulle tariffe del servizio pubblico, ma gli stipendi rimangono sempre gli stessi, ovvero, il loro potere di acquisto è fortemente diminuito;

una condizione del genere non fa altro che frenare lo sviluppo del Paese e mettere in seria difficoltà le famiglie e i giovani che vorrebbero creare una famiglia, ma che non hanno sufficienti certezze economiche per accedere ai mutui per l'acquisto di una casa;

l'Italia è in un momento di congiuntura economica internazionale molto negativa che non sembra dare segni di inversione di tendenza;

considerato che:

per sostenere le riforme che si vogliono intraprendere, non si può prescindere da una complessiva rivisitazione del sistema di contrattazione ed anche da un ridisegno delle buste paga;

si deve adeguare la nostra contrattazione in senso regionale per adeguare le retribuzioni dei lavoratori al reale costo della vita del territorio in cui risiedono.

Impegna il Governo:

a decorrere dall'anno 2009, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, a commisurare le retribuzioni dei pubblici dipendenti anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, facendo in modo che vi sia un adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.

G/949/131/5

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate le disposizioni in esso contenute in materia di lavoro ed occupazione;

considerato, in particolare, il comma 6 dell'articolo 63, che incrementa di 700 milioni per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'occupazione;

ricordato che, il numero dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione, al termine del n semestre 2006, ammonta a 20.280 unità;

preso atto che, al termine del n semestre del 2006, secondo quanto risulta dalle tabelle predisposte dall'Inps, il numero di lavoratori socialmente utili impegnati sul territorio nazionale che usufruiscono dell'asse-

gno per le attività socialmente utili ammonta complessivamente a 31.970 unità;

impegna il Governo:

a programmare la fine di questa tipologia di impiego, fonte soltanto di precariato, prevedendo che i soggetti collocati in lavori ovvero attività socialmente utili possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza ulteriori rinnovi o stipule di nuove convenzioni.

G/949/132/5

VALLI, BONFRISCO, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, BODEGA, DIVINA, VALLARDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali» testualmente dispone che «Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto»;

evidenziato che:

il tenore letterale della suddetta disposizione normativa presenta rilevanti incertezze interpretative in merito alla permanenza del diritto del datore di lavoro di retribuire l'apprendista in maniera graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio, così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, tuttora in vigore, e come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante e, segnatamente, in merito al rapporto tra la norma di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 e quella dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 25/1955, attraverso la risposta ad istanza di Interpello diramata il 1° ottobre 2007 (e modificando l'orientamento interpretativo precedentemente adottato con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005), ha accentuato le attuali incertezze interpretative, in quanto ha stabilito che in materia di retribuzione degli apprendi-

sti è possibile il ricorso al sistema delle percentuali soltanto se dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore e, quindi, una retribuzione di partenza non inferiore a quella derivante dal sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante;

tale interpretazione della norma determina una grave limitazione dell'autonomia e della libertà sindacale, dal momento che, legittimando il principio dell'individuazione ex lege del salario minimo degli apprendisti, priva la contrattazione collettiva della prima e più importante prerogativa mirata a determinare liberamente il salario dei lavoratori;

la contrattazione collettiva dell'artigianato, nel corso degli anni, ha consolidato una regolamentazione dell'apprendistato completa ed estremamente funzionale allo sviluppo dell'istituto, stabilendo anche importanti tutele per gli apprendisti aggiuntive rispetto alle previsioni di legge; ciò in quanto l'apprendistato, nell'artigianato, oltre a rappresentare un importante canale di ingresso al lavoro dei giovani, costituisce lo strumento principale di trasmissione del sapere e delle abilità tecniche e professionali;

impegna il Governo:

a riconoscere l'urgenza di intervenire con una norma integrativa o interpretativa dell'articolo 53, comma 1° del decreto legislativo n. 276/2003, la quale preveda che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e che la retribuzione così determinata potrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

G/949/133/5

BONFRISCO

Il Senato,

nell'esame del decreto legislativo n. 112 del 25 giugno 2008,

impegna il governo

a predisporre il regolamento di cui al comma 2 sentite anche le associazioni dei consulenti finanziari indipendenti.

G/949/134/5

VACCARI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, BODEGA, DIVINA, VALLARDI, MAZZATORTA

Il Senato,

considerato che sono attualmente all'esame della 6 Commissione Finanze e Tesoro del Senato i progetti di legge: S466, S745, S782, S792, S821, concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra e per servizio;

considerata l'urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 2008 la legge 7 febbraio 2006, n. 44, i cui effetti si sono esauriti con il 31 dicembre 2007, al fine di assicurare a tutti gli aventi diritto la corresponsione anche per l'anno in corso di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare nella misura prevista dalla medesima legge;

evidenziata la necessità di attuare, con decorrenza 1 gennaio 2009, una definitiva ed organica riforma dell'assegno sostitutivo, – prestazione pensionistica con finalità risarcitoria –, che sia conforme ai principi della legislazione pensionistica di guerra, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché alla legge 2 maggio 1984, n. 111 per i grandi invalidi per causa di servizio, proporzionando gli assegni al tipo e grado di invalidità, con particolare riguardo agli invalidi affetti dalle più gravi infermità e mutilazioni, utilizzando per questi ultimi il parametro economico previsto dalla legislazione vigente per gli assegni in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, al fine anche di evitare ulteriori provvedimenti inadeguati, temporanei e provvisori;

constatato il divario emerso tra le partite di pensione in pagamento (1619 al 31-12-2007) e quelle indicate nella nota di verifica n. 434 del 10 maggio 2005 (2428 soggetti), oltre al fatto – incontestabile – che le domande per l'assegno sostitutivo non hanno mai superato le 1123 unità;

evidenziata che le risorse aggiuntive necessarie sono stimate in circa 17 milioni di euro per l'anno 2008, e in 24 milioni annui per il triennio 2009-2011, tenendo conto anche che nel capitolo di competenza per le pensioni di guerra, 1316 del Ministero dell'Economia, già sussistono cospicui avanzi di esercizio, determinati dal naturale decremento della categoria;

impegna il Governo:

a provvedere in tempi certi alla rilevazione del numero effettivo dei grandi invalidi di guerra e per servizio con diritto all'accompagnatore militare, fornendo una nota di verifica che suddivida gli aventi diritto per categoria di invalidità,

a valutare l'opportunità di un intervento mirato all'adeguamento delle risorse attualmente destinate alla categoria, da allocarsi nei rispettivi capitoli obbligatori di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, capitolo 1316 per i pensionati di guerra e capitolo 2198 per i tito-

lari di pensione privilegiata, sopprimendo conseguentemente il fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 288.

G/949/135/5

FASANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessò che:

ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30-12-1992, n. 503, relativamente alla prosecuzione del rapporto di lavoro, si evidenzia che nella pubblica amministrazione vi sono alcune professionalità che per la delicatezza e l'importanza che rivestono devono garantire una continuità nell'espletamento delle proprie funzioni;

l'articolo 16 di cui in premessa garantisce tale continuità dando la possibilità al dipendente di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo;

Impegna il Governo

a valutare la possibilità di elevare tale periodo massimo a tre anni.

G/949/136/5

VALENTINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessò che:

gli ufficiali della Guardia di Finanza del soppresso ruolo tecnico-operativo sono transitati nel ruolo speciale dello stesso Corpo, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Impegna il Governo

a valutare la possibilità per coloro che sono in servizio effettivo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di permanere, a domanda, in attività di servizio sino al 63 anno di età;

altresì a valutare l'opportunità per coloro che si trovano nella posizione di richiamato in servizio o dell'ausiliaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di poter essere riammessi, a domanda, in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del 63 anno di età con l'attribuzione del trattamento economico in godimento al momento del collocamento nella suddetta posizione e dell'anzianità di servizio posseduta, computata con l'aggiunta del periodo trascorso nelle stesse posizioni di stato giuridico.

G/949/137/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

il presente decreto all'articolo 72, comma 7 prevede che il trattamento in servizio del dipendente che compie il 65° anno di età sia a discrezione dell'Amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Impegna il governo

a valutare la possibilità di chiarire la norma, di cui in premessa, specificando che sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al 67° anno di età per coloro che non hanno ancora maturato i 40 anni di servizio, al fine di evitare che la disposizione violi il diritto del lavoratore a godere del trattamento di pensione al massimo, ovvero fino a 40 anni di servizio.

G/949/138/5

OLIVA, PISTORIO, ESPOSITO

Il Senato,

premessi che:

l'istituzione della Banca del Mezzogiorno potrà dispiegare la sua azione positiva per lo sviluppo di attività imprenditoriali nel Sud solo quando avrà acquisito un capitale sociale congruo;

è opportuno individuare delle soluzioni che possano incentivare, soggetti privati e pubblici, ad investire capitale nell'acquisto di azioni della suddetta banca;

tali ultimi interventi di incentivazione, pur dovendo essere approntati nei limiti della normativa europea sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, potranno essere effettuati utilizzando tutti gli strumenti che la stessa Europa accorda per realizzare azioni a favore delle regioni in ritardo di sviluppo (ex Obiettivo 1);

impegna il Governo,

ponga in essere tutti gli atti necessari perché la Banca del Mezzogiorno possa realmente attrarre capitali privati e pubblici;

individuati sul piano normativo soluzioni che consentano a regioni, province e comuni di investire proprie risorse economiche nell'acquisto di azioni della suddetta banca.

G/949/139/5

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il presente decreto-legge all'articolo 78 stabilisce un importante intervento di sostegno economico per la città di Roma per 500 milioni di euro;

in Italia e in particolare nelle regioni Obiettivo 1 figurano comuni individuati come aree metropolitane con bilanci fortemente deficitari;

impegna il Governo,

ad emanare un provvedimento finalizzato alla concessione di un contributo straordinario di 300 milioni di euro destinato al risanamento dei bilanci delle città aree metropolitane ricadenti nelle regioni Obiettivo 1.

G/949/140/5

D'ALÌ, GALIOTO, VIZZINI, VICARI, FERRARA, FLERES, STANCANELLI,
FIRRARELLO, CENTARO, ALICATA

Il Senato,

premessso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la costituzione di due distinti capitoli di spesa rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati: il primo, «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia ed in Calabria» e il secondo «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria» ed un capitolo che prevede «fondi per le isole minori»;

le risorse dei suddetti capitoli erano state reperite attraverso il trasferimento delle somme originariamente in dotazione dell'ex Fintecna, ai sensi dell'articolo 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006;

la citata legge n. 244/2007 prevedeva, inoltre, che tali risorse fossero assegnate: per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo, stabilendo altresì che le stesse risorse venissero destinate per il 70 per cento ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria;

la disposizione stabiliva, in particolare, che le priorità individuate dovessero prevedere la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: metropolitana di Palermo, Circumetnea di Catania, piattaforme logistiche di Messina, superstrada Agrigento-Caltanissetta, strada statale jonica, sistema viario e attracchi di Villa San Giovanni;

i fondi destinati alle isole minori, fissati nella misura di 20 milioni di euro, a partire dal 2008, erano destinati, invece, alla ripresa economica e sociale di territori particolarmente disagiati e svantaggiati;

il Governo ha previsto nel proprio programma un piano decennale straordinario per le infrastrutture del meridione d'Italia, mirante a riequilibrare la condizione di attuale divario;

il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» ha previsto che la relativa copertura finanziaria, riguardante le spese conseguenti alla decisione dell'esecutivo di esentare i contribuenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, avvenisse anche attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture in Sicilia e Calabria e delle risorse destinate alla ripresa economica e sociale delle Isole minori;

impegna il Governo,

dopo un'attenta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ad individuare i provvedimenti necessari affinché siano repe-

rite risorse sufficienti da destinare alla realizzazione delle opere infrastrutturali richiamate in premessa e a favore delle Isole minori, dal Governo più volte definite come indispensabili per lo sviluppo delle regioni del Sud, anche ai fini di un consistente riequilibrio delle attuali condizioni di svantaggio

G/949/141/5

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, RUSSO, DI NARDO, CAFORIO, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Il Senato,

premessi che:

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate;

l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, consentono di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

la strategia resa possibile dal FAS permette, inoltre, di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità, scaturito dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea;

il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi avverrà attraverso la elaborazione di programmi con valenza 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

l'impianto del decreto alla nostra attenzione conferma ciò che è già emerso negli ultimi anni con l'approvazione delle ultime leggi finanziarie, cioè la tendenza del Parlamento a decidere l'assegnazione delle risorse del FAS, che è invece dovrebbe essere di specifica competenza del CIPE;

questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;

definendo per le regioni meridionali una ripartizione delle risorse del FAS al di sotto dell'85 per cento, si inciderebbe negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano

non con risorse determinate da proprie entrate come accade in Lombardia o in Veneto, ma solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

la legge 27 dicembre 2007, n. 296 ha disposto l'assegnazione di nuove risorse al Fondo e deciso di finanziare nuovi interventi per le aree sottoutilizzate, prevedendo altresì tagli di stanziamenti precedentemente previsti;

le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nel decreto-legge n. 93 del 2008;

impegna il Governo,

a monitorare costantemente la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno ed in particolare a confermare che l'85 per cento di tali risorse venga effettivamente destinato alle aree meridionali come stabilito dall'articolo 6-bis del decreto 112.

G/949/142/5

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO, DE TONI, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, GIAMBRONE, CAFORIO

Il Senato,

premesso che:

l'Esecutivo ha assicurato, nel corso della campagna elettorale, che alle aree meridionali sarebbe stato destinato oltre l'80 per cento delle nuove risorse complessivamente considerate, mentre invece con le misure contenute nel provvedimento al nostro esame, non si fa che accrescere il divario tra nord e sud del Paese. Si ricorda che, nella scorsa legislatura, i fondi per il ponte di Messina furono comunque destinati ad opere pubbliche assai più urgenti nei territori meridionali; il Governo in carica trasferisce invece al centro-nord le risorse destinate al sud. Si segnala come nel piano delle opere pubbliche allegato al Dpef 2009-2013, l'80 per cento delle realizzazioni sia previsto nel settentrione. Si abbandona di fatto il Mezzogiorno, pregiudicando le prospettive di crescita per l'intero Paese;

il comma 1155 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva modificato i commi 92-93 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, relativi al trasferimento delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna Spa nei confronti di Stretto di Messina Spa, al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto. Si individuavano due diverse destinazioni di tali risorse, assegnando il 90 per cento delle medesime alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Si

prevedeva, dunque, che tali risorse non fossero più destinate ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, bensì a due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente, denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria»;

il comma 1152 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 vincolava il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziato sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ad assegnare 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Lo stesso comma demandava ad apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), il compito di provvedere: alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse; all'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse;

nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 93 del 2008, oltre a sopprimere tali risorse per le infrastrutture meridionali per coprire finanziariamente la soppressione totale dell'ICI sulla prima casa, si è prospettato il rischio che non fossero effettivamente reintegrati tali fondi e che, in aggiunta, il Governo sottraesse ulteriori risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate. Risulta chiaro, ora, con il provvedimento al nostro esame, che il Governo persegue una strategia volta a distogliere risorse dalle regioni meridionali per destinarle al Nord;

impegna il Governo,

a prendere le opportune iniziative, fermo restando le prerogative del Parlamento, per reintegrare i finanziamenti soppressi al fine di realizzare le infrastrutture meridionali citate.

G/949/143/5

DIVINA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, BODEGA, VALLARDI, MAZZATORTA

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto che, l'incessante aumento del prezzo del greggio sta mettendo seriamente in difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del no-

stro Paese, che dipende per oltre l'85 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

l'effetto inevitabile è certamente quello di un aumento dei prezzi dell'energia e del gas, i quali renderanno più care le bollette per le famiglie, che ormai non riescono più a sostenere i continui rincari;

ritenuto che, i disagi più grandi, non solo ricadranno sulle fasce economicamente più deboli della popolazione, ma anche su quegli utenti che sono ubicati nelle aree sottoposte a condizioni climatiche molto rigide, come i territori di montagna;

visto che, le ultime stime parlano di incrementi del 4,6 per cento per il gas e di 2,2 per cento per la luce; ciò vuol dire che una famiglia spenderà 47 euro in più l'anno per il metano e 11 euro per la luce, con un aggravio complessivo di 58 euro l'anno;

ritenuto che, di fronte ad una situazione così incerta e non più sostenibile si prospetta la necessità di adottare misure più rigorose rispetto alle iniziative intraprese dal Governo nel settore energetico;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare, in favore degli utenti più svantaggiati, opportune misure per la rimodulazione delle tariffe della bolletta del gas, in particolare che tengano conto, ai fini dell'individuazione dei parametri di calcolo delle stesse, della diversa incidenza del costo della vita e delle condizioni climatiche di ciascuna area del Paese, misurata in relazione alla media delle temperature rilevate nella stagione invernale.

G/949/144/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

le accise incidono nella misura di circa il 35 per cento sul costo alla pompa dei carburanti; la regione Sicilia è sede di numerose raffinerie che rappresentano un costo notevole in materia di ambiente e di difesa della salute dei cittadini;

il portavoce del commissario al fisco Laszlo Kovacs ha evidenziato che «esistono livelli minimi delle accise per ciascun prodotto energetico che i Paesi devono rispettare, ma si sa che l'Italia è ben al di sopra di tale soglia»;

dato l'elevato costo raggiunto dalla benzina e dal gasolio per auto-trazione, richiedono interventi urgenti tesi a ridurre il costo;

impegna il Governo,

a prevedere una riduzione delle accise nella misura del 25 per cento limitatamente alla benzina e al gasolio per autotrazione immessi al consumo nel territorio della regione Sicilia.

G/949/145/5

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

non è stata ancora raggiunta l'intesa preliminare di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della regione Sicilia;

la mancata intesa parte da una interpretazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze, diversa dalle posizioni della regione Sicilia, secondo la quale l'attribuzione delle accise alla Regione, nella misura necessaria ad assicurare l'elevazione della sua compartecipazione, non riguarderebbe gli aumenti indicati nella stessa legge finanziaria, ma andrebbe a coprire soltanto gli incrementi ulteriori rispetto a questi ultimi;

la conseguenza è che l'aumento della misura al 44,09 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008, e al 49,11 per cento per l'anno 2009, resterebbero per decisione unilaterale dello Stato a carico della regione Sicilia;

impegna il Governo,

nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a riconoscere la retrocessione alla regione Sicilia di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

G/949/146/5

VICECONTE, LATRONICO, DIGILIO, MAZZARACCHIO, SAIA, BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la Basilicata contribuisce per oltre il 74 per cento alla produzione nazionale di idrocarburi;

più del 70 per cento del territorio regionale è interessato da estrazioni o da permessi di ricerca;

di conseguenza, nei prossimi anni le produzioni di idrocarburi aumenteranno notevolmente con ulteriori benefici per la bolletta petrolifera nazionale;

è trascorso ormai un decennio dall'inizio della fase estrattiva senza che le popolazioni abbiano ricevuto una ricaduta concreta in termini di sviluppo dei territori;

anzi la Basilicata continua a subire processi di indebolimento del suo apparato produttivo, economico e sociale, come confermano tutti gli indicatori socio-economici e di degrado del contesto ambientale;

pertanto, è necessario garantire con ogni urgenza alle popolazioni Lucane un ristoro diretto, in termini di abbattimento del prezzo dei prodotti petroliferi, anche per ottenere il necessario consenso sociale per il proseguimento dei programmi estrattivi utili all'interesse nazionale;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere con ogni urgenza i provvedimenti necessari per destinare almeno l'1 per cento del valore delle produzioni annue, ottenute dalle concessioni di coltivazioni minerarie, alla costituzione ed al finanziamento di un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del GPL per i soli cittadini residenti in Basilicata e per le imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione.

G/949/147/5

VICECONTE, LATRONICO, DIGILIO, MAZZARACCHIO, SAIA, BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

la Basilicata contribuisce per oltre il 74 per cento alla produzione nazionale di idrocarburi;

più del 70 per cento del territorio regionale è interessato da estrazioni o da permessi di ricerca;

di conseguenza, nei prossimi anni le produzioni di idrocarburi aumenteranno notevolmente con ulteriori benefici per la bolletta petrolifera nazionale;

è trascorso ormai un decennio dall'inizio della fase estrattiva senza che le popolazioni abbiano ricevuto una ricaduta concreta in termini di sviluppo dei territori;

anzi la Basilicata continua a subire processi di indebolimento del suo apparato produttivo, economico e sociale, come confermano tutti gli indicatori socio-economici e di degrado del contesto ambientale;

pertanto, è necessario garantire con ogni urgenza alle popolazioni Lucane un ristoro diretto, in termini di abbattimento del prezzo dei prodotti petroliferi, anche per ottenere il necessario consenso sociale per il proseguimento dei programmi estrattivi utili all'interesse nazionale;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di assumere con ogni urgenza i provvedimenti necessari per destinare almeno l'1 per cento del valore delle produzioni annue, ottenute dalle concessioni di coltivazioni minerarie, alla costituzione ed al finanziamento di un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del GPL per i soli cittadini residenti in Basilicata e per le imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione.

G/949/148/5

BUBBICO, CHIURAZZI, ANTEZZA

Il Senato,

premessi che:

la Regione Basilicata è interessata da significative e sempre più intense attività estrattive di idrocarburi;

esse hanno ormai raggiunto la quota di oltre il 75 per cento di tutta l'attività estrattiva realizzata sul territorio nazionale;

in campagna elettorale il Partito del Popolo della Libertà ha in più occasioni promesso all'elettorato lucano di adottare un provvedimento per il dimezzamento del prezzo dei carburanti alla pompa;

considerato che:

il testo originario del presente decreto-legge incrementava le *royalties* sulle estrazioni petrolifere e i parlamentari lucani del PD avevano predisposto un emendamento a tale decreto, che – in conseguenza dell'inerzia della Maggioranza – dava attuazione – normativamente corretta – a tale impegno elettorale;

tale emendamento non è stato discusso, in conseguenza del maxiemendamento predisposto dal Governo che ha cassato i primi 15 commi e il comma 26 dell'articolo 81;

impegna il Governo:

a dare attuazione all'impegno assunto in campagna elettorale, volto a dimezzare il prezzo dei carburanti per autotrazione alla pompa a favore dei lucani e delle imprese lucane, e di riferire alle competenti Commissioni parlamentari prima dell'inizio della prossima sessione di bilancio.

G/949/149/5

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premesso che:

nel 2002, al culmine di un lungo processo di crescita durato oltre vent'anni, la filiera lucana e pugliese del mobile imbottito si caratterizzava per essere una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano, acquisendo una posizione di primato nel panorama industriale mondiale, con le sue oltre 400 aziende ed una forza lavoro pari ad oltre 11.500 unità, delle quali circa 150 aziende (con oltre 7.000 addetti) sono insediate nella sola provincia di Matera, per un fatturato prodotto di poco superiore ai 2 miliardi di euro, realizzato principalmente attraverso la esportazione dei propri prodotti;

dal 2003 in poi si è registrata una situazione di difficoltà che, seppur comune agli altri settori produttivi del Paese, nel caso di specie ha completamente destabilizzato un sistema economico e sociale locale che poggia, in parte sostanziale, sia direttamente che indirettamente, proprio sul mobile imbottito;

al 30 giugno 2008 la situazione generale si è fatta davvero drammatica, con una riduzione a sole 46 imprese attive nel territorio distrettuale lucano ed a sole 117 imprese attive nel territorio distrettuale pugliese, per un totale di 163 aziende a fronte delle 400 del 2002;

il ridimensionamento, come ovvio, ha comportato un conseguente brusco ridimensionamento del dato occupazionale, con una perdita di oltre 6.000 posti di lavoro;

al fine di fronteggiare la grave situazione il 19 marzo 2006 veniva firmato da Governo, Regione Basilicata e Regione Puglia, Associazioni

datoriali ed Organizzazioni sindacali pugliesi e lucane, il «Protocollo di Intesa per il consolidamento del comparto industriale del mobile imbottito dell'area murgiana», quale strumento ampiamente condiviso sul quale puntare per sostenere e rafforzare – attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli relativi strumenti operativi ad esso connessi – la competitività del distretto murgiano del mobile imbottito, attraverso la definizione di interventi, articolati e coordinati, sui fattori strutturali del comparto, idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realtà esistenti, nonché attraverso adeguate misure di protezione sociale per gli addetti al ciclo produttivo;

il Protocollo non ha poi ottenuto la necessaria dotazione finanziaria per l'attivazione delle misure ivi previste;

a distanza di oltre due anni lo stesso Protocollo necessita di un ulteriore aggiornamento finalizzato:

a) a contestualizzare rispetto alla normativa vigente le misure di:

concessione di aiuti fiscali e contributivi alle aziende del comparto per la riduzione complessiva del costo del lavoro in un sistema industriale *labour intensive* nel quale è prevalente, per definizione, la capacità «artigianale» del singolo operatore;

costituzione di un fondo di garanzia per il congelamento, consolidamento, ristrutturazione del debito;

il sostegno agli investimenti per la promozione e la commercializzazione del *Made in Italy*;

la realizzazione di percorsi formativi, finalizzati anche all'*outplacement* dei lavoratori del salotto;

b) a prevedere iniziative di riconversione industriale dei siti produttivi dimessi o in via di dismissione ed il contestuale recupero delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

lo scorso 16 luglio 2008 è stato attivato, presso il MiSE, uno specifico Tavolo tecnico con le Parti sociali per la redazione di un Accordo di Programma per il rilancio dell'Area murgiana, riferito al mobile imbottito, previa ricognizione degli strumenti normativi e dei fondi disponibili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare, in tempi rapidi, l'accordo di programma previsto dal protocollo Scajola (19 marzo 2006) sia per il consolidamento del mobile imbottito murgiano, sia per l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dismessi e delle maestranze espulse dal ciclo produttivo.

G/949/150/5

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

premessi che:

le indagini congiunturali svolte dall'ISTAT e dalla Svimez, sui principali indicatori economici (fatturato, ordinativi, investimenti, occupazione) delle imprese del materano, evidenziano, anche nel primo semestre del 2008, l'andamento critico del sistema industriale della provincia di Matera, determinato dall'acuirsi di uno stato di difficoltà generale dell'apparato industriale provinciale, comune peraltro ad altri contesti territoriali del nostro Paese;

i comparti industriali più a rischio nel sistema produttivo materano, sono il comparto del Mobile imbottito di Matera e il comparto Chimico e chimico manifatturiero della Valbasento;

con riferimento alle industrie chimiche della Valbasento, dal 2003, anno nel quale si sono avvertiti i primi segnali della crisi, le grandi imprese del comparto chimico, presenti anche nella provincia di Matera, hanno avviato processi di ristrutturazione attraverso un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno fortemente interessato soprattutto gli stabilimenti produttivi della Valbasento;

nonostante gli interventi di ristrutturazione industriale, a causa delle dinamiche valutarie legate al fortissimo apprezzamento dell'euro, dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'aggressiva politica dei Paesi emergenti del *Far East*, molte tra le aziende più importanti localizzate nelle tre aree (Pisticci - Ferrandina - Salandra) che costituiscono il sito industriale della Valbasento, sono state costrette a cessare l'attività;

tale ridimensionamento ha determinato pesanti ricadute sulla complessiva tenuta della residua presenza industriale, ed anche sul fronte occupazionale determinando una drastica riduzione delle unità lavorative, quantificabile in circa 2.500 unità in meno, nel quinquennio 2003-2007;

l'area è altresì interessata da vincoli di natura ambientale, derivanti dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.), che comporta la predisposizione di interventi di bonifica e messa in sicurezza del Sito con conseguente adozione di prescrizioni ministeriali in materia di sicurezza d'emergenza e bonifica del suolo e della falda in danno delle aziende insediate, ancorché non direttamente responsabili dell'inquinamento individuato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere l'area della Valbasento in un accordo di programma finalizzato alla bonifica e alla reindustrializzazione,

con il consolidamento delle attività esistenti e l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dismessi e dalle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

altresì a valutare l'opportunità di includere l'area industriale della Valbasento nel piano nazionale per il rilancio della chimica.

G/949/151/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

dalle diverse indagini congiunturali pubblicate di recente (ISTAT, Svimez, Indagine congiunturale Confindustria Basilicata) emerge con tutta evidenza che anche nel primo semestre del 2008 si è confermato l'andamento critico del sistema industriale della provincia di Matera, con i principali indicatori economici delle imprese del materano (fatturato, ordinativi, investimenti, occupazione) che non registrano inversioni di tendenza rispetto al ridimensionamento riscontrato nell'ultimo semestre del 2007;

anche per la prima parte del 2008 si registra l'acuirsi di uno stato di difficoltà generale dell'apparato industriale provinciale e la sua crescente incapacità di sovvertire il *trend* negativo, del resto comune ad altri contesti territoriali del nostro Paese;

le difficoltà più consistenti sono focalizzate nei due comparti industriali e nelle due aree caratterizzanti del tessuto produttivo materano, il comparto del Mobile imbottito di Matera e il comparto Chimico e chimico manifatturiero della Valbasento;

con particolare riferimento alle industrie chimiche della Valbasento, dal 2003, anno nel quale si sono avvertiti i primi segnali della crisi, le grandi imprese del comparto chimico, presenti anche nella provincia di Matera, hanno avviato profondi processi di ristrutturazione attraverso un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno fortemente interessato soprattutto gli stabilimenti produttivi della Valbasento;

nonostante ciò, a causa delle dinamiche valutarie legate al fortissimo apprezzamento dell'euro, dell'andamento dei prezzi delle materie prime (in primo luogo il petrolio) e dell'aggressiva politica dei Paesi emergenti del *Far East*, molte tra le aziende più importanti localizzate nelle tre aree (Pisticci - Ferrandina - Salandra) che costituiscono il sito industriale della Valbasento, sono state costrette a cessare l'attività;

tale ridimensionamento del dato produttivo ha determinato pesanti ricadute sulla complessiva tenuta della residua presenza industriale, la cui tenuta è a fortissimo rischio crisi;

in particolare, nel quinquennio 2003-2007 sono stati persi oltre 2500 posti di lavoro, con un recupero parziale di poco meno di 500 nuovi

posti di lavoro in virtù di specifiche iniziative regionali di reindustrializzazione;

l'area è altresì interessata da vincoli di natura ambientale, derivanti dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.), che comporta la predisposizione di interventi di bonifica e messa in sicurezza del Sito con conseguente adozione di prescrizioni ministeriali in materia di sicurezza d'emergenza e bonifica del suolo e della falda in danno delle aziende insediate, ancorché non direttamente responsabili dell'inquinamento individuato;

considerato che:

per fronteggiare la grave situazione di crisi in Valbasento, così come più volte richiesto da industriali e sindacati, è necessario avviare politiche di consolidamento dell'esistente, ripensando, nel contempo, gli elementi di attrattività del territorio, quali:

- l'energia ed altre *utilities* in regime di vantaggio competitivi, rispetto ad altri territori;
- fiscalità locale di maggior favore;
- investimenti mirati a privilegiare una filiera che mantenga la naturale vocazione industriale chimica di quell'area;

nonostante diverse iniziative sul territorio ed a livello nazionale, non è stato possibile ancora programmare alcun Intervento strategico per il rilancio complessivo dell'area a vocazione chimica.

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

Impegna il Governo:

perché attivi le iniziative necessarie ad includere l'area della Valbasento in un accordo di programma finalizzato alla bonifica e alla reindustrializzazione, con il consolidamento delle attività esistenti e l'avvio di progetti di riconversione industriale e di recupero dei siti dismessi e delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

che valuti altresì l'opportunità di includere l'area industriale della Valbasento nel piano nazionale per il rilancio della chimica.

G/949/152/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

nel 2002, al culmine di un lungo processo di crescita durato oltre vent'anni, la filiera lucana e pugliese del mobile imbottito si caratterizzava per essere una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano, acquisendo una posizione di primato nel panorama industriale mondiale, con

le sue oltre 400 aziende ed una forza lavoro pari ad oltre 11.500 unità, delle quali circa 150 aziende (con oltre 7000 addetti) sono insediate nella sola provincia di Matera, per un fatturato prodotto di poco superiore ai 2 miliardi di euro, realizzato principalmente attraverso la esportazione dei propri prodotti;

dal 2003 in poi si è registrata una situazione di difficoltà che, seppur comune agli altri settori produttivi del Paese, nel caso di specie ha completamente destabilizzato un sistema economico e sociale locale che poggia, in parte sostanziale, sia direttamente che indirettamente, proprio sul mobile imbottito;

dal 30 giugno 2008 la situazione generale si è fatta davvero drammatica, con una riduzione a sole 46 imprese attive nel territorio distrettuale lucano ed a sole 117 imprese attive nel territorio distrettuale pugliese, per un totale di 163 aziende a fronte delle 400 del 2002;

il ridimensionamento, come ovvio, ha comportato un conseguente brusco ridimensionamento del dato occupazionale, con una perdita di oltre 6.000 posti di lavoro;

visto che:

per fronteggiare la grave situazione il 19 marzo 2006 veniva firmato da Governo, Regione Basilicata e Regione Puglia, Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali pugliesi e lucane, il «Protocollo di Intesa per il consolidamento del comparto industriale del mobile imbottito dell'area murgiana», quale strumento ampiamente condiviso sul quale puntare per sostenere e rafforzare – attraverso l'attivazione di una procedura di Accordo di Programma e degli relativi strumenti operativi ad esso connessi – la competitività del distretto murgiano del mobile imbottito, attraverso la definizione di interventi, articolati e coordinati, sui fattori strutturali del comparto, idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realtà esistenti, nonché attraverso adeguate misure di protezione sociale per gli addetti al ciclo produttivo;

il Protocollo non ha poi ottenuta la necessaria dotazione finanziaria per l'attivazione delle misure ivi previste;

a distanza di oltre due anni lo stesso Protocollo necessita di un ulteriore aggiornamento finalizzato:

a) a contestualizzare rispetto alla normativa vigente le misure di:

concessione di aiuti fiscali e contributivi alle aziende del comparto per la riduzione complessiva del costo del lavoro in un sistema industriale *labour intensive* nel quale è prevalente, per definizione, la capacità «artigianale» del singolo operatore;

costituzione di un fondo di garanzia per il congelamento, consolidamento, ristrutturazione del debito;

il sostegno agli investimenti per la promozione e la commercializzazione del *Made in Italy*;

la realizzazione di percorsi formativi, finalizzati anche all'*outplacement* dei lavoratori del salotto;

b) a prevedere iniziative di riconversione industriale dei siti produttivi dimessi o in via di dismissione ed il contestuale recupero delle maestranze espulse dal ciclo produttivo;

lo scorso 16 luglio 2008 è stato attivato, presso il MiSE, uno specifico Tavolo tecnico con le Parti sociali per la redazione di un Accordo di Programma per il rilancio dell'Area murgiana, riferito al mobile imbottito, previa ricognizione degli strumenti normativi e dei fondi disponibili;

tutto quanto premesso,

impegna il Governo ad attivare in tempi rapidi l'accordo di programma previsto dal protocollo Scajola (19 marzo 2006) finalizzato al consolidamento delle aziende del mobile imbottito murgiano ed all'avvio di progetti di conversione e di recupero dei siti dismessi e delle maestranze escluse dal ciclo produttivo.

G/949/154/5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, LUSI, MORANDO, GIARETTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che, l'andamento delle esportazioni all'estero ha subito nel corso dei primi mesi del 2008 un deciso rallentamento rispetto agli andamenti registrati nei precedenti anni, con effetti particolarmente gravi per le piccole e medie imprese esportatrici;

le prospettive per i prossimi mesi evidenziano il possibile ulteriore rallentamento delle esportazioni di beni e prodotti,

impegna il Governo:

a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese esportatrici che nel primo semestre 2008 abbiano registrato un consistente decremento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, un adeguamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale nel periodo d'imposta in corso.

G/949/155/5

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, MILANA, LEGNINI, MORANDO

Il Senato,

considerato che:

esistono e sono state già assegnate risorse a seguito degli accordi e dei programmi approvati dalle Regioni e trasmessi al Ministero, in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

le Regioni, dopo un lavoro di concertazione con i Comuni ad alta tensione abitativa e gli ex IACP, hanno approvato e trasmesso al Ministero il «Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159»;

il Governo, con il decreto n. 127/DA del 18 dicembre 2007, ha recepito i programmi regionali e i Provveditorati Regionali alle OO.PP. hanno attivato e concluso l'istruttoria dei progetti degli interventi ammessi al finanziamento;

gli interventi sono tutti immediatamente cantierabili, rappresentano le priorità della programmazione regionale e le Regioni ritengono urgente portare a compimento tali programmazioni al fine di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività della propria azione amministrativa,

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria le seguenti modifiche legislative:

1) sostituire le parole: «nonché di cui all'articolo 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

2) sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

G/949/156/5

CARLONI, MERCATALI

Il Senato,

premessò:

che l'articolo 23-*bis*, che reca la nuova disciplina dei servizi pubblici locali, prevede al comma 8 la cessazione, entro il 31 dicembre 2010, delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica,

considerato:

che la stessa disposizione prevede espressamente l'esclusione dalla cessazione delle concessioni affidate ai sensi del comma 3 e che, pertanto, devono ritenersi non soggette a cessazione le concessioni rilasciate nel rispetto della disciplina comunitaria, ivi comprese quelle cosiddette *in house*;

che gli affidamenti di servizi idrici avvenuti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento in materia sono da considerare legittimi, ove rilasciati in conformità alla disciplina al tempo vigente;

che ogni diversa applicazione dei principi della riforma, relativamente alla scadenza anticipata, potrebbe comportare effetti pregiudizievoli sulle situazioni giuridiche legittimamente consolidate nonché essere in contrasto con il principio della certezza del diritto,

ritenuto:

che nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, in particolare, sia necessaria un'attenta tutela del legittimo affidamento creato sulle stesse nonché sul mercato nel quale esse operano, al fine di evitare perdite ingiuste del valore di mercato delle aziende e, conseguentemente, danni a discapito del pubblico dei risparmiatori, che è garantito dalla Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare nel provvedimento previsto dal comma 10 che, nel caso di società quotate in borsa, il preesistente affidamento del servizio idrico integrato, qualora legittimamente avvenuto, termina alla scadenza naturale, stabilita dalla legge o dalla convenzione.

G/949/157/5

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI, CARLONI, MERCATALI

Il Senato,

considerata la situazione di grande difficoltà economica a cui vanno incontro gli Enti Locali, anche a causa della cancellazione dell'imposta sugli immobili (ICI),

invita il Governo

a indire quanto prima la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano al fine di dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 113 legge n. 388 del 2000, onde definire da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della sua citata Conferenza, la quota di compartecipazione delle accise spettante agli Enti Locali sede di impianti di raffineria. Tale norma, seppure in vigore per tutti i

17 siti italiani che ospitano impianti petroliferi, ad oggi ha trovato applicazione soltanto per gli impianti siti in Sicilia.

G/949/158/5

BARBOLINI

Il Senato,

valutata l'opportunità di assicurare alla Guardia di finanza le più efficaci condizioni operative per sostenere l'azione nella lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere risorse integrative rispetto agli stanziamenti già assegnati, da destinare prioritariamente al potenziamento delle dotazioni strumentali e di copertura organica del Corpo della guardia di finanza.

G/949/160/5

LUSI, GUSTAVINO, PINOTTI

Il Senato,

premesso che:

qualora nel procedimento di verifica annuale dei piani di rientro dal debito sanitario si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel medesimo piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

in ogni caso, l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi;

qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;

considerato che:

nell'ambito della normativa che disciplina i cosiddetti «Piani di rientro» relativi alle Regioni che presentano elevati livelli di disavanzo sa-

nitario, l'articolo 1 comma 796 della legge n. 296 del 2006 prevede, quale sanzione, che, in caso di accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel Piano di rientro, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applichino, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi;

qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata, ben potrebbe ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;

al verificarsi delle sopra indicate fattispecie, è opportuno permettere alle Regioni di ridurre l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura in cui la regione medesima abbia adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso;

rilevato che:

debba, comunque, restare fermo l'obbligo, a carico delle Regioni, del rispetto degli obiettivi intermedi conseguiti con risultati ottenuti quantitativamente migliori, ma che spetti sempre alle Regioni di definire il «*quantum*» della manovra fiscale purché il minor gettito venga coperto da misure idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso;

alle predette condizioni verificate, le Regioni "virtuose" quelle cioè che rispettano il Patto con risultati addirittura migliori - fermo restando l'obbligo di garantire l'importo della quota regionale dedicata alla realizzazione del Piano di rientro, potrebbero procedere alla sostituzione del gettito derivante dall'incremento dall'addizionale IRE e dall'I-RAP con fondi regionali derivanti da entrate diverse ovvero con i risultati delle azioni di contenimento della spesa regionale;

impegna il Governo

ad inserire, a valutare la possibilità di introdurre una norma, che reciti come segue:

«Qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

21^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente BALDASSARRI rende noto che l'odierna seduta della Commissione è stata convocata per espressa autorizzazione della Presidenza del Senato, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 2008 (Atto Senato n. 735-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Avverte che l'unica modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento concerne l'articolo 3, comma 8-ter, e comunica altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto l'esame in Assemblea di tale disegno di legge nella seduta pomeridiana di oggi.

Avverte dunque che la discussione e la deliberazione, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, è limitata alla disposizione modificata dalla Camera dei deputati e precisa pertanto che saranno dichiarati inammissibili eventuali emendamenti e ordini del giorno ad essa non riferiti o non correlati.

Il relatore COSTA (*PdL*) fa presente che la disciplina concernente l'obbligo di immissione in consumo, su base annua, di una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-

quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, era stata già innovata in prima lettura, con l'inserimento, da parte del Senato, del comma 8-*ter* nell'articolo 3 del decreto-legge, con il quale è stato specificato che tale obbligo comprende anche i combustibili sintetici. Con l'emendamento approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta di ieri, prosegue il relatore, è stato ulteriormente precisato che si tratta di combustibili sintetici ricavati esclusivamente dalle biomasse (di origine agricola), con esclusione di quelli ricavabili dal carbone e dal gas metano.

Commentando tale innovazione normativa, il relatore ne apprezza il tenore, perché, tenendo anche conto delle norme comunitarie in materia di biocarburanti sintetici, incentiva la produzione delle biomasse di origine agricola (nella prospettiva di un graduale passaggio dalle fonti energetiche fossili a quelle rinnovabili). In termini più generali si esprime a favore di misure volte a favorire il settore agricolo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime l'apprezzamento della propria parte politica per il tenore delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, che appaiono conformi allo spirito della normativa comunitaria vigente in materia.

Ribadisce, viceversa, il giudizio negativo sul complesso del provvedimento, già espresso in prima lettura, osservando che avrebbe preferito modifiche più incisive da parte della Camera dei deputati.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa tale fase e, in considerazione della rinuncia del relatore a intervenire in sede di replica, dà la parola al sottosegretario Molgora.

Il sottosegretario MOLGORA si associa alle osservazioni svolte dal relatore Costa in sede di svolgimento della relazione introduttiva.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento unanime a non presentare emendamenti né ordini del giorno, avverte che si procederà alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione conferisce al senatore Costa il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, con le modificazioni accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ringrazia l'opposizione per aver contribuito in modo determinante al raggiungimento del numero legale, consentendo di iniziare l'esame dell'atto in titolo.

Riferisce alla Commissione il relatore DE ECCHER (*PdL*) il quale lamenta anzitutto che lo schema di direttiva proposto riproduce sostanzialmente il testo della precedente direttiva, probabilmente a causa dell'impossibilità di un approfondimento ulteriore considerato il cambio di Governo. Tuttavia ritiene che ciò non dimostri adeguata attenzione ai lavori del Parlamento e mette indubbiamente in difficoltà tanto la maggioranza quanto l'opposizione, chiamate a ruoli alterni a pronunciarsi su testi analoghi. Detta circostanza è tanto più anomala in quanto la scuola italiana versa in una grave situazione e avrebbe perciò bisogno di cambiamenti incisivi.

Nel merito dell'atto in titolo, comunica preliminarmente che le somme disponibili sono pari a circa 179 milioni di euro e si rammarica dell'assenza di indicazioni circa la promozione delle lingue straniere, che era invece un obiettivo della legge n. 440 del 1997. Registra inoltre una certa debolezza nell'individuazione delle priorità nonché l'inadegua-

tezza delle misure per contrastare il disagio giovanile e per dare risposte al malessere diffuso e all'insoddisfazione dei ragazzi.

Coglie quindi l'occasione per affermare la necessità di ricostruire il senso di appartenenza alla comunità, di trovare nuove motivazioni a partire dall'azione svolta nella scuola, atteso che la responsabilità è collettiva e occorre perciò recuperare nuovi riferimenti valoriali.

Tenuto conto delle esigenze di alcuni ragazzi demotivati nei confronti della scuola anche a causa della relativa tempistica, reputa necessario puntare sull'alternanza scuola-lavoro, nella prospettiva di promuovere una crescita armonica ed inserire adeguatamente i giovani nel mondo del lavoro, al quale va peraltro restituita la sua dignità in termini di formazione ed educazione.

Quanto ai criteri di valutazione previsti dall'atto in titolo, ritiene che allo stato i risultati non siano soddisfacenti, come del resto hanno dimostrato gli esami di maturità condotti secondo l'ultima riforma. Al riguardo, ritiene preferibile tornare al modello della commissione esterna, formata da docenti provenienti da tutto il territorio nazionale in modo da assicurare una composizione equa, tanto più che gli esiti degli esami di Stato risultano differenziati a seconda delle aree geografiche. Pone dunque in luce la necessità di valorizzare l'autonomia scolastica purché essa non sia lasciata a se stessa, dato che il titolo di studio ha una validità nazionale.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse, fa presente che 18 milioni di euro sono destinati alle attività di formazione e aggiornamento del personale. In proposito esprime perplessità in ordine alla valenza scientifica di tali iniziative evidenziando che l'aggiornamento in senso stretto è imperniato sull'evoluzione delle conoscenze nella materia di insegnamento nonché sulle metodologie.

Precisa poi che 8 milioni di euro saranno utilizzati per la promozione della lettura, augurandosi che in tale contesto sia garantito in maniera efficace il pluralismo, onde valorizzare tutta la cultura nazionale e dare spazio alle diverse voci. Menziona, quale esempio da non seguire, il silenzio generalizzato in cui è caduta la ricorrenza di Giovannino Guareschi.

In merito alle cifre per la valorizzazione delle eccellenze, pari a 4 milioni di euro, enfatizza l'importanza della selezione, per contrastare il generale livellamento verso il basso che peraltro penalizza i più deboli tra cui cita anche gli alunni stranieri.

Riferisce altresì che è stato incrementato l'importo per il potenziamento dell'attività motoria nella scuola primaria (da 16 milioni a 20 milioni di euro), giudicando rilevante detto intervento nella fase della vita in cui i ragazzi assumono posture scorrette, purché ciò sia fatto con l'ausilio di personale qualificato.

Si sofferma indi sulle attività volte ad incentivare la cultura della legalità e la cittadinanza attiva che, a suo giudizio, dovrebbero essere incluse nello studio dell'educazione civica. Troppo spesso infatti le scuole sono impegnate in progetti di svariata natura, perdendo di vista l'insegnamento delle materie di base.

Fa presente inoltre che le somme destinate all'espansione dell'offerta formativa per le scuole paritarie sono rimaste inalterate e tiene a precisare che il sostegno a detti istituti è talvolta motivato dai pessimi risultati della scuola pubblica.

Con particolare riguardo alle iniziative per gli alunni in situazione di *handicap* ritiene che debba essere assicurata maggiore flessibilità nell'organizzazione dei docenti, dato che spesso a questi ultimi sono affidati studenti assenti da scuola per lungo tempo a causa di problemi di salute.

Segnala poi l'aumento delle risorse per le iniziative riferite all'area di professionalizzazione (da 30 a 32 milioni di euro), sottolineando l'importanza di investire in tale segmento anche per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede in modo più frequente personale senza specializzazione. In proposito giudica fondamentale da un lato assicurare maggiore selettività e, dall'altro, promuovere una nuova concezione del lavoro. In tal senso si pongono del resto le iniziative per favorire l'alternanza scuola/lavoro i cui finanziamenti sono infatti aumentati; dette risorse, prosegue il relatore, potranno utilmente essere destinate ai giovani compresi tra i 15 e i 18 anni, considerato che l'insegnamento di tipo misto può contribuire proficuamente alla crescita.

Ribadisce comunque le perplessità in ordine alla redazione dell'atto in titolo, carente di indirizzi innovativi nonostante il cambio di Governo e i mutamenti in atto nella scuola italiana. Auspica pertanto nuovi modelli comportamentali al fine di promuovere valori morali e continuità nell'educazione e far fronte alla pericolosa rilassatezza dei costumi, tanto più che i giovani hanno bisogno di una guida ferma e di figure di riferimento affidabili.

In conclusione, reputa essenziale una ricostruzione etica e culturale che, pur rappresentando a suo giudizio un obiettivo condiviso, necessita di strategie mirate, di cui tuttavia non si accenna nell'atto in titolo.

Nel dibattito prende la parola il presidente POSSA, il quale si augura che lo schema di parere che sarà predisposto dal relatore riproduca le criticità riscontrate, in quanto condivide l'esigenza di dare segnali innovativi rispetto ai mutamenti della società e ai bisogni della scuola.

Associandosi quindi alle perplessità del relatore, che giudica legittime e approfondite, rileva a sua volta alcune debolezze del provvedimento, tra cui anzitutto il riferimento all'orientamento per la scelta della professione. Lamenta altresì l'assenza di richiami alla formazione degli studenti *extra* comunitari, peraltro in crescente aumento.

Ritiene inoltre necessario rafforzare l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica, essenziale per la formazione del cittadino.

Chiede infine se le somme stanziare, qualora non siano utilizzate fino all'importo massimo previsto, possano essere destinate ad altre attività all'interno di quelle elencate nello schema di direttiva.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) conviene che il provvedimento abbia il limite di essere identico a quelli precedenti ed esprime dubbi sulla

reale effettività della legge n. 440 del 1997, la quale rischia di essere fortemente datata.

Lamenta altresì l'eccessiva rigidità dello schema in esame il quale, come osservato gli scorsi anni, presenta una canalizzazione eccessiva delle risorse. Ciò è a suo avviso incoerente con l'obiettivo di disegnare un modello federale dell'Italia in quanto la scarsa flessibilità nell'utilizzo delle risorse non soddisfa le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei territori.

Sollecita dunque la promozione di una competitività culturale e progettuale nei confronti della quale occorre convogliare i fondi disponibili evitandone la polverizzazione e innalzando la qualità dell'offerta formativa. Si interroga inoltre sulla modalità di realizzazione degli interventi perequativi, atteso che non risulta chiaro a suo giudizio se essi si riferiscano ai territori oppure all'ammontare delle risorse.

Nel ribadire l'esigenza di integrare l'offerta formativa con i bisogni dei territori, nel rispetto degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, invita a valutare la possibilità di monitorare la legge n. 440 del 1997, atteso che essa potrebbe risultare non più attuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

MENARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(94) Marco FILIPPI. – *Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico*

(339) BERSELLI. – *Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GRILLO, nell'introdurre l'esame dei disegni di legge in titolo, ricorda l'importante lavoro svolto nella scorsa legislatura sulla materia della tutela dei veicoli di interesse storico e collezionistico in relazione alla quale vi è grande attesa, per il varo di una riforma del settore.

Riferisce quindi il relatore BORNACIN (*PdL*), il quale ripercorre brevemente le tappe più significative dell'*iter* parlamentare avviato, nelle precedenti legislature, grazie all'iniziativa a firma dei senatori Magnalbò e Salvi, sottolineando in particolare come il lavoro svolto, nella XV legislatura sia molto apprezzabile ed in grado di far ritenere concrete le aspettative oggi esistenti di giungere a una rapida approvazione della riforma.

Ricorda che nell'ultima legislatura si era giunti all'approvazione di un testo unificato, elaborato in sede di Comitato ristretto e poi assunto dalla Commissione a testo base per il seguito dell'esame, testo base al

quale erano state presentate proposte emendative che lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito di esaminare.

Entrambi i disegni di legge presentati in questa legislatura ripropongono le soluzioni normative contenute nel predetto testo unificato: il disegno di legge d'iniziativa del senatore Filippi si caratterizza per la quasi integrale riproduzione del testo unificato, mentre l'articolato a firma del senatore Berselli, pur utilizzandolo ampiamente, lo integra con alcune modifiche, oggetto degli emendamenti presentati dallo stesso senatore Berselli nella scorsa legislatura. Così, in relazione alla disciplina delle associazioni amatoriali ed in particolare ai requisiti che devono sussistere per la loro costituzione, con il disegno di legge n. 339 si propone di fissare a 100 rispetto ai 50 indicati nel disegno di legge n. 94, il numero minimo dei soci che devono risultare iscritti ai club o alle scuderie riunite nelle predette associazioni (articolo 2, comma 4, lettere *a*), e a 6 invece che a 10, il numero minimo di regioni cui riferire il requisito della presenza ed operatività delle associazioni in parola (articolo 2, comma 4, lettera *b*).

Nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Berselli, inoltre, si pone, come requisito per la costituzione, in alternativa al riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico, quello operato dalla Federazione internazionale dell'Automobilismo (FIA).

Il solo disegno di legge n. 94, poi, prevede, all'articolo 4, comma 2, che lo stato di conservazione del veicolo venga, ordinariamente, comprovato con perizia giurata, e solo in alternativa con autocertificazione.

In ordine alle disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica, di cui all'articolo 5 di entrambi i disegni di legge, si prevede l'istituzione di una Commissione ministeriale, con il compito di predisporre un elenco di modelli di veicoli di presumibile rilevanza. Inoltre, mentre il disegno di legge n. 339 prevede che la richiamata Commissione individui i veicoli di cui va promossa ed incentivata la conservazione tra quelli di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, il testo del senatore Marco Filippi indica un'età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Con il disegno di legge del senatore Berselli, inoltre, si attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire con apposito decreto forme di controllo e verifica non soltanto della corretta conservazione dei veicoli, ma anche per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (articolo 5, comma 4).

Altre difformità tra i due testi si possono rinvenire nell'articolo 7 di entrambi i disegni di legge, in materia di obblighi di informazione delle associazioni, di vigilanza e controlli, nonché nell'articolo 11, sempre di tutti e due i testi in esame, per quanto riguarda la percentuale di incidenza delle modifiche o sostituzioni ammissibili nei veicoli di interesse storico, che per il disegno di legge del senatore Marco Filippi dovrebbero essere basate su parametri fissati dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 5.

Conclude, auspicando la rapida conclusione dell'*iter* parlamentare della riforma della legislazione del settore al fine di dare una tempestiva ed efficace risposta alle grandi aspettative, non soltanto degli appassionati.

È aperta la discussione generale.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) ringrazia il Presidente e la Commissione per il sollecito avvio dell'esame, sottolineando come la riforma sia attesa da migliaia di appassionati riguardando un fenomeno che non può certo considerarsi elitario, e che è invece in grado di produrre anche un significativo indotto economico, come testimoniato anche dal crescente numero di abbonati alle riviste specialistiche. Ritiene che grazie al lavoro svolto, in particolare nella scorsa legislatura, sia stato possibile superare alcuni pregiudizi che hanno ostacolato il varo della riforma, come ad esempio quello per cui favorendo il fenomeno si finisse per accrescere l'inquinamento. È invece evidente come l'impatto ambientale derivante dalla circolazione di tali autovetture sia assolutamente trascurabile pur essendo indubbio che le stesse non sono dotate degli accorgimenti tecnologici volti al controllo dell'emissione dei gas di scarico.

Dopo aver riconosciuto alle iniziative a suo tempo promosse dai senatori Magnalbò e Salvi, il merito di aver posto all'attenzione del Parlamento l'esigenza di una disciplina di settore, sottolinea l'importanza e la serietà del lavoro fatto, che si era avvalso, nella scorsa legislatura, anche del contributo significativo dei funzionari del Ministero dei trasporti. L'articolato di cui è firmatario recepisce quindi in buona parte le soluzioni contenute nel citato testo unificato predisposto nella scorsa legislatura, integrato con talune previsioni già proposte negli emendamenti a suo tempo presentati.

Ritiene quindi che ci siano tutte le condizioni per procedere rapidamente nell'esame senza necessità di dar vita ad un Comitato ristretto, auspicando che venga scelto come testo base quello di cui è firmatario.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, il quale evidenzia come vi siano le condizioni per un rapido esame visto che, le iniziative legislative in discussione sono largamente simili, condividendo, per lo più, le medesime soluzioni normative, ha la parola il senatore Marco FILIPPI (*PD*) che ricorda preliminarmente l'importante lavoro svolto nella scorsa legislatura grazie al contributo di tutte le forze politiche. Sottolinea altresì come il salto di qualità che ha permesso di giungere agli articolati in esame fosse stato possibile anche grazie al coinvolgimento dei tecnici del Dicastero dei trasporti. Richiama l'attenzione su due tra le questioni più significative, quali la regolamentazione delle associazioni di certificazione ed il perseguimento dell'obiettivo della sostanziale liberalizzazione della disciplina di settore.

Con riferimento alle soluzioni tecniche, dopo aver evidenziato come l'articolato di cui è firmatario riproduca quasi integralmente il testo approvato dal Comitato ristretto nella scorsa legislatura, ritiene che debba essere

mantenuto il limite superiore di trenta anni da assumere per l'individuazione dei veicoli di cui va promossa ed incentivata la conservazione. In ordine al prosieguo dell'esame reputa sia possibile procedere rapidamente ad un'ulteriore verifica con i tecnici del Ministero circa la correttezza degli aspetti più squisitamente tecnici dell'articolato. Invita inoltre a valutare l'opportunità di procedere all'audizione anche dei rappresentanti delle associazioni di settore, ricordando il significativo contributo dalle stesse offerto.

Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il consenso alla eventuale riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

I senatori DE TONI (*IdV*), MURA (*LNP*) e il RELATORE, a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano il consenso alla riassegnazione in sede deliberante delle iniziative in titolo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) coglie l'occasione per segnalare l'opportunità di un'analogo iniziativa per la tutela delle barche d'epoca.

Il RELATORE giudica quindi positivamente la proposta del senatore Marco Filippi di procedere ad un'ulteriore verifica circa l'adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte, sentendo sul punto i funzionari del Dicastero competente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 339.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che la richiesta di rassegna dei disegni di legge in sede deliberante potrebbe essere utilmente avanzata subito dopo la conclusione dell'esame degli stessi in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente GRILLO, ad integrazione della relazione svolta, sottolinea la necessità e l'urgenza di procedere alla riforma della disciplina di settore, non potendosi perdere l'occasione di cogliere le grandi opportunità di rilancio dell'economia che sono conseguenti alla valorizzazione delle realtà portuali nazionali.

Ringrazia ancora una volta il ministro Matteoli per la disponibilità manifestata a far sì che la riforma possa trovare impulso in Parlamento, pur con il contributo prezioso che l'Esecutivo certamente non mancherà di offrire nel prosieguo dei lavori. Fa presente come siano già pervenute numerose richieste di audizioni che sarà opportuno svolgere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, coinvolgendo i principali enti esponenziali degli interessi del settore.

Nel ribadire l'urgenza della riforma, ritiene necessario evitare l'errore commesso nella scorsa legislatura nella quale l'obiettivo, pur meritevole, di giungere alla migliore riforma possibile, di fatto ritardò il varo, impedendone l'approvazione, stante la conclusione anticipata della legislatura.

Conclude evidenziando come la legge n. 84 del 1994, pur potendosi considerare una buona normativa, non sia più in grado di offrire risposte adeguate alle nuove problematiche che sono conseguenti al mutato contesto economico sociale di riferimento.

È aperta la discussione generale.

Il senatore MENARDI (*PdL*) auspica che la riforma del settore possa caratterizzarsi anche per l'utilizzo di una tecnica redazionale che permetta l'approvazione di norme chiare e di agevole lettura per gli operatori, suggerendo al riguardo l'opportunità di procedere ad una riscrittura integrale della legge n. 84, piuttosto che alla novellazione di significative parti della stessa.

Il senatore MUSSO (*PdL*) condivide l'esigenza di procedere con urgenza al varo della riforma, che peraltro dovrebbe accompagnarsi anche alla rivisitazione del codice della navigazione. Ritiene necessario richiamare comunque l'attenzione su alcune questioni poste dall'articolato di cui il Presidente è firmatario, che andrebbero meglio sviluppate ed approfondite. In tale direzione segnala, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 754, che la mancata fissazione di minimi dimensionali, in particolare per i porti di rilievo internazionale, potrebbe avere effetti negativi, in quanto si potrebbe determinare un numero eccessivo di Autorità portuali, ritenendo auspicabile invece che la riforma favorisca l'accorpamento di alcune realtà territoriali di minore rilievo.

In relazione all'articolo 4 del disegno di legge n. 754, che interviene sulla disciplina dei piani regolatori portuali, ritiene necessario compiere un ulteriore sforzo nella direzione di una accelerazione delle procedure, giudicando eccessivo il termine di circa tre anni oggi necessario per l'approvazione dei piani regolatori. Reputa altresì necessario rivedere alcune delle soluzioni normative che si propongono nella predetta iniziativa con riferimento al comma 8 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, in considerazione della prevedibile inefficacia delle misure indicate in ordine alla possibilità di imporre sovrapprezzi per i cosiddetti terminalisti.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 754, ritiene necessario un ulteriore approfondimento volto a intro-

durre sanzioni adeguate per i casi di inadempimenti riferiti alle attività affidate in concessione dalle Autorità portuali. Ritiene in proposito del tutto inadeguato il rimedio costituito dalla revoca delle concessioni, avuto altresì riguardo alla difficoltà, registrata nella prassi con riferimento agli atti di gara, di prevedere requisiti stringenti che consentano di selezionare operatori realmente affidabili. Riferendosi quindi alla natura delle Autorità portuali, ricorda come in proposito vi sia un intenso dibattito nel quale emerge come valutazione prevalente l'opportunità di utilizzare forme offerte dal diritto privato per la configurazione delle stesse.

In relazione alle previsioni contenute all'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa del Presidente, osserva che la disciplina della nomina del Presidente dell'Autorità portuale richiede maggiore attenzione, in modo da poter risolvere realmente le numerose problematiche che sono state riscontrate.

Con riferimento alla disciplina del Comitato portuale giudica necessario un intervento nella direzione di impedire conflitti di interesse e composizioni pletoriche della stessa.

Sulle questioni concernenti l'autonomia finanziaria, valuta necessaria una più incisiva riforma nella direzione di assicurare continuità ai flussi finanziari che non sono oggi sufficientemente garantiti dalle risorse provenienti dall'extra gettito.

In ordine alle proposte di modifica all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, a proposito dei servizi tecnico-nautici, invita a verificare l'efficacia della disciplina posta in essere, che sembra connotata da eccessiva rigidità. Ove si intenda proseguire in detto approccio, che ritiene essere stato una delle cause del malfunzionamento del settore, bisognerà implementare la disciplina dei servizi, ad esempio prevedendo l'obbligo di approvare carte di servizi.

L'articolo 17 del citato disegno di legge, poi affronta un tema delicatissimo quale quello della disciplina del Comitato regionale per le connessioni porto-territorio, in relazione alla quale invita a verificare l'opportunità del coinvolgimento come membri di taluni soggetti, come Trenitalia.

Tra le questioni da affrontare segnala quella relativa alla disciplina dei dragaggi, nonché la sistemazione compiuta dei rapporti esistenti con gli enti territoriali, ricordando come buona parte delle problematiche oggi esistenti derivi dalle resistenze locali che ostacolano l'approvazione di importanti progetti.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nel condividere l'opportunità di procedere rapidamente all'approvazione di una nuova disciplina di settore, invita a considerare con grande attenzione le esigenze di programmazione, anche in relazione ai profili di tutela ambientale. Stante l'opportunità, per l'Italia, di diventare realmente il porto d'Europa, condivide le considerazioni del Presidente a proposito dell'importanza del rilancio del settore, anche per le conseguenti e dirette implicazioni in ordine alla crescita del prodotto interno lordo.

Nella individuazione delle Autorità portuali e più in generale della regolamentazione del settore, non è possibile prescindere dal contesto di riferimento, talora di rilievo ultra regionale. In altri termini, è necessario considerare una pluralità di profili, quali quelli connessi alle reti esistenti, agli interventi infrastrutturali previsti nella legge obiettivo ed al contesto industriale e logistico di riferimento, con particolare attenzione anche ai profili di rilievo europeo ed internazionale. Nella direzione indicata, auspica che la riforma ponga quindi al centro l'attività di programmazione, nel cui ambito potranno trovare corretto inquadramento e valutazione i profili sopra indicati.

Il sottosegretario GIACHINO condivide la valutazione da più parti espressa circa il contributo che la riforma della disciplina di settore può dare nella direzione di favorire la crescita economica. Al pari della riforma della disciplina del codice degli appalti, quella in discussione è di particolare utilità per il rilancio infrastrutturale del Paese.

Conclude auspicando una rapida approvazione della riforma dell'ordinamento portuale, cui si potrà giungere soltanto condividendo l'impostazione sopra ricordata ed abbandonando quell'eccessiva attenzione ai particolarismi che nel corso della XIV legislatura aveva impedito di giungere al varo della riforma, perdendo così una grande opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

indi del Vice Presidente
MENARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) osserva preliminarmente come, per un compiuto esame delle iniziative di riforma della legislazione in materia portuale che sono all'attenzione della Commissione, occorra partire dalla valutazione della legge n. 84 del 1994, che ritiene abbia ben funzionato, consentendo lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture portuali ed offrendo un modello di *governance* dell'autorità portuale che ha costituito una novità dai riflessi molto significativi.

A 14 anni dal varo della riforma, le trasformazioni intercorse, anche nel quadro politico ed economico di riferimento, sono state numerose e rilevanti, al punto che è ormai necessario un intervento di manutenzione della disciplina esistente. Dichiara quindi di condividere le considerazioni espresse dal Presidente circa la grande opportunità da cogliere che deriva, tra l'altro, dalla felice posizione geografica dell'Italia, ritenendo paradossale che le merci vi giungano provenendo dai porti del nord Europa. Ritiene che la crisi petrolifera possa contribuire indirettamente al rilancio della portualità nazionale visto che, approdando nei porti italiani, si determinerebbero significative riduzioni della lunghezza delle rotte.

Condivide quindi il carattere prioritario della riforma, anche se in proposito formula l'auspicio di giungere alla rivisitazione della disciplina vigente piuttosto che al suo completo superamento. Riferendosi al merito delle disposizioni contenute nell'articolato in esame, segnala come l'iniziativa a sua firma possa offrire un utile contributo, toccando in alcuni casi aspetti non affrontati dalle altre iniziative, rispetto alle quali dunque si presenta con un carattere di complementarità. Si tratta inoltre di un articolato ben conosciuto dagli operatori, visto che il testo è stato assunto come parametro di riferimento dal Governo presieduto dall'onorevole Prodi nella scorsa legislatura, anche su tale articolato non fu formalmente presentato in Parlamento, stante l'obiettivo di privilegiare il percorso parlamentare della riforma.

Accanto dunque a soluzioni che potrebbero essere condivise vi sono altre disposizioni rispetto alle quali invece si registrano divergenze circa le soluzioni contenute, in particolare, nell'iniziativa a firma del Presidente.

Ad esempio, con riferimento alla classificazione dei porti, alla netta demarcazione operata nel disegno di legge n. 754, si contrappone nel testo a sua firma, una distinzione più sfumata, e si realizza un più ampio coinvolgimento delle Regioni.

Dopo aver auspicato lo svolgimento di una serie di audizioni da cui potrebbero derivare utili contributi per l'individuazione di soluzioni normative adeguate alla complessità delle principali questioni da affrontare,

richiama l'attenzione sulle più significative tematiche sulle quali sarà necessario procedere ad approfondimenti.

In primo luogo giudica opportuna una riflessione sul sistema di classificazione dei porti che tenga conto delle disposizioni poste nel titolo V della Carta Costituzionale, ritenendo necessario in proposito che la disciplina contempli il necessario coinvolgimento delle Regioni. Nel contempo giudica parimenti necessario non esasperare la distinzione tra categorie di porti, evitando di giungere conseguentemente alla individuazione di porti di serie B.

In relazione alle esperienze che si registrano negli altri paesi europei, reputa il numero delle autorità portuali nazionali esistenti non eccessivo, mentre, quanto al problema della corretta classificazione dei porti, ritiene che occorrerebbe prevedere norme che tengano nel dovuto conto e valorizzino la dinamicità e le peculiarità che sono proprie delle diverse realtà territoriali.

Altra questione da affrontare è quella della disciplina della nomina del presidente delle autorità portuali. Al riguardo sarebbe necessario identificare una procedura che assicuri certezza nei tempi di nomina e consenta il superamento delle situazioni di *empasse* che possono oggi determinarsi. In tale direzione, un contributo significativo può derivare dalle disposizioni contenute nel disegno di legge a sua firma che, tra l'altro, assicura il coinvolgimento nel procedimento di nomina di tutti i soggetti ed istituzioni interessate.

Altra questione da affrontare è quella concernente l'attività di pianificazione, in ordine alla quale sarà necessario intervenire con l'obiettivo di giungere alla semplificazione delle procedure, assicurando nel contempo la più ampia partecipazione delle Regioni, con particolare riferimento alla pianificazione degli interventi infrastrutturali.

Altro tema centrale è quello della disciplina dei servizi tecnico-nautici. Le proposte nell'iniziativa a sua firma sul punto rappresentano la sintesi dei contributi che le categorie interessate hanno fatto pervenire al Governo nel corso della precedente legislatura. In linea con il diritto comunitario e con la qualificazione dei servizi in esame come d'interesse generale, in quanto finalizzate alla sicurezza dei porti, sottolinea l'inopportunità di procedere alla liberalizzazione del settore.

Giudica poi di grande rilievo il tema dell'autonomia finanziaria, ritenendo necessario uno sforzo ulteriore, rispetto a quanto fatto nella scorsa legislatura, al fine di assicurare che al settore possano giungere risorse costanti da distribuire in modo omogeneo.

Occorrerà poi porre particolare attenzione al tema della tutela del lavoro portuale, con norme di garanzia che tengano conto della specificità dello stesso.

Ritiene quindi che nel complesso vi siano le condizioni per un rapido e proficuo esame dei disegni di legge, a condizione che la maggioranza non intenda giungere ad un concreto superamento dell'impianto normativo vigente attraverso l'introduzione di modifiche rilevanti, come ad esempio, come da taluno ipotizzato, l'adozione di strumenti privatistici nella confi-

gurazione delle autorità portuali, trattandosi di un modello organizzativo non adeguato alle specificità del settore.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), concorda con la valutazione positiva del senatore Marco Filippi riferita alla legge vigente. Conviene altresì circa l'opportunità di riservare particolare attenzione all'esame delle questioni e delle tematiche che sono state individuate dal senatore Musso e dal senatore Marco Filippi.

Valuta in ogni caso necessario che la riforma si soffermi adeguatamente, fissando puntuali criteri in merito alla disciplina di nomina dei presidenti delle autorità portuali, mettendo finalmente fine a talune esperienze non commendevoli, essendo stati chiamati a svolgere le funzioni di presidente, talora soggetti privi delle necessarie competenze, anche provenienti dal mondo politico.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) condivide l'opportunità di svolgere un ampio confronto parlamentare volto alla definizione di stringenti criteri per la nomina dei presidenti delle autorità portuali, all'interno di una procedura di nomina che assicuri la possibilità di audire i designati. Condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Bornacin, ricordando l'esistenza di modelli procedurali che possano essere assunti a riferimento per la riscrittura delle relative disposizioni.

Conclude, sottolineando l'importanza che le procedure di verifica parlamentare delle nomine siano delineate in modo da poter consentire al Parlamento di poter svolgere un effettivo controllo circa il possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza in capo ai soggetti designati.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3)
(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MURA (*LNP*) sull'atto in titolo, che contiene il Programma di lavoro presentato il 10 luglio scorso delle tre Presidenze che si succederanno per i prossimi 18 mesi alla guida del Consiglio Europeo. Si tratta di un documento programmatico molto ampio, la cui complessità deriva dal fatto di voler inquadrare in un programma di priorità e di indirizzo il lavoro delle tre presidenze, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dalla Commissione e previa consultazione delle altre capitali europee.

Il programma comprende una parte introduttiva generale che ne colloca il contenuto nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione europea. Il documento inoltre riguarda anche i punti pertinenti derivanti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione,

svolto su iniziativa della Commissione. Il programma risente fortemente della volontà della Presidenza francese di lasciare un'immagine incisiva del proprio operato. Nessuna delle materie di competenza rientra tra le priorità del semestre appena iniziato, ma nel complesso lo stesso programma non manca di toccare aspetti di interesse sui quali richiama l'attenzione.

Nell'ambito del capitolo «Competitività e mercato interno», segnala la parte dedicata agli appalti pubblici. Sul tema, le tre Presidenze insistono sulla necessità di mettere a punto norme chiare ed univoche sugli appalti, perché esse possono favorire il funzionamento ottimale del mercato interno. Sul tavolo, in particolare, è la proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza. Le tre presidenze sono inoltre intenzionate a dar seguito alle eventuali nuove iniziative della Commissione in materia di concessioni e partenariati fra settore pubblico e privato.

In relazione al capitolo «Ricerca, conoscenza e innovazione», osserva come sia d'interesse dalla Commissione la parte che definisce la strategia riguardante le telecomunicazioni e la società dell'Informazione. In questo ambito si perseguirà l'obiettivo di raggiungere un accordo finale sulla revisione del quadro normativo dell'UE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Si discuterà inoltre della questione della portata del servizio universale e della valutazione del funzionamento del regolamento relativo al costo dei servizi di *roaming* internazionale.

Nei prossimi 18 mesi si cercherà di fare passi avanti nella direzione indicata dal quadro «i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione», ed allo stesso tempo avviare un dibattito approfondito sul contenuto e gli obiettivi del prossimo quadro strategico per la politica in materia di TIC che subentrerà all'attuale piano d'azione 2010.

Per quanto riguarda la futura evoluzione di Internet, le presidenze tratteranno questioni quali la promozione di infrastrutture a velocità molto alta nell'UE, l'Internet delle cose, i servizi mobili protetti, le questioni di sicurezza e lo *spamming*.

Sottolinea quindi in positivo che il Programma di lavoro sancisce anche l'impegno delle presidenze a raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento europeo sul programma comunitario per la protezione dei minori che usano Internet, un problema che ha risvolti sociali e penali di assoluta importanza. Le presidenze si occuperanno inoltre della proposta che la Commissione ha intenzione di presentare relativa all'uso coordinato del dividendo digitale, vista la necessità di un'armonizzazione per creare economie di scala e cogliere appieno i vantaggi di un uso più efficiente delle radiofrequenze.

Segnala poi l'ampio capitolo dedicato ai trasporti, a sua volta classificati in «trasporti sostenibili e competitivi», «modi di trasporto sicuri» e «sistemi di trasporto intelligenti». In relazione al trasporto merci, saranno portati avanti le proposte di azioni riguardo alla logistica, alle reti ferroviarie, alla politica portuale e ai trasporti marittimi di merci.

È presente nel programma un forte richiamo alla necessità di rafforzare la competitività delle industrie dei trasporti europee a livello mondiale, obiettivo questo che ritiene pienamente condivisibile.

Riguardo al trasporto aereo, è stata proposta la nuova iniziativa «Cielo unico», che è positivamente valutata in termini di completamento del mercato interno e del suo impatto ambientale positivo.

Con riferimento alle reti transeuropee dei trasporti, evidenzia come il programma parli di «consapevolezza» da parte delle presidenze dell'importanza delle reti: si tratta di un accenno che giudica piuttosto rapido ed in relazione al quale ritiene preferibile un approfondimento ed un riferimento più concreto alle reali priorità infrastrutturali; nel programma non si parla esplicitamente dei corridoi, né tanto meno si fa accenno alla carenza di risorse finanziarie ad ora disponibili per la realizzazione delle reti TEN.

Poichè il corridoio 5 è di importanza vitale per l'Italia, formula l'auspicio che il Governo intervenga presso le presidenze di turno perché esprimano posizioni più nette sui tempi della realizzazione e sulle fonti di finanziamento. Si tratta di un aspetto sul quale richiama l'attenzione della Commissione e che potrebbe essere opportunamente evidenziato nella espressione del parere. Conclude consegnando agli uffici della segreteria della Commissione un più ampio contributo illustrativo dell'atto in esame affinché sia posto a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

14^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PICCONE

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Martinat.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PICCONE, in apertura di seduta, rivolge un saluto di benvenuto e formula l'augurio di buon lavoro al senatore Caruso, entrato di recente a far parte della 10^a Commissione e, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il sottosegretario MARTINAT rinuncia alla replica, ha quindi la parola il relatore VETRELLA (*PdL*), il quale rileva che nell'ambito dello sviluppo dell'energia nucleare è previsto, attraverso l'elaborazione del Piano strategico nazionale in materia di energia, un coinvolgimento del Ministero dell'ambiente. Si sofferma, quindi, sull'importante contributo che possono fornire le energie rinnovabili, per le quali è stato predisposto un apposito piano, ed osserva che le misure previste a favore dell'internazionalizzazione delle imprese consentiranno all'Italia di adeguarsi alla normativa comunitaria.

Illustra quindi una nuova proposta di parere favorevole, nella quale sono state recepite le osservazioni formulate nella seduta di ieri dal presidente Cursi in merito alla rilevanza strategica anche delle telecomunicazioni, nonché in merito alle disposizioni che prevedono la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e alle misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) illustra quindi una proposta di parere contrario pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. In relazione al tema delle liberalizzazioni nel settore dei servizi pubblici locali esprime un apprezzamento per le osservazioni svolte nel corso della seduta di ieri dal presidente Cursi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente PICCONE pone in votazione la nuova proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore che risulta accolta dalla Commissione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente PICCONE dichiara di conseguenza preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dai senatori Tomaselli ed altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCONE comunica che è stato trasmesso con modificazioni dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 735-B di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 6^a Commissione. In considerazione della necessità di esprimere il parere in tempi rapidi ed acquisito l'assenso della senatrice Vicari, Presidente della Sottocommissione per i pareri, informa che tale organismo è immediatamente convocato, al termine della seduta odierna, per l'esame del provvedimento d'urgenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò un complessivo apprezzamento per le finalità della manovra in esame (riduzione delle spese, semplificazione, sostegno ai cittadini e alle imprese);

sottolineata, in particolare, la valenza strategica, per la crescita e la competitività, delle misure in materia di liberalizzazione specie con riguardo ai servizi pubblici locali e incentivazione del sistema produttivo;

evidenziata la peculiare rilevanza della promozione degli interventi infrastrutturali strategici nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni;

espresso un particolare apprezzamento per le norme a sostegno della internazionalizzazione delle imprese, rilevando tuttavia la necessità di predisporre idonei interventi per attrarre gli investimenti delle imprese in Italia;

rilevato con favore l'intervento fiscale nel settore dei prodotti petroliferi ed in quello assicurativo, in quanto diretto a sostenere la crescita anche mediante opportuni correttivi ai fenomeni sperequativi ivi emersi;

riconosciuta la valenza positiva delle norme per la detraibilità dell'IVA sulle prestazioni alberghiere, quale prima iniziativa concreta a sostegno degli operatori del comparto turistico, che necessita tuttavia di una azione decisa di rilancio per consentire la piena esplicazione di tutto il potenziale economico, in particolare nelle aree, come quella napoletana, che, a causa della crisi rifiuti, richiede interventi mirati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI E TOMASELLI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 10^a Commissione, esaminate le parti di competenza del disegno di legge in titolo,

premessi che tale provvedimento:

- si inserisce in una manovra economica complessa che anticipa gli effetti della legge finanziaria e ne realizza la parte più significativa operando in modo del tutto irrituale e con tempistiche e modalità estranee all'ordinamento vigente ponendo il Parlamento in condizione subalterna rispetto al Governo;

- non affronta le necessità legate al sostegno della crescita ed è palesemente ininfluenza sul PIL, tanto che, a tal proposito, non si fanno previsioni per i prossimi 3 anni. Anzi, opera in modo depressivo nei confronti del mercato interno;

- non affronta in modo adeguato la perdita del potere di acquisto di salari e pensioni;

- non favorisce la chiusura dei contratti;

- non «sostiene» i redditi più bassi e non favorisce la coesione sociale;

- non liberalizza i mercati, anzi supporta i settori protetti (vedi rinnovo concessioni autostrade) e non protegge i consumatori;

- non stimola investimenti pubblici e privati, nè la produttività nè l'innovazione;

- non aiuta le donne e i giovani nè come lavoratori dipendenti ne come imprenditori;

- prevede tagli alla spesa pubblica corrente ma lo fa in modo generalizzato senza produrre alcuna azione riformatrice nella Pubblica Amministrazione. Ciò è tanto più vero visto che si prevede un sensibile aumento della pressione fiscale. Ci sono propositi di semplificazione non confortati da progetti di reale cambiamento ma si tende, con alcune disposizioni, ad introdurre pericolosi ritorni al sommerso e al lavoro nero (vedi ripristino delle transazioni in contanti);

- non affronta il tema dell'energia secondo le logiche virtuose condivise a livello europeo, fondate sulla diversificazione delle fonti energetiche, sulla efficienza e sul risparmio energetico, sull'ammodernamento

delle reti. L'eccessiva enfaticizzazione, infatti, del ricorso all'energia nucleare, che non può non basarsi sulla valutazione di molteplici fattori (tempi di attuazione, sicurezza e individuazione dei siti, nuove tecnologie), rischia di mettere in secondo ordine una complessa e moderna strategia nazionale per l'energia e pertanto non costituisce la risposta più efficace per affrontare l'emergenza energetica del Paese, specie in termini di costi per cittadini e imprese;

considerato che:

– con un insieme di interventi il Governo sta trasformando le politiche di sviluppo territoriale in corso da un decennio e l'impatto di queste scelte sarà notevole e tale da accrescere le profonde difficoltà economiche in cui si trovano le regioni del Mezzogiorno. In particolare, in aggiunta ai provvedimenti già varati dal Governo in questi primi mesi della legislatura che hanno già fortemente penalizzato il Mezzogiorno (taglio di quasi 2 miliardi di euro alle infrastrutture stradali in Sicilia e Calabria; sostanziale svuotamento del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni meridionali), assistiamo con il provvedimento in esame ad un taglio ancor più rilevante dei Fondi FAS a tutto danno del tessuto produttivo e sociale meridionale;

– l'istituzione della Banca per il Mezzogiorno appare in palese contrasto con i profondi mutamenti dei rapporti tra il mercato ed il sistema bancario, basati su una crescente concorrenza e con la trasformazione delle stesse banche pubbliche in società per azioni, comprese le stesse casse di risparmio: pertanto, tale istituzione sembra rispondere più a criteri propagandistici che all'esigenza di fornire uno strumento in grado di sostenere davvero lo sviluppo economico e la crescita delle imprese del Mezzogiorno;

– l'impostazione della manovra risulta fortemente centralista, che si riduce la spesa in conto capitale del 17 per cento rispetto al tendenziale e ciò non favorisce né gli investimenti, anche quelli delle aziende, né il rilancio della politica per le infrastrutture, mentre debole appare l'intervento a sostegno del turismo;

– in sintesi, si tratta di una manovra che aumenta le tasse per 4-5 miliardi di euro all'anno, che non rilancia la competitività né i consumi interni ed è palesemente contraddittoria con le promesse elettorali e con la stessa relazione programmatica del Presidente del Consiglio,

per questi motivi esprime parere contrario.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

17^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella precedente seduta il relatore Pichetto Fratin ha illustrato il provvedimento e si è aperta la discussione generale.

Ha la parola la senatrice BIONDELLI (PD), la quale ritiene aberrante la disposizione contenuta nell'articolo 20 del decreto-legge in conversione. Fa quindi rilevare che il dettato dell'articolo 21 trasforma la fattispecie del contratto a termine in una situazione potenzialmente infinita, alla quale il datore di lavoro potrà ricorrere per più e più volte. La disposizione, a suo giudizio, oltre ad avere effetti fortemente negativi, presenta rilevanti profili di incostituzionalità. Svolge quindi altre considerazioni riguardanti le modifiche dell'orario di lavoro ed i riflessi della nuova normativa con particolare riferimento ai lavoratori del compartimento sanità. La tematica, anche dati i delicati compiti cui il personale sanitario è chiamato, dà luogo a grande preoccupazione, anche atteso che le disposizioni del decreto-legge vanno ad incidere sugli articoli 4 e 7 del decreto-legislativo n. 66 del 2003. Ulteriori preoccupazioni si appuntano sull'articolo 79, che a suo giudizio impoverisce in modo drastico il settore, con tagli indiscriminati dei posti letto e un pericoloso blocco del *turn over*. La norma, la cui adozione avrebbe dovuto essere preceduta da una interlocuzione con le re-

gioni, spingerà infatti a suo avviso l'intero comparto sanità in una direzione nefasta. Quanto alla disposizione sul *part-time*, contenuta all'articolo 73, ne evidenzia gli aspetti fortemente penalizzanti nei confronti del lavoro femminile. Infine, con riferimento specifico alla disposizione di cui all'articolo 46, mette in risalto che sarebbe stato opportuno e necessario un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali.

La senatrice BLAZINA (PD), premesso che le disposizioni del provvedimento afferenti alla competenza della Commissione sono cospicue e che su alcune, come ad esempio quelle relative alla semplificazione delle pratiche gestionali di lavoro, il giudizio potrebbe non essere drasticamente contrario, ritiene che il vero nodo sia rappresentato dal disegno alla base della manovra economica, che modifica innanzitutto il Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007 e la legge n. 247 che lo ha attuato, interferendo pesantemente sulla disciplina del mercato del lavoro. La circostanza che questa finalità venga conseguita a mezzo di un provvedimento di urgenza rende evidente la sottrazione a qualsiasi confronto su temi di vitale importanza per lo sviluppo del Paese. È a suo avviso proprio il tentativo di mettere fine alla concertazione che rappresenta il vero nodo politico del provvedimento, per la cui approvazione è presumibile che anche al Senato il Governo faccia ricorso al voto di fiducia

Nel merito, nota che con il decreto-legge n. 112 l'Esecutivo non prende invece impegni rispetto al delicatissimo tema del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni; le più penalizzate risultano anzi le fasce più deboli, donne, precari, immigrati; e ciò nonostante il ripensamento del Governo a proposito della disposizione sulle pensioni sociali, che pur rappresenta un innegabile passo in avanti. Ciò evidenzia a suo giudizio le contraddizioni di una maggioranza che, mentre nell'Aula del Senato, in occasione del dibattito sul caso Englaro, ha inteso dare lezioni sul tema della dignità della vita e della persona, non si fa alcun carico di garantire quella dignità ai giovani precari e alle donne, a favore dei quali non prevede politiche attive. Il suo Gruppo ha perciò presentato presso la Commissione di merito proposte di modifica alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 e per queste ragioni, nel convincimento che gli elementi in esso presenti vadano in direzione opposta alle necessità e ai bisogni del Paese, ella si conferma nettamente contraria alla conversione del provvedimento d'urgenza.

La senatrice GHEDINI (PD) ritiene il decreto-legge n. 112 paradigmatico della linea politica e programmatica scelta dal Governo. Lo è certamente nel metodo, vale a dire nel modo in cui il decreto-legge incide sull'ordine procedimentale e sulla consuetudine delle leggi di programmazione economico-finanziaria. Non a caso il suo Gruppo aveva presentato in Commissione Bilancio un emendamento finalizzato a modificare l'articolo 1 del decreto-legge, giudicato tuttavia politicamente irricevibile dalla maggioranza, pur se nella sostanza apprezzato dal relatore. Ciò causerà a suo avviso gravi difficoltà allorché, in sede di esame del disegno di legge

finanziaria, si manifesterà la necessità di mettere mano a misure di sostegno della crescita e dei redditi, atteso che il decreto-legge, in coerenza e continuità con il DPEF, prosegue secondo una linea di «sostanziale neutralità» in materia di crescita e sviluppo.

Assoluta coerenza si riscontra a suo avviso da parte del Governo anche nel reiterare l'approccio secondo il quale è sufficiente deregolare per far scaturire dal mercato e dalla società energie positive che consentano la crescita e lo sviluppo, approccio che rivela tuttavia carenze gravi e forti contraddizioni. Pur condividendo l'idea che il lavoro debba essere innovato nelle forme e nelle regole, non ritiene che ciò possa tuttavia avvenire se non attribuendo ad esso valore, nel convincimento che rappresenti fondamento civile e aspirazione identitaria. Si sofferma quindi sulle specifiche carenze del provvedimento, che ritiene manchi di qualsiasi politica di riduzione fiscale sui redditi da lavoro, assenza che, coniugata alla fissazione del tasso di inflazione programmato all'1,7 per cento, finirà per deprimere ulteriormente i redditi da lavoro e conseguentemente i consumi interni, cioè il mercato. Rispetto a questo tema, la defiscalizzazione degli straordinari le appare una misura di impatto quantitativamente modesto e segnatamente discriminatorio. Ulteriori carenze ella riscontra con riferimento a politiche che consentano di mobilitare risorse nella direzione della flessibilità produttiva: non sussistono infatti elementi di politica attiva del lavoro utili a promuovere l'incontro fra domanda ed offerta e la qualificazione della medesima; la stessa misura sull'apprendistato rischia al più di segmentare, anziché flessibilizzare, il mercato. Il vuoto più evidente riguarda il lavoro femminile, atteso che, mentre non vi è traccia di politiche attive in tal senso, si riscontrano invece misure di forte penalizzazione, quali la revisione della disciplina dell'orario di lavoro e il rinvio agli accordi fra le parti, nonché la norma sulle cosiddette «dimissioni in bianco». Non sussistono inoltre misure significative di contrasto nei confronti del lavoro «nero» ovvero destinate a favorire l'emersione del cosiddetto lavoro «grigio», rispetto a cui le disposizioni relative al contratto occasionale accessorio risultano parziali, mentre sarebbe stato al contrario prezioso valutare le esperienze di alcune Regioni sull'utilizzo dei *voucher* nell'ambito dei servizi. Anche nel settore della pubblica amministrazione, di larghissima occupazione femminile, si interviene a suo giudizio ideologicamente pressoché soltanto con misure depressive o sanzionatorie, in assenza di un disegno organico realmente finalizzato alla trasparenza ed alla valorizzazione del merito.

Il senatore ROILO (*PD*) esprime un giudizio fortemente negativo nei confronti del disegno di legge, di cui sottolinea l'anomalia nel metodo e nel merito e l'insufficienza e l'inadeguatezza a dare soluzione ai problemi del Paese, tanto da rendere certamente necessaria l'adozione di ulteriori interventi legislativi già nei prossimi mesi. Nel richiamarsi alle considerazioni già svolte in sede di esame del DPEF, sottolinea che il decreto-legge in conversione è innanzitutto destinato ad avere un effetto depressivo sull'economia del Paese, in quanto dispone un taglio degli investimenti che

interviene su una situazione già in pesante affanno. In proposito egli evidenzia che già si riscontrano forti segnali di disagio da parte delle imprese, testimoniati da un massiccio ricorso in questi giorni alla Cassa Integrazione Guadagni. Nei prossimi mesi sarà ancora più evidente un primo effetto sociale negativo, rappresentato da pesanti colpi all'occupazione; un secondo effetto sarà originato dalla riduzione del potere d'acquisto dei salari. La complessa questione sociale rischierà di produrre ulteriori conseguenze negative sul versante dell'economia, ingenerando una contrazione dei consumi che farà precipitare il Paese in una fase di stagnazione economica e di recessione.

Il presidente GIULIANO fa presente che l'inizio dei lavori dell'Assemblea rende necessaria una sospensione dei lavori della Commissione. Nell'assicurare al senatore Roilo che potrà riprendere il proprio intervento nella prossima seduta, attesa la necessità di garantire l'espressione in tempo utile del parere da parte della Commissione e in considerazione dell'andamento complessivo dei lavori dell'Assemblea, egli propone di anticipare alle ore 14,30 l'odierna seduta pomeridiana, già prevista alle ore 15,30.

Conviene unanime la Commissione.

Il presidente GIULIANO, dopo aver precisato che comunque il voto sullo schema di parere avrà luogo non prima delle ore 15, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.

18^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIULIANO dà innanzitutto la parola al senatore Roilo, che ha dovuto interrompere il proprio intervento nella seduta antimeridiana a causa della coincidenza dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore ROILO (PD), nel richiamarsi alle considerazioni già espresse nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce il proprio giudizio critico sul provvedimento, da cui conseguiranno un forte decremento degli investimenti ed un aumento della pressione fiscale, nonché una preoccupante diminuzione delle tutele a favore dei lavoratori. In particolare, egli ritiene del tutto inaccettabile la disposizione che va ad incidere sull'assegno sociale e, pur prendendo atto della presentazione di un emendamento da parte del Governo, destinato in parte a dare risposta alle delicate problematiche che essa solleva, giudica tuttavia la proposta di modifica non del tutto soddisfacente e comunque inadeguata in considerazione degli elementi fortemente discriminatori nei confronti degli immigrati, che essa lascia impregiudicati.

Analoghe considerazioni vanno a suo avviso riferite alla modifica della disciplina del contratto a tempo determinato. Anche in questo caso l'emendamento che verrebbe proposto dal Governo all'articolo 21, pur parzialmente migliorativo, lascerebbe comunque in piedi la disposizione, segnatamente con riferimento a profili che egli reputa del tutto inaccettabili: quello delle causali di ricorso a tali modalità contrattuali, che non subirebbero limitazioni, costituendo così il contratto a termine una fattispecie non più eccezionale, e quello del limite temporale massimo dei 36 mesi anche in caso di successione di contratti, reso superabile attraverso la contrattazione tra le parti sociali a tutti i livelli, incidendo altresì sulla disciplina che stabilisce il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per quanti abbiano già prestato attività presso lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore a sei mesi. Ulteriori perplessità egli avanza con riferimento alle modifiche alla normativa in materia di dimissioni «in bianco», di orario di lavoro, di disciplina dell'apprendistato, ritenendo particolarmente penalizzanti quelle riferite al pubblico impiego. In sostanza, il provvedimento interviene in più punti e in modo fortemente negativo sul Protocollo *welfare* del 2007, dando un colpo pesantissimo alla concertazione, con un effetto negativo duplice, sul versante delle relazioni sindacali e su quello della tutela dei lavoratori. Queste forti perplessità sono alla base della presentazione da parte dei senatori del suo

Gruppo di un parere contrario al provvedimento (allegato al resoconto della seduta), di cui illustra i capisaldi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) il quale preliminarmente ringrazia quanti hanno apportato nel corso del dibattito elementi di riflessione e di puntualizzazione riferiti ai vari aspetti della manovra cui il decreto-legge 122 dà corso.

Si tratta di misure poste all'interno di un più ampio disegno, che, pur possedendo quelle caratteristiche di contingenza che ne hanno motivato l'inclusione in un provvedimento d'urgenza, appaiono fortemente collegate alle linee già espresse dal DPEF. L'esigenza è quella di adattare il sistema del lavoro alle più moderne necessità della società, con un'attenzione alle condizioni di mercato e nel convincimento delle opportunità che il mercato stesso può contribuire a creare. Con specifico riferimento alla tutela del lavoro femminile, egli ritiene che essa debba trovare percorsi diversi, atteso che la normativa finora vigente non è stata in grado di evitare gli abusi. Ciò anche perché l'occupazione femminile, sotto l'aspetto del capitale umano, rappresenta il volano più importante ai fini di un aumento quantitativo della produzione del Paese. Il decreto-legge pone del pari attenzione all'aspetto qualitativo della produzione, sotto il profilo della formazione, nonché agli aspetti riguardanti le fasce di marginalità e di disagio. Quanto all'articolo 20, egli segnala che un emendamento all'esame della Commissione di merito ristabilisce di fatto le condizioni di partenza, superando gli errori ingeneratisi nel corso delle fasi più convulse dell'esame condotto dall'altro ramo del Parlamento. Anche sull'articolo 21 gli risultano in corso contatti finalizzati alla predisposizione di una modifica che è stata oggetto di confronto e discussione con le parti sociali e per la quale si augura si pervenga ad una soluzione positiva. Tanto premesso, illustra una bozza di parere favorevole (allegata al resoconto della seduta).

Prende la parola per dichiarazione di voto il senatore TREU (*PD*), il quale sottolinea innanzitutto gli effetti fortemente depressivi del decreto legge, destinato ad avere un impatto recessivo sull'economia nazionale. Particolare preoccupazione egli esprime per la mancanza di politiche attive del lavoro. Una critica specifica va a suo avviso riferita allo stesso metodo con il quale il Governo sta intervenendo sulla materia; gli incidenti occorsi in sede di formulazione delle norme, lungi dall'essere casuali, rappresentano dunque il frutto di un modo di procedere non conforme all'ordinato lavoro del Parlamento. Da ciò, a suo giudizio, il verificarsi di situazioni imbarazzanti per la stessa maggioranza e la stesura di disposizioni la cui interpretazione in futuro non sarà agevole.

Ulteriori critiche egli muove con riferimento alle modifiche introdotte alla disciplina del lavoro a tempo determinato, che danno luogo ad un'autentica inversione di percorso rispetto alle attuali previsioni, inversione su

cui il suo giudizio non può essere positivo. Ne risulta una norma palesemente incostituzionale, che in modo pressoché indiscriminato consente il superamento delle attuali limitazioni causali all'utilizzo del contratto a tempo determinato. Ancor più penosa egli reputa la questione dell'assegno sociale, partita dall'idea di eliminare gli abusi e i cui effetti distorti verranno solo in parte corretti per effetto delle modifiche annunciate dal Governo. Il requisito dei dieci anni di residenza è infatti discriminatorio, non solo nei confronti degli extracomunitari ma degli stessi cittadini italiani. Dà ciò la netta contrarietà alla bozza di parere proposta dal relatore da parte del suo Gruppo, che voterà invece a favore del documento a firma dei senatori Roilo ed altri.

Il senatore STANCANELLI (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di parere del relatore, segnala che esso, unitamente alle rassicurazioni fornite dal Governo in sede di Commissione di merito, consente il superamento delle iniziali perplessità sulle norme di cui agli articoli 20 e 21.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole predisposta dal relatore, che è approvata.

Dichiara di conseguenza preclusa la votazione sullo schema di parere a firma dei senatori Roilo ed altri.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che il provvedimento in conversione contiene varie misure di interesse della Commissione, sia nel settore lavoristico sia in quello previdenziale.

Riguardo al primo ambito, gli articoli da 21 a 23 modificano la disciplina, rispettivamente, del contratto di lavoro a termine, dell'istituto del lavoro accessorio e del contratto di apprendistato.

In materia previdenziale, l'articolo 19 del decreto legge stabilisce la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensione dirette di anzianità, nonché pensioni dirette liquidate interamente secondo il regime contributivo.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia contributiva, estendendo, tra l'altro (commi da 4 a 6) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e l'istituto della mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi e prevedendo (commi da 7 a 9) norme sulla riunificazione dei procedimenti relativi a controversie giudiziarie in materia di previdenza e assistenza sociale. Il comma 10 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la corresponsione dell'assegno sociale agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato e lavorato legalmente nel territorio nazionale in via continuativa per almeno 10 anni, conseguendo un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.

Tra le altre disposizioni del decreto, si segnala il comma 2 dell'articolo 37, in base al quale il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero si applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza si applicava limitatamente alle norme a loro più favorevoli.

La Commissione non ignora le polemiche sorte in queste ore con particolare riferimento ad alcune disposizioni, inserite nel corso dell'esame del decreto-legge condotto dall'altro ramo del Parlamento, e in particolare sull'articolo 20, che introduce nuovi criteri di accesso all'assegno sociale e sull'articolo 21, concernente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e invero ritiene che alcune riserve ed alcune critiche non appaiano né fuori luogo, né infondate, trattandosi di disposizioni che vanno ad incidere su situazioni che essa ritiene invece meritevoli di attenzione e tutela. Con specifico riferimento alla disposizione di cui all'articolo 21, la Commissione non può sottacere che essa solleva problemi di compatibilità

con principi fondamentali del nostro ordinamento ed auspica pertanto che sul punto si registri un opportuno intervento da parte del Governo.

Tanto premesso, atteso che alcuni correttivi a riguardo sono già stati preannunciati dal Governo, la Commissione esprime conclusivamente, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA,
GHEDINI, ICHINO, NEROZZI E PASSONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La Commissione 11^a,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

premessi che:

il decreto in conversione anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realizzandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici – con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato anche a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica vigente;

nel merito, la manovra finanziaria triennale realizzata attraverso il decreto n. 112 si connota per l'impatto fortemente recessivo sull'economia nazionale;

i tagli previsti alla spesa per investimenti ammontano infatti a circa 3 miliardi per il 2009, 5 miliardi per il 2010 ed 11,2 miliardi per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con una sottrazione complessiva di risorse all'economia nazionale pari a circa 42 miliardi di euro nel quinquennio 2009-2013. Per altro verso, la manovra non contempla alcun intervento di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e a sostegno del potere d'acquisto di salari e pensioni, né destina nuove risorse a politiche in favore della produttività delle imprese e della competitività del sistema economico nazionale;

in tal senso, l'effetto della manovra finanziaria sulla crescita del PIL – che il documento di programmazione già definiva «modesto e sostanzialmente neutrale», con espressa ammissione della carenza di efficaci politiche per lo sviluppo – deve piuttosto ritenersi di segno nettamente negativo, con effetti recessivi che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita di posti di lavoro e caduta degli investimenti;

considerato, nel merito, che:

rubricata tra gli interventi in materia di «Liberalizzazioni e deregolazione» (*Capo VI*), una componente significativa della manovra è orientata ad un'estesa deregolamentazione del mercato del lavoro, destinata ad incidere in forma sostanziale su materie oggetto di un accordo sottoscritto dalle parti sociali un anno fa – il cosiddetto «Protocollo Welfare» del 23 luglio 2007, successivamente attuato con legge n. 247 del 2007 – i cui contenuti sono stati approvati con il voto di oltre 5 milioni di lavoratori;

in particolare, le modifiche introdotte alla disciplina del lavoro a tempo determinato (*articolo 21*) sono destinate a mutare sostanzialmente questo istituto contrattuale, per come attualmente configurato nel nostro ordinamento, incidendo sui principali aspetti della disciplina vigente: le causali di ricorso al contratto, il limite temporale massimo di utilizzo, il diritto di precedenza, le conseguenze dell'illegittima apposizione del termine;

nello specifico:

a) ammettendo la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato anche a fronte di esigenze genericamente «riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro» – e non soltanto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che esulano dal ciclo produttivo ordinario dell'impresa – è eliminata ogni concreta e specifica limitazione causale all'utilizzo dello stesso, superando in via di fatto il carattere speciale che l'ordinamento vigente e la giurisprudenza assegnano al contratto a termine, secondo il principio – che pure è mantenuto nell'ordinamento – per cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato;

b) tale disposizione è stata integrata durante l'esame alla Camera con una norma che, lungi dal circoscrivere l'ambito di applicazione del contratto a termine, ha mantenuto il profilo deregolatorio della norma, accentuandone i profili di incoerenza ed illegittimità. Con l'aggiunta di una disposizione di sedicente carattere interpretativo (art. 21, comma 1 *bis*) – come tale di portata retroattiva – sono state infatti qualificate le condizioni oggettive che devono ricorrere per l'apposizione del termine, individuandole in almeno una delle seguenti: il raggiungimento di una certa data; il completamento di un compito specifico; il verificarsi di un evento specifico. Se le ultime due condizioni devono ritenersi assolutamente generiche, la prima è addirittura tautologica, e come tale del tutto irrazionale, prevedendo che per la legittima apposizione di un termine al contratto sia sufficiente il termine stesso;

c) ancora più significative, per l'impatto fortemente peggiorativo sugli attuali profili di tutela, sono le innovazioni circa le conseguenze della illegittimità del termine. Con le modifiche introdotte si prevede che dalla violazione delle norme sulle causali o sulle proroghe dei contratti a termine non possa più discendere – come a tutt'oggi avviene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – la conversione del

rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Si prevede infatti, con distinzione di posizioni manifestamente incostituzionale, che – nel caso di giudizi ancora in corso – la violazione delle norme sulle causali e sulle proroghe comporti, a carico del datore, il mero obbligo di corresponsione di un indennizzo (da 2,5 a 6 mensilità); mentre la medesima violazione integrerebbe a regime – cioè per la generalità dei rapporti contrattuali a termine, attuali e futuri – addirittura la nullità integrale del contratto, ai sensi dell'articolo 1419, primo comma, del codice civile, con l'esclusione dunque di ogni sanzione per il datore di lavoro;

d) secondo la nuova disciplina la conversione a tempo indeterminato si applicherebbe dunque solo al caso di superamento del limite complessivo di utilizzo del contratto, introdotto dalla legge n. 247/2007, pari al periodo di 36 mesi. Tuttavia le modifiche introdotte hanno significativamente indebolito anche tale vincolo temporale alla successione dei contratti. Facendo salvi i diversi limiti di durata eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, si autorizza infatti una generalizzata possibilità di deroga al tetto fissato dalla legge (art. 5, comma 4 *bis*), che potrebbe risultare contraria alla disciplina comunitaria;

e) con analogo tecnica si incide anche sulla disciplina che stabilisce il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa per uno stesso datore per un periodo superiore a sei mesi. Anche in tal caso, facendo salve le diverse determinazioni raggiunte in sede di contrattazione collettiva, si realizza un sostanziale indebolimento del profilo di tutela già previsto dall'ordinamento;

nello stesso contesto, si introducono modifiche anche alla disciplina dell'apprendistato e a quella del lavoro accessorio;

per l'apprendistato (articolo 22), la deregolazione è declinata anche in tal caso attraverso la rimessione integrale alla contrattazione collettiva, anche aziendale, e agli enti bilaterali della definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale. Si supera in tal modo la competenza normativa delle regioni in questa materia, facendo venir meno anche ogni profilo regolatorio pubblico su ciascun aspetto dell'apprendistato professionalizzante in azienda – dalla durata alla modalità di erogazione della formazione, dal riconoscimento della qualifica professionale alla registrazione sul libretto formativo – devolvendo in definitiva alle parti sociali la nozione stessa di formazione aziendale;

quanto alla disciplina del contratto occasionale di tipo accessorio (articolo 23), introdotta dalla legge 30 del 2003 e rimasta in larga misura inattuata – se ne dispone una completa ridefinizione. La prevista estensione degli ambiti soggetti e oggettivi di applicazione di tale istituto configura un aumento dell'offerta di tipologie contrattuali «atipiche» per prestazioni largamente sovrapponibili (si ricorda che l'ISTAT, dopo l'entrata in vigore della legge n. 30, ha censito ben 48 tipologie di prestazione la-

vorativa). In questo senso, si conferma un approccio alle politiche del lavoro basato essenzialmente sulla moltiplicazione dell'offerta contrattuale flessibile e della relativa disciplina normativa, laddove un mercato del lavoro più fluido ed efficiente richiederebbe semmai pochi e distinti istituti contrattuali, utilizzabili dalle famiglie e dalle imprese secondo regole certe e stabili nel tempo, oltre a un moderno e inclusivo sistema di ammortizzatori sociali;

quanto al lavoro femminile, la manovra finanziaria triennale non solo non reca alcuna politica attiva per l'incremento della partecipazione al lavoro delle donne – che pure dovrebbe ritenersi una componente essenziale degli interventi per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo – ma semmai intacca il livello delle garanzie vigenti. È infatti disposta l'abrogazione della legge 17 ottobre 2007, n. 188, in materia di «dimissioni in bianco», eliminando un presidio normativo a tutela dei lavoratori più esposti e in particolare delle donne. Per altro, tale intervento fa immediatamente seguito ad una misura di analoga portata sostanzialmente discriminatoria, quale la detassazione del lavoro straordinario, disposta con il decreto-legge n. 93 del 2008, orientata ad incentivare fiscalmente un istituto tipicamente maschile;

inoltre, con riferimento alle norme disposizioni in materia contributiva (articolo 20), si rileva come le modifiche apportate al comma 10 durante l'esame alla Camera abbiano determinato un sostanziale, quanto surrettizio mutamento di un istituto fino ad oggi puramente assistenziale, quale l'assegno sociale. Si prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'accesso a tale istituto sia condizionato all'aver «lavorato legalmente con reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale», con ciò collegando – in forma del tutto impropria – l'erogazione di un beneficio assistenziale allo svolgimento di un'attività lavorativa. Oltre che manifestamente irrazionale, tale disposizione pregiudica pesantemente i livelli di tutela oggi garantiti a centinaia di migliaia di persone – in larga misura donne anziane, che hanno svolto solo lavoro casalingo – precludendo loro l'accesso all'assegno sociale;

infine, per quanto riguarda il pubblico impiego, si constata che – nonostante l'indicazione di obiettivi generali in parte condivisibili contenuti nel disegno di legge del Governo n. 847 – le misure ricomprese nel cosiddetto «Piano industriale della pubblica Amministrazione», incidendo su aspetti quali il cumulo di incarichi, le consulenze, le progressioni stipendiali e perfino le malattie e i permessi dei dipendenti pubblici, evidenziano un approccio che, in controtendenza assoluta con il processo ormai consolidato di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, appare orientato a ripubblicizzare in larga misura tale rapporto, aumentando il grado di regolazione *ex lege*;

peraltro, anziché operare in modo mirato e differenziato per colpire l'assenteismo e valorizzare il lavoro pubblico, le misure del Piano prevedono piuttosto norme ingiustificatamente punitive nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, a partire dal taglio generalizzato delle retri-

buzioni reali nel 2009 derivante dalla riduzione dei compensi di produttività prevista dall'articolo 69, con ciò introducendo elementi di grave ingiustizia e di ostacolo ad un serio intervento di riforma, che ha bisogno semmai di dipendenti più motivati e coinvolti per essere effettivamente realizzato;

tutto ciò premesso, si esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

Intervengono, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco Tiberi, presidente della Coes Italia (Conducenti emergenza sanitaria), accompagnato da Marco Azzaroli; il tenente generale Michele Donvito, capo ufficio generale della Sanità Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa, e il tenente colonnello Glauco Calì, nonché il dottor Antonio Marzocchi, consigliere della Società italiana di Cardiologia invasiva (GISE).

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(15) BIANCONI ed altri. – *Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi*

(786) BIANCHI. – *Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

La relatrice BIANCONI (*PdL*) illustra il testo unificato per i disegni di legge in titolo elaborato insieme con l'altra relatrice, la senatrice Bassoli; illustra le singole disposizioni del testo, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, in merito al quale sottolinea che il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale non comporta l'applicazione della legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché sull'articolo 5 che prevede, con una disposizione non presente nelle proposte originarie, tariffe differen-

ziate per le prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento e alla cura dell'endometriosi.

La relatrice BASSOLI (PD) si rimette all'illustrazione svolta dall'altra relatrice, senatrice Bianconi.

Il PRESIDENTE, considerato il generale consenso che le iniziative in titolo hanno registrato nel corso della discussione generale fin qui svolta, si riserva di sottoporre alla Commissione, previa consultazione dei Gruppi parlamentari, la proposta di richiedere il trasferimento in sede deliberante delle iniziative in titolo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento; propone quindi di fissare alle ore 12 di lunedì 4 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo unificato proposto dalle relatrici, pubblicato in allegato al resoconto, da assumere a base del seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti e di responsabili della telemedicina militare del Ministero della difesa

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il dottor Franco TIBERI, presidente della Federazione nazionale conducenti emergenza sanitaria, svolge una relazione sul sistema di emergenza e urgenza vigente in Italia, come disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, rilevando al riguardo come, nonostante l'avvenuta elaborazione di apposite linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni al fine di uniformarne l'applicazione a livello regionale, emergano realtà sul trasporto degli infermi assai difforni tra le varie Regioni, tenuto conto che, nell'ambito della gestione dei ser-

vizi di emergenza sanitaria, alcune presentano equipaggi formati esclusivamente da personale professionista, mentre altre utilizzano equipaggi organizzati su base volontaria e non sanitaria, con inevitabili ricadute negative sull'offerta assistenziale ai pazienti.

Dopo aver osservato come, talvolta, sovrapposizioni di professionalità e ruoli diversi tra infermieri, autisti soccorritori, soccorritori volontari e autisti di ambulanza possano determinare ritardi ed errori nel soccorso, sottolinea l'esigenza di sviluppare la competenza degli operatori dell'emergenza sanitaria attraverso idonei percorsi formativi, definiti in modo uniforme a livello statale, diversamente da quelli - attualmente in pratica - individuati dalle singole Regioni. Auspica inoltre che venga quanto prima adeguato l'ordinamento interno alle disposizioni di derivazione comunitaria in tema di omologazione delle ambulanze secondo i più recenti parametri di sicurezza ed efficienza.

Nel rilevare quindi l'assenza di controlli o verifiche di qualità sui molteplici soggetti che svolgono il servizio del trasporto degli infermi in appalto o in convenzione con le strutture sanitarie pubbliche, occorre a suo avviso limitare il più possibile le lesioni secondarie causate dal trasporto sanitario attraverso opportuni piani di formazione dell'autista soccorritore, considerata l'assenza di una disciplina definitoria al riguardo.

In conclusione, esprime l'auspicio che siano adottate le opportune iniziative affinché il trasporto dei pazienti affetti da patologie acute sia effettuato da personale professionista direttamente alla struttura adeguata, siano adottati percorsi di formazione specialistica in emergenza sanitaria e sia definita la figura professionale dell'autista soccorritore. Deposita quindi un documento in cui sono illustrate le considerazioni svolte.

Il tenente generale DONVITO, capo dell'Ufficio Generale della sanità militare, riferisce sull'organizzazione della rete militare di telemedicina, volta all'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione per la tutela della salute indipendentemente dal tempo e dalla distanza e finalizzato, altresì, a limitare il ricorso al trasferimento dei pazienti. In particolare tale servizio si è rivelato di estrema utilità per i contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali per operazioni cosiddette «fuori area», in zone non servite da servizi sanitari adeguati. Dopo aver definito il concetto di teleconsulto, inteso quale scambio di informazioni cliniche tra operatori separati dalla distanza al fine di affinare la diagnosi o il trattamento delle patologie, senza dover procedere necessariamente al trasporto del paziente, osserva come l'Italia si sia sempre distinta, sul piano etico-culturale, per aver esteso i servizi della sanità militare anche alle popolazioni civili coinvolte dai conflitti in corso.

Passa quindi a riepilogare le principali strumentazioni necessarie per garantire la massima operatività del servizio.

Il tenente colonnello Glauco CALÌ, a integrazione delle considerazioni svolte dal tenente generale Donvito, nel ricordare il primo programma sperimentale di telemedicina avviato nel 1996 (il cosiddetto

«*Shared*»), si sofferma sull'importanza del Servizio sanitario a distanza per le forze armate impegnate in operazioni fuori area, non soltanto per l'efficacia delle relative azioni, ma anche per i conseguenti risparmi di spesa in termini di contenimento del ricorso a evacuazioni sanitarie, rendendo possibile la diagnosi e la terapia attraverso il teleconsulto.

A seguito dell'ammodernamento avvenuto nel 2003, il nuovo servizio di telemedicina presenta, oltre all'unità fissa dell'ospedale militare di Roma, unità mediche in aree remote (campali e navali) in connessione satellitare; esso opera attraverso l'acquisizione e trasmissione diretta di dati sanitari, provvede all'assistenza nelle evacuazioni sanitarie e consente la formazione del personale medico a distanza.

Dopo aver illustrato i contenuti del progetto di sviluppo del sistema di telemedicina, attualmente in fase di studio e diretto a creare due nuove stazioni fisse a Milano e a Taranto, oltre a quella già esistente in Roma, si sofferma sulle potenzialità offerte dalle stazioni mobili, cosiddette *mini-shelter*, descrivendone il funzionamento. Richiama inoltre le novità che verranno apportate con l'introduzione di sistemi portatili di telemedicina, i cosiddetti «*moviola glove*», volte a misurare i parametri vitali del paziente, e la «*maglietta wealthy*», diretta a un monitoraggio continuo degli stessi.

Nell'ambito della telemedicina, sottolinea l'importanza di realizzare reti più vaste a livello internazionale, utili al fine di garantire lo scambio di esperienze clinico-scientifiche, con particolare riferimento alle iniziative attualmente in corso presso la NATO.

Conclude rilevando come il servizio di telemedicina richieda la massima flessibilità e operatività unitamente ad una elevata professionalità degli operatori del settore. Deposita quindi un documento in cui sono illustrate le considerazioni svolte.

Il dottor MARZOCCHI, consigliere della Società italiana di Cardiologia invasiva, illustra i contenuti del Progetto della Rete *IMA WEB* – di cui è responsabile nazionale – elaborata sulla base di rilevazioni nazionali per ciascuna provincia, in merito ai servizi di elettrocardiogramma (ECG) teletraspresso e angioplastica primaria, nonché alle strategie adottate per lo stato di attuazione di un sistema di soccorso all'infarto miocardico acuto volto a garantire il passaggio diretto dalla diagnosi di ECG al trattamento in emodinamica. Dalle tabelle riassuntive emerge come il 10 per cento della popolazione risulti lontano da centri di angioplastica primaria, mentre un terzo del territorio nazionale risulta non dotato di strutture abilitate all'ECG teletraspresso. Più preoccupante appare tuttavia l'analisi di tali fattori in relazione alla distribuzione sul territorio, in quanto presenta una maggiore diffusione al Nord e al Centro del Paese piuttosto che al Sud. In questo quadro anche la prestazione di trombolisi, da intendersi quale sistema non alternativo ma semmai integrativo all'angioplastica primaria, in ragione delle numerose difficoltà applicative correlate alle specifiche caratteristiche del paziente, appare non uniformemente distribuita sul territorio.

Alla luce delle considerazioni svolte, sottolinea come sia necessario realizzare un sistema organizzato in rete idoneo a garantire un efficace coordinamento tra le prestazioni di ECG teletrasmesso e di angioplastica primaria. Al riguardo, occorre in particolare verificare se le Regioni abbiano adottato idonee iniziative volte ad assicurare l'operatività della rete, nonché se sia allo studio un progetto sanitario in materia. In proposito, richiama le misure adottate dalla Lombardia, che ha unificato il 118 in un'azienda sanitaria *ad hoc*, e il Veneto, che ha in particolare individuato specifici programmi formativi al riguardo. Deposita quindi un documento in cui sono illustrate le considerazioni svolte.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), in relazione all'esposizione svolta dal dottor Tiberi, chiede una specifica valutazione in ordine alla formazione degli autisti soccorritori, anche nella prospettiva di accrescerne le competenze attraverso l'uso dei defibrillatori.

Il PRESIDENTE ricorda, a tale riguardo, il disegno di legge a sua firma, presentato sia nella XV legislatura (Atto Senato 503), sia in quella attuale (Atto Senato 55) volto a individuare il profilo professionale dell'autista soccorritore: nonostante infatti tali operatori svolgano attualmente un ruolo nell'organizzazione dei servizi di emergenza, manca una disciplina legislativa che ne regoli il profilo professionale.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), relatore per l'area cardiovascolare dell'indagine conoscitiva in titolo, chiede chiarimenti in ordine alle possibili richieste di acquisizione di dati da sottoporre alle Regioni, ai fini della verifica dello stato di attuazione della rete.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede di sapere se sia possibile estendere le forme di aiuto attraverso la telemedicina anche ai civili e in particolare per quali settori di intervento. Pone infine quesiti sulle recenti iniziative adottate dalla regione Lombardia in merito al servizio 118, chiedendo di conoscere se siano stati prodotti effetti positivi.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, invitandoli a far pervenire alla Commissione le risposte ai quesiti posti dai senatori intervenuti nel dibattito, e avverte che i documenti presentati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione; dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE RELATRICI
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 15 E 786**

Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi

Art. 1.

*(Riconoscimento dell'endometriosi
come malattia sociale)*

1. L'endometriosi è riconosciuta come malattia sociale. Essa è inserita nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria a mezzo dell'attribuzione dello specifico codice identificativo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

Art. 2.

(Registro nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

Art. 3.

(Consultazione dei dati contenuti nel Registro nazionale)

1. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

Art. 4.

(Istituzione e compiti della commissione di esperti)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, una commissione di esperti nel settore della malattia dell'endometriosi, composta da un numero massimo di dieci membri, alla quale è attribuito il compito di predisporre apposite linee guida per la buona pratica della cura e per l'individuazione di adeguati strumenti di informazione dei pazienti e dei medici, nonché il compito di individuare azioni e iniziative per la prevenzione.

Art. 5.

(Introduzione di tariffe differenziate per il trattamento e la cura dell'endometriosi)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2006, per la introduzione di tariffe differenziate relative alle prestazioni sanitarie per il trattamento e la cura dell'endometriosi, nell'ambito del sistema di classificazione *Diagnosis related group* (DRG), tenendo conto della tipologia e dell'intervento effettuato.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotta, con proprio provvedimento, le linee generali nazionali per il controllo della spesa relativa ai farmaci, nell'ambito dello specifico utilizzo per indicazione «Endometriosi» diagnosticata istologicamente.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione di ag-

giornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di endometriosi, con particolare riferimento al registro nazionale di monitoraggio e alla spesa sanitaria e farmacologica sostenuta.

Art. 6.

(Giornata nazionale per la lotta all'endometriosi)

1. È istituita la «Giornata nazionale per la lotta all'endometriosi», da celebrarsi annualmente il giorno 9 del mese di marzo. In tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, possono assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle caratteristiche della patologia, sulla sintomatologia e sulle pratiche di prevenzione dell'endometriosi.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le Amministrazioni provvedono nei limiti degli ordinari stanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ comunica le decisioni assunte ieri dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in ordine alla programmazione dei lavori da svolgere alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

L'Ufficio di Presidenza, riunitosi nella giornata di ieri ha stabilito che nel periodo compreso tra la seconda metà del mese di settembre e il mese di ottobre la Commissione effettui una serie di sopralluoghi nell'ambito delle indagini conoscitive sulle aree protette, sui rifiuti e sulle fonti di energia alternative e rinnovabili. In particolare si è convenuto di effettuare un sopralluogo presso il parco nazionale del Gran Sasso, un sopralluogo nella regione Campania, un sopralluogo presso il parco nazionale del Gran Paradiso e un sopralluogo in Sicilia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì stabilito di prevedere per la settimana dal 15 al 19 settembre le audizioni dei rappresentanti di A2A e di ANIDA; in questa settimana potranno ovviamente essere esaminati affari e provvedimenti o svolte audizioni che risultassero urgenti.

Il 23 settembre avranno luogo invece le comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero per le parti di competenza della Commissione.

Fa presente, inoltre, che ieri sera il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione l'affare sulle problematiche legate all'inclusione dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili. Conformemente a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione di ieri, l'esame di tale affare assegnato avverrà in un'apposita seduta convocata per domani alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La Commissione è convocata per domani, giovedì 31 luglio 2008, alle ore 14,30, per l'esame dell'affare assegnato sulle problematiche legate all'inclusione dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 luglio 2008

11^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BOLDI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità di lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, in relazione al Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (Atto comunitario n. 3)

La presidente BOLDI ringrazia, a nome dei membri della Commissione, l'ambasciatore Nelli Feroci per la sua disponibilità a svolgere le odierne comunicazioni.

Ricorda che l'audizione si inserisce nell'esame dell'affare assegnato riguardante il Programma del Consiglio delle Presidenze francese, ceca e svedese.

Come è noto, si tratta di un documento comunitario molto importante, che definisce le linee programmatiche dell'Unione europea per i prossimi mesi, e sul quale, grazie al contributo del relatore, il vice presidente Santini, la Commissione ha già iniziato la discussione generale con

l'obiettivo di approvare, possibilmente nella seduta prevista per domani, una apposita Risoluzione da indirizzare al Governo.

L'ambasciatore Ferdinando NELLI FEROCI ringrazia la presidente Boldi per l'invito ricevuto ed esprime preliminarmente apprezzamento per il fatto che il Senato abbia, in queste settimane, ratificato all'unanimità il Trattato di Lisbona.

Passa, quindi, ad esporre le linee sintetiche del suo più articolato intervento, che consegna agli uffici nella sua versione integrale, mettendo, in primo luogo, in rilievo la situazione di incertezza attualmente esistente in Europa in seguito all'esito negativo del *referendum* irlandese, situazione che, purtroppo, coincide con una fase di scarsa crescita dell'economia e di ripresa di fenomeni inflazionistici.

Quanto è successo in Irlanda, peraltro, rappresenta la conferma del fenomeno di crescente disaffezione delle opinioni pubbliche europee nei confronti del progetto comunitario.

Visto da Bruxelles, continua l'oratore, il migliore approccio da adottare – ritenuta non percorribile la via di una qualsiasi forma di rinegoziazione del Trattato – risulta essere quello mirante a consolidare il processo di ratifica del Trattato fino a raggiungere, possibilmente entro la fine dell'anno, la fatidica quota «26», relativa ai paesi che hanno proceduto a ratificarlo, evitando, il più possibile, l'impressione di esercitare pressioni eccessive su Dublino e lasciando al Governo irlandese il tempo necessario per analizzare le cause del voto ed individuare una via d'uscita.

In tale prospettiva, la formula politicamente più idonea potrebbe essere quella di consentire all'Irlanda, quando le circostanze saranno più favorevoli, di sottoporre nuovamente il Trattato a *referendum*, come già sperimentato in passato dopo il no irlandese al Trattato di Nizza.

Collegato alla questione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, risulta essere lo spinoso problema delle prossime elezioni del Parlamento Europeo: in occasione delle consultazioni del giugno 2009, infatti, si dovrà procedere alla distribuzione dei seggi tra gli Stati membri sulla base del combinato disposto delle norme del Trattato di Nizza e del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania, con la conseguenza, ad esempio, che l'Italia avrà diritto a 72 parlamentari contro i 78 che ha attualmente (con il Trattato di Lisbona avrebbe diritto a 73 seggi).

Altra questione delicata e sempre connessa con i tempi di entrata in vigore del Trattato, è quella relativa alla composizione della Commissione: una disposizione del Trattato di Nizza, infatti, prevede che una volta che l'Unione abbia raggiunto il numero di 27 Stati membri, la Commissione debba essere composta di un numero di membri inferiore a quello degli Stati, senza peraltro indicare né il numero né i criteri per definirlo.

Il rappresentante permanente si sofferma quindi, sugli argomenti di maggiore rilevanza del Programma delle tre presidenze, con particolare riguardo a quello della presidenza francese.

Accantonata l'ambizione di portare a conclusione tutte le ratifiche del Trattato di Lisbona, i francesi hanno ritenuto, sostanzialmente, di dare priorità alla concretezza delle iniziative da mettere in cantiere, confermando il concetto del valore che l'Unione può apportare rispetto alle grandi sfide della globalizzazione e, in tal modo, cercando di ridurre il *gap* vieppiù crescente tra le opinioni pubbliche europee disaffezionate e l'attività e i progetti delle Istituzioni comunitarie.

Tra queste priorità, è necessario menzionare quella relativa alla lotta al cambiamento climatico, enucleata nel cosiddetto «pacchetto energia-ambiente».

Al riguardo, sono state messe in cantiere dalla Commissione Europea quattro proposte legislative: una direttiva per la definizione del nuovo *Emission Trading Scheme*; una decisione sulla ripartizione degli oneri per i settori non compresi in tale schema quali l'agricoltura, le costruzioni, i trasporti; una direttiva per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio; una direttiva sulle energie rinnovabili.

Sempre in tale materia, l'Ambasciatore richiama l'attenzione sulla fondamentale proposta di regolamento riguardante l'emissione di CO₂ delle nuove autovetture, che sarà suscettibile di avere un impatto molto forte su un settore manifatturiero di primaria importanza per l'Europa e per l'Italia.

La presidenza francese, inoltre, si è pronunciata in maniera assertiva in tema di politiche migratorie, proponendo il Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, che sarà adottato dal Consiglio europeo del prossimo 16 ottobre e che costituisce una sintesi efficace di varie precedenti politiche e misure, peraltro già individuate in precedenti programmi di azione per questo settore. Esso fissa cinque obiettivi principali: organizzare l'immigrazione legale tenendo conto della capacità di accoglimento definite da parte di ciascun Paese membro, ma anche della necessità di promuovere politiche di integrazione; contrastare l'immigrazione illegale e clandestina anche estendendo la rete degli accordi di riammissione sia nazionali che comunitari e aumentandone l'efficacia; rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione (obiettivo per il quale sono in corso di attuazione numerose misure a Bruxelles, dall'introduzione dei visti biometrici, al rafforzamento di Frontex, al ricorso più sistematico a sistemi integrati radar e satellitari); definire un regime per quanto possibile armonizzato in materia di asilo; creare un partenariato con i paesi di origine e di transito.

Fra i provvedimenti all'esame del Consiglio, l'oratore ritiene opportuno attirare l'attenzione sulla circostanza che il Governo italiano, constata l'impossibilità di procedere su un progetto di regolamento relativo alla legge applicabile nel caso di divorzio tra coppie di diversa nazionalità, abbia deciso, insieme ad altri otto paesi membri, di attivare per la prima volta lo strumento della cooperazione rafforzata.

Egli segnala, inoltre, che è stata avviata la riflessione sul futuro della fondamentale Strategia di Lisbona, che, come noto, vede arrivare al 2010 il proprio termine di programmazione: l'intento che qui ci si vuole pro-

porre è come aggiornarla e renderla più corrispondente al quadro macroeconomico internazionale.

Nel quadro dell'attuale Strategia, la Commissione ha anche adottato, lo scorso 25 giugno, un programma di lavoro denominato *Small Business Act*, mirato sulla incentivazione delle piccole e medie imprese europee, che prevede *inter alia* varie iniziative, quali: la definizione di criteri di parziale esenzione della normativa in materia di aiuti di Stato, un potenziamento degli strumenti di finanziamento, un programma di semplificazione regolamentare, la possibilità di applicare tassi IVA ridotti per alcune categorie di imprese.

Sempre nel contesto della Strategia di Lisbona, è atteso un rilancio dell'attuazione dell'Agenda sociale europea, che contiene una serie di misure in materia di lotta alla discriminazione fuori dal posto di lavoro, di comitati aziendali europei, di libera prestazione di servizi sanitari.

Si procederà altresì, continua l'oratore, ad un accordo sul pacchetto regolamentare concernente il cosiddetto «stato di salute» della Politica agricola comune, che, secondo una linea di coerenza con la riforma della PAC del 2003, procederà all'adozione di misure di ulteriore disaccoppiamento degli aiuti agricoli, di aumento della modulazione obbligatoria e di progressivo abbandono del sistema delle quote latte.

Potrebbe essere avviato, inoltre, verosimilmente sotto la Presidenza ceca, una riflessione sul tema delle nuove prospettive finanziarie e della struttura ed articolazione del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2021.

L'ambasciatore NELLI FEROCI, conclude, quindi, la sua esposizione svolgendo alcune considerazioni in materia di politica estera e di difesa dell'Unione, evidenziando, in particolare, il varo, lo scorso 13 luglio, del progetto di «Unione per il Mediterraneo», nonché l'implementazione del ruolo dell'Unione in aree geopolitiche sensibili come, ad esempio, il Medio Oriente ed i Balcani.

La presidente BOLDI si congratula con l'oratore per l'eccellente illustrazione svolta e apre la discussione.

Il senatore SANTINI (*PdL*), dichiarando di aver recepito, dalle comunicazioni dell'ambasciatore Nelli Feroci, una qualche rassicurazione circa il possibile superamento della crisi che attualmente investe l'Unione, chiede se, in tema di riforma della legge elettorale per il Parlamento europeo, sia stato avviato, anche in altri paesi membri, un adeguato dibattito circa le possibili rimodulazioni delle rispettive leggi nazionali.

Reputa invece degna di preoccupazione l'analisi svolta dall'oratore relativamente alle ripercussioni che potranno verificarsi nel sistema istituzionale comunitario laddove entrasse in vigore, nel 2009, il Trattato di Nizza.

Domanda, inoltre, se i 12 paesi che recentemente hanno aderito a pieno titolo all'Unione europea sono effettivamente in grado di fornire ga-

ranzie per quanto concerne il controllo delle loro frontiere che, in ultima analisi, costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea.

Esprime, infine, dubbi e perplessità sui nuovi profili di aiuto allo sviluppo rurale che sembrano emergere dalla riformulazione della politica agricola comune, anche con particolare riferimento alla regolamentazione del tabacco.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) domanda chiarimenti in merito all'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di servizi finanziari, soprattutto alla luce dell'adozione di importanti direttive, quali, ad esempio, quelle denominate «MIFID» e «OPA», recentemente attuate anche in Italia.

In materia di «flessicurezza», politica prefigurata anche dalla Strategia di Lisbona, è d'uopo constatare, secondo la senatrice, come l'Italia sia ancora lontana dal raggiungere i parametri europei relativi al tasso di occupazione, soprattutto quello concernente le donne, e al rispetto del principio di parità di retribuzione tra i due sessi.

Concorda, infine, con l'impostazione data dalla Presidenza francese alla politica migratoria comunitaria, in quanto preconizza iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina, considerata anche come precondizione per la lotta al traffico di droga, al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata.

Dopo una osservazione svolta dalla senatrice MARINARO (*PD*), segue un breve intervento di replica dell'ambasciatore NELLI FEROCI, al quale preme sottolineare, in risposta al senatore Santini, come non gli risulti che qualche interlocutore istituzionale, a Bruxelles, abbia mai palesato l'intento di sottovalutare il delicato passaggio che sta attraversando, in questo momento, l'Unione europea.

Relativamente al controllo delle frontiere in Italia, è ben chiaro, negli ambienti comunitari, come esso sia particolarmente difficile da attuare per un Paese caratterizzato da frontiere prevalentemente marittime.

Circa l'aggiornamento della politica agricola comune, egli si limita ad evidenziare come il Governo italiano si sia sempre dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle quote latte.

Quanto, infine, al quesito posto dalla senatrice Germontani, il Rappresentante permanente osserva che la regolamentazione dei mercati finanziari, essendo stata già consolidata attraverso gli importanti, e già menzionati, atti legislativi comunitari, non registrerà probabilmente, in futuro, innovazioni di un certo rilievo. Diversamente, invece, avverrà per quanto attiene ai futuri assetti del bilancio comunitario che, come già detto, cominceranno ad essere disaminati dalla Presidenza ceca.

La presidente BOLDI ringrazia di nuovo l'Ambasciatore e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame la presidente relatrice BOLDI (*LNP*) rilevando che, come annunciato nel Documento di programmazione relativo al periodo 2009-2013, la manovra economico-finanziaria per la prima volta estende ad un triennio il suo raggio di intervento, tradizionalmente limitato al primo anno, ed anticipa l'attuazione delle sue linee essenziali già a metà dell'anno precedente. Rientrano, infatti, nella manovra finanziaria: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria; un disegno di legge per il completamento degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici entro il 2011; un disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale; un disegno di legge diretto alla costituzione di un codice delle autonomie locali, finalizzato allo snellimento dei diversi livelli di governo esistenti ed alla conseguente riduzione dei costi, nonché a disciplinare l'ordinamento di Roma capitale.

Il decreto-legge n. 112, all'esame della Commissione, si compone di 85 articoli e verte su una molteplicità di materie, alcune delle quali si intersecano con l'ordinamento comunitario.

L'articolo 4, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati e con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate, anche derivanti dai cofinanziamenti europei ed internazionali.

Al riguardo la relatrice sottolinea che le istituzioni dell'Unione europea hanno in più occasioni evidenziato che l'aumento degli investimenti in innovazione è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi di crescita, sviluppo e occupazione previsti dalla strategia di Lisbona. Da ultimo, il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha rimarcato la necessità di ulteriori sforzi per apportare miglioramenti decisivi alla competitività delle imprese dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese, attraverso il rafforzamento del sostegno a favore delle PMI innovative che effettuano attività di ricerca ad alto potenziale di crescita.

L'articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Il comma 1 dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati al di fuori dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti

dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 approvato dalla Commissione europea il 15 dicembre 2006 e relativo ad aiuti di importanza minore (*de minimis*).

L'articolo 6-*sexies*, al fine di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico, ad effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

In base al comma 2, all'esito della ricognizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione, anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempiamento delle amministrazioni responsabili.

Al riguardo, ricorda che la 14^a Commissione ha avviato una indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari.

L'articolo 9, comma 1, modificando il comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), interviene sulla disciplina riguardante la «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio, rendendola automatica. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono comunque subordinate, come previsto dal comma 4, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

L'articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. In particolare, il comma 1 precisa che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. Inoltre, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato è sostituito (con effetti retroattivi) con l'obbligo del pagamento di un'indennità.

Al riguardo la relatrice osserva che sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM[2002] 201) il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico in vista della posizione comune nella riunione del 9 e 10 giugno 2008. Il testo, dopo l'adozione della posizione comune, verrà trasmesso al Parlamento europeo per la seconda lettura. Il nucleo fondamentale del compromesso definito dal Consiglio è costituito dall'equilibrio tra la necessità di assicurare la protezione dei lavo-

ratori temporanei e l'esigenza di consentire sufficiente flessibilità nei mercati del lavoro che hanno consuetudini diverse nel concludere accordi tra le parti sociali.

L'articolo 23-*bis* disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione.

L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga. In particolare, il comma 3 dispone che, in deroga alle modalità di affidamento ordinario previste dal comma precedente, per situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto possa avvenire «nel rispetto dei principi della normativa comunitaria».

Il comma 4 prevede che, nei casi di affidamento diretto, cui al comma 3, l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione.

Inoltre, il comma 10 precisa, alla lettera *h*), che gli affidamenti debbano avere una durata strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

Al riguardo, la relatrice rileva l'opportunità di prevedere che la disciplina di cui all'articolo 23-*bis* venga notificata alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 95 e 97 del Trattato CE.

L'articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano.

La disposizione in esame fa seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007. Le conclusioni della Presidenza, rese al suo termine, così recitano:

«Il Consiglio europeo sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle piccole e medie imprese. È necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea.

Tenendo conto delle diverse posizioni iniziali e tradizioni, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a fissare i loro obiettivi nazionali con livello di ambizione comparabile nei rispettivi ambiti di competenza entro il 2008».

L'articolo 37, comma 2 modifica il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», specificando che esso si applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario.

Secondo la disciplina fino ad ora vigente, il testo unico emanato con il decreto legislativo n. 286 del 1998 si applica esclusivamente ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, mentre la condizione giuridica dei cittadini comunitari è invece regolata da una disciplina a parte, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE.

L'esclusione dei cittadini comunitari dall'ambito di applicazione del testo unico è esplicitata dal comma 2, dell'articolo 1 del medesimo testo unico, oggetto di novella da parte del comma in esame, che prevede espressamente che il testo unico non si applica ai cittadini comunitari, salvo che in presenza di norme a loro più favorevoli. La disposizione in esame ha abrogato tale eccezione, sostituendola, come si è detto, con la previsione di applicazione in presenza di norme di attuazione del diritto comunitario che espressamente lo prevedano.

La sopra citata clausola di maggior favore, eliminata dalla disposizione in esame, recepisce una condizione sovente contenuta nelle direttive comunitarie: anche la citata direttiva 2004/38/CE, all'articolo 37, prevede che le disposizioni in essa contenute non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno eventualmente più favorevoli nei confronti dei cittadini comunitari.

L'articolo 38 (Impresa in un giorno) detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.

Il 4 ottobre 2007, peraltro, la Commissione ha presentato la comunicazione «Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI» (COM[2007] 592) che ribadisce come l'azione della Commissione europea sia ispirata agli impegni strategici relativi ai cinque settori chiave: riduzione degli ostacoli burocratici, migliore accesso delle PMI ai mercati; promozione dello spirito imprenditoriale e delle competenze; miglioramento delle capacità di crescita delle PMI; consolidamento del dialogo e della consultazione delle PMI.

Inoltre, come annunciato nel suo programma legislativo e di lavoro per il 2008, la Commissione ha presentato, il 19 giugno 2008, una comunicazione relativa all'Atto sulle piccole imprese per l'Europa (API), *Small business Act for Europe* (COM[2008] 394), basato su dieci orientamenti e

proposte di azioni politiche da attuarsi sia a livello della Commissione che a quello degli Stati membri.

La Commissione propone – oltre all’impegno permanente a ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012 e che il tempo necessario per avviare una nuova impresa non sia più lungo di una settimana – che il tempo massimo necessario per ottenere licenze d’esercizio e permessi non superi il mese e che un sistema di sportelli unici contribuisca ad agevolare gli avvii di imprese e le procedure di assunzione.

L’articolo 41 reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

Al riguardo, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro (COM[2005] 246) che non sembra contrastare con la disciplina nazionale. Su tale proposta il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico nella sessione del 9-10 giugno 2008. Il compromesso raggiunto dal Consiglio si fonda su alcuni punti tra cui quello di migliorare la compatibilità tra vita professionale e vita familiare e quello della durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, derogabile solo a condizione di assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e di acquisire il consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione.

L’articolo 49 reca modifiche sostanziali alle disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo ricorda che, nel 2006 la Commissione ha avviato un dibattito pubblico sull’evoluzione del diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona ed ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. A conclusione del processo di consultazione (avviato sulla base di un apposito Libro verde), la Commissione ha presentato, il 27 giugno 2007, una comunicazione intesa a definire principi comuni in materia di flessicurezza per consentire agli Stati membri di sviluppare strategie di flessicurezza adattate al proprio contesto nazionale. La comunicazione delinea proposte in merito a otto principi comuni di flessicurezza che costituiscono dei riferimenti su cui gli Stati membri dovrebbero concordare. Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, ha invitato, tra l’altro, gli Stati membri ad attuare i principi comuni concordati di flessicurezza delineando nei loro programmi nazionali di riforma per il 2008 le modalità nazionali di attuazione di tali principi. Il 19 maggio 2008 la Commissione ha lanciato, in cooperazione con le parti sociali europee, la «missione per la flessicurezza», un’iniziativa per contribuire alla messa in pratica, a livello nazionale, della flessicurezza.

Il comma 4 dell’articolo 63 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa.

Al riguardo la relatrice ricorda che gli aiuti di questo tipo sono comunque soggetti al rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ot-

tobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Il comma 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera (era il comma 13-*bis* nel testo 1386-A), ripristina i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta per le imprese esterne (cosiddetta *tax credit* esterno), e interne alla filiera medesima (cosiddetta *tax credit* interno), già previsti dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma da 325 a 334) e successivamente abrogati dal decreto-legge n. 93 del 2008 (articolo 5, comma 9, lettera *a*).

La relatrice fa presente che il comma 334 subordinava l'efficacia dei commi da 325 a 333 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali. Si prevede che le agevolazioni potessero essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

I commi da 28-*octies* a 28-*duodecies* dell'articolo 83 disciplinano, infine, la procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea (C[2008] 869) def. dell'11 marzo 2008: si tratta del recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

La Presidente relatrice conclude l'illustrazione della relazione riguardante il provvedimento in titolo dando lettura di un conferente schema di parere favorevole con osservazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) dà conto, per converso, di una proposta di parere alternativa da lui presentata insieme da altri componenti dei Gruppi parlamentari Partito Democratico e Italia dei Valori, (pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta), che esprime una valutazione contraria relativamente ai contenuti di manovra economica prefigurati nel decreto-legge n. 112.

Riservandosi di consegnare alla Presidenza la relativa relazione dettagliata, l'oratore mette in rilievo, in via preliminare, come il provvedimento in esame, anticipando gli effetti tipici della legge finanziaria, si atteggiava, in forma del tutto irrituale, a intervento legislativo di portata talmente ampia che, in via di fatto, modifica strutturalmente, stravolgendola, la legislazione vigente in materia di finanza pubblica.

In particolare, l'istituzione di una «Banca del Mezzogiorno», appare in palese contrasto con i profondi mutamenti dei rapporti tra il mercato e il sistema bancario meridionale, rischiando, in aggiunta, di porsi come in-

terlocutore problematico nei confronti delle Regioni e, in generale, degli enti locali.

Al riguardo, vi è da chiedersi, secondo l'oratore, se la creazione di simile istituto di credito – che rischia di far rimpiangere, per funzionalità, l'antica Cassa per il Mezzogiorno – non costituisca, realisticamente, uno degli elementi di scambio su cui regge l'equilibrio politico complessivo dell'attuale compagine governativa.

Prende, quindi, la parola il senatore SANTINI (*PdL*) il quale, esprimendo il punto di vista del proprio Gruppo parlamentare, giudica l'Atto Senato n. 949 un provvedimento di natura innovativa che allestisce un insieme di misure economiche e finanziarie suscettibili di riattivare il processo di sviluppo dell'economia italiana, arrestatosi negli ultimi anni.

A tale proposito, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulle misure predisposte per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Altrettanto opportuni, conclude l'oratore, devono essere considerati gli ulteriori documenti che sono ricompresi nella manovra finanziaria, ovvero il disegno di legge per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici e il disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

Segue un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice MARI-NARO (*PD*), la quale biasima le modalità attraverso le quali si sta conducendo il dibattito su tale provvedimento, caratterizzato da una prolungata esposizione della relazione introduttiva da parte della Presidente relatrice e da successivi interventi dilatori di senatori appartenenti alla maggioranza, attesa la circostanza che, per le ore 16, è prevista una seduta con votazioni dell'Aula del Senato.

Dissentono da tale argomentazione la presidente BOLDI (*LNP*) e il senatore SANTINI (*PdL*), il quale reputa ingiustificati i rilievi mossi dalla senatrice Marinaro, soprattutto alla luce del fatto che è stata pienamente accolta la richiesta, formulata dalla minoranza, di discutere tale disegno di legge nella sede plenaria della Commissione.

Dopo un intervento di natura procedurale del senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), la presidente BOLDI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei predisposta, che viene accolta dalla Commissione.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario avanzata dal senatore Di Giovan Paolo e dai colleghi della sua parte politica.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, valutata positivamente l'anticipazione di alcune misure relative alla manovra di bilancio che – come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria – sarà composta, oltre che dal decreto-legge n. 112, dai disegni di leggi finanziaria e di bilancio, nonché da un disegno di legge per il completamento degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici entro il 2011, un disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, un disegno di legge diretto alla costituzione di un codice delle autonomie locali, finalizzato allo snellimento dei diversi livelli di governo esistenti ed alla conseguente riduzione dei costi, nonché a disciplinare l'ordinamento di Roma capitale;

considerato che alcune materie oggetto del provvedimento in titolo si intersecano con l'ordinamento comunitario,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 21, che reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, valuti la Commissione di merito di tenere conto della proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM[2002] 201) in cui si propone una linea di equilibrio tra la necessità di assicurare la protezione dei lavoratori temporanei e l'esigenza di consentire sufficiente flessibilità nei mercati del lavoro;

in relazione all'articolo 23-*bis*, che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si rileva l'opportunità di sottoporre le disposizioni relative all'affidamento diretto previsto dal comma 3, alla notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 95 e 97 del Trattato CE;

in relazione all'articolo 37, comma 2, si ritiene opportuno mantenere vigente la clausola contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che esplicita il principio previsto dall'articolo 37 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui le disposizioni in essa contenute non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno eventualmente più favorevoli nei confronti dei cittadini comunitari;

in relazione all'articolo 63, comma 4, si ricorda che l'aiuto di 300 milioni di euro in favore della società Ferrovie dello Stato deve ottemperare alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MARINARO, ADAMO, DI GIOVAN PAOLO, DEL
VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO, MARINO PE-
DICA, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 14^a Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 949, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

premesso che:

il provvedimento in esame anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realizzandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici – con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica in essere;

la sua adozione contestuale alla presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) determina il completo stravolgimento della sequenza temporale e contenutistica prevista dall'ordinamento contabile in vigore, che struttura la sessione di bilancio come sede di esame dei provvedimenti attuativi delle decisioni macroeconomiche già assunte attraverso le risoluzioni parlamentari votate al termine dell'esame del DPEF. Inoltre, in quanto fissa i saldi-obiettivo triennali prima dell'approvazione con risoluzione del DPEF, il decreto in conversione vanifica la funzione procedurale primaria del DPEF, giacché le risoluzioni parlamentari potrebbero, almeno teoricamente, votare saldi-obiettivo diversi da quelli fissati nel decreto recante la manovra, nel frattempo già in vigore;

in materia di programmazione unitaria non si indicano le modalità con cui la Presidenza del Consiglio intende individuare le risorse non impegnate;

non è chiaro come la Presidenza del Consiglio intenda coordinare gli interventi a valere sull'articolo 6 *quinquies*, l'articolo 6 *sexies* visto che entrambi insistono sulle stesse risorse;

permesso inoltre che:

l'articolo 6-*ter* del decreto-legge in esame prevede l'istituzione, nelle regioni meridionali d'Italia, della «Banca del Mezzogiorno», nonostante negli ultimi decenni si sia assistito al collasso o al forte ridimensionamento del sistema bancario meridionale;

l'istituzione di questo istituto bancario appare in palese contrasto con i profondi mutamenti dei rapporti fra il mercato ed il sistema bancario, e del sempre più crescente tasso di concorrenza nel rapporto tra le banche, realizzatisi per effetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato e per la sempre maggiore attenzione riservata alle regole sulla concorrenza nei diversi mercati e con la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, ivi comprese le casse di risparmio;

non è chiaro, dato l'azionariato, il capitale, l'accesso diretto ai fondi ed ai finanziamenti europei ed internazionali, in quale modo si intende esplicitare il principio di sussidiarietà rispetto alla piena titolarità da parte delle regioni del Mezzogiorno nella programmazione territoriale;

in base al principio di sussidiarietà e con il sostegno degli strumenti previsti nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea, le Regioni italiane possono adire, e di fatto già lo fanno, a tutti gli strumenti ed istituti finanziari sovranazionali, anche nel quadro rafforzato della politica mediterranea;

l'obiettivo del recupero dei fondi della programmazione 2000-2006 non ancora impegnati, da concentrare su pochi grandi progetti d'intesa con le Regioni, è strada percorribile senza il ricorso a nuove istituzioni di cui non si ravvisa la necessità;

l'istituzione della «Banca del Mezzogiorno», quindi, sembra rispondere più a criteri propagandistici che a fornire uno strumento in grado di supportare lo sviluppo economico e la crescita dell'imprenditoria meridionale;

considerato che:

una politica di bilancio deve essere sviluppata in coerenza con gli impegni politici e giuridici assunti in sede europea;

mancano importanti profili di programmazione in coerenza con gli obiettivi comunitari, con particolare riguardo alle linee direttrici di crescita e di occupazione indicate dalla strategia di Lisbona, appena recepita dal Parlamento italiano;

il complesso della politica di bilancio deve delineare i contenuti delle politiche in materia di perequazione tributaria, piano industriale per la pubblica amministrazione, federalismo fiscale e privatizzazioni;

non si ravvisa il raccordo tra i contenuti di tali politiche e i tre pilastri fondamentali della strategia di Lisbona: pilastro economico (per preparare la transizione verso un'economia competitiva e dinamica fondata sulla conoscenza), pilastro sociale (per consentire un modello di coesione sociale europeo che investa nelle risorse umane e nella lotta contro l'e-

sclusione sociale e che comprenda politiche attive per la formazione continua e per l'occupazione), pilastro ambientale (per una crescita economica non disgiunta da uno sviluppo sostenibile e da un diverso uso delle risorse naturali);

considerato che:

l'Unione europea ha rivolto all'Italia numerosi richiami, tra l'altro, per invitarla a superare gravi ritardi in materia di abbandono scolastico, aumento del tasso di occupazione femminile, tasso di crescita economica;

che manca, pur in presenza del meccanismo taglia-leggi, qualsiasi riferimento al programma strategico per legiferare meglio nell'Unione europea ed una espressa indicazione degli standard da raggiungere e dei relativi tempi;

la Commissione europea si propone di ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2014, obiettivo che si colloca anch'esso al centro della strategia di Lisbona, per semplificare il quadro regolamentare e innalzare al contempo la qualità con le ricadute del caso sulla maggiore competitività per le imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame reca diverse disposizioni per ridurre la spesa pubblica che destano preoccupazione per le attività degli enti e le istituzioni nazionali di ricerca, che rischiano di vedere compromessa la loro funzionalità;

l'instabilità e i tagli previsti rischiano di compromettere irrimediabilmente la capacità degli enti e dei gruppi di ricerca italiani di partecipare in maniera coordinata al VII Programma quadro per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione dell'Unione europea;

tale situazione rende altresì difficile per gli enti di ricerca programmare attività in collaborazione con il mondo produttivo per poter partecipare alle azioni previste dal Programma operativo nazionale (PON) per la ricerca, dai Programmi operativi regionali (POR) e dai programmi finanziati con il Fondo aree sottosviluppate (FAS). Le risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2007-2013, oltre venti miliardi di euro di cui buona parte a carico del bilancio comunitario, rischiano di andare perse in quanto richiedono la capacità di programmare attività complesse;

considerato che:

il presente provvedimento, mentre da un lato si prefigge l'obiettivo di creare le condizioni economiche finanziarie per lo sviluppo economico e l'incremento della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso la diversificazione delle fonti di energia, dall'altro prevede la cancellazione della previsione delle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici facendo un passo indietro sul risparmio energetico e all'efficientamento delle costruzioni edilizie, in linea con i migliori *standard* previsti dalla normativa comunitaria;

in materia energetica non è accettabile procedere per approssimazioni, con confusione, e senza una strategia chiara, basata su obiettivi certi e concretamente raggiungibili;

considerato inoltre che:

il nostro Paese sul tema dell'occupazione femminile e delle disparità retributive uomo-donna, è in evidente ritardo rispetto agli *standard* raggiunti in sede UE. La manovra economica nel suo complesso rischia di allontanare il nostro Paese dagli obiettivi indicati dalla Strategia di Lisbona e dai risultati concreti da raggiungere entro il 2010, ossia un tasso di crescita economica pari al 3 per cento, un tasso di occupazione del 70 per cento, un tasso di partecipazione della forza femminile al lavoro pari al 60 per cento;

l'Italia è ferma al 46,6 per cento di occupazione femminile, 27^a in Europa, davanti solo a Malta. Un ritardo italiano che appare ancora più grave se si considerano gli *standard* raggiunti nella gran parte dei paesi nel mondo (vedi l'ultimo Rapporto *Global Gender Gap*, indicante il divario tra la condizione femminile e quella maschile nel mondo, che posiziona l'Italia all'84^o posto della graduatoria dei Paesi europei); mentre la questione dell'equità di genere è diventata una delle priorità delle politiche comunitarie e considerata un elemento irrinunciabile del processo di integrazione europea;

per concorrere agli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona è necessario individuare misure di intervento e promozione in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di servizi per l'infanzia, per l'assistenza agli anziani, alle persone non autosufficienti e alle persone portatori di *handicap*, nonché a potenziare, conformemente agli obiettivi europei, le politiche attive per l'occupazione e per l'inclusione sociale, con una particolare attenzione alla condizione femminile e alla discriminazione delle donne nel campo sociale e lavorativo;

per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono essere attuate le politiche e le conseguenti misure per favorire la loro migliore inclusione sociale;

per i cittadini extracomunitari non regolarizzati devono essere individuate ed attuate tutte le misure previste a valere sui seguenti Fondi: Fondo europeo per i rimpatri, Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo per le frontiere esterne, Fondo per l'integrazione, dei quali chiediamo di conoscere lo stato dell'arte per quanto concerne la ripartizione delle risorse e il programma di gestione;

l'attuale formulazione dell'articolo 37, comma 2, (certificazioni e prestazioni sanitarie nell'ambito del testo unico in materia di immigrazione) nega la tutela minima in materia di assistenza e prestazioni sanitarie ai cittadini extracomunitari e al contempo determina una discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari, trattandosi peraltro di una disposizione singolarmente inserita nel decreto-legge (peraltro sotto la rubrica *Certificazioni e prestazioni sanitarie*), ma che dovrebbe avere una collocazione autonoma

esprime parere contrario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 30 luglio 2008

Presidenza del Vice Presidente
Ugo LISI

La seduta inizia alle ore 13,45.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

S. 949 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere presentata nella seduta del 29 luglio 2008 (*vedi allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2008*).

Il senatore Walter VITALI (*PD*) manifesta il convinto orientamento contrario sul complessivo impianto del provvedimento. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 60 del decreto-legge, che contempla norme ritenute palesemente incostituzionali, come le previsioni che autorizzano il Governo a modificare con decreto ministeriale poste di spesa fissate per legge. Sostiene che la pur opportuna riforma della normativa sulla contabilità non può avvenire con lo strumento della decretazione d'urgenza. Avanza rilievi critici sulla portata delle norme afferenti al comparto degli enti locali, per i quali il decret-legge riduce notevolmente le risorse finanziarie ed i margini di autonomia nella gestione di politiche di spesa. Rileva che, anche in relazione alla soppressione dell'Ici, sembra delinearsi una tendenziale sostituzione delle entrate proprie dei comuni con trasferimenti statali, il che costituisce un passo indietro, una evidente contraddizione rispetto al tanto declamato federalismo fiscale di cui sono fautori diversi rappresentanti del Governo. Valuta negativamente le disposizioni del testo in materia di sanità, che appaiono ledere le competenze regionali

e ne comprimono le risorse finanziarie, nonché le disposizioni sull'edilizia abitativa, che incidono anch'esse su profili di competenza delle autonomie territoriali.

Il senatore Giuseppe ASTORE (*IDV*) esprime rilievi fortemente critici sul provvedimento in esame. Valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge sul piano casa, con particolare riferimento alle misure di riduzione di risorse già assegnate alle amministrazioni locali; cita al riguardo l'aspetto negativo che tali norme determinano in una regione come il Molise, cui vengono inopinatamente sottratte ingenti risorse. Evidenzia che anche la misura di soppressione dell'Ici si colloca in un quadro di incisiva erosione delle risorse del meridione d'Italia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ravvisa l'opportunità che sia riformulato il comma 8 dell'articolo 61 del testo in relazione alla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, affinché possa essere ridotta o eliminata la quota dell'aliquota destinata all'apposito capitolo dell'entrata al bilancio dello Stato.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione testè formulata dal senatore Vaccari; riformula quindi la proposta di parere da lui predisposta al fine di recepire nel medesimo parere l'osservazione anzidetta (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,10.

AUDIZIONE

Presidenza del Vice Presidente

Ugo LISI

indi del Presidente

Daide CAPARINI

Interviene il Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO fornisce elementi informativi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (*PD*), Ugo LISI (*PdL*), Mauro PILI (*PdL*), Luciano PIZZETTI (*PD*), Lorenzo RIA (*PD*) e Isidoro GOTTARDO (*PdL*), nonché i senatori Walter VITALI (*PD*), Mariangela BASTICO (*PD*), Giuseppe ASTORE (*IDV*) e Gianvittore VACCARI (*LNP*).

Il ministro Raffaele FITTO fornisce quindi ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,20.

ALLEGATO

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (S. 949 Governo, approvato dalla Camera)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno S.p.A.», che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il di-

ritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge sulla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.

evidenziati gli articoli *77-bis* e *77-ter*, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo *77-quater*, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione

dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-bis sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

b) valuti altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

c) la Commissione valuti l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di abrogare il comma 8 dell'articolo 61, ovvero di sopprimere il previsto versamento nella misura dell'1,5 per cento all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di determinare un minore costo, per l'ente locale, dell'opera pubblica;

f) valuti altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-bis e 77-ter, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 30 luglio 2008

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 18,35.

Elezione del Vicepresidente

Margherita Boniver, *presidente*, ricorda che il Comitato è convocato per l'elezione del Vicepresidente, essendosi dimesso da tale carica il deputato Fabio Rampelli.

Fa presente che risulterà eletto il componente del Comitato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Avverte che ognuno riceverà una scheda sulla quale potrà esprimere una sola preferenza.

Non essendo presente il Segretario del Comitato, onorevole Ida D'Ippolito Vitale, invita l'onorevole Sandro GOZI (*PD*) a svolgere il ruolo di segretario al fine di procedere alla chiama dei componenti del Comitato per la votazione.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti: 12

Votanti: 12

Hanno ottenuto voti:

Ivano Strizzolo 9

Schede bianche 3.

Proclama, quindi, eletto vicepresidente del Comitato il deputato Ivano Strizzolo che rivolge un ringraziamento per la fiducia accordatagli.

La seduta termina alle ore 18,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del Ministro dell'Interno Roberto Maroni in merito alle misure avviate per migliorare l'efficacia della normativa in materia di immigrazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 30 luglio 2008

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,25.

AUDIZIONI

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Gennaro Monaco.

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del Commissario straordinario del Governo, Gennaro Monaco, su questioni concernenti la scomparsa dei minori

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il Commissario Gennaro MONACO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), l'onorevole Anita DI GIUSEPPE (*IdV*), la senatrice Luciana SBARBATI (*PD*), la presidente Alessandra MUSSOLINI, la senatrice Laura ALLEGRINI (*PDL*) e l'onorevole Sandra ZAMPA (*PD*).

Il Commissario Gennaro MONACO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il commissario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 luglio 2008

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 9,55.

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SARO (*PdL*), dopo aver illustrato la modifica apportata dalla Camera dei deputati, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) condivide la proposta del relatore.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 luglio 2008

6^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(937) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica ove si evidenzia che l'impatto finanziario complessivo delle disposizioni contenute nella Convenzione non dovrebbe determinare significative variazioni di gettito, atteso il numero esiguo di soggetti coinvolti (operanti in Italia e residenti in Islanda e viceversa). Segnala tuttavia che la relazione tecnica fa riferimento a riflessi di natura finanziaria di segno negativo, per i quali peraltro, pur essendo quantificati nella relazione medesima (in particolare con riferimento agli articoli 7, 12, 14, 22) in misura esigua, non viene prevista alcuna copertura finanziaria. In relazione agli articoli 7 e 8, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine agli aspetti di quantificazione. In relazione all'articolo 12, in materia di Canoni, ritiene necessario acquisire elementi di chiarimento sui dati posti a base delle stime, che risultano riferiti a banche dati relative all'anno 2000, occorrendo acquisire elementi di stima più aggiornati. Chiarimenti si rendono altresì necessari in ordine agli articoli 14 e 22, in relazione agli aspetti di quantificazione, posto che, rispettivamente, non risulta specificata la fonte da cui sono tratti i dati indicati (articolo 14), ovvero si fa riferimento a dati relativi all'anno 2000 (articolo 22), occorrendo acquisire elementi di stima aggiornati e più aderenti all'attuale assetto di mercato.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che il disegno di legge di ratifica della convenzione in esame va ad aggiungersi agli accordi già stipulati dall'Italia in materia di doppia imposizione. In particolare, la convenzione in oggetto contribuisce a creare le condizioni per un incremento dell'interscambio commerciale tra Italia e Islanda, ponendo gli operatori economici in una situazione di parità con le imprese degli altri paesi che hanno già instaurato accordi con l'Islanda ai fini di evitare la doppia imposizione. Rileva quindi che gli eventuali effetti di minor gettito, peraltro di assai esigua entità, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, risultano ampiamente compensati dagli effetti positivi in termini di incremento di scambi commerciali con tale paese.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli effetti di eventuale minor gettito connessi al provvedimento, di esigua entità, siano più che compensati dagli effetti positivi dovuti all'incremento dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Islanda».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

7ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore AUGELLO (*PdL*) e del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 luglio 2008

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Procedura speciale per la ratifica del trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 (188).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Indizione di *referendum* per l'approvazione della ratifica del Trattato di Lisbona (768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 11 della Costituzione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (769).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE e BARBOLINI. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le pari opportunità sui relativi indirizzi programmatici.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o

le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).

DIFESA (4^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (166).
- COSTA. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (544).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
 - e della petizione n. 16 ad esso attinente.
 - RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Marco FILIPPI. – Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico (94).
- BERSELLI. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico (339).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 15).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (2007) 249 definitivo) (n. 4).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
 - RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
 - CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).
 - SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche legate all'inclusione dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 31 luglio 2008, ore 13,45

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (2007) 249 def.) (n. 4).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 31 luglio 2008, ore 14

Costituzione della Commissione:

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
